

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADONNINO ED ALTRI: Prezzo del petrolio occorrente alla pesca. (3171)	21907	ARATA: Provvedimenti a favore degli eser- centi il trasporto a trazione animale costretti per esigenze di progresso e di concorrenza a trasformarsi in autotra- sportatori. (3298)	21917
ADONNINO: Assegni post-sanatoriali agli infermi di t. b. c. (3098)	21908	ARCAINI: Permesso di pubblicazione di un quotidiano dal titolo « Il Popolo d'Ita- lia ». (3063)	21918
ALLIATA: Pacchi-dono inviati dall'Italia in Inghilterra (3061)	21908	ARIOSTO: Situazione dell'Università di Pisa. (2911)	21918
ALLIATA: Ritiro della nomina del Generale Nasi. (1933)	21909	BALDASSARI: Pagamento dell'indennità di funzione ai dipendenti del Ministero delle finanze. (2990)	21919
ALLIATA: Limitazione dell'impiego della saccarina. (2583)	21909	BARTOLE: Spedizione in forma galenica di vitaminici prodotti sinteticamente. (2706)	21919
ALMIRANTE: Lavori pubblici nel comune di Corvaro (Rieti). (2757).	21910	BARTOLE ED ALTRI: Istituzione di un ser- vizio ferroviario Bologna-Piacenza. (3248)	21921
ALMIRANTE: Situazione degli ex ufficiali della Milmart. (2979)	21910	BARTOLE: Agevolazioni fiscali alle popola- zioni appenniniche della provincia di Modena danneggiate nei raccolti dalle recenti grandinate. (3173)	21921
ALMIRANTE: Situazione degli sfollati al Campo Parioli. (3054)	21911	BARTOLE: Costruzione del Policlinico di Modena. (2147)	21922
ALMIRANTE: Ultimazione dei lavori di rico- struzione del comune di Belmonte Cas- tello (Frosinone) (3132)	21911	BARTOLE: Epidemia di ignota natura nella parte meridionale della penisola istriana. (3179)	21923
ALMIRANTE: Esami di fisica all'Università di Roma. (3148)	21912	BARTOLE: Attività di alcuni istituti zoo- prolattici. (3030)	21923
ALMIRANTE: Situazione del Parco Nazio- nale d'Abruzzo (3149)	21912	BAVARO E TROISI: Estensione ai dipendenti degli enti locali delle indennità di ma- laria. (3200)	21924
ALMIRANTE: Riapertura dell'Accademia di musica della Farnesina. (3049)	21912	BELLAVISTA: Collocamento in congedo degli ufficiali e sottufficiali già trattenuti in servizio perché residenti in territori inac- cessibili. (3241)	21924
ALMIRANTE: Revisione delle note di qua- lifica dei funzionari del Ministero della pubblica istruzione già sospesi per epu- razione. (1189)	21912	BELLONI: Risultati dell'inchiesta nell'am- ministrazione comunale di San Vittore (Frosinone). (3067)	21925
ALMIRANTE: Ripresa della costruzione di abitazioni al Villaggio Breda (Roma). (2980)	21913	BELLONI: Procedimento disciplinare a carico del segretario comunale di San Vittore del Lazio. (3066)	21925
ALMIRANTE: Sfollamento dei richiamati per esigenze belliche nell'Arma dei cara- binieri. (3313).	21913	BELLONI: Licenza di esportazione di alcune opere d'arte. (3292)	21925
ALMIRANTE: Liquidazione agli operai del- l'A. O. I. (3051)	21914	BENSI E INVERNIZZI GABRIELE: Proibi- zione di comizi in provincia di Como. (3270)	21926
ALMIRANTE: Necessità idriche del comune di Belmonte Castello (Frosinone). (3053).	21915		
AMBRICO: Gestioni esattoriali agli eredi degli esattori. (3134)	21916		
AMENDOLA PIETRO: Ripristino del telefono nel comune di Rocca d'Aspide. (3281).	21917		
AMENDOLA PIETRO: Riparazione e manu- tenzione della Certosa di Padula (Sa- lerno). (3280)	21917		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

PAG.	PAG.
BERNARDI: Allontanamento per motivi penali del segretario comunale di San Colombano al Lambro. (3301)	CASTELLARIN: Dotazione di materiale sanitario all'ospedale psichiatrico di Verona. (2910)
21926	21938
BIAGIONI: Disposizioni agli Uffici del Genio civile in merito all'applicazione della legge 10 aprile 1947, n. 261. (2770)	CECCHERINI E BOSCO LUCARELLI: Riconoscimento ai rastrellatori bonifica campi minati del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Governo Militare Alleato. (3096)
21927	21938
BONINO: Revisione del processo subito dal cittadino Giuseppe Voccio da Messina. (3057)	CERABONA: Estensione dell'autorizzazione per il lavoro straordinario ai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria. (3243)
21927	21938
BONINO: Proroga delle agevolazioni tributarie di cui al decreto legislativo lodegotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 (3015)	CERABONA: Indennità di funzione ai cancellieri e segretari giudiziari. (3242)
21928	21939
BONOMI: Appalto dei residui tronchi del canale demaniale « Elena » e delle opere di sistemazione dei diramatori tra Sessa e Ticino. (2849)	CERAVOLO: Trasgressioni da parte della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche. (3189)
21928	21939
BONTADE MARGHERITA: Proroga del termine di presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche e ricompense al valore militare ai partigiani. (2034)	CHATRIAN: Valutazione del servizio militare di leva negli incarichi e supplenze per le scuole elementari. (3272)
21929	21940
BOSCO LUCARELLI E VETRONE: Aumento della indennità di disagiata residenza al personale statale di Benevento. (3025)	CHATRIAN ED ALTRI: Contributo straordinario dello Stato per la manutenzione della rete stradale affidata all'amministrazione provinciale di Napoli. (2698)
21929	21940
BOSCO LUCARELLI: Beni di cittadini italiani esistenti in alcuni Paesi dell'Europa orientale trasferiti in proprietà al Governo dell'U. R. S. S. (3135)	COLASANTO: Anticipi sugli aumenti delle pensioni di guerra. (3307)
21929	21941
BOTTAI: Ammissioni di figli di disoccupati alle colonie estive. (3269)	COLITTO: Mancata costruzione di un secondo fabbricato per i senza tetto nella frazione Cerasuolo del comune di Filignano. (2570)
21930	21941
BRUNO: Situazione del tribunale di Rosarno. (3190)	COLITTO: Decreto di nomina della Commissione per la ricostituzione dei registri di stato civile del comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso). (2742)
21930	21942
BRUNO: Destinazione di un preside titolare al Liceo di Castrovillari (Cosenza). (3181)	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Boiano (Campobasso) per la costruzione di case per dipendenti comunali. (3205)
21930	21942
BRUNO: Mancata esposizione della bandiera nazionale in alcuni comuni della provincia di Cosenza nella ricorrenza del 2 giugno 1950. (3170)	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Boiano (Campobasso) per pareggio di bilancio. (3206)
21931	21942
BULLONI: Approvvigionamento di nichelio per monetazione. (3017)	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico. (3207)
21931	21942
CACCIATORE: Aumento dell'indennità di disagiata residenza agli impiegati statali, parastatali e di enti locali. (3048)	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Pietrabbondante (Campobasso) per il completamento dell'edificio scolastico. (3208)
21932	21942
CACCIATORE: Licenziamento di personale impiegatizio non di ruolo in servizio all'U. N. R. R. A.-CASAS. (3023)	COLITTO: Contributo al comune di Ripabottoni (Campobasso), per la costruzione di un acquedotto. (3213)
21933	21943
CAPALOZZA: Pressione fiscale verso gli enti cooperativi della provincia di Pesaro (2955)	COLITTO: Contributo al comune di Campomarino (Campobasso) per il completamento della rete di fognature. (3220)
21934	21943
CARCATERRA: Concorso degli artigiani per forniture alle amministrazioni dello Stato. (2646)	COLITTO: Contributo al comune di Colletorto (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico. (3222)
21934	21943
CARONITI: Irrigazione della plaga del comune di Giardini (Messina). (2358)	COLITTO: Lavori di costruzione della strada n. 73 (Sant'Angelo Limosano-Plana di Salcito) (Campobasso). (3325)
21935	21943
CASALINUOVO: Provvidenze in favore delle popolazioni di Catanzaro Marina, danneggiate nei loro averi da una recente mareggiata. (1854)	
21936	
CASERTA: Decreti di licenza per guardia giurata (3239)	
21937	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

PAG.	PAG.		
COLITTO: Completamento dell'acquedotto e delle fognature nel comune di Salcito (Campobasso). (3327)	21943	COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) per la costruzione dell'acquedotto. (3319)	21949
COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Guardialfiera (Campobasso) per la costruzione dell'edificio scolastico. (3326)	21944	COLITTO: Istituzione in Rionero Sannitico (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento. (3320)	21949
COLITTO: Strada di allacciamento al comune di Macchiagodena (Campobasso) della frazione Incoronata San Martino (Piana San Massimo). (3107)	21944	COLITTO: Istituzione in Salcito (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento. (3321)	21949
COLITTO: Convogliamento delle acque del torrente Ravone nel comune di Boiano (Campobasso). (2761)	21944	COLITTO: Istituzione in Colletorto (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento. (3211)	21949
COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Guardialfiera (Campobasso) per la costruzione dell'edificio scolastico. (3103)	21944	COLITTO: Istituzione in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento. (3210)	21950
COLITTO: Opere pubbliche nei comuni di Pozzilli, Filignano, Venafro e Concasale (Campobasso) (3216, 3217, 3218, 3219)	21945	COLITTO: Provvidenze a favore della popolazione di Castel San Vincenzo (Campobasso) danneggiata nei suoi averi dalla grandinata del 23 maggio 1950. (2873)	21950
COLITTO: Costruzione a cura dell'E.R.I.C. A.S. dell'acquedotto delle Campate interessante vari comuni della provincia di Campobasso. (3221)	21945	COLITTO: Costruzione di un mattatoio nel comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). (3209)	21951
COLITTO: Completamento dei lavori della strada Toro-Pietracatella (Campobasso). (3214)	21945	COPPA: Trasferimento delle rimesse da parte di italiani emigrati in Argentina e diversità di trattamento fra emigranti organizzati in comitiva e isolati. (3153)	21951
COLITTO: Lavori di consolidamento e riattamento di alcune vie del comune di Castellino del Biferno (Campobasso). (3324)	21946	COVELLI: Valutazione del titolo di studio per il conferimento di incarichi e supplenze nei Conservatori di musica e negli Istituti di istruzione artistica. (3176)	21952
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto di Macchia d'Isernia (Campobasso). (3322)	21946	CUTTITTA E BASILE: Cumulabilità del trattamento di attività con quello di quiescenza per il personale militare riutilizzato in impieghi statali non di ruolo. (2136)	21952
COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento del comune di Filignano (Campobasso) alle frazioni Lagone e Mastrogiovanni. (3330)	21946	D'AGOSTINO: Scioglimento di un comizio in Regalbuto (Enna) da parte del locale maresciallo dei carabinieri. (3304)	21953
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto « Fonte Capestro » interessante il comune di Macchia di Isernia (Campobasso). (3329)	21946	D'AGOSTINO ED ALTRI: Problema idrico del comune di Barrafranca (Enna). (2894)	21953
COLITTO: Opere pubbliche nel comune di Capracotta (Campobasso). (3328)	21946	DE' COCCI: Ripresa di attività nelle miniere di argilla situate nella zona di Colbardolo (Pesaro). (2126)	21954
COLITTO: Estensione dei benefici di guerra ai civili del nord che dopo l'8 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche per presentarsi ai Comandi alleati. (3145)	21947	DE' COCCI: Beni immobili degli Enti ecclesiastici. (3244)	21954
COLITTO: Proroga del congedo dei sottufficiali dei carabinieri. (3284)	21947	DELLE FAVE: Sperequazione della posizione dei sorveglianti lavori contrattisti delle Ferrovie dello Stato, in seguito all'applicazione del decreto legislativo n. 667 del 1947. (2966)	21954
COLITTO: Occupazione abusiva di zone demaniali nelle contrade Pisciarellino, Ponte delle Tavole e Altilia, in agro di Sepino. (3144)	21948	DE MEO ED ALTRI: Stipendio del mese di marzo al personale dell'U. N. S. E. A. (2263)	21955
COLITTO: Bonifica della piana di « Selvone » nell'agro di Filignano (Campobasso). (2384)	21948	DI DONATO ED ALTRI: Manifestazione fieristica a Napoli. (3255)	21955
		DI FAUSTO: Intervento dello Stato nell'alienazione del Palazzo Barberini. (1280)	21956

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

PAG.	PAG.
DI LEO: Esclusione dal concorso per i ruoli speciali transitori per le scuole medie dei candidati che non ottemperarono alla richiesta di cui alla lettera i) del bando di concorso. (2030)	GIACCHERO: Insegnamento dell'esperanto nelle ultime due classi delle scuole magistrali. (2503)
21956	21966
DI VITTORIO: Pagamento degli indennizzi di requisizioni effettuate dalle truppe alleate. (3198)	GIAMMARCO E FABRIANI: Provvedimenti per sanare i bilanci dei comuni sinistrati dalla guerra. (2417)
21957	21967
DONATINI: Ricostruzione del ponte sull'Arno in località La Motta (Empoli). (3268)	GIOLITTI: Pagamento delle somme liquide prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto. (2544).
21958	21967
FABRIANI: Attuazione dell'accordo fra le categorie interessate in merito alla produzione delle marmellate. (2783) .	GIOVANNINI: Attività illegale svolta da enti cooperativi di singole aziende, da spacci dell'E. N. A. L., dei C. R. A. L. e delle A. C. L. I. (2846)
21958	21968
FANELLI: Provvidenze a favore degli abitanti del comune di Terelle (Frosinone) colpite nei raccolti dal nubifragio del 26 giugno 1950. (3092)	GRECO: Funzionamento della Corte di appello di Catanzaro. (3259)
21959	21969
FANELLI: Diminuzione del livello del lago di Posta Fibreno nel comune di Vicalvi (Frosinone). (2620)	GRECO: Maggiorazione dei sussidi per terremoto. (2123)
21959	21969
FANELLI: Statizzazione della strada marittima nel tratto che unisce la Casilina all'Appia. (3232)	GRECO: Situazione del compartimento ferroviario di Reggio Calabria. (3303)
21960	21970
FARALLI: Normalizzazione delle gestioni dei Consigli di amministrazione delle tre Casse marittime. (3251)	GRECO: Riconoscimento del servizio premilitare agli effetti del congedamento delle classi 1923, 1924, 1925. (3226)
21960	21971
FARINI E SERBANDINI: Liquidazione delle competenze di smobilitazione ai partigiani, ufficiali e soldati dell'aeronautica. (3227)	GRECO: Liberalizzazione di alcuni prodotti biologici. (3316)
21960	21971
FASSINA: Autorizzazione alle Casse di risparmio a concedere mutui di ammortamento alle cooperative edilizie. (3155)	GRECO: Congedamento di 1.500 sottufficiali dei carabinieri, in applicazione della disposizione del Comando generale dell'Arma in data 6 aprile 1950, n. 1507/50. (3195)
21961	21971
FODERARO: Riapertura dei termini del concorso per i ruoli speciali transitori nell'Amministrazione della pubblica istruzione. (1916)	GRECO ED ALTRI: Concessione in uso allo Stato del Museo civico di Reggio Calabria. (2497)
21961	21973
FRANZO E FERRERI: Riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto del riso. (3202)	GRECO: Istituzione di un punto franco nel porto di Reggio Calabria. (3258)
21963	21973
FRANZO E FERRERI: Riduzioni tariffarie per le mondariso durante la campagna risicola. (3204)	GRECO: Costruzione della strada di allacciamento Prioli-Santa Domenica-Scalo ferroviario Gallico (Reggio Calabria). (2967)
21963	21973
FRANZO E FERRERI: Ultimazione dei lavori del canale demaniale « Elena ». (3308)	GRECO: Indennizzo dei beni degli italiani in Libia. (3018)
21964	21974
GASPAROLI: Criteri di ripartizione dei fondi INA-CASA alle province. (3257)	GUADALUPI: Impianto del servizio telefonico nel comune di Palagianello (Tarranto). (3266)
21964	21974
GERACI: Successioni liquidate dagli Uffici consolari italiani negli Stati Uniti d'America. (3287)	GUADALUPI: Provvidenze in favore del lavoratore Stefanizzo Vico da Muro Leccese (Lecce). (3265)
21964	21975
GERACI: Lavori di riparazione alla stazione di Rosarno (Reggio Calabria). (3194)	GUADALUPI: Trattenimento in servizio dei maestri elementari e facoltà di ritirare le domande di collocamento a riposo per poter usufruire del beneficio della revisione di carriera. (3229)
21965	21975
GERACI: Liberalizzazione di alcuni prodotti biologici. (3285)	GUADALUPI: Concessione speciale di tariffa per il trasporto ferroviario di vino in botti e in fusti. (3271)
21965	21976
GERACI E SILIPO: Sospensione dell'applicazione dell'ordinanza ministeriale 14 aprile 1945 per la parte relativa alla riserva del 50 per cento dei posti non di ruolo ai reduci, combattenti e categorie similari. (2916)	GUERRIERI FILIPPO E GOTELLI ANGELA: Provvedimenti in favore del personale dell'Istituto tecnico industriale di La Spezia minacciato di licenziamento. (2690)
21966	21977
GERACI: Ripristino presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria dell'Ufficio economato. (2666)	IMPERIALE: Costruzione del carcere giudiziario a Foggia. (3028).
21966	21977

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE, 1950

PAG.	PAG.		
IMPERIALE ED ALTRI: Statizzazione della scuola media «Mozzillo Jaccarino» e conferma delle sezioni dei licei e degli istituti tecnico e magistrale in Manfredonia (Foggia). (3006)	21977	MAROTTA: Restituzione al Museo archeologico di Potenza di opere d'arte attualmente in possesso del Museo Nazionale di Reggio Calabria. (2532)	21987
INVERNIZZI GABRIELE: Formazione di un centro autonomo mutualistico in Lecco. (3172)	21978	MAROTTA: Assegnazione di una sede stabile ai maestri appartenenti ai ruoli speciali transitori. (3183)	21987
INVERNIZZI GABRIELE: Costruzione del ponte sull'Adda, della linea ferroviaria Colico-Chiavenna e della strada nazionale dello Spluga. (3178).	21978	MAROTTA: Valorizzazione dei combustibili nazionali. (4068)	21987
INVERNIZZI GAETANO: Violazione da parte dell'ufficio regionale del lavoro di Milano di alcuni articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264. (2981)	21978	MAROTTA: Istituzione di una scuola media nel comune di Senise (Potenza). (3164)	21988
INVERNIZZI GAETANO: Deficienza di fondi per liquidazioni di assegni ai partigiani. (2688)	21979	MAROTTA: Esenzioni dall'imposta di consumo sul vino. (2903)	21988
LA MARCA: Provvidenze in favore dei coltivatori delle zone di Gela e Vittoria colpiti da una recente alluvione. (2954)	21979	MAROTTA: Limite di pagamento dei mandati da parte degli uffici postali. (3161)	21989
LA MARCA: Opere pubbliche nel comune di Riesi (Caltanissetta). (2836)	21980	MAROTTA: Situazione del Tribunale di Potenza. (3162)	21989
LA ROCCA: Esclusione a causa di malattia dai corsi di qualificazione per disoccupati. (3333)	21980	MARTINO GAETANO e SAJJA: Costruzione dell'acquedotto di Pachino (Siracusa). (3197)	21990
LATORRE: Limitazione dell'afflusso di religiose nelle scuole materne della provincia di Taranto. (3234)	21981	MASSOLA: Sistemazione del personale dell'U. N. S. E. A. (2800)	21990
LEONE MARCHESANO: Situazione di funzionari della magistratura in seguito all'applicazione delle leggi di epurazione. (3157)	21981	MASTINO GESUMINO E MASTINO DEL RIO: Provvidenze a favore della popolazione agricola del comune di Escalaplano (Nuoro) colpita nei raccolti da un incendio. (3203).	21990
LEONETTI: Pagamento di indennità agli ex avventizi e salariati delle Belle Arti assunti in ruolo fin dal gennaio 1950. (3005)	21982	MATTEUCCI: Smantellamento del laboratorio batteriologico veterinario militare di Roma. (3286)	21991
LOMBARDI COLINI PIA: Restituzione alla madre del figlio naturale del cittadino greco Nicola Michas. (3245)	21982	MAZZA: Riduzione per i mutilati di guerra del costo dei biglietti cinematografici. (3138)	21991
MAGLIETTA: Esclusione del personale non di ruolo dell'Amministrazione statale del sud e delle Isole dai benefici di cui ai decreti n. 375 del 1947 e n. 625 del 1948. (3133)	21983	MAZZA: Riallacciamento per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato del servizio interrotto nel 1943 a causa degli eventi bellici. (3137)	21992
MANCINI: Costruzione da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila del tronco stradale Gimmella Fantini-San Giovanni in Fiore. (3274)	21983	MICHELI: Appropriazione indebita di raccolti da parte di coloni nella zona del Todino (Perugia). (3293)	21992
MANCINI: Stanziamenti a favore di alcuni comuni della Calabria. (3273)	21983	MICHELI: Insolvenza dell'Istituto nazionale assicurazione malattie. (3294)	21993
MANCINI: Costruzione di un ospedale nel comune di San Giovanni in Fiore (3275)	21986	MIEVILLE: Esclusione della licenza magistrale dai titoli di studio per l'ammissione alle Accademie militari. (3125)	21993
MANCINI: Stanziamenti a favore dell'I.C.P. e dell'I.N.C.I.S. della Calabria. (3306)	21986	MIEVILLE E ALMIRANTE: Restituzione degli assegni da parte di ex ufficiali e militari della repubblica sociale italiana (2539).	21994
MAROTTA: Trasformazione della Scuola del comune di Marsiconuovo in Scuola di avviamento ad indirizzo agrario. (3163)	21986	MONTERISI: Proroga per il collocamento in congedo dei sottufficiali dei carabinieri delle classi più anziane. (3340)	21994
		MONTICELLI: Funzionamento della stazione di Serre di Rapolano sulla linea Chiusi-Siena. (3230)	21995
		MONTICELLI: Contributo per opere pubbliche al comune di Roccastrada (Grosseto). (3254)	21995
		MONTICELLI: Ammissione al corso di abilitazione per la promozione al grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza di concorrenti dichiarati idonei. (3231)	21996

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

	PAG.		PAG.
MORELLI: Scioglimento della cooperativa agricola Ravennate di Ostia antica. (2360)	21996	PIETROSANTI: Appoderamento di terreni espropriati dall'O. N. C. nella zona di Sezze (Littoria). (3223)	22007
MORO ALDO: Manifestazione fieristica a Napoli in coincidenza con la Fiera del Levante di Bari. (3289)	21997	PIETROSANTI: Riattamento delle strade dell'Agro Pontino in gestione dell'O. N. C. e del Consorzio di bonifica di Latina. (2335)	22007
MORO ALDO: Provvedimenti in favore dei sottufficiali dei carabinieri posti in congedo con la circolare n. 1507/50 del 6 aprile 1950 (3099)	21997	PIETROSANTI: Funzionamento dell'Ufficio del registro in Priverno (Littoria). (3224)	22007
MORO GEROLAMO LINO ED ALTRI: Provvedimenti in favore degli Enti per l'artigianato. (2459)	21998	PIETROSANTI: Pagamento dei danni di guerra da parte degli uffici postali o dei sindaci dei comuni. (3278)	22008
NUMEROSO: Completamento della strada comunale Pratello-Scalo Ferroviario di Vairano-Patenore. (3334)	21998	PIETROSANTI: Ricostruzione della chiesa parrocchiale di Cisterna (Latina). (3277)	22008
NUMEROSO: Sistemazione della strada di allacciamento della via Nazionale Aversa-Napoli con la provinciale Santa Maria a Cubito. (3196)	21999	PIETROSANTI: Provvedimenti per combattere il « mal dell'inchiostro » che infesta i castagneti della zona di Littoria. (3337)	22009
NUMEROSO: Ripristino del servizio telefonico in alcuni comuni della provincia di Caserta. (3335)	21999	PIGNATELLI: Costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate di polizia. (3186)	22010
PAGLIUCA: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Nova Siri (Matera). (3291)	21999	PINO: Esclusione della colonia dell'U. D. I. di Messina dal piano di finanziamento per l'anno 1950. (3252).	22010
PAGLIUCA: Applicazione da parte dell'Ispettorato agrario compartimentale di Potenza dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1950, n. 144. (2829)	22000	PINO: Casi di febbre tifoide in provincia di Messina. (2566)	22010
PALAZZOLO: Diritti dei direttori didattici ex combattenti nello scrutinio di merito comparativo per le promozioni al grado VII (3261)	22000	PINO: Miglioramenti economici al personale dipendente dall'Ospedale d'isolamento di Messina. (3235)	22012
PALLENZONA: Pagamento della giornata nelle ricorrenze delle festività nazionali. (3040)	22002	PIRAZZI MAFFIOLA: Esclusione di alcuni comuni dell'Ossola dall'assegnazione dei fondi I.N.A.-CASE per il 1950-51. (3250)	22012
PALLENZONA: Uso del manganese prodotto dalle miniere liguri da parte dell'industria siderurgica italiana. (3041)	22002	POLANO: Accantonamento di un terzo dei posti disponibili nelle scuole medie inferiori e superiori da riservarsi al personale statale di altri ruoli organici. (2777)	22013
PERRONE-CAPANO: Utilizzazione del piano terreno del Palazzo di Giustizia di Pesaro. (3199)	22002	POLANO: Consolidamento dell'abitato del comune di Laerru (Sassari). (3309)	22013
PERRONE CAPANO: Sistemazione degli organici degli ospedali. (3267)	22003	POLANO: Corresponsione di salari arretrati a 50 operai dipendenti dall'impresa Bertoni. (3310)	22014
PERRONE CAPANO: Statizzazione della scuola media « Mozzillo Jaccarino » e conferma delle sezioni dei licei e degli istituti tecnico e magistrale in Manfredonia (Foggia). (3056)	22003	POLANO: Opere pubbliche in Sardegna ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. (3160)	22014
PERRONE CAPANO: Statizzazione della strada litoranea Manfredonia-Barletta. (3295)	22004	POLANO: Ultimazione della strada provinciale San Francesco d'Aglienta-Posto Vignola (Sassari). (3311)	22015
PERRONE CAPANO: Provvedimenti per la regolamentazione del traffico stradale. (3296)	22004	POLANO: Provincializzazione della strada Sassari-Usini-Ittiri-Romana. (3201)	22016
PETRONE: Irregolarità nell'appalto e nell'esecuzione dei lavori di una variante della statale n. 19 sul tratto Eboli-Salerno. (1824)	22005	POLANO: Contributo al comune di Ittiri (Sassari). (3338)	22016
PIETROSANTI: Costruzione della strada di bonifica del Pelliccio (Latina). (3336)	22006	POLANO: Costruzione di un dispensario antitracomatoso e antimalarico ad Ittiri (Sassari). (3339)	22016
		POLANO: Contributo per la Mostra dell'artigianato e della piccola industria della Sardegna. (3282)	22017
		POLANO: Riammodernamento delle ferrovie della Sardegna. (3299)	22018

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

	PAG.		PAG.
POLANO: Pagamento di indennità arretrate ai dipendenti dell'U. P. S. E. A. di Cagliari. (2929)	22018	SAMMARTINO: Ripristino della illuminazione elettrica nel comune di Torella del Sannio (Campobasso). (3246)	22033
POLANO: Ribasso delle tariffe ferroviarie in occasione della Mostra regionale a Sassari. (3283)	22019	SANTI: Funzionamento dei mercati ambulanti. (3101)	22033
PRETI: Rilevazioni industriali da parte dell'I. S. T. A. T.. (3263)	22020	SANTI: Miglioramenti economici al personale dell'U. N. S. E. A. (3177)	22034
PRETI: Indennità arretrate ai cantonieri delle strade di bonifica Ferrara-Mare. (3262)	22021	SCOTTI ALESSANDRO e TONENGO: Mancato ritiro del grano all'ammasso in alcune province. (3193)	22034
PUGLIESE E SPOLETI: Completamento degli acquedotti di alcuni comuni della Calabria. (3253)	22022	SCOTTI ALESSANDRO: Vendita di beni immobili ex fascisti. (2938)	22035
PUGLIESE E TURCO: Giacenze di grano della campagna 1949 nei magazzini dei Consorzi agrari provinciali di Catanzaro. (2891)	22022	SEMERARO GABRIELE: Provvedimenti a carico del procuratore delle imposte di Manduria (Taranto). (2853)	22035
REALI: Posizione del sottotenente Pirini Armando. (3331)	22022	SILIPO: Riduzione del periodo di prova per la promozione a ordinario degli insegnanti vincitori dei concorsi per perseguitati politici e razziali. (3129)	22035
REALI: Minacciata chiusura dell'O.R.B.A.T. a Forlimpopoli. (3009)	22023	SPIAZZI E CAPPUGI: Indennità maggiorata agli ufficiali e sottufficiali sfollati. (3024)	22036
REALI ED ALTRI: Riattivazione di miniere zolfifere nel comune di Mercato Saraceno. (2972)	22023	SPOLETI: Liberalizzazione di alcuni prodotti biologici. (3302)	22037
RESCIGNO: Situazione degli avvocati italiani in Egitto. (3090)	22024	STELLA: Esportazione di erbe macinate destinate alla fabbricazione del vermouth. (1961)	22037
RESCIGNO: Indennità di funzione ai dipendenti di enti locali. (3185)	22025	STUANI: Licenziamento di due componenti del Consiglio di gestione della Società Dalmine. (863)	22037
RICCIO: Concessione gratuita al Municipio di Napoli di energia elettrica delle sorgenti del Volturno. (2628)	22025	SURACI: Istituzione di un servizio automobilistico Grotteria-Locri (Reggio Calabria). (3315)	22038
RICCIO: Collegamento telefonico Agerola-Napoli (3247).	22026	TONENGO: Dazi di importazione sui concimi azotati. (3221)	22038
ROCCO: Risarcimento dei danni causati dalle requisizioni alleate. (3026)	22026	TONENGO ED ALTRI: Disposizioni sugli ammassi granari. (3069)	22038
ROSELLI: Deficienza d'acqua potabile in alcuni comuni. (3249)	22027	TROISI: Rigenerazione dei pneumatici. (3152)	22039
ROSELLI: Gestione delle miniere del Bre-sciano. (2946)	22027	TROISI: Lavori di rimozione della « Secca del Trave » nel porto di Monopoli (Bari) (3238)	22039
ROSELLI: Scelta dei libri di testo per le scuole medie. (3139)	22027	TROISI: Deleghe per la riconsione delle pensioni dei dipendenti della previdenza sociale. (3332)	22040
SAIJA: Limite entro il quale le Banche possono effettuare negoziazioni nell'area della sterlina. (3131)	22028	TROISI: Vendita all'asta dell'Enopolio di Barletta (Bari). (3159)	22040
SAIJA: Sostituzione in alcuni comuni del nome delle strade e delle piazze intitolate a persone della Casa Savoia. (2965)	22029	TROISI: Riserva di fondi destinati alla industrializzazione del Mezzogiorno al credito di esercizio a ciclo produttivo. (3237)	22041
SALA: Situazione dell'Ospedale G. R. I. n. 1 di Palermo. (2676)	22029	TROISI: Trattamento di pensione degli insegnanti di educazione fisica. (3158)	22041
SALIZZONI: Norme di sicurezza relative agli impianti e ai depositi dei gas compressi e liquefatti. (3204)	22030	TRULLI: Statizzazione della scuola media « Mozzillo Jaccarino » e conferma delle sezioni dei licei e degli istituti tecnico e magistrale in Manfredonia. (3077)	22042
SAMMARTINO: Opere pubbliche nel comune di Isernia. (2442)	22030	TRULLI: Erezione di un monumento in Roma a Guglielmo Marconi. (2520)	22042
SAMMARTINO: Condizioni igieniche ed approvvigionamento idrico dei comuni di Torella del Sannio, Fossalto e Pietracupa (Campobasso). (2605)	22031	TRULLI: Assegnazione al Sottosegretariato pensioni di guerra di funzionari delle amministrazioni provinciali dello Stato. (2809)	22042
SAMMARTINO: Contributi per opere di miglioramento fondiario nel Molise. (2077)	22031		

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

	PAG.
TURCHI: Contributo straordinario al Comitato nazionale pro vittime politiche. (3126)	22043
VERONESI: Chiusura degli uffici della seconda Giunta dell'U. N. R. R. A.-CASAS. (3305)	22043
VERONESI: Sospensione dei piani di ricostruzione di alcuni comuni. (2930)	22044
VIGORELLI ED ALTRI: Divieto di un comizio in Alessandria da parte del locale questore. (3264)	22044
VOLGGER: Disoccupazione nella provincia di Bolzano. (3123)	22044
VOLGGER: Indennità per le espropriazioni a seguito della costruzione di opere militari nelle zone del confine settentrionale. (3192)	22045
ZAGARI: Elezioni amministrative nel comune di Isola Liri. (3290)	22045
ZANFAGNINI: Finalità dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo. (3087)	22045

ADONNINO, AMBROSINI, BORSELLINO, BAGNARA E DI LEO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito la pratica distribuzione a prezzi agevolati del petrolio necessario alla pesca, nonostante le precise disposizioni della legge 9 maggio 1950, n. 202, e della circolare del Ministero delle finanze — Direzione generale dogane — n. 6870 del 13 giugno 1950, e perché invece, proprio dal 13 giugno, i pescatori continuino a pagare il petrolio a prezzi elevati, mentre non si dovrebbe superare il prezzo estero di lire 25 al chilogrammo ». (3171).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Ministero industria e commercio.

« Questo Ministero non mancò, dopo la pubblicazione della legge 9 maggio 1950, n. 202, di dare disposizioni agli uffici dipendenti perché consentissero ai pescatori il prelevamento, in esenzione ai diritti doganali, del petrolio destinato ad alimentare le fonti luminose per la cattura del pesce. E, nella previsione che un certo tempo sarebbe decorso prima della preparazione delle norme definitive, che dovranno essere seguite pel godimento della concessione in parola, l'Amministrazione provvide ad adottare, provvisoriamente, nell'intento di favorire i pescatori, gli stessi criteri che regolano le provviste di combustibile e di lubrificante ai motopescherecci (decreto ministeriale 23 ottobre 1940). Ulteriori disposi-

zioni furono emanate perché anche i pescatori trovantisi sulle spiagge sfornite di depositi doganali potessero praticamente fruire della agevolazione.

« Con ciò, è stato assolto il compito relativo all'applicazione, per quanto riguarda, della legge 9 maggio 1950, n. 202.

« Si ritiene dover rilevare però che la circolare n. 6870, del 13 giugno 1950, perché potesse pervenire a tutti gli organi periferici, e da questi essere interpretata e messa in applicazione è trascorso — inevitabilmente — un certo periodo di tempo. Con detta circolare erano autorizzati diretti accordi tra U.T.I.F. e Capitaneria di Porto per lo studio delle modalità della distribuzione del petrolio, agevolato, allo scopo di salvaguardare i diritti del fisco, ed evitare eventuali evasioni.

« Nello stesso tempo, nelle località ove si rendeva possibile, le Aziende petrolifere si sono preoccupate di fornire alla categoria interessata il petrolio necessario alla pesca, allo stato *sif* (senza imposta di fabbricazione). Ciò ha recato l'immediato beneficio dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione; però è da rilevare che non è stato possibile applicare tale agevolazione uniformemente, in quanto nella prima attuazione essa è stata limitata alle sole località ove esistevano depositi costieri.

« Una volta raggiunti gli accordi di cui è cenno nella circolare ministeriale citata, si sono estese le vendite di petrolio agevolato anche nelle località ove esistono depositi fiduciari: è però da tener presente che tali depositi non trovansi in tutti i centri ove il petrolio viene richiesto dato che — sino ad oggi — non si era verificata la necessità di costituirli.

« Non sembra, quindi, fondata l'affermazione che i pescatori pagano il petrolio a prezzi elevati: è vero, invece, che la prima attuazione di un provvedimento — completamente nuovo — richiede un certo periodo di essessmento e d'orientamento, e che un beneficio è stato senz'altro goduto dagli interessati con l'immediato acquisto — nelle località ove ciò è stato possibile — di merce agevolata.

« Altra azione a vantaggio della categoria in argomento è stata svolta in sede di fissazione di prezzi del nuovo listino, in vigore dal 15 luglio 1950. Infatti, in seguito alla rinuncia delle Raffinerie nazionali alla protezione doganale ed alla riduzione dei margini di utile delle Aziende distributrici, il costo della merce è stato fissato in lire 35 al chilogrammo, in confronto alle lire 123,30 che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

erano pagate prima dell'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950.

« Infine si fa presente che il Comitato interministeriale prezzi ha fissato il prezzo del petrolio di cui trattasi in lire 35 al chilogrammo (pari a lire 28,50 al litro), in quanto ogni altra riduzione — allo stato attuale — non si presentava possibile ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

ADONNINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non crede necessario accelerare l'accreditamento agli uffici provinciali delle somme occorrenti per gli assegni post-sanatoriali agli infermi di tubercolosi, in modo da evitare la sospensione dei regolari pagamenti agli interessati ». (3098).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato accredita alle varie prefetture all'inizio di ogni semestre (mese di gennaio e mese di luglio di ogni anno), delle somme pari alla spesa che si prevede possa essere sostenuta dai Consorzi provinciali antitubercolari, durante il semestre stesso, per il pagamento dei sussidi post-sanatoriali agli infermi tbc. dimessi dagli istituti di cura per guarigione clinica o stabilizzazione.

« I Consorzi, con le succitate somme accreditate, pagano i sussidi agli assistiti ed alla fine di ogni trimestre inviano all'Alto Commissariato le relative contabilità.

« Le contabilità in parola vengono liquidate dall'Ufficio competente; dall'importo delle medesime viene defalcata l'anticipazione effettuata all'inizio del semestre ed il saldo viene rimborsato al Consorzio interessato ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quale fondamento abbia la notizia pubblicata da *Il Crociata* — settimanale italo-americano di Brooklyn — secondo cui l'Italia avrebbe inviato in Inghilterra pacchi-dono per il valore di molti miliardi di lire. E per conoscere se gli risulti che, in seguito all'invio di questi pacchi, vi sia stato un dibattito alla Camera dei Comuni, durante il quale il Ministro dell'alimentazione — rispondendo al deputato Antony Eden che biasimava la decisione delle poste britanniche di aver fatto applicare sulla corrispondenza

diretta in Italia un timbro con la scritta: « L'Inghilterra ringrazia per i doni ricevuti » — avrebbe detto che « ringraziare non significa dimenticare ». Nel caso in cui dette notizie pubblicate all'estero rispondessero a verità, l'interrogante desidererebbe conoscere:

a) qual'è il Dicastero sotto la cui egida sia stato effettuato l'invio dei predetti pacchi-dono;

b) quale il loro peso complessivo;

d) quale il loro effettivo valore in lire italiane (ammontante secondo il citato periodo a 35 miliardi di lire);

e) e perché mai il Ministro del competente Dicastero non abbia ritenuto necessario e doveroso, per il prestigio del nostro Paese, trovare l'occasione propizia per replicare in Parlamento alle affermazioni scortesie ed offensive del deputato signor Eden e del Ministro dell'alimentazione signor Strakey ». (3061).

RISPOSTA. — « I pacchi-dono vengono inviati dai privati (e non dallo Stato italiano) in base alle vigenti disposizioni, che permettono appunto di spedire verso qualsiasi paese estero, senza formalità valutarie, pacchi-dono contenenti frutta ed altri prodotti italiani, entro determinati limiti e con le opportune cautele per evitare abusi.

« Certamente pacchi-dono sono stati inviati anche in Gran Bretagna; non se ne posseggono le statistiche specifiche.

« Risulta tuttavia che dal settembre 1948, (epoca del ripristino del servizio pacchi postali) a tutto il dicembre 1949 sono stati spediti dall'Italia in Inghilterra pacchi postali per un peso complessivo di chilogrammi 77 mila 736. Anche a voler supporre che « tutti » codesti pacchi fossero stati pacchi-dono e che tutti contenessero prodotti tanto pregiati da potersi valutare a lire 1000 al chilogrammo in media, il valore complessivo dei pacchi-dono non avrebbe raggiunto gli 80 milioni di lire.

« Per quanto si riferisce al dibattito alla Camera dei Comuni, che ebbe luogo il 19 ottobre 1949, si rileva che la frase attribuita all'allora Ministro dell'alimentazione signor Strakey non figura nel resoconto stenografico della seduta. In realtà il dibattito in questione si iniziò con una interrogazione orale del deputato conservatore Boyd-Carpenter che chiese di conoscere perché le parole « L'Inghilterra ringrazia per i pacchi alimentari » erano applicate sulla corrispondenza indirizzata all'Italia. Il Ministro rispondeva che tali parole erano usate per ringraziare tutti indi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

stintamente i paesi amici che hanno donato in totale 70 milioni di pacchi. Ne seguiva una breve discussione sull'opportunità di continuare in tale sistema definito umiliante dal deputato interrogante. Al che il signor Strakey rispondeva testualmente: « I cannot agree that to say " thank you ,, for something is to beg for something » cioè ringraziare per qualche cosa non significa elemosinare.

« Il signor Eden interveniva allora nel dibattito suggerendo la possibilità di discriminare fra paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda e quelli che, essendo usciti sconfitti dalla guerra, non dovrebbero essere in grado di mandare doni del genere. Dopo ulteriore discussione nella quale il caso dell'Italia non veniva più menzionato il signor Strakey dichiarava che, essendo effettivamente pervenuto un certo numero di pacchi dal nostro paese, non era il caso di escluderlo dal ringraziamento che comunque non è davvero un atto riprovevole.

« Dato lo svolgimento della discussione come sopra riportata non è sembrato il caso di formarne oggetto di rilievi da parte di questo Ministero ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro ad interim dell'Africa italiana.* — « Per sapere se sia informato della pessima ripercussione che ha avuto sugli italiani la decisione del Governo di ritirare la nomina del generale Nasi; e per conoscere se non ritenga necessario procedere ad una inchiesta onde accertarsi se i documenti riservati dello Stato maggiore, letti dall'onorevole Pajetta Gian Carlo, siano venuti in possesso di questi durante il tempo in cui il Ministro della difesa è stato l'onorevole Pacciardi o durante il periodo in cui il Sottosegretariato alla guerra era tenuto dal deputato comunista onorevole Morano ». (1933).

RISPOSTA. — « Come è stato dichiarato alla Camera dei deputati nelle sedute del 3 e del 4 febbraio 1950, sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dal Ministro degli affari esteri, al generale Nasi non era stata conferita alcuna nomina e, quindi, nessuna revoca di nomina vi è stata da parte del Governo.

« Per quanto riguarda la seconda parte si fa presente che i documenti letti dall'onorevole Pajetta sono riportati nel volume *Il primo anno dell'Impero*, edito dall'Ufficio superiore topocartografico di Addis Abeba nel 1937.

« La pubblicazione fu promossa, in deroga al divieto di pubblicare documenti di carattere riservato, dall'ex Maresciallo Graziani, allora Vicerè dell'Impero ».

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*
DOMINÈDÒ.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente ripristinare il decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, abrogato con decreto 21 novembre 1949, n. 858, circa l'impiego della saccarina limitatamente alla sola fabbricazione di polveri effervescenti destinate alla preparazione di bibite gassose analcoliche.

« E ciò in considerazione del fatto che, mentre in seguito al decreto legislativo che ne disponeva l'impiego sorsero nel meridione di Italia ed in Sicilia fiorenti ed importanti aziende per la produzione di polveri effervescenti aromatizzate e dolcificate, il provvedimento del 21 novembre 1949, n. 858, che ne vietava l'impiego produceva:

- a) la chiusura delle predette aziende;
- b) il licenziamento dei lavoratori in esse direttamente impiegati ed ammontanti nella sola Sicilia a circa sessantamila unità;
- c) la riduzione di prodotti agrumari non destinati all'esportazione;
- d) la riduzione del consumo delle produzioni nazionali di tartarico, citrico, bicarbonato;
- e) la riduzione di lavoro per tipografi, cartai, vetrai ed imprese varie affini, direttamente o indirettamente interessate alla produzione delle predette polveri.

« L'interrogante, nel far presente che la abrogazione del decreto legislativo che disponeva l'impiego della saccarina nei casi suaccennati stronca una fiorente industria, colpendo in modo sensibile una vasta zona economica soprattutto nel Meridione, rileva che in America, proprio imitando l'esperimento italiano, si va attuando una formidabile attrezzatura per la preparazione di aranciate in polvere nel modo già vigente in Italia ». (2583).

RISPOSTA. — « L'emanazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, con il quale venne eccezionalmente autorizzato l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve concentrati di frutta e bibite analcoliche, fu determinata dalla scarsa disponibilità di zucchero, che si aveva in quel periodo di tempo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

stante i danni notevolissimi subiti dagli zuccherifici per eventi bellici e la conseguente impossibilità, da parte dell'industria saccarifera nazionale, di soddisfare allora sia ai fabbisogni alimentari diretti che a quelli delle industrie.

« La situazione della produzione dello zucchero è andata, peraltro, migliorando rapidamente così da assumere un carattere di normalità fin dal 1947 per passare ad uno stato di piena sufficienza, rispetto alle necessità interne, nel 1948.

« È venuto così a mancare il presupposto determinante del decreto legislativo n. 356, sopra ricordato e, come logica conseguenza, è stata promulgata la legge abrogante.

« In proposito, debesi subito precisare che la legge stessa non vieta in alcun modo la preparazione delle polveri effervescenti, ma ne inibisce soltanto la fabbricazione con impiego di saccarina.

« E, pertanto, la chiusura delle fabbriche lamentata e gli altri fatti considerati, non possono ritenersi derivanti dalla promulgazione della legge n. 858, del 1949.

« Le aziende che attendevano alla preparazione di polveri effervescenti saccarinate possono continuare la loro attività sostituendo tale edulcorante sintetico con lo zucchero, come del resto hanno già fatto alcune ditte del ramo.

« Peraltro, debesi pure osservare che con il ritorno all'impiego dell'edulcorante naturale si avrà, ovviamente, un miglioramento qualitativo dei prodotti, auspicabile sia dal lato industriale che da quello commerciale e di consumo e pertanto questo Ministero non ravvisa la opportunità di assecondare la richiesta.

« Comunque, si fa presente che l'emana- zione dei due provvedimenti — n. 356 del 1946 e n. 858 del 1949 — è avvenuta ad iniziativa dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Il Ministro
TOGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è intendimento del Ministero dei lavori pubblici provvedere alla costruzione di edifici di pubblico interesse (edificio scolastico, casette popolari, asilo infantile e lavatoi) in Corvaro (Rieti), lavori che, altresì, diminuirebbero la disoccupazione locale ». (2757).

RISPOSTA. — « Per il completamento dell'edificio scolastico di Corvaro, nel comune di Borgocollefegato (Rieti) è stato redatto ap-

posito progetto dell'importo di lire 8.600.000 ed è stata predisposta una perizia di primo stralcio dell'importo di lire 4.850.000. Attualmente è in corso di perfezionamento il relativo decreto di approvazione.

« È inoltre in corso in Corvaro la costruzione di tre case popolari per alloggiare i danneggiati, senz'altro del terremoto del 1915 per una spesa complessiva di lire 15.000.000.

« Per la costruzione, infine, sempre in Corvaro dell'asilo infantile e lavatoio, opere essenzialmente di competenza comunale, il comune di Borgocollefegato ha facoltà di chiedere il concorso dello Stato nella spesa ritenuta necessaria ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Occorre peraltro che a' termini dell'articolo 14 della legge stessa, il comune prenda l'iniziativa, avanzando apposite domande intese ad ottenere i benefici in essa previsti, a questo Ministero che, compatibilmente con le disponibilità dei fondi ed in rapporto alle altre domande qui già pervenute per lo stesso genere di lavori, non mancherà di prenderle in considerazione per i provvedimenti che risulteranno possibili ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se intende prendere provvedimenti a favore di quegli ufficiali della disciolta Milizia artiglieria marittima (Milmart) che dopo avere frequentato i corsi della Scuola allievi ufficiali Milmart di Messina, dopo avere fatto la guerra come ufficiali e dopo essere stati liquidati con il trattamento economico dovuto ad ufficiali, sono stati inviati in congedo come semplici soldati ». (2979).

RISPOSTA. — « La questione cui si fa riferimento è stata prevista e compiutamente disciplinata dal regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, relativo allo scioglimento della m.v.s.n. e delle milizie speciali, il quale ha disposto il principio generale che il personale della disciolta milizia ritorna nella forza armata di provenienza con il grado già ricoperto in quest'ultima.

« Pertanto, il personale cui è cenno, sarà stato collocato in congedo con il grado di ufficiale solo nel caso che esso, precedentemente alla sua nomina ad ufficiale della Milmart, rivestisse grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

« Per il rimanente personale nominato a suo tempo ufficiale della Milmart in seguito

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

ad uno speciale corso, non è possibile procedere alla nomina ad ufficiale delle Forze armate, salvo che esso si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti norme per la nomina ad ufficiale di complemento.

« Comunque, ravvisandovi tuttora valide le ragioni che consigliarono di stabilire il principio generale indicato, non si ritiene di dover apportare modifiche al riguardo ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sono al corrente del malumore che serpeggia tra gli sfollati ospitati al Campo Parioli per la costruzione di nuove baracche in legno, sprovviste di cucina, più piccole di quelle già esistenti e situate in località soggette ad allagamenti in caso di temporali e se intendono effettuare un sopralluogo e quali provvedimenti intendono prendere ». (3054).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero dei lavori pubblici:

« Il Campo Parioli, istituito a suo tempo dal Sovrano Militare Ordine di Malta, non dipende da questo Ministero. In esso sono ospitati sfollati e sinistrati di Roma, la cui assistenza è di competenza del comune.

« Tuttavia il Ministero, allo scopo di agevolare lo sfollamento di detto campo, pur non rientrando nella propria specifica competenza, s'era dichiarato disposto a concedere un sussidio straordinario di lire 8500 a persona in favore di quegli sfollati che avessero abbandonato volontariamente il campo. Ma soltanto 4 persone hanno accettato tale sussidio.

« La demolizione dei vecchi baraccamenti ivi esistenti è stata determinata dalla necessità di occupare una striscia di quel campo per la costruzione della strada di accesso al nuovo ponte Flaminio a sinistra del Tevere.

« Il comune di Roma è interessato sia nelle opere relative alla costruzione della strada, sia nei terreni del campo Parioli, essendo questi di pertinenza comunale.

« Allo scopo di poter demolire i vecchi baraccamenti esistenti nella striscia da occupare per la sede stradale, è necessario dare una nuova sistemazione alle persone alloggiare nei baraccamenti stessi. A tale uopo l'ufficio del Genio civile Tevere e Agro Romano sta costruendo su un'altra area assegnata dal comune e vicina a quella da sgomberare, n. 8 nuove baracche, suddivise in vani, nei quali il comune dovrà trasferire gli sfollati, provvedendo, ad apportarvi even-

tuali migliorie igienico-sanitarie. Per ovviare ai lamentati possibili allagamenti in caso di temporali potrà costruirsi una cunetta al piede del rilevato stradale.

« In sostanza, le nuove baracche a carattere provvisorio, pur essendo sprovviste di cucina, come del resto lo erano i vecchi baraccamenti da demolire, vengono ad offrire condizioni di abitabilità analoghe, se non migliori, a quelle attualmente godute dalle persone da trasferirvi ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che i lavori di ricostruzione del comune di Belmonte Castello (Frosinone), pressoché interamente distrutto dalla guerra, sono paralizzati sia dalla cessazione dell'attività da oltre un anno della Sezione di Pontecorvo dell'U.N.R.R.A.-Casas, sia nel mancato pagamento da parte del Genio civile di Cassino dei contributi spettanti per i lavori privati ultimati e collaudati fin dal 1948 ». (3132).

RISPOSTA. — « L'attività del servizio di riparazione della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas è rimasta sospesa per mancanza di fondi sia a Belmonte Castello come in tutte le altre località, dal 15 luglio del 1949 fino alla fine del mese di giugno 1950, salvo una temporanea ripresa nell'ottobre del 1949.

« Ora, poiché si è potuto rimborsare la detta prima Giunta delle somme da essa anticipate per materiali e mano d'opera, l'attività di tale servizio è stata ripresa presso tutti gli uffici dell'U.N.R.R.A.-Casas e quindi anche presso quello di Pontecorvo, per dare assistenza a quei sinistrati le cui perizie erano rimaste giacenti per tutto il periodo di inattività.

« Nel predetto comune di Belmonte Castello si è potuto intanto dare assistenza dopo la ripresa dell'attività ai sinistrati per un ammontare di lire 1.059.000 per l'acquisto di materiali e lire 225.000 per mano d'opera.

« Inoltre, presso la Sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile di Cassino, non è giacente nessuna domanda di contributo per riparazione danni di guerra relativa a lavori eseguiti da privati e collaudati fin dal 1948. Sono in corso di istruttoria solo tre pratiche riguardanti lavori ultimati nel dicembre 1948, ma collaudati il 30 marzo 1949. Sono inoltre in esame per tutto il comune di Belmonte Castello 21 pratiche relative a lavori ultimati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

nel secondo semestre del 1949 e 4 pratiche relative a lavori ultimati nel 1950.

« Ai sinistrati di Belmonte sono stati già pagati 15 contributi.

« Si assicura comunque che compatibilmente con le assegnazioni dei fondi, la situazione del comune di Belmonte sarà tenuta nella migliore considerazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto all'Istituto di fisica dell'Università di Roma, ove sono stati rinviati a data da destinare gli esami di esercitazione di fisica, in quanto, per mancanza di fondi, non si sono potuti preparare tempestivamente gli apparecchi necessari allo svolgimento di tali esercitazioni e come intende provvedere perché non abbia a ripetersi tale inconveniente, dannoso alla massa degli esaminandi ». (3148).

RISPOSTA. — « Il Ministro non ha provvedimenti da adottare in merito allo svolgimento delle esercitazioni presso l'Istituto di fisica dell'Università di Roma, in quanto l'Istituto stesso ha funzionato regolarmente e gli esami si sono svolti, come si svolgono, normalmente, senza alcuna sospensione o interruzione di sorta ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga opportuno rielaborare o apportarvi ovvi emendamenti alla cosiddetta « legge dell'orso d'Abruzzo » del 12 maggio 1923, n. 1511, tuttora sfavorevole agli abitanti dei comuni compresi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, specie agli articoli 14 e 16, e se intende invitare la Direzione dell'Ente « Parco Nazionale » al pagamento degli ultimi danni ». (3149).

RISPOSTA. — « Il Parco Nazionale d'Abruzzo è amministrato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e non da Ente autonomo; la legge cui si fa riferimento è quella del 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione ed il funzionamento del parco stesso, legge questa modificata parzialmente con i regi decreti-legge 4 gennaio 1925, n. 69, ed 11 dicembre 1933, n. 1718.

« Si fa presente che sia l'articolo 16 di detta legge che l'articolo 12 del vigente regolamento per l'esecuzione della citata legge (re-

gio decreto 7 marzo 1935, n. 1331, *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1935, n. 173), stabiliscono che nessun risarcimento è dovuto dall'Azienda per gli eventuali danni che fossero arrecati dalla fauna (orsi compresi) che vive nel territorio del Parco di Abruzzo.

« Comunque, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esaminerà, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della suindicata legge, la possibilità, compatibilmente con le grandi ristrettezze di bilancio del Parco, di accordare un compenso ai proprietari di terreni coltivati per i danni effettivamente prodotti dagli orsi e debitamente comprovati, a condizione però che dimostrino di aver messo in opera congrui mezzi per l'allontanamento di detta specie.

« L'accertamento dei danni sarà fatto a cura dell'Amministrazione del Parco, dietro richiesta degli interessati ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, nell'interesse dell'educazione nazionale musicale, voglia provvedere, almeno per il prossimo anno scolastico, alla riapertura dell'Accademia di musica della Farnesina in Roma, giusto quanto già ufficialmente annunciato sin dall'anno scorso ». (3049).

RISPOSTA. — « Lo scorso anno non fu aperta una Sezione, al Foro Italico, del Conservatorio di musica di Roma, per la impossibilità, da parte del Conservatorio stesso, di corrispondere il notevole canone di affitto alla Fondazione della Farnesina, che aveva la disponibilità dell'edificio.

« Poiché detto edificio è stato recentemente restituito al Commissariato per la Gioventù Italiana, cui appartiene, il Ministero esaminerà con la migliore disposizione la possibilità di aprire la Sezione staccata del Conservatorio di Musica al Foro Italico, secondo i voti degli studiosi interessati.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni al più presto ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, coerentemente alle alte finalità educative e morali del suo dicastero, non ritenga opportuno di fare rivedere le note di qualifica attribuite

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

dal Consiglio amministrativo del Ministero ai funzionari dipendenti, già sospesi per epurazione e riammessi poi in servizio con tutti i diritti del loro stato.

« Le note di qualifica formulate per gli anni di sospensione sembrano essere redatte secondo criteri unilaterali di politica contingente e in contrasto con lo spirito pacificatore delle norme emanate dal Governo e hanno danneggiato valorosi funzionari escludendoli dallo scrutinio per le promozioni ». (1189).

RISPOSTA. — « L'articolo 17 dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato stabilisce che, qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dagli Uffici.

« In base a tale norma, quando se ne è ravvisata la necessità, sono state attribuite le note al dipendente personale già sospeso per epurazione e successivamente riammesso in servizio. Le note stesse sono state attribuite secondo criteri della massima obiettività così da consentire che molti degli impiegati cui dette note si riferivano beneficiassero di promozioni ».

Il Ministro
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare l'I.N.A.I.L. a concedere un mutuo all'Istituto case popolari, che consenta a quest'ultimo la ripresa della costruzione di immobili di abitazioni al Villaggio Breda (Torre Gaia, Roma), già sospesa per cause belliche, tenendo presente che le trattative al riguardo tra i due Istituti sono in corso da circa un anno ». (2980).

RISPOSTA. — « Nell'anno 1939 l'Istituto autonomo case popolari di Roma iniziò, nella borgata di Torre Gaia, la costruzione di case popolari destinate agli operai della Società anonima Breda.

« L'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro concesse all'Istituto case popolari, per finanziare la costruzione dei fabbricati in questione, due mutui di lire 6 milioni ciascuno in data 29 novembre 1939 e 3 giugno 1942; in conto di tali mutui furono erogate rispettivamente lire 5.593.300 e lire 4 milioni 242.500, in base agli stati di avanzamento dei lavori approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

« In seguito, a causa degli eventi bellici, una parte dei fabbricati non fu completata e sia quelli costruiti che quelli in costruzione subirono danni di guerra; per consentire la riparazione ed il completamento delle case, il Ministero dei lavori pubblici concesse, nel 1949, all'Istituto autonomo case popolari di Roma, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, un concorso in capitali, a fondo perduto, pari alla metà della spesa necessaria, nonché un contributo del 3 per cento per 35 anni sull'altra metà della spesa da ottenersi in mutuo da parte di istituti finanziari.

« Pertanto, l'Istituto case popolari richiese all'I.N.A.I.L. un mutuo di lire 25.078.000 sufficiente a consentire la riparazione ed il completamento dei fabbricati in argomento ed al riguardo si assicura che il Comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L. ha deliberato, nella riunione del 6 dicembre 1949, di accogliere la richiesta dell'Istituto succitato; peraltro, il contratto di mutuo non è stato ancora stipulato perché si attende l'invio della documentazione necessaria da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Roma ».

Il Ministro
MARAZZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che hanno ispirato il recente provvedimento per cui dal 31 agosto 1950 verranno posti in congedo circa 15.000 tra sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri richiamati in servizio per le esigenze belliche; provvedimento che oltre arrecare gravi perturbazioni ad un ingente numero di famiglie, è in contraddizione con altro in corso con il quale viene disposto l'aumento degli organici della stessa Arma; e per sapere se, anche in considerazione della situazione politica internazionale, non ritenga opportuno revocare il provvedimento ». (3313).

RISPOSTA. — « È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali tuttora trattiene o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale = 2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattiene o richiamati.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« D'altra parte, costoro, generalmente ammogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedono — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di trasferimento.

« Esigenze organiche, di bilancio e d'impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

« Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dell'anno 1947 in poi, il Comando generale dell'Arma cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti dal disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, relativo al collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera.

« Tale disposizione mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma, trattenuti o richiamati, sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« Il provvedimento prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, il Comando generale dell'Arma dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire la licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di

quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia, sono stati concessi due mesi di proroga.

« Il Comando generale dell'Arma poi, procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 16 luglio 1950 ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti o richiamati, ad eccezione soltanto di coloro che possano realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè, che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di « non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità).

« Tali i motivi che hanno dato luogo alla emanazione delle disposizioni sopra ricordate e che non ne permettono la revoca ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui agli operai, che hanno lavorato in Africa Orientale Italiana alle dipendenze di ditte private e che da parte loro hanno avuto le trattenute previste per la ricchezza mobile, il fondo risparmio, ecc., non spetti il diritto alla liquidazione ». (3054).

RISPOSTA. — « La materia dei rapporti di lavoro nell'Africa Orientale Italiana era disciplinata da apposito regolamento generale approvato con decreto del Governatore generale 17 dicembre 1938, n. 1442, modificato con decreto del Governatore generale 5 maggio 1939, n. 434.

« In forza dell'articolo 8 del citato regolamento generale, la durata del rapporto del lavoro veniva fissata in un anno a decorrere dalla data di assunzione, salvo proroga tacita per un altro anno in caso di mancata disdetta da notificarsi dalle parti almeno un mese prima della scadenza dell'anno.

« Era prevista la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

1°) per comprovato scarso rendimento del lavoratore o per le sue gravissime mancanze disciplinari;

2°) per assoluta comprovata impossibilità del datore di lavoro di occupare il lavoratore nell'intero anno;

3°) per malattia od infortunio del lavoratore di durata superiore a tre mesi;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

4°) per gravissimi e giustificati motivi inerenti al lavoratore od alla sua famiglia.

« Nel caso d'interruzione anticipata prevista dal numero 2), il lavoratore che non avesse compiuto un periodo di lavoro di almeno tre mesi, aveva ugualmente diritto alla corresponsione da parte del datore di lavoro di tre mesi di paga, e cioè complessivamente di 75 giornate di lavoro.

« Il citato regolamento generale non prevede altri casi di diritto dei lavoratori al pagamento di particolari indennità, e ciò è giustificato dal fatto che, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato, la scadenza di detto termine importava di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro.

« Nella stessa ipotesi considerata al numero 2°), nessuna indennità deve, d'altra parte, considerarsi dovuta al lavoratore, in applicazione di principi generali di diritto, nel caso d'interruzione del lavoro determinata da forza maggiore.

« In conclusione, agli operai che hanno lavorato in Africa Orientale Italiana alle dipendenze di ditte private, non spetta, di regola, alcuna liquidazione.

« Detti operai hanno, invece, pieno diritto al ritiro delle somme versate sul fondo risparmio. Se, tuttavia, è stato fino ad oggi alla maggior parte di essi impedito di provvedere a tale ritiro, ciò deve imputarsi esclusivamente al fatto che le banche operanti nei territori dell'Africa Orientale Italiana sono state poste sotto sequestro da parte delle autorità britanniche occupanti, che hanno bloccati tutti i depositi effettuati presso le banche stesse.

« Solo dopo lunghe trattative si è ottenuto il dissequestro del Banco di Roma e questo Istituto già da un anno rimborsa in Italia le somme del fondo risparmio spettanti ai lavoratori.

« Sono in corso trattative per ottenere la liberazione degli altri Istituti di credito e delle somme presso di essi depositate ».

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

DOMINÈDÒ.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come intende venire incontro alle necessità idriche del comune di Belmonte Castello (Cassino), il cui centro è stato distrutto dalla guerra per il 95 per cento e che, per il mancato rifornimento idrico da parte dell'UNRRA-CASAS, si trova sprovvisto di acqua potabile ». (3053).

RISPOSTA. — « Il comune di Belmonte Castello prima della guerra provvedeva al proprio rifornimento idrico a mezzo di pozzi di proprietà comunale.

« Tali pozzi sono stati ripristinati come danni di guerra a cura della Sezione autonoma del Genio civile di Cassino sin dal 1946 ed i relativi lavori di completamento sono in corso di ultimazione.

« Il rifornimento idrico a mezzo di pozzi, però, era del tutto inadeguato alle necessità della popolazione e lo è ancora di più oggi in seguito alla forte e permanente siccità esistente nella zona.

« Negli anni scorsi durante i mesi di maggiore siccità, l'UNRRA-CASAS di Pontecorvo ha provveduto ad integrare detto rifornimento a mezzo di autobotti.

« La Sezione autonoma del Genio civile di Cassino si era resa intermediaria tra i comuni di Atina e di Belmonte Castello per la cessione a quest'ultimo di un litro e mezzo di acqua al minuto secondo, ritenuto sufficiente per approvvigionare il comune di Belmonte.

« Nessun obbligo aveva ed ha l'UNRRA-CASAS di prestare il detto servizio, compito che rientra nella competenza degli Enti locali.

« Tuttavia l'UNRRA-CASAS, come durante gli anni precedenti, anche quest'anno ha disposto nella stagione estiva i rifornimenti dell'acqua per le seguenti località: Belmonte Castello; Frazione di Selvotta (Cassino); Pontecorvo (quest'ultimo saltuariamente).

« Tale servizio viene eseguito con l'unica autobotte a disposizione del distretto per la zona.

« In particolare, poi, nel comune di Belmonte Castello sono stati eseguiti durante l'anno in corso ed a richiesta dell'Amministrazione comunale 10 trasporti nel solo mese di giugno ed altri nei mesi successivi.

« Per provvedere alle necessità di rifornimento idrico del comune anzidetto, è stato anche redatto un progetto da un libero professionista che comporterebbe una spesa di 30 milioni.

« Perché l'iniziativa presa possa trovare una concreta realizzazione, è necessario che il comune interessato perfezioni le intese col comune di Atina per la cessione dell'acqua e avanzi domanda a questo Ministero per la concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, domanda che non risulta mai qui pervenuta. Ove la detta domanda pervenisse, corredata da breve relazione tecnica sulla necessità dell'opera, essa sarà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tenuta nel debito conto, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre domande presentate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMBRICO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere quale provvedimento intenda emanare, in attesa che la questione venga studiata e risolta in sede legislativa, per consentire la continuazione della gestione esattoriale e la iscrizione definitiva all'albo nazionale degli esattori agli eredi di questi ultimi che, pur non essendo in possesso del titolo di studio per partecipare all'esame che viene bandito alla morte del titolare dell'esattoria, contino un lungo periodo di servizio esattoriale ed abbiano dato ottima prova durante il periodo della loro gestione provvisoria ». (3134).

RISPOSTA. — « Non si ravvisa l'opportunità di emanare norme speciali a favore degli eredi di esattori delle imposte dirette, per le considerazioni che qui appresso si espongono. Infatti:

1°) nel caso di morte di un esattore, l'erede, in base all'articolo 93 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, ha l'obbligo di continuare la gestione per un breve periodo, al massimo fino all'anno successivo a quello della morte del titolare, a seconda della data del decesso, ed ha facoltà, invece, di chiedere la continuazione fino alla scadenza del decennio, qualora sia iscritto all'albo nazionale degli esattori, ovvero sia già in possesso dei requisiti per l'iscrizione. In sostanza, l'erede, di fronte ad altri aspiranti al conferimento dell'esattoria, gode di un diritto di preferenza; diritto limitato, dopo il 1939, dal requisito della iscrizione all'Albo.

« Tale limitazione è logica e necessaria, in quanto con la legge 16 giugno 1939, n. 492, che, fra l'altro, ha istituito l'Albo, è stato chiaramente affermato il principio che non può essere attribuito il delicato servizio di esazione dei tributi a persone le quali non posseggono i necessari requisiti di capacità, vagliati attraverso l'esame e l'iscrizione all'Albo;

2°) l'azienda esattoriale rappresenta, da un lato, un complesso di beni e di interessi patrimoniali, dei quali la legge favorisce il passaggio, entro certi limiti, all'erede; ma ciò non può costituire pretesa assoluta in qualsiasi caso, perché non si tratta soltanto di una azienda patrimoniale, ma di una pubblica

funzione, che deve essere attribuita con tutte le cautele;

3°) allo scopo di temperare talune situazioni verificatesi nel dopoguerra, con decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, sono state consentite, per un triennio, alcune deroghe alle norme fondamentali: tra l'altro, gli eredi di esattori potevano ottenere la continuazione della gestione per tutto il decennio, salvo l'obbligo di superare il primo esame di idoneità, bandito successivamente alla nomina.

« Si osserva che tale disposizione ha avuto carattere transitorio e non potrebbe essere tradotta in norma definitiva senza compromettere il principio sancito con la legge 16 giugno 1939; in tal caso sarebbe praticamente soppresso l'Albo nazionale degli esattori;

4°) si propone anche che sia data la possibilità di ottenere l'iscrizione all'Albo alle persone senza titolo di studio ma in servizio almeno da lungo tempo nelle esattorie. Al riguardo si fa presente che molte categorie di dipendenti esattoriali hanno potuto raggiungere lo scopo partecipando al concorso per esami ed anche per titoli, emanato con decreto ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, in virtù delle norme transitorie dianzi citate.

« Si può affermare che coloro i quali non abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, malgrado le eccezionali norme favorevoli emanate in materia, costituiscano una minoranza trascurabile.

« Gli eredi nominati con riserva, come prima accennato, i quali poi non abbiano superato gli esami, sono stati definitivamente estromessi dalla gestione e non sussiste alcun motivo perché debba essere assicurato un diverso trattamento agli eredi attuali, non in possesso dei requisiti prescritti; e ciò anche per considerazioni di opportunità.

« In ogni caso, ove si intendesse modificare l'attuale sistema di legge, occorre assolutamente tener presente che non sembra conveniente introdurre modificazioni nel sistema attuale, proprio in un periodo di tempo che coincide con la fine dei periodi di gestione (i contratti attuali vengono tutti a scadere il 31 dicembre 1952), mentre eventuali proposte potrebbero essere tenute presenti con effetto dal decennio successivo (1953-1962). Al riguardo potrà essere esaminata la possibilità di un provvedimento che, con effetto dal 1953, consenta la continuazione della gestione per l'erede, che abbia svolto funzioni di collettore, munito di regolare patente ».

Il Ministro
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quando egli intenda disporre per il ripristino del telefono nell'importante centro di Rocca D'Aspide, facendo presente che l'Ufficio telefonico di Rocca D'Aspide andò distrutto nel 1943 in conseguenza degli eventi bellici ». (3281).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che sono in corso di elaborazione i piani tecnici ed economici per l'esecuzione di un primo gruppo di collegamenti telefonici in dipendenza dell'applicazione della nota legge, testé approvata dalle Camere, che concede l'impianto gratuito del telefono in tutti i comuni comunque sprovvisti di tale mezzo di comunicazione.

« I lavori relativi a detti collegamenti saranno iniziati quanto prima e si assicura che fra questi sarà incluso quello di Rocca D'Aspide ».

Il Ministro
SPATARO.

AMENDOLA PIETRO. *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia informato dello stato di completo abbandono in cui versa uno dei più insigni monumenti della provincia di Salerno, l'antica Certosa di Padula, per la cui manutenzione è stanziata la somma davvero irrisoria di lire 150.000 annue, è per sapere altresì quali misure intenda disporre perché non continui la rovina di un così imponente patrimonio artistico e storico e perché, anzi, il patrimonio stesso venga pienamente restaurato ». (3280).

RISPOSTA. — « Il grandioso complesso della Certosa di Padula, sia per vetustà, sia per i gravi danni subiti durante e dopo la guerra, quando venne adibito da prima come campo di concentramento di prigionieri, poi come confino di compromessi politici, richiederebbe oggi, per essere restituito al suo pristino decoro, vaste opere di restauro dei tetti e di ripulitura e di ripristino degli ampi chiostri della chiesa e dei suoi annessi nonché dei rimanenti ambienti monumentali: biblioteca, refettorio, ecc.

« La Soprintendenza ai monumenti della Campania con la collaborazione del Genio civile, ha già compiuto negli anni scorsi, pur con fondi esigui, lavori non indifferenti di conservazione e di ripulitura. Nel passato esercizio si è anche provveduto alla sistemazione decorosa del chiostro maggiore, mentre il Genio civile procedeva ad una sistemazione migliore degli impianti igienici e di

una parte dei locali ceduti in uso all'Orfanotrofio dell'Opera nazionale del Mezzogiorno.

« Nel presente esercizio è prevista, sempre per opera del Genio civile, una ampia revisione dei tetti e dei serramenti, mentre la detta Soprintendenza ha in programma di porre mano al ripristino delle monumentali sacrestie con la rimessa in efficienza degli stalli ed armadi lignei intarsiati, in parte già restaurati a cura della scuola dell'intarsio di Sorrento ».

Il Ministro
GONELLA.

ARATA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga giusto riconoscere e garantire, con opportuni provvedimenti, gli interessi di quella particolare categoria di autotrasportatori costituita da persone — carrettieri — sino a ieri esercenti il trasporto a trazione animale di merce povera (ghiaia, pietriccio, detriti, sabbia, mattoni, tegole, neve, ecc.) e che si sono dovuti ora munire di automezzi per fronteggiare le inderogabili esigenze del progresso e della concorrenza.

« Col cambiamento del mezzo di trasporto non si sono tuttavia mutate la natura e le caratteristiche del servizio, il quale riguarda sempre il trasporto della stessa merce povera che, in genere, appartiene, sino all'arrivo in cantiere, al trasportatore (come per la sabbia, la ghiaia, ecc.) oppure è cosa di nessuno (neve, pietriccio, ecc.).

« In queste condizioni l'aver equiparato il servizio in oggetto a quello normale di autotrasportatori per conto terzi — con tutte le gravissime limitazioni e rigorismi d'ogni sorta vigenti per questo ramo — ha significato la totale disoccupazione per molti, e la rovina per altri, i quali dopo aver fatto l'acquisto, con debiti, dell'automezzo, han dovuto tenerlo immobilizzato.

« Una disposizione che stabilisse una netta distinzione per la categoria in parola e ne agevolasse l'attività e i servizi ben sembra pertanto che verrebbe a rispondere a chiare ragioni di giustizia e di umanità ». (3298).

RISPOSTA. — « La legge 20 giugno 1935, n. 1349, distingue (articoli 1 e 2) i trasporti di cose proprie effettuati con autoveicoli propri, dai trasporti di merci per conto di terzi in servizio di noleggio.

« Elemento determinante della distinzione delle due categorie di trasporti è la proprietà della merce all'atto del trasporto stesso.

« Nei casi prospettati i trasporti delle merci che siano in proprietà del trasportatore,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

possono essere effettuati con la semplice licenza prevista dal citato articolo 1, conseguibile liberamente per autocarri di portata non superiore ai 25 quintali e, quando si tratti di autocarri di portata superiore, previa istruttoria diretta ad accertare le necessità dell'uso dell'autocarro da parte della ditta richiedente.

« Qualora invece le merci non appartenano al trasportatore, occorre per l'effettuazione dei trasporti l'autorizzazione per conto di terzi prevista dall'articolo 2 della legge.

« Nessuna disposizione è stata emanata da questo Ministero per inquadrare particolari tipi di trasporto nell'una o nell'altra categoria, poiché tale inquadramento avviene automaticamente in base alle precise disposizioni di legge.

« Ora, com'è noto il rilascio in aumento a quelle esistenti di autorizzazioni per conto di terzi, è soggetto a limitazioni sia nei confronti di tutti gli autotrasportatori già in possesso di autorizzazioni, sia nei confronti di nuovi richiedenti, limitazioni determinate dalla situazione in atto nel settore dei trasporti.

« Peraltro, le limitazioni non si riferiscono, per le caratteristiche tecniche e la specifica funzione economica, agli autocarri aventi una portata fino a 25 quintali, per i quali possono essere accordate autorizzazioni senza limiti di numero a qualsiasi richiedente, purché in possesso dei requisiti prescritti.

« Di tale facoltà possono utilmente avvalersi gli ippotrasportatori che intendano motorizzare i loro mezzi di trasporto, tenuto conto che gli autocarri di portata fino a 25 quintali possono vantaggiosamente sostituire — anche per quanto concerne la potenzialità del carico — i mezzi a traino animale.

« Non può altresì essere di ausilio per la adozione di particolari provvidenze, la circostanza che gli ippotrasportatori trasportano abitualmente sempre determinati generi di cose povere (sabbia, ghiaia, ecc.), in quanto la legge 20 giugno 1935, n. 1349 non ammette la possibilità di rilasciare autorizzazioni speciali per determinati generi di cose ovvero con limitate zone di circolazione.

« Comunque, il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi non è assoggettato ad un blocco rigido, poiché questo Ministero determina (su parere di organi locali qualificati) i numeri massimi di nuove autorizzazioni per autocarri di portata superiore ai 25 quintali che possono essere rilasciate in ogni provincia, numeri che vengono modificati a brevi intervalli di tempo, seguendo attentamente le esigenze dei traffici e lo sviluppo della motorizzazione.

« Nel decorso anno, infatti, venne ammesso il rilascio di oltre 2000 autorizzazioni in aumento, delle quali circa mille assegnate alle provincie meridionali (dove è più diffuso l'ippotrasporto).

« Di queste ultime, oltre trecento, che non vennero rilasciate per mancanza di richiedenti, sono state quest'anno (gennaio e febbraio) nuovamente assegnate alle medesime provincie.

« A prescindere da ciò è attualmente in corso il riesame, per l'anno 1950, delle singole situazioni provinciali, allo scopo di venire incontro alle eventuali nuove necessità.

« Tutto ciò considerato, non si ravvisa la possibilità, allo stato attuale, di emanare disposizioni in particolare favore della categoria degli ippotrasportatori ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

ARCAINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se corrispondano a verità le notizie relative ad un eventuale permesso di pubblicazione del quotidiano *Il Popolo d'Italia* ». (3063).

RISPOSTA. — « Da notizie chieste alla prefettura di Milano risulta che in data 17 maggio 1950, è stata effettuata presso il tribunale di quella città la registrazione di un « settimanale » dal titolo *Il Popolo d'Italia Nuovo* di carattere politico-culturale, diretto dal signor Giampietro Pagetti, amministrato dal signor Aldo Zeni e stampato presso la « Tecnografia milanese » in via Spartaco n. 17. Non risulta invece che presso il tribunale di Milano sia in corso una domanda per registrazione di un « quotidiano » dallo stesso titolo.

« Indipendentemente dal fatto se trattasi di quotidiano o di settimanale, va ricordato che, a sensi dell'articolo 21 della Costituzione e della vigente legge 8 febbraio 1948, n. 47, nessuna ingerenza è consentita al Governo nella disciplina della stampa periodica, ed in particolare nella registrazione dei periodici, che è di competenza dell'autorità giudiziaria, i cui stessi poteri non vanno oltre la verifica della regolarità dei documenti ad essa presentati, come testualmente dispone l'articolo 5 della predetta legge ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

ARIOSTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda intervenire nella grave situazione determina-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tasi nell'Università di Pisa a seguito delle ingiuste sanzioni disciplinari adottate dal Senato accademico a carico di un rilevante gruppo di studenti che avevano partecipato all'agitazione del marzo-aprile 1950, condotta ordinatamente sotto il controllo di regolari organi rappresentativi e senza che sia stato arrecato alcun danno ai locali e alle suppellettili dell'Ateneo stesso e senza nessun pregiudizio per il prestigio delle autorità accademiche, diretta a far rispettare la cosiddetta legge Tesauro del 10 novembre 1949 che impedisce qualsiasi ulteriore imposizione di contributi straordinari al di fuori di quelli previsti per legge e tanto meno nel pieno corso dell'anno accademico ». (2911).

RISPOSTA. — « Il Ministero, nel corso della nota agitazione degli studenti dell'Università di Pisa, non ha mancato di svolgere la necessaria opera di moderazione e di conciliazione anche attraverso i suoi ispettori appositamente inviati sul posto. Purtroppo, però, ogni tentativo è stato frustrato dall'irrigidimento e dalla intransigenza degli studenti che arbitrariamente occupavano i locali universitari. È bene a tal proposito precisare che l'agitazione si concretò con la violenta occupazione dei locali universitari e che, secondo gli accertamenti fatti, gravi danni sono stati arrecati ai locali dell'Università, quali distruzione di mobili, forzatura di cancelli e di cassette di alcuni tavoli nelle sale dei professori, rottura di vetri e lumi, ecc.

« Secondo le notizie pervenute al Ministero, le punizioni sono state commisurate secondo la maggiore o minore colpevolezza dei responsabili, risultata attraverso regolare procedimento disciplinare.

« Ciò stante e poiché, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, il Ministero della pubblica istruzione non ha più la facoltà di sostituirsi alle autorità accademiche in materia disciplinare per gli studenti, le determinazioni del Senato accademico di Pisa hanno carattere definitivo.

« Quanto alla cosiddetta legge Tesauro del 10 novembre 1949, n. 852, deve osservarsi che essa trae la sua origine dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 468 il quale all'articolo 1 mantiene salva la facoltà attribuita ai Consigli di amministrazione di sottoporre gli studenti al pagamento di speciali contributi per particolari prestazioni ad essi fatte ».

Il Ministro
GONELLA.

BALDASSARI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere perché ai dipendenti non viene pagata l'indennità di funzione concessa con legge 11 aprile 1950, n. 130, indennità che dipendenti di altri Ministeri hanno da tempo percepito ». (2990).

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che il terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1950, n. 130, prescrive che l'indennità e l'assegno perequativo non sono cumulabili con i diritti e compensi, di cui ai decreti legislativi 12 ottobre 1945, n. 672, 11 maggio 1947, n. 378 e 28 gennaio 1948, n. 76, spettanti al personale dipendente da questo Ministero, poiché attribuiti in ragione della appartenenza del personale stesso ad una determinata categoria.

« In conseguenza, è stato emesso dal Ministro del tesoro di concerto con questa Amministrazione, il decreto interministeriale 24 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1950 che ha dato esecuzione al principio sopra enunciato.

« Nel decreto stesso è però stabilito che l'indennità in questione può essere attribuita, nella misura intera, soltanto per quel personale che non fruisce dei diritti e compensi, ovvero nell'importo ridotto alla differenza fra la misura dell'indennità di funzione prevista in relazione al grado e l'importo complessivo dei diritti e compensi, tutte le volte che questo ultimo, calcolato nell'ammontare mensile, risulti inferiore alla misura dell'indennità di funzione ».

Il Ministro
VANONI.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se — in considerazione del fatto che i prodotti vitaminici ottenuti oggi sinteticamente (ivi compresi gli acidi para-amino benzoico e para-amino salicilico) non possono venire considerati « prodotti biologici », prestandosi essi a rilevazioni analitiche d'ordine tanto qualitativo che quantitativo assolutamente attendibili — non si ritenga di dovere ormai urgentemente aggiornare alle sopravvenute condizioni di fatto, la circolare n. 78, prot. 20300.29.AG.52 del 23 agosto 1941, dell'allora Direzione generale di sanità, nonché il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 9 marzo 1949, si da consentire al farmacista la spedizione in forma galenica di vitaminici prodotti sinteticamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« L'interrogante ritiene di dover fare anche esplicito richiamo — nello stesso pubblico interesse — alla cospicua differenza di prezzo (che una sommaria rilevazione statistica accerta attorno al 60 per cento) intercedente fra detti prodotti, presentati come specialità medicinali, ed i corrispettivi preparati galenici ». (2706).

RISPOSTA. — « In base al combinato disposto dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 33 del Regolamento sulla vigilanza della produzione e del commercio della specialità medicinali, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, i prodotti vitaminici sono stati classificati come biologici e compresi fra le specialità medicinali. Come tali pertanto essi sono sottoposti all'obbligo della registrazione.

« I motivi per cui i prodotti anzidetti sono stati considerati specialità medicinali biologiche sono i seguenti:

a) perché le preparazioni vitaminiche, che sono di particolare importanza in terapia, esigono una preparazione accuratissima, materie prime di purezza assoluta, un dosaggio ineccepibile ed un controllo sia sulle materie prime che sul prodotto finito che necessitano di un'attrezzatura particolare e di un personale dotato di specifica preparazione tecnica;

b) la registrazione come prodotti biologici fornisce allo Stato tali garanzie sia perché l'autorizzazione alle officine di produzione ed al personale dirigente tecnico è effettuata con accertamenti particolarmente severi e sia perché la produzione non è consentita per conto di terzi (come per le specialità chimiche) e quindi chi produce deve anche porre in commercio.

« Di conseguenza, poiché si conosce il nome del prodotto e quello della ditta produttrice, il controllo da parte dello Stato o degli Enti interessati è sempre possibile. Si evitano così tutti gli inconvenienti di una produzione incontrollata, anche ai fini del prezzo, per la produzione galenica, che non è determinato dall'A.C.I.S.

« Nel 1941, cioè circa 12 anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento anzidetto, fu richiesto da alcune ditte produttrici, all'allora Direzione generale della sanità pubblica se potesse essere consentita la vendita come galenici di alcuni prodotti biologici ed in particolare di vitaminici.

« Con la circolare n. 78 del 23 agosto dello stesso anno, fu dalla predetta Direzione generale espresso il parere che, data la particolare natura di tali prodotti, non era possibile am-

metterne la vendita come galenici, in quanto, ritenuto che i « galenici » sono preparazioni di farmacia, sia pure eseguite su scala industriale, la responsabilità della vendita di essi non spetta alla ditta produttrice, come per le specialità medicinali, ma unicamente al farmacista, il quale non sempre dispone dell'attrezzatura per la preparazione ed il controllo di tali prodotti, né di personale particolarmente esperto per la relativa esecuzione. Pertanto si invitano le ditte che avessero posto in commercio le vitamine come galenici, a ritirare tali prodotti dal commercio e a chiederne eventualmente la registrazione come specialità medicinali.

« Si chiede se — in considerazione del fatto che i prodotti vitaminici oggi ottenuti sinteticamente (ivi compresi l'acido paramino benzoico e l'acido paramino salicilico) non possono venir considerati prodotti biologici — non si ritenga di aggiornare alle sopravvenute condizioni di fatto, la circolare n. 78 prot. 20300.29.AG.52 del 23 agosto 1941, nonché il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 9 marzo 1949, sì da consentire al farmacista la spedizione in forma galenica di vitaminici prodotti sinteticamente.

« In proposito, si deve rilevare che se è vero che gran parte dei prodotti vitaminici si ottengono ora in via chimica e si controllano con mezzi chimici, è altrettanto vero che per la loro particolare natura essi debbono rispondere ai molteplici requisiti di purezza, stabilità, esattezza di dosaggio e attività terapeutica richiesti ed ottenibili solo se preparati in modo idoneo ed in officine particolarmente attrezzate. Per tale motivo si richiede tuttora la registrazione di tali prodotti quali specialità medicinali e si considerano biologici non tanto ai fini della preparazione o del controllo biologico, ma soprattutto ai fini dell'applicazione dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie che prevede una sola autorizzazione a produrre per vendere e cioè solo alle ditte in possesso di un'officina debitamente attrezzata ed autorizzata per simile produzione. Ciò, si ripete, consente un più sicuro controllo dei medicinali nell'interesse della salute pubblica.

« Purtroppo, vengono ancora posti in commercio preparati vitaminici come galenici, ma questo Alto Commissariato, non avendo motivi per derogare dalle direttive che corrispondono a precise disposizioni di legge, non può consentire tale abuso e pertanto nei confronti delle ditte che pongono in commercio i preparati vitaminici come galenici, si prov-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

vede a norma di legge, contestando la vendita abusiva di specialità medicinali non registrate.

« Per quanto riguarda il più modesto prezzo dei vitaminici venduti abusivamente come galenici nei confronti di quelli posti in vendita come specialità medicinali, si osserva che anche tale fatto deve far sospettare una scadente qualità dei prodotti e una composizione non sempre rispondente a quella dichiarata come si è già avuto occasione di rilevare da qualche controllo eseguito. Questo è anche uno dei motivi che inducono a mantenere l'obbligo della registrazione dei vitaminici come specialità medicinali, in quanto in tal forma è più facile ed effettiva la vigilanza nella produzione sia ai fini della qualità che del prezzo dei prodotti.

« Per quanto riguarda l'acido paramino benzoico, che è una vitamina, valgono le considerazioni suesposte.

« Circa l'obbligo della registrazione come specialità medicinale dell'acido paramino salicilico, si fa presente che la particolare natura di questa sostanza, di particolare importanza nella cura delle malattie tubercolari, esige un'accuratissima preparazione, in quanto il farmaco deve possedere una tossicità minima e deve essere sottoposto a speciali controlli prima di essere posto in commercio. Il suo dosaggio, inoltre, deve essere particolarmente esatto e per tale motivo si è disposto il divieto di vendita di tale prodotto sfuso per la ricetta galenica e si è consentita la vendita solo come specialità medicinale.

« Questi i termini della questione, di recente anche sollevata dalla stampa medica, questione che investe interessi rilevanti di ordine tecnico-commerciale. Questo Alto Commissariato ha pertanto deciso di demandarla all'esame di una speciale Commissione, il cui elaborato sarà a sua volta sottoposto al Consiglio superiore di sanità per il parere in merito alle definitive determinazioni che dovranno essere adottate ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

BARTOLE, MARENGHI, MANZINI E COPPI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ora non ravvisi la possibilità di consentire la istituzione di un servizio limitato al tratto Bologna-Piacenza, in coincidenza col rapido R. 526, che arriva da Roma a Bologna alle 21.50, onde dare modo ai molti viaggiatori diretti in Emilia di poter giungere speditamente a destinazione ». (3248).

RISPOSTA. — « Per rendere possibile il proseguimento per le località fra Bologna e Piacenza dei viaggiatori in arrivo a Bologna con il rapido R. 526, non ritenendosi giustificato un nuovo treno per l'esiguo numero di viaggiatori che si ha motivo di ritenere che lo utilizzerebbero, si è presa in esame la possibilità di ritardare la partenza da Bologna del treno accelerato 1362 alle ore 22, ad immediato seguito del rapido su citato.

« Il provvedimento verrà attivato dal 1° agosto 1950 ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali agevolazioni di carattere fiscale intenda urgentemente adottare nei confronti delle popolazioni appenniniche dei comuni di Monfestino in Serramazzoni, Prignano sulla Secchia e plaghe limitrofe, che in occasione di recente grandinata hanno avuto pressoché distrutti i raccolti, come attestano le relazioni dell'Ispettorato agrario di Modena, dall'interrogante prodotte al Ministro stesso ». (3173).

RISPOSTA. — « In base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei prodotti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe d'estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Interessata telegraficamente l'Intendenza di Modena, questa ha riferito che non ricorrono, nel caso di cui trattasi, le condizioni volute dalla legge per la concessione della moderazione d'imposta fondiaria prevista dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sul

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

nuovo catasto terreni approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Peraltro, allo scopo di venire incontro, nei limiti del possibile, ai contribuenti danneggiati dall'infortunio in questione, è stato disposto che venga sospesa la riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari per le rate di ottobre e dicembre 1950, a favore dei singoli possessori maggiormente colpiti e che il carico sospeso venga riscosso in dodici bimestralità a decorrere dalla rata di febbraio 1951.

« Qualora però i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minore reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del testo unico sopra citato, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« È stato disposto inoltre che siano prese in considerazione, come domande di revisione, anche le istanze prodotte dagli interessati ai fini della concessione della moderazione d'imposta.

« Si ritiene opportuno aggiungere che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, con gli articoli 13 e 14 erano state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

« Con tali norme, infatti, si sarebbe resa possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Però, in sede di esame, alla V Commissione senatoriale è sembrato più opportuno — d'intesa con questa Amministrazione — di stralciare gli articoli 13 e 14 allo scopo di far trovar posto a queste norme in disposizione di carattere generale per i predetti infortuni.

« Questo Ministero si è impegnato a preparare il relativo provvedimento, che sarà presentato non appena possibile all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
VANONI.

BARTOLE. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se si ritiene che il problema della costruzione di almeno un primo lotto funzionante del Poli-

clinico di Modena possa, e come, venir inserito nel programma di investimenti per il centro-settentrionale, di prossima enunciazione da parte del Governo.

« Ovvero se a loro giudizio, ma salvo il carattere di estrema urgenza, non ravvisino che il problema stesso, di così vitale importanza per la provincia di Modena, possa venir utilmente impostato in altra sede che si prega di voler specificare ». (2147).

RISPOSTA. — « La legge 20 agosto 1950, numero 647, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, dispone, all'articolo 1 che, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e sino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze, alla esecuzione nelle cennate regioni di opere straordinarie di pubblico interesse.

« Il secondo comma dell'articolo in parola stabilisce che « fra le opere indicate al comma precedente sono comprese quelle di bonifica, d'irrigazione, trasformazione agraria, sistemazione dei bacini montani, viabilità minore, acquedotti e relative fognature, il tutto anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria ».

« Può evincersi, pertanto, che la norma in parola, concerne esclusivamente opere pubbliche di competenza statale, oltre a quelle opere di competenza di altri enti, che siano espressamente indicate nel secondo comma dianzi richiamato (viabilità minore, acquedotti, fognature).

« Ciò stante, non sembra che l'attuale formulazione del provvedimento in parola consenta di finanziare coi fondi in esso autorizzati la costruzione del Policlinico di Modena, che, come è noto, è opera di competenza del Consorzio, appositamente costituito, tra gli Enti interessati (E.C.A., comune, provincia, Università agli Studi e Cassa di risparmio di Modena).

« Il Consorzio interessato potrà solo invocare l'intervento dello Stato a' sensi della legge 18 agosto 1949, n. 585, che consente la concessione di un contributo costante per 35 anni nella misura del 2 per cento fino al limite di spesa di 450 milioni.

« È ovvio però che, con tale contributo non viene affrontato in pieno il problema, la cui soluzione, anche in caso di ammissibilità a contributo dell'opera stessa, è subordinata alla possibilità economica da parte degli Enti locali consorziati di assumere l'onere della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

spesa, che fa carico agli Enti stessi, possibilità che non è assicurata date le loro precarie condizioni di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

BARTOLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere d'urgenza quali notizie sieno in suo possesso sulla asserita esistenza di una epidemia di natura imprecisata che in questi giorni starebbe facendo larga strage di vittime umane fra le popolazioni della parte meridionale della penisola istriana ». (3179).

RISPOSTA. — « Secondo quanto ha fatto conoscere la Rappresentanza in Trieste, l'epidemia sarebbe scoppiata nell'ultima decade di giugno, per cause non ancora accertate, né i medici sarebbero ancora stati in grado di stabilire la sua giusta natura: essa sarebbe circoscritta al bacino carbonifero dell'Arsia e precisamente alle cittadine di Arsia e di Piedalbona. I casi ammonterebbero da un minimo di 500 a un massimo di 800, di cui quelli letali a qualche diecina. I colpiti verrebbero ricoverati negli ospedali di Pola e di Arsia.

« Sembrerebbe, inoltre, che con le misure predisposte dalle autorità jugoslave (isolamento totale degli edifici ospedalieri, isolamento parziale della cittadina di Arsia, disinfezione dell'acqua, vaccinazione obbligatoria, ecc.) il pericolo di un'estensione della epidemia all'Istria meridionale possa dirsi, per ora scongiurato. Nessun caso è stato, peraltro, segnalato nella Zona B.

« L'Agenzia Tanjug e la stampa jugoslava, per giustificare in qualche modo il diffondersi dell'epidemia, non hanno trovato niente di meglio che addossarne la colpa alle autorità italiane che, a suo tempo, avrebbero costruito male l'acquedotto ».

Il Ministro
SFORZA.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali severi e tempestivi provvedimenti intendesi adottare nei confronti di vari Istituti zooprofilattici che, sottraendosi a precipue funzioni di carattere sperimentale, sfacciatamente contravvengono al disposto dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie 27 maggio 1934, n. 1265, col mettere sistematicamente in commercio sieri, vaccini, ecc.,

normalmente sprovvisti della autorizzazione che la legge tassativamente prescrive.

« Per conoscere, inoltre, dato che lo smercio in parola avviene nella maggior parte dei casi fuori dell'ambito delle farmacie, quali misure verranno adottate per evitare evasioni all'articolo 122 del testo unico anzidetto ». (3030).

RISPOSTA. — « Gli Istituti zooprofilattici sono Enti alle dirette dipendenze di questo Alto Commissariato e svolgono la loro attività sotto la costante vigilanza di esso.

« Per obbligo di statuto gli Istituti anzidetti debbono provvedere alla preparazione di prodotti immunitari da cedere agli allevatori a puro prezzo di favore e talvolta sotto costo o gratuitamente.

« Detta preparazione si effettua il più delle volte in applicazione di piani profilattici di emergenza, predisposti da questo Alto Commissariato, e la distribuzione dei prodotti avviene sotto la vigilanza e talvolta a mezzo degli Uffici veterinari provinciali, nel più breve tempo possibile, onde conseguire i vantaggi connessi ad un intervento tempestivo con materiale ancora efficiente.

« La produzione di sieri e vaccini ad opera degli Istituti zooprofilattici è, per la quasi totalità di quelli funzionanti da tempo, autorizzata con appositi decreti. Per gli altri Istituti sorti in epoca recente la relativa pratica è in corso.

« Il principio della distribuzione dei prodotti accennati a mezzo degli Uffici veterinari provinciali è sancito dall'articolo 183 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, il quale si esprime nel modo seguente:

« Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio per intervento profilattico o curativo, anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli Istituti produttori agli Uffici sanitari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

« È noto che i prodotti immunitari veterinari sono frequentemente preparati con ceppi prelevati da focolai infettivi locali od in atto ed hanno spesso validità di breve durata. In conseguenza il loro impiego deve effettuarsi dopo poco tempo dalla preparazione e pertanto non si può pensare ad una facile conservazione di tali prodotti presso le farmacie. Devesi inoltre far presente che taluni vaccini richiedono la conservazione in ghiacciaia, di cui le farmacie sono in massima parte sprovviste.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Ciò vale naturalmente per tali prodotti e per i virus, mentre per i sieri risulta che vengono venduti attraverso le farmacie, e talvolta da queste anche senza prescrizione veterinaria.

« Occorre anche considerare che alcuni vaccini contenenti culture virulente possono per la facile trasmissione di infezione, in caso di disperdimento sia pur minimo di materiale, produrre anche nell'uomo gravi conseguenze, e per ciò il loro smercio deve riguardarsi come pericoloso se effettuato senza le necessarie preoccupazioni attraverso le farmacie.

« È opportuno, altresì, ripetere che gli Istituti zooprofilattici non hanno alcuna finalità commerciale e che il ricavato dalla cessione dei prodotti da essi preparati deve riguardarsi quale puro rimborso di spese, poiché tali proventi sono interamente destinati ai vari servizi di assistenza gratuita (servizio diagnostico, di consulenza, di propaganda igienica, ecc.) agli agricoltori, i quali, come è noto, hanno contribuito alla istituzione e concorrono al funzionamento di detti Enti.

« Devesi, infine, ricordare che gli Istituti zooprofilattici provvedono gratuitamente anche ad una vasta opera di collaborazione coi Servizi veterinari provinciali e comunali nella lotta contro le epizootie e le malattie degli animali trasmissibili all'uomo, oltre che ad una larga sperimentazione nel campo scientifico e ad una considerevole attività didattica mediante corsi di specializzazione ed aggiornamento ai veterinari. Attività, queste, che richiedono larghezza di mezzi e che, purtroppo, si debbono svolgere in maniera inadeguata relativamente alle modeste disponibilità, mentre le crescenti esigenze della profilassi richiedono urgentemente per il nostro Paese un maggiore potenziamento dell'azione svolta dagli Istituti medesimi, ai quali questo Alto Commissariato intende accordare ancora più estesi aiuti finanziari nel precipuo interesse della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e della pubblica igiene ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA:*

BAVARO E TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere se, in omaggio all'operante principio di giustizia amministrativa, cui si informa quotidianamente ogni atto dell'attuale Governo democristiano, non ritengano equo estendere agli altri dipendenti statali e degli Enti locali, che prestano servizio in zone malariche, riconosciute

tali con precedente decreto del Ministero dell'interno, la speciale, modestissima indennità, disposta a favore del personale postelegrafonico con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, numero 725 e 4 ottobre 1947, n. 1182, e successive modificazioni.

« Gli interroganti nutrono viva fiducia che l'invocato provvedimento venga accolto senza difficoltà, convinti che nessun aggravio sensibile potrà derivare al bilancio dello Stato, in considerazione del limitato numero delle zone malariche esistenti in Italia ». (3200).

RISPOSTA. — « La vasta campagna antimalarica effettuata sulla base dei nuovi ritrovati, ha consentito di limitare notevolmente il fenomeno della endemia malarica, per cui le zone soggette all'infezione in parola vanno man mano scomparendo tantoché sono ora ridotte ad un numero limitato.

« In conseguenza di quanto sopra, la continuazione della indennità di malaria ad alcune categorie di personale, prevista dalle vigenti disposizioni legislative, non può che avere carattere temporaneo, per cui si ritiene quanto mai inopportuna qualsiasi estensione ad altre categorie ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
AVANZINI.*

BELLAVISTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali siano i motivi che hanno determinato il recente provvedimento di congedo, al 31 luglio 1950, degli ufficiali e dei sottufficiali già trattenuti in servizio perché appartenenti a territori inaccessibili, comunque provvisti di pensione, visto che sussistono ancora e sembrano validissime le ragioni che consigliarono a suo tempo il trattamento in servizio dei medesimi.

« In particolare, per conoscere come mai nel provvedimento di congedo siano stati inclusi quegli ufficiali e sottufficiali che, dipendenti dal distretto di Tunisi, non hanno alcuna possibilità di rientrare in sede, stante il fatto che i loro beni sono tuttora confiscati e gli stessi dichiarati indesiderabili ». (3241).

RISPOSTA. — « Il provvedimento di collocamento in congedo degli ufficiali e sottufficiali già trattenuti in servizio perché residenti in territori inaccessibili, comunque provvisti di pensione, è stato determinato dalla necessità di porre termine al grave onere derivante all'Amministrazione militare dal trattamento in servizio del predetto personale,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

finora attuato per fini di natura esclusivamente assistenziale.

« Né può dirsi che le ragioni che a suo tempo consigliarono di trattenere in servizio i militari in argomento, sussistono tuttora e sono tuttora validissime, perché esse sono invece venute meno per effetto dei recenti miglioramenti sulle pensioni.

« Le ragioni sopra esposte riguardano, ovviamente, anche gli ufficiali ed i sottufficiali dipendenti dal distretto militare di Tunisi, perché anch'essi provvisti di pensione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in che data la prefettura di Frosinone ha trasmesso alla procura della Repubblica competente a procedere, in ordine ai crimini di peculato e altri commessi nel comune di San Vittore del Lazio, le risultanze tutte della inchiesta eseguita dall'ispettore prefettizio a carico dell'Amministrazione comunale di San Vittore suddetto ». (3067).

RISPOSTA. — « I risultati degli accertamenti ispettivi di carattere generale effettuati presso l'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio sono stati comunicati al procuratore della Repubblica di Cassino con lettera della prefettura in data 4 luglio 1950 ».

Il Ministro
SCELBA.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere su quali basi è stato effermato alla Camera, il 13 maggio 1950, dall'onorevole Sottosegretario Bubbio, che il segretario comunale di San Vittore del Lazio, Battisti, è stato sospeso dal grado e dallo stipendio essendo sottoposto a procedimento disciplinare; e per sapere se non gli risulta che il Battisti medesimo è in servizio a carico del malcapitato comune di Serrone di Frosinone ». (3066).

RISPOSTA. — « In seguito alle irregolarità emerse nel comune di San Vittore del Lazio, il prefetto dispose in un primo tempo il trasferimento del Battisti da quel comune a quello di Serrone. Il provvedimento, invece, della sospensione cautelativa dal grado e dallo stipendio, che era stato comunicato dal prefetto come già adottato, dovette essere ritardato per ulteriori e maggiori accertamenti resisi nel frattempo necessari, ed è stato in

effetti emanato in data 30 giugno 1950, quando già il Battisti era stato trasferito al comune di Serrone ».

Il Ministro
SCELBA.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se risponde al vero che l'ufficio romano per l'esportazione di opere d'arte ha concesso licenza di esportazione:

a) per una tavola attribuibile a Vittore Carpaccio, raffigurante da un lato una caccia a folaghe sulla laguna veneta, e dall'altro una prospettiva;

b) per un busto di personaggio di casa Barberini, attribuito a Lorenzo Bernini.

« Nel caso che queste notizie dovessero essere confermate, l'interrogante chiede pure di conoscere i nomi dei funzionari che rilasciarono dette licenze, e quelli degli esportatori ». (3292).

RISPOSTA. — « Sono state effettuate ricerche presso l'Ufficio di esportazione di Roma sulle due opere indicate ed è risultato che in data 17 febbraio 1950 venne rilasciata una licenza di esportazione per un dipinto a tempera su tavola, raffigurante una scena di caccia in palude e che un'altra licenza venne rilasciata il 13 marzo 1950 per un busto in marmo raffigurante il ritratto di un prelato.

« L'esame degli atti conservati presso l'Ufficio, ha consentito di constatare come il dipinto a tempera fosse soltanto il frammento di una portella d'armadio, e ciò era confermato da fatto che la tavola era dipinta sui due lati ed esistevano ancora le parti di antiche cerniere. Dalla proporzione degli elementi architettonici dipinti sul rovescio si poteva poi stabilire che della tavola mancava la zona inferiore e che quindi essa corrispondeva a un terzo dell'originale.

« Non si trattava, in sostanza, di un quadro nel senso corrente che si dà a questa parola, bensì di una pittura eseguita a scopo decorativo priva di una parte essenziale; quanto poi all'autore, non è esatta l'opinione che il dipinto fosse attribuito al Carpaccio; è invece ammesso da un insigne critico che esso sia da riferire alla pittura veneta della fine del quattrocento e, particolarmente, alla cerchia carpaccesca; altri lo assegnano alla scuola di Giovanni Bellini dei primi anni del 1500. Lo stesso critico l'aveva definito « una cosa piacevolissima per il suo soggetto, sebbene si tratti palesemente di un frammento, in origine destinato a scopo pratico decora-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tivo come sportello d'armadietto ». I ritocchi nella sua faccia anteriore erano numerosi e facilmente visibili, mentre nella faccia posteriore il colore era in gran parte caduto.

« Si deve, infine, rilevare che l'opera era perfettamente nota alla Soprintendenza alle Gallerie di Roma, sia perché essa era stata restaurata presso la Galleria Borghese, sia perché fu oggetto di una vicenda giuridica. Ciò nonostante, la Soprintendenza non aveva mai ritenuto che essa fosse di tale importanza da sottoporla al vincolo, e infatti non era notificata.

« Per quanto riguarda il busto in marmo, esso è stato realmente riprodotto dal Fraschetti nel 1900 nella sua monografia sul Bernini, ma finora egli è il solo scrittore che lo ritiene opera dell'artista sulla base di un antico inventario di Casa Barberini, che ricorda un ritratto di Monsignor Francesco Barberini fatto dal cav. Bernini. Questo non vuol dire che l'identificazione iconografica del ritratto sia accertata e sicura e che la citazione inventariale sia da riferire proprio a questo ritratto. È inoltre da tener presente che, fra le opere del Bernini, gli inventari Barberini citano la « Pietà di Palestrina » di Michelangelo Buonarroti, ed altri lavori di scultura, come la « Diana giacente » di Giuseppe Mazzuoli e il « San Sebastiano » di Francesco Duquesnoy, certamente non del Bernini ma che, come tali, furono riprodotti dal Fraschetti. Il suggerimento del Fraschetti non ha dunque valore di prova e, in questi ultimi cinquant'anni, così fervidi di studi berniniani, la sua attribuzione non fu mai ripresa né accolta da altri. In ogni modo i caratteri stilistici della scultura escluderebbero trattarsi di un'opera del Bernini, a giudizio degli esperti.

« Anche quest'opera, benché nota e pubblicata, non era soggetta a vincolo.

« Come è dato rilevare da quanto si riferisce con la presente risposta, le notizie date provengono da fonte indiretta e sono tali da determinare un ingiustificato allarme nel campo degli studiosi e del pubblico che segue con particolare attenzione le sorti del patrimonio artistico e l'attività degli organi preposti alla tutela di esso. Si rammenta che la legge 1° giugno 1939, n. 1089, stabilisce l'applicazione del veto di esportazione soltanto quando le cose presentino tale interesse che la loro perdita costituisca un ingente danno per il patrimonio artistico nazionale: è evidente che, nel caso delle due opere in questione, non ricorrono gli estremi previsti dalla legge.

« Le opere presentate per l'esportazione sono sottoposte all'esame di una Commissione composta di almeno tre membri. Il giudizio collegiale è la maggiore garanzia che la legge possa fornire per la regolarità delle operazioni di esportazione, e, pertanto, non si ravvisa il motivo della richiesta di conoscere i nomi dei componenti delle Commissioni. Comunque si informa che della Commissione facevano parte: per la tavola di scuola veneziana il professor Renato Bartoccini, Soprintendente; il dottor Antonino Santangelo, direttore; il dottor Mario D'Orsi, ispettore; e per la scultura, lo stesso Bartoccini e gli ispettori D'Orsi e Montalto. Gli esportatori erano rispettivamente il signor avvocato Giulio Galeazzi e lo studio d'arte Palma ».

Il Ministro
GONELLA.

BENSI E INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per cui sono stati improvvisamente proibiti in provincia di Como i comizi indetti dal Comitato provinciale dei partigiani della pace e del Sindacato tessili aderente alla C.G.I.L. ». (3270).

RISPOSTA. — « Dagli stessi preavvisi trasmessi alla questura di Como, e dall'esperienza di precedenti manifestazioni, risultava che lo scopo dei comizi era quello di trattare la questione della Corea.

« Il divieto di tali pubblici comizi è stato disposto per tutti i partiti politici e per evitare turbamenti dell'ordine pubblico ».

Il Ministro
SCELBA.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere per quale motivo non sia stato ancora allontanato dal suo ufficio il signor Voltini Luigi, segretario comunale di San Colombano al Lambro, condannato nel giugno 1950 dal tribunale di Milano a 11 mesi di reclusione per falso ». (3301).

RISPOSTA. — « Con sentenza del Giudice istruttore presso il Tribunale civile e penale di Milano, in data 27 giugno 1949, il segretario capo di terza classe Voltini Luigi, veniva rinviato a giudizio per l'imputazione di correttezza in falso, per avere nell'ottobre 1945, in concorso con Marengli Germano, addetto alla segreteria dell'Università di Milano, alterato alcuni registri universitari di esame, mentre con la suindicata sentenza veniva di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

chiarato non luogo a procedere, nei confronti del predetto segretario, in ordine ad altro reato di corruzione ascrittogli, per insufficienza di prove.

« Il prefetto di Milano, che aveva già disposto la sospensione cautelativa dal grado e dallo stipendio del segretario Voltini ai sensi dell'articolo 249 del testo unico della legge comunale e provinciale, con successivo provvedimento del 7 settembre 1949, tenuto conto della predetta sentenza istruttoria che ordinava il rinvio a giudizio solamente per l'imputazione secondaria di correttezza in falso, riammetteva in servizio il Voltini.

« La sentenza 7 giugno 1950 del Tribunale di Milano inflitta col beneficio della condizionale e la non iscrizione non è divenuta definitiva, essendo stato interposto appello. Pertanto resta sospesa, ai sensi dell'articolo 3 del Codice di procedura penale, ogni pronuncia in sede disciplinare ».

Il Ministro
SCELBA.

BIAGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando saranno emanate disposizioni agli uffici del Genio civile in merito a quanto ebbe a chiarire l'ex Ministro Tupini nella seduta del 10 giugno 1949, in sede di approvazione della legge per la ricostruzione degli immobili distrutti per eventi bellici.

« Infatti, ad una richiesta di chiarimento circa l'interpretazione dell'articolo 16 della legge in discussione in merito « al reddito accertato ai fini dell'imposta complementare », il Ministro disse testualmente: « Posso dare questa assicurazione agli onorevoli Biagioni e Leone: il Ministero non ha mai ammesso retroattività degli accertamenti in corso e non l'ammetterà. In questo caso do il massimo affidamento all'onorevole Biagioni. Aggiungo che è stato stabilito, con una circolare del Ministero delle finanze, che i redditi in contestazione e in accertamento sono esclusi da ogni determinazione ai fini dell'applicazione della legge ».

« Non risulta all'interrogante che il Ministero abbia chiarito il suo pensiero agli Uffici periferici, tanto che il Genio civile di Lucca, per esempio, continua a negare il diritto all'80 per cento di contributo in capitale (previsto dall'articolo 2 della legge) a coloro che hanno avuto accertato un reddito ai fini dell'imposta complementare superiore alle lire 60.000 in un periodo successivo al 1° gennaio 1945, ma riportato con valore retroattivo a quella data per l'iscrizione a ruolo.

« L'interrogante desidera sapere se almeno dopo un anno il Ministero intende mantenere l'impegno solennemente preso di fronte alla Camera dal Ministro Tupini ». (2770).

RISPOSTA. — « Il Ministero delle finanze precisa:

« Stante la precisa disposizione contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261, l'ammontare del reddito complessivo, al quale subordinare la concessione o la diversa misura del contributo nella ricostruzione edilizia, non può essere che quella definitivamente determinata, per l'anno 1945, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria per lo stesso anno.

« La soluzione proposta da codesta Amministrazione, di tener conto cioè, nel rilascio dei certificati, del solo reddito accertato prima della revisione straordinaria, sarebbe in contrasto con il decreto sopracitato, il quale, emanato 3 anni dopo che era stata disposta la revisione straordinaria ai fini della complementare per l'anno 1945, (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), parla di « reddito accertato per l'anno 1945 » e in tale locuzione non possono non comprendersi tanto il reddito iscritto nei ruoli principali quanto quello iscritto nei ruoli suppletivi (in seguito alla revisione) formanti complessivamente il reddito definitivamente accertato per l'anno 1945.

« Quanto precede vale anche per il valore del patrimonio di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261.

« Ciò premesso, solo in seguito a nuove norme legislative regolanti la materia potrebbero modificarsi le istruzioni cui attualmente si attengono gli Uffici delle imposte nel rilascio dei certificati attestanti la consistenza patrimoniale delle ditte richiedenti i contributi statali per riparazioni e ricostruzioni edilizie di cui all'articolo 16 del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se gli è possibile richiamare l'attenzione del procuratore di Livorno sulla opportunità di disporre la revisione del processo che il cittadino messinese Giuseppe Voccio ha subito anni or sono.

« Ciò in considerazione delle gravissime nuove circostanze che, emerse di recente a discolora del Voccio, hanno profondamente commosso l'opinione pubblica ed al fine di evitare il perpetuarsi di un errore giudiziario,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

che condannerebbe un innocente a finire, disperato, i suoi giorni nel tubercolosario di Pianosa ». (3057).

RISPOSTA. — « Si comunica che da accertamenti disposti in ordine alla invocata revisione del processo subito da tal Giuseppe Voccio nel 1946, non sono risultati elementi che non siano già stati conosciuti e valutati nel processo. Di conseguenza la competente Procura della Repubblica non ha ritenuto di provocare il procedimento di revisione ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BONINO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano urgente disporre — almeno per le zone più duramente provate dalla guerra — la proroga per altri cinque anni delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 e scadente il 1° luglio 1950.

« Ciò in considerazione della mole delle distruzioni patite dalla proprietà edilizia, la cui ricostruzione non poteva certo completarsi in un quinquennio, mentre il costo dei materiali e la carenza dei medesimi — negli anni seguenti la pubblicazione del decreto 322 — hanno ritardato la ricostruzione, riducendo i risultati che la legge si riprometteva d'eccepire ». (3015).

RISPOSTA. — « In relazione alla prospettata opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali, accordate per la ricostruzione e riparazione di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici, dai decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, la cui efficacia è cessata il 1° luglio 1950, si fa presente che questo Ministero ha aderito alla proposta di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Costa (atto parlamentare Camera dei deputati n. 1161), che prevede la proroga sino al 30 giugno 1953 del termine utile per la concessione delle agevolazioni tributarie contemplate nei citati decreti. Tale proposta, approvata dal Parlamento, si è concretata nella legge 10 agosto 1950, n. 665, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204, del 6 settembre 1950 ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

BONOMI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni che si oppongono all'effettuazione dell'appalto dei residui

tronchi del canale « Elena » e delle connesse opere di sistemazione dei diramatori demaniali situati tra Sesia e Ticino, i cui progetti sono stati ultimati, e perché neppure si provvede ad iniziare i lavori per la costruzione della diga di Porto della Torre, senza della quale il predetto Canale non potrà derivare dal Ticino, mentre l'enorme ritardo frapposto al compimento di queste opere causa danni gravissimi alla produzione agricola.

« Per conoscere, inoltre, se, qualora il ritardo sia dovuto alla inidoneità di un organismo statale — nella fattispecie la Direzione generale del demanio e delle tasse — ad eseguire opere del genere, non ritenga di accogliere la proposta, già da tempo formulata dai Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, per il passaggio della rete dei canali demaniali, della quale fa parte il canale « Elena », ad un consorzio da costituirsi fra tutti gli utenti con la partecipazione dello Stato ». (2849).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione del canale demaniale « Elena » sono in istato di avanzata esecuzione ed entro il corrente anno ultimati i tronchi 2° e 3°, mentre per il 1° e 4° se ne prevede la ultimazione entro il prossimo 1951. Per i residui tronchi 5° e 6° e le connesse opere di sistemazione dei diramatori demaniali, sono in corso di aggiornamento i relativi progetti ed appena espletate le formalità occorrenti si provvederà alla loro approvazione ed all'aggiudicazione dei relativi lavori, previo stanziamento dei fondi necessari.

« Per quanto concerne la costruzione della diga di Porto della Torre, che costituisce l'opera di presa in Ticino del predetto canale, l'Amministrazione finanziaria non manca di sollecitare i competenti organi cui, per istituto, compete di decidere circa la concessione dell'opera stessa.

« D'altronde la entità di queste ultime opere e la natura delle stesse fanno sì che la loro esecuzione richiederà un tempo certamente non inferiore a quello che abbisognerà per la ultimazione del canale « Elena ».

« Ad ogni modo, i lavori procedono con la massima celerità consentita in relazione anche alla disponibilità dei fondi occorrenti, ed alla loro progettazione e direzione attende con particolare specifica competenza l'organo tecnico statale che ha ormai un'esperienza ed una preparazione ultracentenaria ».

Il Ministro
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se intende prorogare, con relativo provvedimento, il termine di presentazione delle domande per il riconoscimento delle qualifiche e ricompense al valor militare ai partigiani.

« In via subordinata, se ritiene, almeno, considerate presentate entro i termini di cui al decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, le domande spedite fino al 31 dicembre 1949 al Servizio commissioni (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza ai reduci ed ai partigiani), dalle varie Commissioni regionali incaricate degli accertamenti, dato che molte domande sono state trasmesse con ritardo dalle Commissioni regionali e non dagli interessati ». (2034).

- **RISPOSTA.** — « Premesso che la materia di cui sopra rientra nella prevalente competenza della Presidenza del Consiglio, si informa che una rilevante proroga del termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche individuali partigiane fu già concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, in forza del quale furono considerate come prodotte in termini — in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 — le domande presentate alle Commissioni regionali entro e non oltre il 31 luglio 1947.

« Allo stato attuale, non si ravvisa la possibilità di concedere ulteriori proroghe e ciò per il fatto che la quasi totalità delle Commissioni regionali, cui è affidato il compito del riconoscimento delle qualifiche, ha ultimato i lavori ed ha cessato di funzionare. Anche le Segreterie sono state chiuse e gli atti trasferiti a Roma.

« Relativamente alle ricompense al valor militare si informa che tutte le proposte saranno prese in esame, purché presentate alle Commissioni regionali entro il termine prescritto dall'articolo 12 del cennato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, e ciò indipendentemente dalla data di trasmissione delle relative pratiche dalle predette Commissioni regionali alla Commissione di 2° grado ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
MARTINO.

BOSCO LUCARELLI E VETRONE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se intende applicare al personale statale in ser-

vizio nella città di Benevento l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, che prevede l'aumento dell'indennità giornaliera di disagiata residenza del 50 per cento con effetto dal 1° agosto 1946 al 30 giugno 1948. Se tale beneficio è stato concesso agli statali residenti a Foggia ed in altre città vicine, riconosciute disagiate al punto da consentire l'applicazione del ricordato aumento di indennità, con legittimo diritto tale riconoscimento dev'essere esteso alla città di Benevento, martoriata dalla guerra nella sua interezza, e con i segni ancora evidenti della sua quasi totale distruzione ». (3025).

RISPOSTA. — « L'aumento del 50 per cento sull'indennità giornaliera di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri sinistrati, può essere concesso al personale in servizio nel centro sinistrato di Benevento qualora, giusta quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, siano risultati in detto centro inabitabili, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 per cento dei vani d'abitazione, alla data del 1° gennaio 1947.

« Pertanto, qualora per tale centro si sia verificata la suddetta condizione, è necessario che, a norma delle vigenti disposizioni, pervenga a questo Ministero il relativo certificato del competente Genio civile ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

BOSCO LUCARELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti il Governo italiano intenda prendere a favore di quei connazionali i cui beni esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria sono stati trasferiti in proprietà al Governo dell'U.R.S.S., in base alle disposizioni dell'articolo 74-a del Trattato di pace concluso il 10 febbraio 1947, fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l'Italia dall'altra, ed entrato in vigore il 15 settembre 1947. Come è noto, allo scopo di rendere esecutivo il suddetto articolo 74-a le due parti contraenti addivennero ad un Accordo, stipulato a Mosca l'11 dicembre 1948 (il cosiddetto Accordo La Malfa-Mikojan), col quale si stabilì che il pagamento delle riparazioni dovuto dall'Italia all'Unione Sovietica per una somma complessiva di 100 milioni di dollari U.S.A. sarebbe stato effettuato appunto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

col trasferimento di proprietà al Governo dell'U.R.S.S. dei beni italiani esistenti nei tre Paesi citati, e, per la differenza a saldo, con la fornitura di prodotti italiani specificati nella lista allegata all'Accordo stesso.

« Alla elencazione ed alla valutazione dei beni trasferiti in conto riparazioni avrebbero dovuto procedere tre Commissioni miste, una cioè per ciascuno dei tre Paesi; ma non essendosi raggiunta un'intesa in seno alle Commissioni stesse, la questione è stata rimessa ai Governi italiano e russo per le loro determinazioni.

« In attesa che l'Italia e l'U.R.S.S. trovino una soddisfacente soluzione del problema è necessario che il Governo italiano si faccia intanto promotore degli opportuni provvedimenti per un primo adeguato stanziamento in bilancio, destinato a concedere dei contributi di acconto ai nostri connazionali che — costretti ad allontanarsi precipitosamente dalle località in cui avevano profuso tesori di attività e di operosità — si trovano ora in disagiatissime condizioni economiche.

« Sono specialmente le più piccole consistenze patrimoniali quelle che versano in situazione addirittura tragica; ed è doveroso, sia dal punto di vista giuridico che nei riflessi umani e sociali, che il Governo italiano promuova le misure occorrenti per sollevare con un primo intervento di urgenza le sorti di quei nostri benemeriti connazionali, che hanno avuto la sfortuna di aver consacrato tutte le loro energie a tenere alto il nome dell'industria e del lavoro d'Italia, in Paesi gravitanti oggi nell'orbita sovietica ». (3135).

RISPOSTA. — « La cessione alla Russia dei beni italiani in Bulgaria, Romania ed Ungheria, a titolo di riparazioni, in conformità dell'articolo 74-a del Trattato di pace e dell'Accordo italo-russo dell'11 dicembre 1948, non ha ancora avuto luogo non essendo stato ancora raggiunto un accordo sia sui beni da cedere che sul loro valore.

« Il Ministero degli esteri e quello del tesoro si stanno adoperando affinché, nei limiti degli accordi in vigore ed a sostegno degli interessi dei loro proprietari, il maggior numero dei beni sia compreso fra quelli da cedere e sia a detti beni riconosciuto un giusto valore.

« Fino a quando non si saprà quali sono i beni ceduti e quale è il loro valore, non sarà materialmente possibile alle competenti Amministrazioni provvedere ai rispettivi pagamenti ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

BOTTAL. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre perché fra le categorie ammesse all'assistenza estiva all'infanzia siano compresi anche i figli dei disoccupati che non abbiano qualifica di reduci, ex combattenti, partigiani, sinistrati, vittime civili, ecc. ». (3269).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già disposto che alle colonie estive siano avviati, oltre i minori appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, anche quei minori che, pur non avendo i requisiti previsti dal menzionato decreto, siano ugualmente bisognosi di assistenza ».

Il Ministro
SCELBA.

BRUNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è a conoscenza della situazione del tribunale di Rossano, il quale è attualmente composto di due giudici, due uditori, è privo di presidente, è senza cancelliere capo ed ha un cancelliere avventizio.

« L'interrogante chiede di sapere se il Ministro intende provvedere a colmare i vuoti del personale del menzionato tribunale durante i prossimi due mesi di ferie, onde si possa avere una ripresa del lavoro almeno ai primi di ottobre ». (3190).

RISPOSTA. — « La pianta organica del tribunale di Rossano prevede un presidente e quattro giudici. Attualmente vi prestano servizio quattro magistrati mentre è vacante il posto di presidente. A ricoprire detta vacanza sarà provveduto in occasione delle prossime promozioni.

« Per quanto riguarda l'Ufficio di cancelleria del detto tribunale su un cancelliere capo e quattro funzionari in sottordine previsti dalla pianta organica, prestano servizio un cancelliere e due avventizi di cancelleria; l'attuale cancelliere capo risulta in aspettativa per infermità per mesi tre a decorrere dal 1° giugno 1950.

« Sarà, tuttavia, provveduto alla nomina del quarto funzionario in occasione dell'esplicitamento del concorso per 66 posti di volontario di cancelleria ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BRUNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intende destinare, prima dell'inizio del nuovo anno scola-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

stico, un preside titolare al Liceo di Castrovillari (Cosenza) ». (3181).

RISPOSTA. — « La presidenza del Liceo ginnasio di Castrovillari sarà affidata per il nuovo anno scolastico, ad un incaricato, in quanto nessun preside titolare ha fatto domanda per essere trasferito a quella sede. Comè è noto, infatti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, i presidi, salvo il caso di motivi disciplinari, non possono essere trasferiti a sede che non abbiano richiesta.

« Comunque, la presidenza del liceo di Castrovillari sarà fra quelle messe a concorso e il Ministero cercherà, a concorso espletato, di destinarvi un preside di nuova nomina ».

Il Ministro
GONELLA.

BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza che nella ricorrenza del 2 giugno 1950 molti uffici pubblici della provincia di Cosenza ed in specie gli uffici comunali, la pretura e l'ufficio del registro di Spezzano Albanese non hanno esposto la bandiera nazionale, e quali provvedimenti intenda prendere per evitare che un tale inconveniente (che viene inteso da molti come atto di ostilità alla Repubblica) si verifichi negli anni prossimi ». (3170).

RISPOSTA. — « L'anniversario della proclamazione della Repubblica è stato celebrato nella provincia di Cosenza con la dovuta solennità e con la partecipazione delle autorità alle varie cerimonie.

« Gli edifici pubblici sono stati imbandierati ed alla sera, per la quasi totalità, illuminati, è ovunque si è osservato l'orario festivo.

« Anche in Spezzano Albanese gli uffici comunali sono stati imbandierati e si è osservato l'orario festivo. Nella sede della pretura la bandiera nazionale non è stata esposta, per mancato invio di essa da parte della ditta, cui era stata ordinata dal comune. Per quanto riguarda l'Ufficio del registro, la omissione è stata segnalata al competente Ministero delle finanze ».

Il Ministro
SCELBA.

BULLONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se risponda a verità che sia stata consentita alla Banca d'Italia l'importazione di tonnellate 5000 di bandelle e tondelli nichel per monetazione, senza avere prima interpellato l'industria italiana per la for-

natura in questione e senza, quindi, avere previamente acquistato alcun dato né per le consegne, né per il prezzo della fornitura medesima, cosicché sarebbe mancato il controllo delle consegne e dei prezzi praticati dall'industria inglese e quando si sarebbe dovuto ritenere che, per forniture passate e per l'attrezzatura dell'industria nazionale, consegne e prezzi sarebbero stati certamente vantaggiosi alla Amministrazione.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno suggerito di rivolgere all'estero la fornitura, venendo così, a sottrarre all'industria italiana lire 1.750.000.000 di mano d'opera ». (3017).

RISPOSTA. — « Come è già stato precisato in occasione di analoga interrogazione presentata al Senato, si è dovuto provvedere ad assicurare l'approvvigionamento di nichelio, tenendo presente, non soltanto la necessità di sostituire al più presto le attuali banconote in circolazione, da lire 50 e da lire 100, con monete di tale metallo, ma anche le esigenze di impiego delle nostre disponibilità valutarie.

« A quest'ultimo riguardo, si è reso possibile concludere trattative con l'Inghilterra per l'importazione dell'occorrente quantitativo di nichelio mediante il pagamento in sterline a condizione che il nichelio stesso venisse fornito in semilavorati. In tale modo, si viene in effetti a convertire in dollari un cospicuo importo di sterline, che altrimenti, molto probabilmente, per lungo tempo sarebbe rimasto inutilizzato.

« D'altra parte, anche ammettendo che per siffatto impiego si fossero potuti utilizzare dollari E.R.P., questi sarebbero stati stornati da altre destinazioni pure di interesse generale (importazioni di merci di consumo, acquisti, di macchinari ed attrezzature per la riorganizzazione degli impianti industriali), oppure si sarebbero dovute usare riserve di dollari liberi, il che praticamente sarebbe stato come fabbricare le nuove monete con oro, anziché con valute disponibili in eccesso, non altrimenti utilizzabili.

« Per contro, l'industria nazionale non è stata affatto trascurata, in quanto ad essa sono state affidate le lavorazioni di bandelle e di tondelli per le monetazioni italiana e somala, lavorazioni che proseguiranno anche in avvenire, occorrendo, specie nei riguardi della monetazione italiana, alcuni anni per il completamento dei previsti contingenti.

« Oltre a ciò, essendo previsto negli accordi con l'Inghilterra, riguardanti la forniture

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tura delle 5000 tonnellate di nichelio che, dopo le prime 1500 in tondelli, le restanti 3500 (70 per cento dell'intera fornitura) possono essere in bandelle, e cioè in lastre laminare, viene ad essere consentito all'industria nazionale di ricavare da esse i tondelli occorrenti alla Zecca italiana per le monete da lire 50 e da lire 100, nonché di svolgere tutto il processo di lavorazioni metallurgiche e meccaniche sulle cesaglie residue dal tranciamento delle bandelle medesime.

« È altresì da porre in evidenza, nei riguardi del concorso della manodopera italiana, che, nelle correnti di traffico internazionale, non è possibile avere solo importazioni di materie prime ed esportazioni di prodotti finiti, ma è da ammettere altresì, tramite le importazioni, l'inclusione di prodotti semilavorati o finiti, sempre che — come nel caso di che trattasi — il complesso di questi rapporti risponda alle necessità economiche del Paese d'ordine generale.

« Concludendo, mentre da un lato le esigenze di ordine valutario giustificano le condizioni convenute per l'accennata fornitura, non è da trascurare la considerazione della possibilità di un concorso che, per un cospicuo quantitativo, rimane, come sopra si è detto, per il lavoro italiano, nelle suindicate lavorazioni delle bandelle e delle cesaglie, cosicché, in definitiva, si può convenire che gli interessi di categoria non sono stati, né vengono trascurati, compatibilmente, ben'inteso, con il vantaggio dell'economia nazionale attraverso l'equilibrio delle correnti di scambio della nostra bilancia commerciale riflettendosi in quella dei pagamenti ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritiene doveroso riconoscere la città di Benevento come una delle città più distrutte e martorate dalla guerra.

« Per tale motivo chiede se non sia giusto e doveroso riconoscere il diritto a tutti gli impiegati statali, parastatali e di enti locali di quella città un aumento del 50 per cento sull'indennità di disagiata residenza percepita dal 1946 al 1948 ed elevare l'indennità di carovita al 120 per cento come già è stato fatto per qualche altra città d'Italia ». (3048).

RISPOSTA. — « L'aumento del 50 per cento sull'indennità giornaliera di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri sinistrati, può essere con-

cesso al personale in servizio nel centro sinistrato di Benevento qualora, giusta quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, siano risultate in detto centro inabitabili, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 per cento dei vani d'abitazione, alla data del 1° gennaio 1947.

« Pertanto, qualora per tale centro si sia verificata la suddetta condizione, è necessario che, a norma delle vigenti disposizioni, pervenga a questo Ministero il relativo certificato del competente Genio civile.

« Per quanto riguarda l'elevazione dell'indennità di carovita al 120 per cento prevista per i comuni aventi almeno 800 mila abitanti (Roma, Napoli e Milano) si precisa che in base alle vigenti disposizioni che regolano la corresponsione dell'indennità di carovita, il criterio preso di base per la misura dell'indennità stessa è quello della entità della popolazione.

« Tale criterio ha sempre informato, anche per il passato, la concessione degli altri assegni necessari (aggiunta di famiglia, aumento di integrazione temporanea, indennità di disagiatissima residenza, assegno a titolo di razione viveri) al trattamento dei dipendenti statali.

« Attualmente, infatti, l'indennità di carovita viene corrisposta nella misura del 100 per cento per i comuni con meno di 600 mila abitanti e nella misura del 120 per cento, 110 per cento e 105 per cento per i comuni rispettivamente, con almeno 800 mila, 700 mila e 600 mila abitanti.

« L'articolo 1 del regio decreto 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni, costituisce una apparente deroga al citato decreto, in quanto con esso è stabilito che al personale con sede di servizio nel comune minore, può spettare l'indennità di carovita nella stessa misura prevista per il comune maggiore capoluogo di provincia, allorché detto comune minore appartenga alla stessa provincia, non disti da esso più di 30 chilometri e, per la intensità dei traffici di merci e persone, formi con il comune maggiore unico centro economico.

« Tale deroga, come sopra detto, è soltanto apparente in quanto verificandosi le cennate condizioni il comune minore, pur avendo autonomia amministrativa, costituisce la continuità territoriale del comune maggiore, per cui la popolazione che rappresenta l'elemento discriminatore del costo della vita e quindi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

della misura dell'indennità di carovita, viene a perdere ogni rilevanza.

« Con l'accoglimento, invece, della richiesta in questione — che peraltro dovrebbe formare oggetto di apposita legge — si verrebbe a sconvolgere tutta la disciplina che regola l'attribuzione dell'indennità di carovita in rapporto alla popolazione, nonché le limitazioni poste dal citato decreto circa l'appartenenza dei comuni minori alla stessa provincia del comune maggiore.

« La nuova disciplina che si verrebbe a porre in essere, non avrebbe alcun fondamento ed ovviamente non si potrebbe limitare esclusivamente al comune di Benevento ma dovrebbe necessariamente essere estesa a tutti gli altri comuni.

« È evidente che trattasi di una questione importante sia dal punto di vista dell'equità, perché basato sul fatto che nei grandi centri numerose sono le cause che elevano il costo della vita (spese di trasporto, fitti elevati, ecc.), sia soprattutto dal lato finanziario perché l'estensione invocata per le ripercussioni cennate, importerebbero un onere preoccupante, dell'ordine di decine di miliardi, onde all'attuazione della richiesta in esame si opporrebbe anche il principio sancito nell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica.

« Per i suesposti motivi questo Ministero, tenuto conto che per il comune di Benevento, capoluogo della provincia omonima, non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, che dispone l'elevazione della indennità di carovita previste dal citato decreto n. 488, esclusivamente per i comuni che appartengono alla stessa provincia del comune maggiore, è costretto a dichiarare che non è possibile elevare nella misura del 120 per cento l'indennità di carovita spettante ai pubblici dipendenti con sede di servizio a Benevento ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che hanno dato luogo al licenziamento di una considerevole aliquota di personale impiegatizio non di ruolo in servizio all'U.N.R.R.A. Casas.

« Tale provvedimento, oltre ad essere contrario ad un principio di giustizia sociale, in quanto viene ad aumentare la già rilevante disoccupazione attualmente esistente nel paese, è lesivo di una norma di legge e precisa-

mente dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale n. 207.

« Infatti il licenziamento del personale non di ruolo è subordinato all'esperimento della procedura prevista dal detto articolo.

« Esso stabilisce, per i dipendenti non di ruolo, esuberanti rispetto alle esigenze del servizio cui sono addetti, la segnalazione per il loro eventuale impiego presso altre Amministrazioni, alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio.

« Nel caso segnalato non risulta essere stata esperita detta procedura; per cui si chiede all'onorevole Ministro di voler provvedere ad annullare il licenziamento dei detti impiegati e disporre per la loro immediata riassunzione in servizio ». (3023).

RISPOSTA. — « Il licenziamento di una aliquota di personale dipendente dalla prima giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas (impiegatizio e salariato) è in relazione al programma previsto fin dall'inizio dell'attività di detta Giunta, la quale per il suo carattere di emergenza disponeva di un finanziamento sui fondi lire U.N.R.R.A., limitato nella misura e nel tempo.

« Tale piano di riduzione del personale non può peraltro subire alcuna modifica in rapporto al preannunziato finanziamento sui fondi E.R.P. Infatti detto stanziamento è destinato unicamente alla costruzione di alloggi per senz'altro nullatenenti, con la conseguente diminuzione dell'attività riguardante l'aiuto da prestarsi a coloro che provvedono alle riparazioni, a cui erano destinati gran parte del personale impiegatizio e la quasi totalità di quello salariato.

« Per il personale impiegatizio, assunto entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, si è provveduto a fare le prescritte comunicazioni di esuberanza alla Commissione centrale dell'avventiziato, e tale procedura sarà ulteriormente seguita man mano che se ne presenterà la necessità.

« Risulta che la predetta Commissione sta esaminando la possibilità di assorbimento presso altre Amministrazioni dello Stato del personale ad esso segnalato.

« La prima giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, in sede di licenziamento, ha preso nella più benevola considerazione possibile le esigenze degli interessati, decidendo di concedere, in via del tutto eccezionale ed oltre la misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge, delle somme a titolo di liquidazione, commi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

surate al periodo di servizio complessivamente prestato, alla natura dell'incarico avuto, nonché alle condizioni di famiglia ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere il loro pensiero circa la intensificata pressione fiscale contro gli enti cooperativi della provincia di Pesaro e, in particolare, circa le limitazioni, improvvisamente ed improvvidamente disposte dalla questura di Pesaro, per la vendita e il consumo di vino negli spacci cooperativi: limitazioni che, in alcuni casi, interrompono una consuetudine persino quarantennale di conformi autorizzazioni amministrative ». (2955).

RISPOSTA. — « In relazione ad abusi che si erano dovuti lamentare il questore di Pesaro ha invitato le cooperative di consumo: a vendere vino al minuto da trasportarsi fuori del locale di vendita in recipienti aperti ai soli soci, ad osservare l'orario di chiusura stabilito per i negozi di generi alimentari e ad impedire il giuoco delle carte nei locali delle cooperative autorizzate alla vendita di vino.

« La prima limitazione è conforme a quanto viene tassativamente disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1948, n. 78.

« Nulla si ha da rilevare in merito all'orario di chiusura di tali spacci, in quanto, come è noto, nella generalità dei casi la vendita del vino è per essi un'attività complementare di una più generica e variata attività commerciale.

« Quanto al gioco delle carte l'intervento del questore ha la sua base nell'articolo 194 del regolamento esecutivo delle leggi di pubblica sicurezza, per il quale non è permesso l'esercizio di gioco nei pubblici esercizi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.

« Poiché non si è ritenuto, invece, ispirato ad una esatta interpretazione delle disposizioni vigenti in materia, il divieto di consentire il consumo di vino sul posto, in quanto tale forma di vendita rientra nelle attività previste dall'autorizzazione di cui all'articolo 86 del citato testo unico, sono state impartite istruzioni in proposito al prefetto.

« Per quanto riguarda la denunciata pressione fiscale, il Ministero delle finanze osserva che le licenze di cui al citato articolo 86 sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 87 della

tabella allegato 4 al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1949, n. 10.

« È stato poi dichiarato dal Ministero delle finanze, d'intesa con l'Alto Commissariato per la sanità pubblica, che gli spacci in questione sono tenuti a munirsi anche, ai fini igienico-sanitari, della autorizzazione del sindaco ai sensi dell'articolo 231 del testo unico delle leggi sanitarie. Per tale autorizzazione è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 1, n. 36, della stessa legge del 26 gennaio 1949, che è graduata in relazione alla popolazione del comune in cui tali spacci sono ubicati, e che va da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 4000 annue.

« Poiché tali tributi sono stati riscossi anche nel decorso anno 1949 (la legge del 26 gennaio 1949, n. 10, entrò in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1949) non si ritiene che l'asserita intensificazione della pressione fiscale a carico degli spacci cooperativi della provincia di Pesaro possa riguardare detti tributi.

« Per quanto concerne le imposte dirette ordinarie, non sono state impartite disposizioni che possano portare ad un inasprimento della pressione fiscale nei confronti degli enti cooperativi della provincia di Pesaro.

« Gli uffici distrettuali delle imposte eseguono gli accertamenti, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, a carico delle cooperative in base alle risultanze di bilancio, e si discostano da tale criterio solo quando la contabilità non sia regolarmente tenuta e le impostazioni di bilancio risultino inattendibili. In questi casi gli accertamenti vengono concretati in base alla situazione economica dell'azienda e applicando i normali coefficienti di utile stabiliti, per rami di attività, nei confronti della generalità dei contribuenti.

« Poiché, d'altro canto, non risulta al Ministero delle finanze che uffici distrettuali della provincia di Pesaro derogino alle norme in vigore relative alla tassazione delle cooperative, occorrerebbe che al detto dicastero venissero segnalati casi concreti di sperequate tassazioni ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CARCATERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non creda opportuno che i bandi per forniture alle Amministrazioni dello Stato siano redatti in modo che possano concorrervi gli artigiani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« È nota infatti la situazione degli artigiani che costituiscono la forza migliore del paese, ma che mancano di lavoro.

« Si chiede soprattutto lo scorporo dei lavori che interessano la categoria degli artigiani (carpenteria, falegnameria, ecc.) dagli appalti per costruzioni edilizie ». (2646).

RISPOSTA. — « Si fa innanzi tutto presente che non tutte le forniture alle Amministrazioni statali rientrano nella capacità e nella possibilità dell'artigianato, specialmente per il volume di esse in rapporto al rendimento di produzione del fornitore.

« Inoltre, tutti i bandi di gare (riferiti, si intende a forniture di modeste proporzioni) non limitano il concorrere agli artigiani.

« È noto infatti che ciascuna Amministrazione tiene aggiornato un albo di fornitori al quale l'iscrizione è libera, salve talune formalità (iscrizione alla Camera di commercio, buona condotta commerciale, ecc.), per cui l'artigiano può senz'altro partecipare alle gare se, a suo avviso, la fornitura rientra nelle proprie capacità.

« Risulta anzi che talune Amministrazioni (assistenza pubblica), per improvvise necessità (colonie marine, montane, ecc.) hanno svolto quasi sempre piccole licitazioni nell'ambito dell'artigianato.

Quanto precede dimostra che non sarebbe possibile una particolare stesura del bando di gara per venire incontro alla categoria, ove le Amministrazioni statali avessero bisogno di notevoli partite di merci o manufatti, a meno che non si venga nella determinazione di frazionare tali forniture al punto di rendere possibile la partecipazione alle gare.

« Questa ipotesi però, nel mentre sarebbe di evidente difficile attuazione, e per le opere pubbliche da escludere senz'altro, inciderebbe notevolmente sul costo del prodotto in quanto nella fornitura unica da ditta attrezzata viene offerto un prezzo notevolmente inferiore, per l'Amministrazione, rispetto a quelli che possono stabilire più artigiani in forniture frazionate e per le quali l'attrezzatura di lavorazione verrebbe ad essere saturata dal quantitativo di prodotti superiori alle normali capacità di smercio.

« Per quanto riguarda lo scorporo dei lavori, che interessano la categoria degli artigiani, dagli appalti per costruzioni edilizie, si fa presente che l'Amministrazione dei lavori pubblici non ha mancato di portare sull'argomento il suo esame e la sua speciale attenzione.

« La materia infatti è disciplinata oltre che dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 (articolo 8), anche da precise disposizioni contenute nelle varie circolari all'uopo diramate. Come è stato fatto presente in tali circolari ed in particolare in quella n. 6/2 del 17 luglio 1946 e n. 4865 del 1° agosto 1946, il sistema degli scorporamenti viene particolarmente seguito nei lavori di edilizia tutte le volte che nell'appalto principale si possono comprendere solo le opere di fondazione e murarie, in modo che per le opere e per gli impianti speciali si possa provvedere con appalti separati a mezzo di gare fra ditte specializzate.

« Con le disposizioni anzicite e con tutte le altre regolanti la materia, questo Ministero ha invitato gli Uffici dipendenti a tenere costantemente fermo il criterio di attuare lo scorporo degli appalti in modo da estendere il più possibile la distribuzione del lavoro che non deve essere il monopolio di poche ditte ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

CARONITI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere saranno eseguite e quali provvedimenti si intendano prendere per garantire la continuità dell'irrigazione della ubertosa plaga del comune di Giardini (Messina) a seguito della costruzione delle opere per lo sfruttamento idroelettrico del terzo salto dell'Alcantara ». (2358).

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici in data 16 aprile ha respinto la domanda della Società generale elettrica di Sicilia intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua dal fiume Alcantara (terzo salto) a scopo idroelettrico.

« È stata invece accolta altra domanda della Società predetta per derivazione d'acqua pure dal fiume Alcantara in località Gangi, e a seguito di parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Ufficio del Genio civile di Messina è stato invitato a redigere il relativo schema disciplinare.

« Per garantire la continuità della irrigazione, con l'articolo 5 del disciplinare anzidetto è stato stabilito:

« *Regolazione della portata.* — Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità maggiore della concessa, sulla sponda sinistra del fiume Alcantara ed a seguito della bocca di presa, sarà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

costruito un canale convogliante tutte le acque derivate, ed un edificio, da concretare nel progetto esecutivo, mediante il quale:

a) saranno restituiti costantemente al fiume Alcantara, durante il periodo irrigatorio (dal 15 aprile al 14 ottobre di ogni anno) litri-secondo 1139,50 d'acqua per l'alimentazione di tutte le derivazioni esercitate a valle dell'apprestamento;

b) sarà misurata l'acqua che dovrà derivare la Società concessionaria nei limiti delle portate di concessione;

c) sarà restituita nel fiume, oltre quella di cui alla precedente lettera a) l'acqua eventualmente esuberante.

« Inoltre, durante l'intero periodo della stagione irrigua (15 aprile-14 ottobre di ogni anno) la Società concessionaria dovrà pure convogliare nel proprio canale di derivazione e quindi consegnare all'altezza del cimitero di Raggi e nel punto che sarà precisato dall'Ufficio del Genio civile all'atto esecutivo al Consorzio irriguo Saia Torre, la portata continua di litri 385,50 a quest'ultimo assegnati per l'irrigazione dei terreni costituenti il comprensorio dei terreni irrigati ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, in seguito alla mareggiata abbattutasi nei giorni scorsi con estrema violenza su Catanzaro Marina, e che ha distrutto o danneggiato baracche e case, asportando le suppellettili e mettendo in pericolo la vita stessa degli abitanti, di cui moltissimi sono rimasti senza tetto.

« Si rende indispensabile l'immediata costruzione di almeno 100 alloggi a tipo popolare, per venire incontro alle famiglie sinistrate più disagiate, in atto ricoverate nell'asilo infantile, nelle scuole, ove sono state sospese le lezioni, e presso privati.

« E per conoscere, altresì, se, tenendo presente che, a causa degli eventi bellici, che hanno distrutto il 50 per cento delle case, oltre 300 famiglie sono state private dell'abitazione (Catanzaro Marina, infatti, è stata compresa, con decreto ministeriale del 5 dicembre 1945, nel IV elenco dei paesi distrutti e da ricostruire a totale carico dello Stato) non intende risolvere finalmente la penosa situazione, ben nota al Ministero, realizzando con ogni sollecitudine il programma già predisposto per la

costruzione di 200 alloggi in 4 lotti di 50 ciascuno, dei quali, dopo 5 anni, non è stato ancora portato a compimento neanche il 1° lotto; eseguendo opere protettive dei fabbricati prospicienti il mare; costruendo la Casa comunale e le Caserme dei carabinieri e delle Guardie di finanza, le cui sedi attuali, colpite dalle incursioni aeree e dal terremoto, sono pericolanti e per le quali sono già state rivolte opportune sollecitazioni dalle autorità competenti.

« Tali provvedimenti, tempestivamente attuati, restituirebbero alla vita civile l'industria cittadina, martoriata dalla guerra e avvilita dalla miseria, e solleverebbero la popolazione, giustamente allarmata dal timore che possano ripetersi dei fatali e incalcolabili conseguenze ». (1854).

RISPOSTA. — « La forte mareggiata del 24 gennaio 1950 ha investito le case di Catanzaro Marina antistante la battigia provocando l'allagamento di alcuni locali del pianterreno nonché i comuni di Cirò e Soverato. I funzionari del Genio civile sono immediatamente intervenuti e hanno constatato che, salvo alcuni danni alle masserizie, non si sono verificati altri danni alle abitazioni e alle persone per cui non si sono resi necessari interventi di pronto soccorso. Venti famiglie, le cui abitazioni erano rimaste più sconvolte furono momentaneamente ricoverate negli alloggi popolari in corso di rifinito. Esse poi hanno fatto ritorno alle loro abitazioni.

Avverso il fenomeno, che altre volte ebbe a verificarsi, non si possono opporre provvedimenti immediati ma occorrono opere di carattere duraturo, di considerevole costo. Infatti gli allagamenti della Marina di Catanzaro si verificano di frequente e cioè quando il mare è grosso. Quindi occorrerebbe affrontare una spesa rilevante per la protezione dell'abitato con la costruzione di un muro convenientemente terropianato a tergo e di opportuna sagoma tale da poter costituire anche strada lungo la spiaggia con accessi sia per le barche che per i pedoni. Il problema di cui trattasi è in corso di studio per vedere quale sia la soluzione più conveniente, più razionale e più pratica da adottare. L'ostacolo principale alla attuazione dei detti provvedimenti è costituito dal fattore finanziario data la scarsa disponibilità di fondi in confronto alle reali e pressanti necessità.

« Qualora sia data la possibilità di intervenire non si mancherà di tenere nella migliore considerazione le necessità prospettate per Catanzaro Marina, per Cirò e per Sove-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

rato e per la difesa di quegli abitati mediante opportune opere.

« Alla costruzione in Catanzaro Marina di ricoveri per i senzatetto è da far presente che in dipendenza di eventi bellici, in applicazione delle leggi 10 aprile 1947, n. 261 e 25 giugno 1949, n. 409, si è provveduto alla costruzione in Catanzaro Marina di 41 alloggi, già consegnati ai sinistrati, mentre sono in corso di ultimazione altri 24 alloggi. A cura, inoltre dell'U.N.R.R.A.-Casas è stata già ultimata la costruzione di n. 40 alloggi e con il programma della Fanfani-Casa sono stati appaltati dal comune lavori per la costruzione di 30 alloggi per l'importo di lire 60.165.000.

« Non risulta, inoltre, che sia stato predisposto un programma concreto per la costruzione in Catanzaro Marina di 200 alloggi in 4 lotti di 50 milioni ciascuno. Peraltro, in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, è stato concesso il contributo statale all'Istituto delle case popolari di Catanzaro per un programma costruttivo di 300 milioni.

« Per la costruzione:

- a) della Casa comunale;
- b) della Caserma dei carabinieri;
- c) della Caserma della Guardia di finanza;

si rende noto che:

1°) per l'opera di cui alla lettera a), cioè per la costruzione della Casa comunale, nessuna disposizione di legge vigente consente allo Stato di intervenire. Il comune interessato deve provvedere alla costruzione della stessa;

2°) per ogni idonea sistemazione dell'Arma dei carabinieri, che ora sono alloggiati in un fabbricato di proprietà privata in gran parte sinistrato, occorrerebbe disporre la costruzione di un apposito edificio, senonché non è possibile adottare in merito alcun provvedimento perché l'accasermamento dei corpi armati di polizia rientra nella competenza specifica dell'Amministrazione provinciale a norma dell'articolo 144 del testo unico della legge comunale e provinciale.

3°) anche per le Guardie di finanza occorrerebbe costruire una apposita caserma per la quale è prevista una spesa di lire 60 milioni. Ma neanche per essa questo Ministero può adottare alcun provvedimento in quanto, a prescindere dalla scarsa disponibilità di fondi, con gli stanziamenti di bilancio può soltanto provvedere alla esecuzione dei lavori di riparazione, sistemazione e completamento di opere pubbliche esistenti e non già alla costruzione di nuovi pubblici edifici, come oc-

correrebbe nel caso in esame dato che le Guardie di finanza sono egualmente sistemate in locali di proprietà privata.

« Comunque, le necessità prospettate sono tenute in particolare considerazione per i provvedimenti che, compatibilmente con i fondi disponibili, sarà possibile adottare ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CASERTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per cui finora il prefetto e il questore di Napoli rifiutano i decreti di licenza per guardia giurata ad alcuni cittadini, per i quali non ostano né le attuali condizioni, né i precedenti di condotta civile e morale.

« Da rilevare che i sindacati non chiedono la licenza per guardare zone indeterminate, bensì specificando ciascuno un numero limitato di locali e ditte individualmente indicate. Né può dirsi ostare la presenza nella città di Napoli di istituti di sorveglianza, in quanto questi impiegano complessivamente intorno alle 350 persone mentre, per una città come Napoli, ne occorre un numero almeno doppio ». (3239).

RISPOSTA. — « La questione del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio individuale dell'attività di guardia privata va posta in correlazione con la situazione, nell'ambito della città di Napoli, dell'esercizio di tale attività da parte di istituti privati di vigilanza.

« È noto che il servizio di vigilanza privata, già affidato ad un solo Istituto, in regime di monopolio, è stato ripartito, con decreto prefettizio del 28 luglio 1948, per zone, ad altri sei istituti.

« In prosieguo di tempo, in occasione di licenziamenti di guardie dei vari istituti per atti di indisciplina, indegnità, scarso rendimento, incompatibilità ed altre cause, si sono verificati casi di reazione avverso al provvedimento di licenziamento da parte dei singoli guardiani, i quali, anche per rappresaglia verso gli istituti di provenienza, hanno cercato di accaparrarsi — con convenzioni individuali — gruppi di clienti degli istituti stessi, indotti ad aderire alle pressanti sollecitazioni dei guardiani in parola, dai quali, fra l'altro, potevano ottenere condizioni più vantaggiose, essendo essi esenti dai maggiori oneri propri degli Istituti.

« Ad impedire siffatto stato di cose, la questura respinge in linea di massima le richieste avanzate da detti guardiani, ai sensi degli articoli 133 del testo unico delle leggi di pub-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

blica sicurezza e 249 del relativo regolamento esecutivo, i quali prescrivono il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui trattasi su richiesta delle persone che intendono affidare i loro beni alla custodia di singoli guardiani; e non su istanza di questi ultimi.

« Quando, invece, la richiesta della autorizzazione viene fatta direttamente dalle persone che intendono affidare la vigilanza dei propri beni a singoli guardiani, la questura provvede senz'altro a rilasciare la autorizzazione richiesta, sempre che i designati come guardiani siano in possesso dei requisiti prescritti ».

Il Ministro
SCELBA.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in considerazione del fatto che nell'Ospedale psichiatrico di Verona non esiste alcun mezzo diagnostico adeguato per accertare la tubercolosi e che tale malattia miete numerosissime vittime fra i degenti (su 47 autopsie eseguite sui deceduti nel suddetto istituto, dal giugno 1948 al giugno 1949, ben 24 erano i morti per tubercolosi!), non ritenga opportuno corredare sollecitamente l'Ospedale stesso di tutto il materiale sanitario occorrente ». (2910).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti da questo Alto Commissariato è emerso che nel periodo luglio-dicembre 1949 su 22 autopsie operate nel detto Ospedale sono stati accertati 8 decessi per tubercolosi e che nel periodo gennaio-maggio 1950, su 9 autopsie sono stati accertati 2 decessi per tubercolosi.

« L'amministrazione provinciale ha deliberato la sistemazione di un reparto per tubercolosi donne, e sta ora esaminando la possibilità di provvedere all'acquisto di un apparecchio radiologico.

« Ciò premesso, si assicura che questo ufficio non mancherà di seguire con particolare attenzione l'attività della amministrazione ospedaliera sopradetta, per quanto si attiene alla eliminazione degli inconvenienti segnalati ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CECCHERINI E BOSCO LUCARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che impediscono il riconoscimento — a tutti gli effetti — ai rastrellatori bonifica campi minati, del periodo di tempo prestato

in servizio sul territorio nazionale alle dipendenze del Governo militare alleato allorché parte del territorio era sotto il controllo di tale amministrazione.

« Tale riconoscimento è invocato da un gruppo di rastrellatori della provincia di Gorizia che si vedono profondamente lesi dalla disparità di trattamento con i colleghi delle altre provincie d'Italia ». (3096).

RISPOSTA. — « Premesso che non viene precisata chiaramente la natura dei benefici non riconosciuti ai rastrellatori bonifica campi minati che operano alle dipendenze del Governo militare alleato, si comunica che in seguito al passaggio della città di Gorizia alla Amministrazione italiana, la locale prefettura liquidò ai cennati rastrellatori (sette elementi in tutto) tutte le competenze loro dovute.

« Successivamente, in data 24 novembre 1947, i rastrellatori in parola vennero assunti in servizio alle dipendenze della disciolta 2^a Zona bonifica campi minati di Bologna, continuando a prestare la loro opera nella bonifica del territorio della provincia di Gorizia; mentre, all'atto dello scioglimento del servizio, gli stessi beneficiarono del medesimo trattamento, usato a tutto il personale addetto alla bonifica campi minati.

« Si aggiunge inoltre che, finora, nessuna istanza ad ottenere il riconoscimento di un qualsiasi beneficio non concesso risulta pervenuta a questo Ministero da parte del personale di che trattasi.

« Ove gli interessati si ritengano non soddisfatti in qualche loro diritto; potranno rivolgersi direttamente a questo Ministero (Direzione generale del Genio militare) che esaminerà i casi prospettati e, compatibilmente con la fondatezza delle richieste, cercherà di risolverli con ogni possibile comprensione e benevolenza ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CERABONA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Se non si ritenga opportuno estendere, ai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, l'autorizzazione a compiere lavoro straordinario, nella misura di 60 ore mensili, come è stato recentemente provveduto per i magistrati, e ciò, oltre che per criteri di equità, anche per evitare, che nello stesso ufficio si attui un trattamento diverso fra magistrati e funzionari di cancelleria che devono osservare lo stesso orario ». (3243).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nella misura di 60 ore mensili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie si è richiesta al Ministero del tesoro con lettera 5 maggio 1950 una maggiore assegnazione di fondi sui seguenti capitoli:

lire 5.509.000 sul capitolo 5;

lire 189.180.000 sul capitolo 35.

« Con lettera 17 giugno 1950, n. 127227 il Ministero del tesoro ha comunicato che tra le maggiori assegnazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 si sarebbe proposta la variazione al capitolo n. 5 di lire 3.000.000.

« Con successivo telegramma del 21 giugno 1950 il Ministero del tesoro ha comunicato l'avvenuta concessione di lire 90.000.000 sul capitolo 35.

« Con tali maggiori assegnazioni si potrà aumentare il compenso per lavoro straordinario al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche se non sarà possibile giungere al limite massimo di 60 ore mensili ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CERABONA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Per conoscere se non si creda giusto concedere l'indennità di funzione ai cancellieri ed ai segretari giudiziari, tenuto presente che i proventi di cancelleria, dai quali vengono defalcate le spese di ufficio, che assorbono gran parte di essi, costituiscono compenso di particolare servizio. È da considerare che il decimo sulle somme recuperate allo Stato, facente parte dei proventi suddetti, costituisce compenso di particolare servizio, così come si deduce dall'articolo 7, ultima parte, della legge 29 giugno 1882, n. 835, il quale prescrive che il Governo ha facoltà di concedere in appalto il recuperamento mediante aggio da convenirsi, e dall'articolo 53 del regolamento per l'esecuzione della citata legge, il quale stabilisce che il Governo può dare in appalto il recuperamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale ». (3242).

RISPOSTA. — « Questo Ministero con lettera 5 maggio 1950, n. 2113 g/6373 ha richiesto al Ministero del tesoro di predisporre il decreto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, per la corresponsione dell'indennità di funzione o assegno perequativo ai cancellieri e segretari giudiziari nonché al personale subalterno e agli aiutanti di cancelleria e segreteria di

ruolo. Nella nota sopra indicata si osservava che i proventi di cancelleria percepiti dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non costituivano ostacolo alla percezione della nuova indennità, trattandosi di retribuzione derivante dal compimento di servizio speciale (articolo 10, quarto comma; legge 11 aprile 1950, n. 130).

« Il Ministero del tesoro con lettera 27 giugno 1950 n. 128997, rispondendo ad altre note di questo Ministero, ha fatto riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda le richieste concernenti la spesa per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo.

« La questione, comunque, è tuttora allo studio ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
TOSATO.

CERAVOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se è vero che la Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, sintomaticamente disertata dai componenti esterni, abitualmente deliberi con la maggioranza dei funzionari dello stesso Consiglio; se è vero che recenti accertamenti abbiano posto in luce deviazioni dalle norme amministrative ed inosservanza di provvedimenti di governo; e per conoscere infine in qual modo viene esercitata la vigilanza su detta gestione ». (3189).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente, per quanto concerne le adunanze della Giunta amministrativa, che saltuarie assenze si sono verificate da parte dei componenti esterni, senza però che tali assenze rivestano assolutamente carattere di sistematica continuità e abitualità.

« Del pari non risulta che trasgressioni siano state compiute da parte degli organi del Consiglio nell'osservanza dei provvedimenti e delle disposizioni di cui sopra.

« Solo in un caso si è verificata la ritardata corresponsione delle competenze spettanti ad un funzionario del Consiglio stesso, in seguito all'annullamento del provvedimento che lo aveva in precedenza collocato a riposo.

« Il pagamento di cui sopra è in corso e il Consiglio anticiperà anche sul suo bilancio la spesa relativa al premio di presenza e al compenso del lavoro straordinario spettanti al funzionario stesso con la sua riammissione in ruolo.

« Per quanto attiene, infine, alla vigilanza sull'Ente, è noto che essa è esercitata da questa Presidenza a norma dell'articolo 1 del de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

creto legislativo concernente il riordinamento del Consiglio.

« Al riguardo questa Presidenza è sistematicamente tenuta al corrente dell'andamento della gestione e di ogni particolare questione e situazione riferentesi all'Ente e alla sua attività amministrativa, per mezzo del proprio rappresentante diretto nel collegio dei revisori del Consiglio medesimo ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

CHATRIAN, RICCIO, TITOMANLIO VITTORIA, NOTARIANNI, ROCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, nella nota impossibilità che l'Amministrazione provinciale di Napoli provveda con i propri esigui fondi di bilancio, non ritenga urgente ed indilazionabile intervenire in qualche modo, con mezzi straordinari, ove quelli ordinari non lo consentano, in favore della manutenzione della rete stradale affidata a quella provincia, mai adeguatamente pavimentata, a differenza delle strade di molte altre regioni, gravemente danneggiata dal traffico bellico, ridotta in gran parte in condizioni di vera e propria intransitabilità ». (2698).

RISPOSTA. — « La rete stradale provinciale di Napoli ha invero subito danni gravi ed ingenti durante il periodo bellico e post-bellico, sia direttamente per effetto delle azioni di guerra e del passaggio degli automezzi pesanti militari, sia indirettamente, per la trascurata manutenzione da parte dell'ente interessato per un lungo periodo di tempo.

« L'opera di sistemazione iniziata nel 1944 continua tuttora.

« In base ai dati statistici del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, infatti, risulta che dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1949 sono stati eseguiti 155 lavori di ripristino per un importo di lire 1.030.000.000.

« Nel programma poi predisposto per il corrente esercizio finanziario ai fini suddetti è stata prevista una ulteriore spesa di 30 milioni e i relativi lavori saranno al più presto iniziati.

« Sarà, infine, esaminata la possibilità di finanziare ulteriormente i lavori di che trattasi quando e se sarà consentito di predisporre il programma delle opere da eseguirsi coi fondi che saranno eventualmente autorizzati con la legge per la Cassa del Mezzogiorno ancora all'esame del Parlamento.

« Con la realizzazione di tale complesso di opere sarà possibile ottenere la sistemazione

di una notevole parte della rete stradale provinciale.

« La definitiva sistemazione potrà, tuttavia, seguire soltanto a distanza di tempo e gradualmente in considerazione della importanza dei vari problemi da risolvere di ordine tecnico ed economico ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CHATRIAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di apportare una modifica alla lettera B, n. 5, dell'ordinanza ministeriale del 4 aprile 1950 (Direzione generale dell'istruzione elementare divisione VI n. 1144/21) circa gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno 1950-51, in modo da tener presente, nella valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, il servizio militare di leva prestato dagli interessati dopo il conseguimento del diploma dell'insegnamento.

« È da tener presente che gli insegnanti, i quali sono stati sottoposti al servizio militare di leva dopo il 1945, non hanno potuto fruire, durante il periodo di detto servizio, di incarichi provvisori, in scuole popolari, sussidiate, ecc. E ciò a differenza di coloro che tale servizio non hanno prestato, ovvero che non lo presteranno (donne, riformati, assegnati ai servizi sedentari, ecc.) e che ne traggono beneficio nel punteggio agli effetti della graduatoria ». (3272).

RISPOSTA. — « Il criterio che ha suggerito la valutazione, ai fini degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari, del servizio militare prestato durante il periodo bellico non può essere applicato a favore dei militari in servizio di leva, sia perché tale servizio non può in alcun caso esser considerato richiamo per esigenze di carattere eccezionale, sia perché manca una specifica disposizione di legge che autorizzi la concessione di benefici di carattere eccezionale, sia, infine, perché il servizio di leva costituisce un dovere di ogni cittadino, dipendente oppur no da Amministrazioni statali, dovere che non crea diritti a particolari titoli di benemeranza.

« Tale concetto, del resto, è riconfermato dal disposto del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dalla circolare ministeriale n. 22893 del 9 novembre 1939, per cui l'insegnante incaricato o supplente chiamato alle armi per servizio di leva mentre si trovava in servizio scolastico ha diritto a un indennizzo pari a giorni 15 di stipendio e competenze.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Se ne deduce, perciò che, neppure quando il servizio di leva colga l'insegnante durante l'incarico scolastico, l'anno in corso può essere valutato.

« Per tali motivi il Ministero non può accedere alla richiesta.

« D'altra parte è da tener presente che l'ordinanza ministeriale del 4 aprile 1950 è già in piena fase di attuazione e quindi nessuna modifica sarebbe consigliabile e possibile, senza turbare il regolare svolgimento delle operazioni di formazione delle graduatorie e successive nomine ».

Il Ministro
GONELLA.

COLASANTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se, in attesa delle liquidazioni di ufficio, non creda concedere subito congrui anticipi mensili sugli aumenti delle pensioni di guerra già approvati dai due rami del Parlamento.

« Considerando che gli aumenti stessi decorrono dal 1° marzo 1950, sarebbe equo disporre d'urgenza anche per un congruo anticipo sulle competenze già maturate ». (3307).

RISPOSTA. — « Dopo che la legge per il riordinamento sulle pensioni di guerra, recentemente approvata dai due rami del Parlamento, avrà avuto pubblicazione, potrà esaminarsi la possibilità di accordare anticipi sugli aumenti previsti per le pensioni di guerra e, in caso affermativo, su quali dei miglioramenti riconosciuti e delle nuove provvidenze disposte.

« All'intento di facilitare il compito di applicazione della nuova legge e, se del caso, di concedere anticipi, è in preparazione da parte del competente servizio della Direzione generale delle pensioni di guerra un dettagliato prontuario che riepilogherà gli ammontari, al lordo e al netto, di tutte le pensioni, assegni e indennità, nonché di tutti gli assegni accessori che, sia per gli invalidi sia per i congiunti di caduti, militari o civili, dovranno venire corrisposti in base ai miglioramenti apportati dalla nuova legge ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per cui non si è ancora iniziata la costruzione del secondo fabbricato per i senzatetto, già dato in appalto alla ditta Verdi di Napoli, nella frazione Cerasuolo del comune di Filignano ». (2570).

RISPOSTA. — « Nella frazione Cerasuolo del comune di Filignano era prevista originariamente la costruzione di due fabbricati, anzi i lavori relativi erano già stati appaltati.

« Il comune di Filignano, con apposita deliberazione, chiese che uno dei due fabbricati venisse costruito anziché nella frazione di Cerasuolo, come precedentemente stabilito, nella frazione di Selvone dello stesso comune. Tale proposta fu accolta.

« Essa però non ebbe attuazione perché nel frattempo la frazione di Cerasuolo divenne amministrazione autonoma e chiese in tale veste che anche il secondo fabbricato di cui sopra venisse costruito in quell'abitato.

« In seguito ad apposita visita sopralluogo e ad accurate indagini svolte per accertare la necessità o meno della costruzione dei due fabbricati in Cerasuolo, è risultato che le case per senzatetto fino ad oggi costruite in Cerasuolo non sono ancora tutte abitate.

« Si ha inoltre motivo di ritenere che egualmente non lo saranno quelle da costruire.

« È risultato poi che la frazione Selvone del comune di Filignano non ha mai subito danni bellici e quindi non ha famiglie sinistrate.

« Ciò premesso appare evidente che sarebbe inutile ed antieconomico continuare a costruire case in Cerasuolo dove esse rimarrebbero disabitate anche se ciò può alleviare per qualche mese la disoccupazione locale e che d'altronde non è necessario né possibile costruirne nella frazione Selvone.

« La prefettura di Campobasso, tenuta al corrente della situazione, ha proposto, per una più proficua utilizzazione, che il detto secondo fabbricato venga costruito o nel comune di Cerro al Volturmo, al fine di dare alloggio alle famiglie rimaste senza tetto in seguito alle alluvioni dal 25-26 novembre 1949, oppure in Isernia.

« Ma il comune di Cerro al Volturmo non è compreso fra i comuni che possono per legge beneficiare delle costruzioni per senzatetto e quindi non può disporsi la costruzione in tale località, molto più che ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, numero 409, le costruzioni stesse sono subordinate alla condizione che il ripristino dei fabbricati sinistrati dalla guerra non sia sufficiente ad assicurare l'alloggio dei senzatetto per causa di guerra.

« Per i motivi di cui sopra non si è iniziata e non si inizierà la costruzione del secondo fabbricato né a Cerasuolo, né nelle al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tre località che si sono dovute scartare per le evidenti ragioni soprariportate.

« Questo Ministero si riserva di prendere le definitive decisioni in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando potrà essere emesso il decreto di nomina della Commissione per la ricostituzione dei registri di stato civile del comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso), distrutti da una sommossa popolare il 25 dicembre 1943 ». (2742).

RISPOSTA. — « Si assicura che sono state impartite dal presidente del tribunale territorialmente competente disposizioni al pretore di Trivento perché sia provveduto alla ricostruzione dei registri di stato civile del comune di Montefalcone del Sannio relativi al 1943 ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

« Con l'occasione si comunica che il detto comune ha già provveduto alla ricostituzione dei registri di stato civile precedenti al 1943 ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Boiano (Campobasso), che lo ha insistentemente chiesto, il mutuo di lire 15 milioni, occorrenti per la costruzione di case per dipendenti comunali, che lo Stato ha già ammesso a contributo ». (3205).

RISPOSTA. — « La direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha già aderito al finanziamento di 15 milioni richiesto dal comune di Boiano per la costruzione di case ai dipendenti impiegati e ne ha dato partecipazione al comune con foglio n. 2678/212527 del 3 giugno 1950.

« Per la concessione formale del mutuo si è in attesa che il comune invii gli atti prescritti, che gli sono stati richiesti con il foglio di cui sopra è cenno ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Boiano (Campobasso) il chiesto mutuo di 3 milioni,

di cui detto comune ha bisogno per dismettere passività e pareggiare il bilancio ». (3206).

RISPOSTA. — « La direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha aderito alla richiesta di mutuo di lire 3.053.000, per dismissioni di passività, fatta dal comune di Boiano fin dal 1° giugno 1950.

« Per la concessione formale del mutuo si è in attesa che il comune invii gli atti prescritti richiestigli con nota 1° giugno 1950, n. 9033/713711 ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Cantalupo del Sannio (Campobasso) il mutuo di 45 milioni, necessario per la costruzione in detto comune di un edificio scolastico con annesso asilo infantile ». (3207).

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici, non si è ancora pronunziato in ordine al contributo statale nell'ammortamento del mutuo di lire 45 milioni, richiesto dal comune di Cantalupo del Sannio per la costruzione dell'edificio scolastico con annesso asilo infantile.

« Si assicura che la Cassa depositi e prestiti considererà con riguardo l'operazione dopo che il predetto Ministero avrà espresso le sue determinazioni in ordine al contributo stesso ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere — dopo i chiarimenti dati dall'amministrazione comunale — la domanda di mutuo, presentata dal comune di Pietrabbondante (Campobasso) per il completamento dell'edificio scolastico e quando ritiene che la somma possa essere da detto comune utilizzata ». (3208).

RISPOSTA. — « La direzione generale della Cassa depositi e prestiti ha aderito alla richiesta di mutuo per il completamento dell'edificio scolastico fatta dal comune di Pietrabbondante sin dal 12 maggio 1950, inviando le istruzioni per l'allestimento degli atti con la garanzia della sovrimposta fondiaria.

« Poiché il comune ha comunicato che tale sovrimposta è insufficiente a garantire il mutuo, sono state inviate nuove istruzioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

per la garanzia con la sovrimposta e con le imposte di consumo.

« Per la concessione formale del mutuo occorre pervenga la necessaria documentazione in conformità delle istruzioni inviate al comune ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto a concedere al comune di Ripabottoni (Campobasso) il contributo dallo stesso chiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione in detto comune di un acquedotto del quale quella popolazione ha urgente bisogno ». (3213).

RISPOSTA. — « La richiesta del comune di Ripabottoni (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella costruzione dell'acquedotto sarà tenuta presente in sede di formazione dei programmi esecutivi per il corrente esercizio finanziario compatibilmente con la disponibilità dei fondi assegnati ed in comparazione di altre numerose analoghe domande pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto a concedere al comune di Campomarino il contributo chiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per il completamento in detto comune malarico della rete urbana di fognature ». (3220).

RISPOSTA. — « La richiesta del comune di Campomarino (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per il completamento della rete urbana della fognatura, sarà tenuta presente in sede di formazione dei programmi esecutivi per il corrente esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e in comparazione alle numerose altre analoghe richieste pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto a concedere il contributo chiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Colletorto (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico ». (3222).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Colletorto intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella costruzione di quell'edificio scolastico per la quale è prevista una spesa di 45.000.000, sarà presa in esame ai fini di un possibile accoglimento in concorso con le numerose altre domande dirette a conseguire gli stessi benefici in sede di compilazione del programma delle opere da ammettersi alle agevolazioni di cui alla legge su menzionata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione della strada n. 73 (tratto Sant'Angelo Limossano-Piana di Salcito) in provincia di Campobasso. Essendo stati i lavori ammessi a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, ed avendo la Cassa depositi e prestiti dichiarato di essere disposta a mutare la somma occorrente, sembra che occorre solo l'approvazione del progetto che trovasi presso il Ministero ». (3325).

RISPOSTA. — « Il progetto relativo ai lavori di costruzione della strada provinciale n. 73 (tratto Sant'Angelo Limossano-Piana di Salcito) in provincia di Campobasso è stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame e parere.

« I lavori anzidetti, ove il progetto ottenga il parere favorevole del predetto Consesso, potranno avere inizio dopo la registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale con il quale sarà approvato il progetto in parola ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante il completamento delle fognature e dell'acquedotto « La Marchesana » di Salcito (Campobasso) per cui da anni si effettuano stanziamenti mai poi utilizzati ». (3327).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile includere nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1950-51 i lavori di completamento dell'acquedotto e della fognatura del comune di Salcito perché i fondi di bilancio sono assai limitati in confronto alle numerose domande qui pervenute ed intese ad ottenere gli stessi benefici.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Le richieste del comune di Salcito saranno comunque tenute presenti in sede di formazione dei successivi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la concessione del mutuo, chiesto dal comune di Guardialfiera (Campobasso) per la costruzione in esso di un edificio scolastico ». (3326).

RISPOSTA. — « Nei riguardi della concessione del mutuo chiesto dal comune di Guardialfiera (Campobasso) per far fronte alla spesa necessaria per la costruzione di quell'edificio scolastico si fa presente che in base all'invito qui rivolto dallo stesso comune, tutta la documentazione necessaria per la contrattazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti è stata inviata al detto Istituto fin dal 28 marzo 1950 con la lettera n. 3580.

« Gli ulteriori provvedimenti per la concessione del mutuo rientrano nella esclusiva competenza della Cassa stessa, alla quale pertanto dovranno essere rivolte le premure delle quali trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la strada di allacciamento al comune di Macchiagodena (Campobasso) della frazione Incoronata San Martino (Piana San Massimo) ». (3107).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Macchiagodena (Campobasso) intesa ad ottenere la concessione del contributo statale previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della strada di allacciamento a varie frazioni dello stesso comune, è in corso di esame per le determinazioni che, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio e in rapporto al grado di necessità rappresentato da altri comuni che in numero rilevante hanno chiesto analoghi benefici, potranno essere adottate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere in qual modo si intende provvedere alla soluzione dell'annoso

problema della irreggimentazione delle acque del torrente Ravone del comune di Boiano (Campobasso) ». (2761).

RISPOSTA. — « I lavori relativi ai torrenti Ravone e Calderaro, affluenti del Biferno rientrano nella sistemazione del bacino montano del Biferno. Per quanto attiene agli interventi che possono essere disposti da parte di questo Ministero nei tratti vallivi dei detti torrenti in applicazione della legge 29 novembre 1925, n. 2385, è stato previsto nel programma dei lavori che potranno essere eseguiti nell'esercizio 1950-51 la sistemazione del torrente Calderaro in prossimità dell'abitato di Boiano per un importo di lire 5 milioni e non quelli che riguardano il torrente Ravone.

« La ragione di ciò è che i lavori da eseguirsi nel torrente Calderaro sono certamente più urgenti degli analoghi lavori di sistemazione di cui abbisogna il torrente Ravone. Invero entrambi interessano lo stesso comune di Boiano e quindi sembra più opportuno dare la preferenza a quei lavori che risultano i più necessari e di più pratica attuabilità. Si ha motivo di credere che non si abbia nulla da eccepire in merito ai criteri di preferenza che si intendono seguire.

« In definitiva i due affluenti del Biferno saranno gradualmente sistemati e quanto prima sarà avviato a soluzione il problema dell'intero bacino montano del Biferno nel quale essi ricadono ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la concessione del mutuo, chiesto dal comune di Guardialfiera (Campobasso) per la costruzione in esso di un edificio scolastico ». (3103).

RISPOSTA. — « Si conferma quanto è stato disposto il 7 agosto 1950 secondo il testo che qui sotto si riproduce:

« Nei riguardi della concessione del mutuo chiesto dal comune di Guardialfiera (Campobasso) per far fronte alla spesa necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico, si fa presente che in base all'invito qui rivolto dallo stesso comune, tutta la documentazione necessaria per la contrattazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti è stata inviata al detto Istituto fin dal 23 marzo 1950 con la lettera n. 3530.

« Gli ulteriori provvedimenti per la concessione del mutuo rientrano nella esclusiva

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

competenza della Cassa stessa, alla quale pertanto dovranno essere rivolte le premure delle quali trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere saranno eseguite nel comune di Pozzilli (Campobasso), in esecuzione della nota legge, con la quale furono stanziati dieci miliardi per la esecuzione di opere indifferibili ed urgenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino » (3216).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere saranno eseguite nel comune di Filignano (Campobasso), in esecuzione della nota legge, con la quale furono stanziati dieci miliardi per la esecuzione di opere indifferibili ed urgenti, nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino ». (3217).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere saranno eseguite nel comune di Venafro (Campobasso), in esecuzione della nota legge con la quale furono stanziati dieci miliardi per la esecuzione di opere indifferibili ed urgenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino ». (3218).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali opere saranno eseguite nel comune di Concasale (Campobasso), in esecuzione della nota legge, con la quale furono stanziati dieci miliardi per la esecuzione di opere indifferibili ed urgenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino ». (3219).

RISPOSTA. — « Per i lavori dei comuni di Venafro, Concasale, Filignano e Pozzilli compresi nell'ambito di attività dell'ERICAS, sono stati stanziati nel complesso 230 milioni.

« Trovansi allo studio degli organi competenti le proposte avanzate per la formazione del programma delle opere da eseguire.

« Si assicura che sarà tenuto conto delle varie necessità prospettate e che sarà dato esito nei limiti delle disponibilità accantonate, a quelle opere che saranno riconosciute più utili ed urgenti.

« Allo stato dello studio anzidetto non è possibile precisare singolarmente le opere che saranno incluse nel programma in parola ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se davvero l'acquedotto delle Campate che dovrà dare l'acqua ai comuni di Venafro, Folignano, Pozzilli, Castel San Vincenzo ed altri in provincia di Campobasso, sarà costruito a cura dell'E.R.I.C.A.S. ». (3221).

RISPOSTA. — « È stata presa in esame dagli organi tecnici dell'E.R.I.C.A.S. la questione relativa alla costruzione dell'acquedotto delle Campate interessante i comuni di Venafro, Folignano e Pozzilli in provincia di Campobasso.

« Il progetto relativo, che è stato già approvato, importerà una spesa di oltre 200 milioni, tale cioè da assorbire quasi interamente la somma stanziata dall'E.R.I.C.A.S. per la esecuzione di opere pubbliche nei detti comuni che rientrano fra quelli compresi nella zona della battaglia di Cassino.

« Prima di decidere in proposito è necessario conoscere il grado di urgenza e di necessità delle opere da finanziare, nonché il loro ammontare in rapporto all'accantonamento di fondi all'uopo disposto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è completata la costruzione, iniziata nel 1931, della strada Toro-Pietracatella, in provincia di Campobasso, e si è anzi lasciata del tutto abbandonata la parte costruita e non si è fatto nulla per riparare i danni determinati dalla frana del 1938 ». (3214).

RISPOSTA. — « Della strada provinciale numero 72 venne costruito nel 1931 il solo tronco da Toro al torrente Fiumarella, della lunghezza di circa chilometri 7. In seguito a imponenti movimenti franosi verificatisi dal 1938 al 1940, la strada è rimasta interrotta e non è stato possibile finora provvedere al suo ripristino per le limitate disponibilità dei fondi di bilancio assegnati per opere stradali. Si reputa, infatti, occorrente una spesa di oltre lire 100 milioni, dovendosi ricostruire anche il ponte a cinque luci sul Fiumarella.

« Sarà peraltro esaminata la possibilità di includere la ricostruzione del sopracitato tronco e dell'altro tronco dal Fiumarella a Pietracatella, nel programma dei lavori da eseguire con i fondi della Cassa del Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere continuati i lavori di consolidamento di via delle Grazie, sospesi da oltre due mesi, e quelli di riattazione di via Marconi del comune di Castellino del Biferno (Campobasso), gli uni e gli altri quanto mai urgenti ». (3324).

RISPOSTA. — « In data 26 agosto 1950 è stato autorizzato l'esperimento di gara ufficiosa per l'appalto dei lavori di consolidamento della zona centrale dell'abitato di Castellino del Biferno.

« Tuttavia non si può precisare quando potranno avere inizio i lavori, in quanto l'inizio stesso resta subordinato allo svincolo dei fondi E.R.P. riferiti all'esercizio 1949-50, svincolo che non è stato ancora disposto.

« Per la riattazione della via Marconi dello stesso comune è stata prevista nel programma di opere da eseguirsi nel corrente esercizio finanziario una spesa di lire un milione e mezzo.

« I relativi lavori potranno avere corso dopo espletata la istruttoria della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se saranno ammessi a contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione dell'acquedotto di Macchia d'Isernia (Campobasso), che è davvero indispensabile per quel comune, ove da anni persistono, proprio per la mancanza dell'acqua, malattie infettive ». (3322).

RISPOSTA. — « La domanda avanzata dal comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) al fine di ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella costruzione dell'acquedotto sarà tenuta presente per adottare i provvedimenti che si renderanno possibili in rapporto alle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le numerose altre domande allo stesso fine presentate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione della strada di allacciamento del comune di Filignano (Campobasso) alle frazioni Lagone e Mastrogiovanni ». (3330).

RISPOSTA. — « È pervenuta a questo Ministero la domanda del comune di Filignano intesa ad ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada di allacciamento del comune stesso alle frazioni Lagone e Mastrogiovanni.

« La domanda anzidetta è in corso di esame per le determinazioni che potranno essere adottate in relazione alla disponibilità dei fondi assegnati e compatibilmente alle altre numerose analoghe domande avanzate ed intese a conseguire gli stessi benefici di legge ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante l'acquedotto « Fonte Capestro » che dovrà dare l'alimentazione idrica al comune di Macchia di Isernia (Campobasso) che ne ha grande indifferibile bisogno ». (3329).

RISPOSTA. — « La domanda avanzata dal comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) al fine di ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella costruzione di quell'acquedotto sarà tenuta presente per adottare i provvedimenti che si renderanno possibili in rapporto alle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le numerose altre domande allo stesso fine presentate ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori di riparazione delle strade interne e dell'edificio scolastico di Capracotta (Campobasso) ». (3328).

RISPOSTA. — « I lavori per la riparazione della strada interna di Santa Maria di Loreto in Capracotta (Campobasso), dell'importo di lire 2.500.000, sono stati consegnati fin dal 26 luglio 1950.

« La spesa relativa era stata già stanziata nel decorso esercizio.

« Nell'esercizio in corso invece sarà eseguito un secondo lotto di lavori di riparazione di strade interne per il detto comune, per un importo di lire 4.500.000 e sarà eseguita la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

riparazione anche dell'edificio scolastico fino all'importo di lire 3.500.000.

« Le relative perizie sono in corso di redazione ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per conoscere se non ritiene opportuno proporre un disegno di legge, col quale vengano estesi i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti ai civili (non militari né militarizzati) che, dopo l'8 settembre, per sfuggire alle persecuzioni dei nazi-fascisti, abbandonarono famiglie e interessi al Nord, attraversarono le linee nemiche, si presentarono agli alleati e furono da questi impiegati con incarichi vari (di interpreti, dattilografi, ecc.) al seguito delle truppe operanti ». (3145).

RISPOSTA. — « In merito occorre premettere che, come è noto, i benefici di guerra costituiscono un tributo di riconoscenza del Paese verso i cittadini combattenti.

« Detto tributo, che ha un altissimo valore morale, concerne essenzialmente i militari e i militarizzati combattenti ai quali i benefici in parola vengono concessi in considerazione della loro particolare situazione e del loro particolare stato giuridico.

« Ciò premesso, si osserva che la proposta intesa ad estendere i benefici di che trattasi ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche per presentarsi agli alleati, dai quali furono impiegati in qualità di interpreti, dattilografi, ecc., sembra non tener conto dello spirito informatore delle disposizioni vigenti in materia.

« Al riguardo, infatti, occorre tener presente che i civili in argomento attraversarono le linee nemiche solo per sottrarsi ad un pericolo di natura personale e che, pertanto, la loro condotta non fu motivata da alcun dovere militare né ebbe alcuna finalità militare; non si vede quindi come agli elementi predetti potrebbero essere attribuiti benefici di carattere essenzialmente militare.

« Ove, comunque, si volesse attribuire ai civili in questione un segno di riconoscimento per aver attraversato le linee nemiche, tale riconoscimento dovrebbe essere in ogni caso subordinato all'avvenuta presentazione dei civili stessi ad un Comando militare italiano, vale a dire alla indubbia dimostrazione della loro volontà di combattere. Ciò in analogia a quanto praticato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i

militari e militarizzati che attraversarono le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943.

« In relazione a quanto precede e tenuto conto delle sfavorevoli ripercussioni che il provvedimento invocato indubbiamente determinerebbe, questo Ministero non ritiene possibile accogliere la proposta ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare di qualche tempo il congedamento — tenendo conto dell'enorme danno, che ad essi deriverebbe, ove in realtà dovessero lasciare il posto, essendo tutti sprovvisti di risorse economiche e molti di abitazione — dei sottufficiali della benemerita Arma dei carabinieri, disposto con provvedimento n. 1507/50, del 6 aprile 1950, del Comando generale e che dovrebbe effettuarsi il 31 luglio ». (3284).

RISPOSTA. — « Si comunica che i sottufficiali tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale = 2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

« D'altra parte, costoro, generalmente ammogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di tramutamento.

« Esigenze organiche, di bilancio e d'impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessato le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, il Comando generale dell'Arma cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti dal disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, relativo al collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera.

« Tale disposizione mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« Il provvedimento prevede, infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, il Comando generale dell'Arma dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire la licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia sono stati concessi due mesi di proroga. Il Comando generale dell'Arma, poi, procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 16 luglio 1950 ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti o richiamati, ad eccezione soltanto di coloro che possono realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè, che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di « non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità).

« Dato quanto sopra esposto, spiace dover comunicare che non appare possibile accogliere la proposta di proroga ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sa che il tratturo Pescasseroli-Candela, in agro di Sepino, e propriamente nella contrada Pisciarelo, Ponte delle Tavole e Altiglia per un percorso di circa quattro chilometri e per una larghezza di oltre quindici metri è stato zappato e messo a coltura, se ciò è stato fatto abusivamente o a seguito di autorizzazione delle autorità competenti e se, in ogni caso, intende intervenire per evitare il danno, che da tale situazione indubbiamente deriverà all'agricoltura locale ». (3144).

RISPOSTA. — « Dagli atti in possesso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non risulta che lungo il tratturo Pescasseroli-Candela, in agro di Sepino, contrada Pisciarelo, Ponte delle Tavole e Altiglia, siano state abusivamente occupate e dissodate zone demaniali da parte di contadini e braccianti disoccupati.

« A seguito degli accertamenti predisposti è risultato che nel comune di Sepino sono state assentite solo due concessioni per coltura agraria per complessivi ettari 2.70.

« Le suddette concessioni interessano una lunghezza complessiva di circa m. 1300 (e non 4 chilometri) con una larghezza media di metri 21. Detta larghezza sale al massimo a metri 25, mentre scende a metri 10 in zone pietrose.

« Poiché il Pescasseroli-Candela fu ridotto nel secolo scorso a metri 55, e poiché oltre ai 25 metri delle concessioni sono stati lasciati 5 metri di strada per il disimpegno dei fondi retrostanti, ne risulta che il viale armentizio attualmente saldo in corrispondenza delle concessioni è, per la massima parte, di metri 20.

« In tratti limitati la larghezza del saldo, sempre in corrispondenza delle concessioni, scende al di sotto dei 20 metri, perché esistono remote usurpazioni da parte dei frontisti e forse qualche vendita; però è sempre garantita la transumanza che, per il Pescasseroli-Candela, è di circa 8000 capi all'anno.

« Con l'occasione si comunica che, sempre in agro di Sepino, in alcuni punti il tratturo — indipendentemente dalle concessioni — è stato ridotto da tempo a semplice strada per effetto di usurpazione o di vendite, da accertare in sede di reintegra ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno far redigere un progetto di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

opere per la bonifica della piana di « Selvone », sita nell'agro di Filignano (Campobasso) da tenersi poi presente in occasione della esecuzione delle opere riguardanti le aree depresse ». (2384).

RISPOSTA. — « Le condizioni di dissesto in cui si trova la Piana del Selvone, in agro di Filignano (Campobasso) sono dovute all'impantamento delle acque meteoriche in una vasta depressione, contornante le frazioni Selvone, Cërreto e Mennella del detto comune e la frazione Pantano di quello di Scapoli.

« La zona non ricade in comprensori di bonifica classificati, né risultano gli estremi per poterne promuovere la classifica.

« Nessun intervento può essere adottato, dall'Amministrazione delle bonifiche.

« Per eliminare il pericolo di infezioni malariche, che potrebbe derivare dall'impantamento delle acque, è stato richiesto l'intervento dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica, nella cui competenza rientrano gli interventi di piccola bonifica ».

Il Ministro
SEGNÌ.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) il mutuo di lire 7.200.000 allo stesso occorrente per la costruzione dell'acquedotto, che tanto è necessario per quella popolazione, e richiesto ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 549 ». (3319).

RISPOSTA. — « Il comune di Macchia d'Isernia non ha fino ad oggi prodotta alcuna domanda per la concessione di un mutuo di lire 7.200.000 per l'acquedotto. Si assicura che la Cassa depositi e prestiti considererà l'operazione stessa con riguardo, appena sarà pervenuta la richiesta da parte del comune e dopo che il Ministero dei lavori pubblici si sarà manifestato in ordine al contributo statale nell'ammortamento del mutuo ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intende provvedere alla istituzione in Rionero Sannitico (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento, che grande sollievo recherebbe alla non lieve disoccupazione locale ». (3320).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha incaricato gli Uffici del lavoro e della massima occupazione di redigere i piani provinciali per l'istituzione di cantieri-scuola nel corrente esercizio, sentite le Commissioni provinciali per il collocamento; nei detti piani, i cantieri proposti per i vari comuni sono indicati in ordine di urgenza.

« Nel piano relativo alla provincia di Campobasso è compresa — ma non nei primi posti — la proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Rionero Sannitico.

« È necessario quindi dar corso prima alla approvazione delle proposte che, nel piano, precedono quella relativa alla località segnalata.

« D'altro canto non sembra opportuno apportare modifiche alla graduatoria già fissata localmente perché ciò potrebbe provocare comprensibili rimostranze da parte dei comuni che precedono Rionero Sannitico nella graduatoria stessa ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno istituire anche in Salcito (Campobasso) un cantiere di rimboschimento, che tanto sarebbe utile per ovviare alla notevole disoccupazione locale ». (3321).

RISPOSTA. — « Nel piano dei cantieri-scuola, per il corrente esercizio 1950-51, relativo alla provincia di Campobasso e redatto dal competente Ufficio provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale per il collocamento, non figura alcuna proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Salcito.

« Sembra pertanto doversi presumere che la suddetta Commissione non abbia ritenuto necessario effettuare alcun intervento in favore del comune indicato.

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sarà istituito in Colletorto (Campobasso) il cantiere di rimboschimento, di cui l'Ispettorato forestale ha proposto la istituzione e che la popolazione ansiosamente attende ». (3211).

RISPOSTA. — « Nel piano dei cantieri-scuola per il corrente esercizio 1950-51, relativo alla provincia di Campobasso, non figura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

alcuna proposta per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento in Colletorto; è quindi da presumersi che la Commissione provinciale per il collocamento, esaminata la situazione in rapporto alle esigenze degli altri comuni della provincia, non abbia ritenuto necessario ed urgente effettuare alcun intervento in favore del detto comune ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se e quando potrà essere costituito in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) un cantiere di rimboschimento che sarebbe molto utile per quella laboriosa popolazione ». (3210).

RISPOSTA. — « Nel piano dei cantieri-scuola per l'esercizio 1950-51, redatto dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, sentita la Commissione provinciale per il collocamento, è compresa la proposta di istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Sant'Elia a Pianisi.

« Nella graduatoria dei cantieri-scuola, all'uopo compilata per la provincia di Campobasso la proposta per il cantiere segnalato segue altre per le quali è stata riconosciuta, dagli organi competenti, una maggiore urgenza.

« Tengo, comunque, ad assicurare che la proposta relativa al comune di Sant'Elia a Pianisi sarà benevolmente esaminata, non appena sarà dato corso a quelle che, nel piano, la precedono.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere a favore della popolazione di Castel San Vincenzo (Campobasso), gravemente danneggiata il 23 maggio 1950 da una violenta grandinata di immense proporzioni, abbattutasi per un'ora intera sui campi di detto comune, distruggendo il raccolto e mettendo dinanzi a quella popolazione lo spettro della fame ». (2873).

RISPOSTA. — « Il Ministro dell'interno fa presente che il suo potere d'intervento in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere

maggiormente colpite, tramite i competenti Enti comunali di assistenza.

« Comunque, nel caso in esame, in attesa dell'esito del sopraluogo dei tecnici, è stata disposta l'erogazione, tramite l'E.C.A., di un soccorso di lire 100.000 da distribuire ai colpiti veramente bisognosi.

« Nel rapporto pervenuto in data 7 corrente dall'Ispettorato provinciale agrario, sull'esito dell'effettuato sopraluogo nei comuni interessati al fenomeno metereologico, così è testualmente scritto:

« Comune di Castel San Vincenzo: qui la grandine ha provocato danni alle viti di lieve entità, addirittura trascurabili invece alle altre colture. La superficie colpita potrà aggirarsi sui 200 ettari ». ...*omissis*. In considerazione di quanto sopra, appare lecito concludere che non vi sono estremi per potere invocare provvedimenti ».

« Ciò premesso, data la irrilevanza dei danni, non sembra debbasi disporre particolari provvidenze.

« Il Ministro dell'agricoltura e foreste comunica che, in difetto di apposite norme legislative e di un adeguato stanziamento di fondi in bilancio, non ha facoltà di poter intervenire a favore degli agricoltori colpiti dalla violenta grandinata di cui trattasi. Per quanto rientra nella competenza di questo Ministero, si osserva che, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« E da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la siccità, la grandine, le gelate e simili, vengono considerate, di regola, nella formazione delle tariffe di estimo e, perciò, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta fondiaria di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti, ove ne ricorrano gli estremi, potranno presentare do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

manda di rettifica in diminuzione, nei modi e termini di legge.

« Nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949 con gli articoli 13 e 14 erano state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

« Con tali norme, infatti si sarebbe reso possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe avuto efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Però, in sede di esame, alla V Commissione Senatoriale è sembrato più opportuno — d'intesa con lo scrivente — di stralciare gli articoli 13 e 14 allo scopo di far trovar posto a queste norme di disposizioni di carattere generale per i predetti infortuni.

« Lo scrivente si è impegnato a preparare il relativo provvedimento, che sarà presentato non appena possibile all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se a due anni dalla fatta promessa intende provvedere alla costruzione in Santa Elia a Pianisi (Campobasso) di un mattatoio, per cui fu preparato e presentato regolare progetto ». (3209).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato già nel 1948 aveva rivolto premure al Ministero dei lavori pubblici perché venisse concesso il finanziamento occorrente per la costruzione di un mattatoio nel comune di Santa Elia a Pianisi, stante le necessità igienico-sanitarie del comune in oggetto nei riguardi della macellazione degli animali.

« Il Ministero dei lavori pubblici, avendo interessato a sua volta il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli, in data 28 aprile 1949, faceva conoscere che quel Provveditorato non poteva dar corso al progetto di che trattasi per mancanza di fondi.

« Avvertiva però che era in corso l'emanazione di nuove provvidenze per l'esecuzione di opere del genere per conto degli Enti locali.

« Di quanto sopra fu data comunicazione alla prefettura di Campobasso, dalla quale nessuna notizia è poi pervenuta in merito.

« Devesi inoltre far presente che con la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dello speciale Ufficio per lo sviluppo del Mezzogiorno, furono invitate a suo tempo le prefetture a segnalare a detto ufficio tutte le necessità inerenti alle opere igienico-sanitarie di interesse veterinario, fra cui i macelli.

« Comunque questo Alto Commissariato, al quale non compete il finanziamento di opere del genere, rivolgerà nuove premure al riguardo al Ministero dei lavori pubblici ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

COPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere:

1°) se gli risulta che mentre i nostri emigrati in Argentina pagano circa 30 lire per una lettera inviata per via aerea in Italia, le rispettive famiglie pagano per ogni lettera spedita in Argentina circa lire 200;

2°) se gli risulti che, mentre le rimesse effettuate tramite il Banco di Napoli pervengono alle famiglie in Italia nel giro di una quindicina di giorni, quelle effettuate tramite la Banca nazionale argentina subiscono a Genova, presso le banche corrispondenti (Banco di Roma, Credito Italiano, Banca del Lavoro) una sosta di ben tre mesi;

3°) se gli risulta l'eccessivo costo degli atti amministrativi rilasciati ai nostri emigrati dal Consolato generale italiano in Argentina, atti necessari per il loro impiego nel paese che li ospita;

4°) se è esatto che un diverso trattamento è fatto agli emigrati, a scapito di coloro che emigrano da isolati, i quali ultimi non beneficerebbero di nessuna delle provvidenze ed agevolazioni predisposte per gli emigranti in comitiva;

5°) quali provvedimenti ritiene possano adottarsi per eliminare gli inconvenienti segnalati, e che sono in strano contrasto con l'opera svolta dal Governo del generale Peron, che cerca di facilitare in tutti i modi l'entrata e la sistemazione dei nostri lavoratori ». (3153).

RISPOSTA. — « Mentre sono stati segnalati al Ministero delle poste e telecomunicazioni nonché a quello del tesoro rispettivamente i punti n. 1 e n. 3, in quanto trattasi di questioni che rientrano nella specifica competenza di quei dicasteri, si risponde al punto n. 2, relativo al trasferimento delle rimesse dall'Argentina.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« È noto che i ritardi lamentati sono dovuti al fatto che le distinte di trasmissione nelle quali vengono riportati gli estremi dell'ordine e del beneficiario delle rimesse, spedite per via aerea dalle banche agenti argentine, giungono in Italia non prima di 25-30 giorni. La relativa copertura poi, disposta dalle nostre banche attraverso i due Istituti accentratori ed intermediari (Banco Central ed Ufficio Italiano dei Cambi) perviene generalmente entro 45-60 giorni da quello di invio della predetta distinta di trasmissione.

« Per ovviare almeno in parte al disagio che deriva alle famiglie dei lavoratori da tale stato di cose, alcuni istituti, quali il Banco di Napoli, la Banca del Lavoro e l'I.C.L.E., appena in possesso delle distinte di trasferimento, anticipano ai beneficiari il controvalore delle rimesse loro dirette, senza attendere la relativa copertura in valuta, ciò che consente un anticipo di pagamento di 20-25 giorni sui 60 ed oltre impiegati normalmente.

« Tale procedura, come ovvio, espone detti Istituti ai rischi delle variazioni del cambio e ad una continua e sensibile perdita di interessi sui notevoli importi anticipati, sicché essi l'avrebbero già da tempo sospesa, se non fosse intervenuto un opportuno tempestivo interessamento da parte del Ministero degli esteri, il quale ha, in pari tempo, svolto passi presso le competenti autorità argentine per una più rapida trasmissione all'Ufficio Italiano dei Cambi delle distinte delle rimesse degli emigranti e della relativa copertura.

« Per quanto riguarda la questione di cui al n. 4, concernente il trattamento di favore fatto agli emigranti « assistiti » i quali, contrariamente agli emigranti « isolati », fruiscono del viaggio gratuito e di occupazione assicurata per un periodo di due anni, è da rilevare che tale trattamento di favore viene concesso dal Governo argentino ai lavoratori chiamati dal Governo stesso, secondo le clausole dell'Accordo di emigrazione italo-argentino attualmente in vigore ».

Il Ministro
SFORZA.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non consideri opportuno intervenire sollecitamente per modificare la circolare della Direzione generale Antichità e Belle arti n. 37 del 1° giugno 1950, nella parte che riguarda la valutazione del titolo di studio agli effetti del conferimento di incarichi e supplenze nei Conservatori di musica e Istituti di istruzione artistica.

« Ritiene l'interrogante che l'assegnazione uniforme di 10 punti, sia che il concorrente abbia ottenuto il diploma con la semplice sufficienza, sia che l'abbia conseguito col massimo dei voti e la lode, non costituisce incitamento per i giovani che hanno intenzione di dedicarsi all'insegnamento ». (3176).

RISPOSTA. — « La circolare è stata compilata seguendo le norme impartite nel precedente anno scolastico; norme che non hanno dato luogo a lagnanze di sorta da parte degli interessati e che vennero concordate fra il Ministero e i rappresentanti dei direttori dei Conservatori di musica e del Sindacato della categoria.

« Non si ritiene pertanto opportuno modificare la circolare in parola nel senso desiderato ».

Il Ministro
GONELLA.

CUTTITTA E BASILE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali gli ufficiali della riserva ed i sottufficiali in congedo, provenienti dal servizio permanente effettivo e dalla carriera continuativa, assunti come impiegati civili non di ruolo presso le Forze armate e altre Amministrazioni statali, non debbono poter cumulare, nei limiti dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, il trattamento economico di quiescenza e quello loro spettante per il servizio cui sono adibiti, mentre tale cumulo è consentito ai pensionati che prestano servizio non di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni non statali e presso gli enti specificati nell'articolo 9 di detta legge ». (2136).

RISPOSTA. — « La questione interessa in genere tutto il personale pensionato statale riutilizzato in impieghi non di ruolo alle dipendenze dello Stato e non va guardata quindi come una sfavorevole situazione determinatasi unicamente nei confronti degli ufficiali della riserva e dei sottufficiali in congedo, provenienti dal servizio permanente effettivo e dalla carriera continuativa.

« In concreto si chiede di conoscere i motivi per cui il personale riutilizzato in impieghi statali non di ruolo, che sia fornito di trattamento di quiescenza inferiore alle 50 mila mensili (quindi entro i limiti dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149), non possa cumulare il trattamento di attività con quello di quiescenza, a differenza del personale riutilizzato presso le Amministrazioni non statali o presso Enti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« La giustificazione si trova nella norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 1945, numero 722, secondo cui « la retribuzione da corrispondere, in aggiunta alla pensione, ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo, e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione spettante ».

« Non è pertanto la legge n. 149 a determinare la lamentata situazione, bensì la citata norma che ripetesì spiega effetto nei riguardi dei pensionati statali in genere e non nei soli confronti degli ufficiali e sottufficiali provenienti rispettivamente dal servizio permanente effettivo e dalla carriera continuativa ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

D'AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.*
« Per sapere in base a quali disposizioni che siano in armonia con la nostra Costituzione repubblicana, un maresciallo dei carabinieri può permettersi di intimare lo scioglimento di un pubblico comizio, senza tener conto di quali gravi conseguenze un tale atto provocatorio avrebbe potuto esser causa, nei confronti di una pacifica folla di cittadini, raccolta in luogo pubblico per ascoltare la parola di un deputato ».

« Così come proprio è accaduto all'interrogante durante un pubblico comizio tenuto il giorno 23 luglio 1950 a Regalbuto (Enna), ove il locale maresciallo dei carabinieri mise in atto proprio quanto, sottoponendo a dura prova la pacifica volontà dei cittadini con grave pericolo di disordini, che sarebbero potuti accadere con grave responsabilità di coloro che dovrebbero anzitutto essere garanzia di ordine pubblico, non mettendosi apertamente contro il più elementare diritto della nostra Costituzione repubblicana: il diritto alla libertà di riunione e di parola ». (3304).

RISPOSTA. — « La Costituzione consente alle autorità di pubblica sicurezza di sciogliere i comizi pubblici nelle condizioni previste dalle leggi particolari ».

« Il maresciallo non è, quindi, da deplorare. È a lamentare, se mai, che un rappresentante del potere legislativo, abbia costretto un dirigente dell'ordine pubblico a dover ricorrere allo scioglimento di un comizio, senza preoccuparsi delle conseguenze che potevano

derivarne anche a spettatori non di partito e pacifici cittadini ».

*Il Ministro
SCELBA.*

D'AGOSTINO, D'AMICO, GRAMMATICO E NASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
« Per conoscere se come e quando intende intervenire per affrontare il problema dell'acquedotto e della fognatura di Borre Franca, in provincia di Enna, problema che, contrariamente alle assicurazioni date agli interroganti alcuni mesi or sono, non ha avuto ancora un inizio di risoluzione ». (2694).

RISPOSTA. — « Per la risoluzione del problema idrico del comune di Borre Franca era stato redatto dall'ufficio del Genio civile di Enna in data 14 febbraio 1949 un progetto di lire 35.000.000. Poiché le previsioni di tale progetto non furono giudicate atte ad eliminare tutti gli inconvenienti relativi alla insufficienza delle acque ed alla non potabilità delle sorgenti Balletelle, si incaricò una commissione di fare nuovi accertamenti e di avanzare concrete proposte ».

« A seguito della relazione di tale commissione del 25 febbraio 1950 è stato deciso di provvedere innanzitutto al risanamento igienico della sorgente Balletelle, alla sistemazione delle opere, di presa ed alla captazione totale delle acque della sorgente stessa ».

« Dopo l'esecuzione di tali lavori ed in relazione ai risultati pratici che daranno gli stessi, si provvederà all'aumento della portata dell'acquedotto mediante la captazione di altre sorgenti ed alla riparazione della condotta ».

« Per quanto riguarda la fognatura è attualmente in corso un gruppo di lavori previsti nella perizia 11 novembre 1949 di lire 10 milioni e che riguardano la Via Garibaldi e sue traverse, Via Vittorio Emanuele, Via Roma ».

« Si è altresì autorizzata la redazione di una perizia per un secondo lotto di lavori per l'importo di lire 4 milioni ».

« La esecuzione ed il finanziamento dei lavori anzidetti sono stati disposti in base alla legge 5 marzo 1948, n. 121, terzo esercizio ».

« Poiché con tali lavori il problema della fognatura del suddetto abitato non potrà essere totalmente risolto, sarà necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori. Pertanto sarà esaminata la possibilità di provvedere coi fondi che sono stati assegnati per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a favore di Enti locali ».

*Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di favorire la ripresa della estrazione del materiale decolorante dalle miniere situate nella zona di Colbardolo (Pesaro) oggi abbandonate tuttora in concessione alla Società « Litacrom ».

« L'interrogante fa presente che la popolazione della ricordata zona è in gran parte priva di occupazione e si trova in condizione di estremo bisogno ». (2126).

RISPOSTA. — « Si fa presente che le cause della inattività delle miniere di argilla situate nella zona di Colbardolo (Pesaro) sono dovute:

1°) alla modesta entità dei giacimenti, assai sparsi e ricoperti di notevoli strati di roccia sterile, che occorre rimuovere per poter effettuare la lavorazione;

2°) malgrado gli accorgimenti meccanici che potrebbero essere introdotti nell'escavazione, il costo di produzione e quello del trasporto fino agli stabilimenti di utilizzazione, risultano troppo elevati in confronto di quelli che si verificano in altre miniere.

« Per tali cause la Società « Litacrom », concessionaria delle miniere ha dichiarato di rinunciare allo sfruttamento ed è in corso l'istanza di rinuncia sulla quale dovrà pronunciarsi, ai sensi della legge mineraria, il Consiglio superiore delle miniere.

« Di conseguenza, le miniere tra breve saranno libere e disponibili per coloro che, in possesso dei necessari requisiti, volessero richiederne la concessione.

« È opportuno far presente che questo Ministero non ha competenza né possibilità di provocare o assumere iniziative dirette per la riattivazione delle miniere in questione, ma esaminerà, con ogni premurosa sollecitudine e comprensione le iniziative che possono sorgere da parte di industriali o di lavoratori per la messa in opera delle miniere stesse ».

Il Ministro
TOGNI.

DE' COCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde conservare agli Enti ecclesiastici, sia pure entro determinati giusti limiti, i beni immobili che ad essi pervengono a mezzo di atti di liberalità o per testamento ». (3244).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda lo smobilizzo dei beni immobili che pervengono agli

enti ecclesiastici per mezzo di atti di liberalità o per testamento il Ministero si conforma, nei singoli casi, al parere del Consiglio di Stato, richiesto dall'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

« In linea di massima si escludono dallo smobilizzo gli immobili destinati all'uso diretto, tenuto, altresì, conto della consistenza patrimoniale degli enti interessati.

« Dato l'esame accurato che viene fatto in sede di istruttoria delle singole domande, e considerato che inconvenienti non sono stati finora rilevati, non si ritiene che ricorrano ragioni per l'adozione di speciali provvedimenti ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

DELLE FAVE. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per sapere se non ritenga che, in vista dell'applicazione del decreto legislativo numero 667, del 1947, la posizione dei sorveglianti lavori contrattisti delle ferrovie dello Stato, assunti nei primi mesi del 1945 come tali, benché in possesso del diploma di geometra, non appaia gravemente sperequata rispetto alla posizione degli assistenti lavori, assunti dopo di loro come straordinari, e successivamente passati contrattisti, tanto più che i suddetti agenti hanno sempre svolto mansioni di assistenti lavori; e se non ritenga, pertanto, opportuno avviare a tale inconveniente ». (2966).

RISPOSTA. — « La posizione degli agenti assunti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel 1945, con la qualifica di sorvegliante lavori contrattista, quantunque fossero in possesso di un titolo di studio superiore alla qualifica loro assegnata, non può apparire sperequata rispetto alla posizione rivestita da altri agenti i quali, pur essendo forniti dello stesso requisito culturale, vennero invece assunti, in quello stesso anno, con una qualifica superiore, quale è appunto quella di assistente lavori straordinari, ed ebbero, in prosieguo di tempo, anche l'inquadramento nella categoria del personale contrattista.

« Invero, le assunzioni degli agenti di cui trattasi, vennero effettuate unicamente per soddisfare le necessità che nel 1945 si verificavano nei diversi settori di attività tecnica presso i vari impianti della rete ferroviaria.

« È ovvio quindi che qualora non si fossero manifestate quelle specifiche necessità di servizio, sarebbe venuto a mancare il fondamento stesso delle varie assunzioni degli interessati; e proprio il bisogno urgente di personale veri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

ficatosi nel 1945 costituisce il presupposto giuridico delle assunzioni di cui si discorre e giustifica i provvedimenti in base ai quali alcuni agenti, pur avendo gli stessi requisiti, furono invece assunti in servizio in posizioni e con qualifiche diverse.

« Il fatto, poi, che i sorveglianti lavori contrattisti avrebbero svolto mansioni inerenti alla qualifica di assistente lavori, rappresenta una mera circostanza contingente che non può giustificare una deroga al principio generale secondo cui alla qualifica superiore si perviene soltanto per normale sviluppo di carriera conformemente a quanto previsto dalle apposite disposizioni regolamentari o partecipando ad un pubblico concorso.

« Né, infine, può assumersi, come altro elemento della supposta disparità di trattamento fra le ripetute categorie di personale, il fatto che gli assistenti lavori abbiano avuto l'inquadramento a contrattista, nonostante fossero stati assunti dopo i sorveglianti lavori e, per di più, nella posizione di straordinario.

« Si fa notare al riguardo che il criterio seguito nell'attribuire agli agenti assunti nel 1945 la qualità di straordinario o contrattista, fu unicamente quello di dare l'una o l'altra posizione a seconda che i lavori cui gli interessati venivano assegnati, rivestissero carattere più o meno provvisorio.

« Dato, però, che praticamente gli accennati lavori finirono per perdere il carattere di provvisorietà, in prosieguo fu stabilito di adeguare la posizione degli straordinari di cui trattasi a tale situazione di stabilità determinatasi nei lavori che avevano originato le assunzioni conferendo loro la posizione di contrattisti, qualunque fosse la loro qualifica di assunzione ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

DE MEO, D'AMBROSIO E SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le disposizioni che intende impartire onde assicurare lo stipendio del mese di marzo al personale dell'U.N.S.E.A. ». (2263).

RISPOSTA. — « Il ritardo verificatosi nel pagamento degli stipendi al personale dell'U.N.S.E.A. è dovuto all'abolizione della quota funzionale, già spettante all'U.N.S.E.A. stesso in ragione di lire 400 per ogni quintale di grano conferito all'ammasso, abolizione deliberata, come è nota, il 5 novembre 1949 dal Comitato interministeriale dei prezzi

e che ha causato gravi difficoltà per il finanziamento del cennato Ente.

« Ciò nonostante l'U.N.S.E.A., che dalla soppressione della quota funzionale sull'ammasso del grano ha potuto far fronte alle spese ordinarie e indilazionabili, usufruendo di una speciale apertura di credito presso le banche di complessive lire un miliardo e 600 milioni, ha di recente ottenuto che la concessa apertura di credito sia elevata a lire 2 miliardi e 400 milioni con un ulteriore finanziamento, quindi, da parte degli Istituti di credito, di 800 milioni per le necessità dei mesi di marzo e successivi ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNI.

DI DONATO, ASSENNATO E CAPACCHIONE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza che nel prossimo mese di settembre vi sarà a Napoli una nuova manifestazione fieristica denominata « Fiera di Napoli » contemporaneamente alla Fiera del Levante che ogni anno ha luogo a Bari e precisamente nel mese di settembre;

2°) se non ritiene di dover intervenire perché vengano giustamente applicate le norme di legge sulle Fiere allo scopo di evitare una dannosa inflazione nel settore fieristico ». (3255).

RISPOSTA. — « Si fa riferimento a quanto affermato alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 luglio 1950 e cioè:

1°) che il Governo annette valore assolutamente preminente alla Fiera del Levante di Bari, che ha una eccezionale importanza agli effetti dell'intensificazione dei rapporti commerciali con l'Oriente, così necessari all'economia nazionale;

2°) che, per quanto riguarda la Fiera di Napoli, si tratta di una nobile iniziativa, ma essa è a carattere locale e, come tale, non è stata neppure inclusa nel calendario delle Fiere nazionali;

3°) di aver disposto che i presidenti delle Camere di commercio di Bari e di Napoli si fossero messi d'accordo circa la data delle due manifestazioni, con la direttiva che la Fiera di Napoli abbia luogo prima o dopo quella di Bari, e mai nello stesso periodo.

« Si ha oggi il piacere di comunicare che l'accordo è stato raggiunto e che, pertanto, la Fiera di Bari sarà tenuta, come di consueto, dal 9 al 26 settembre, mentre la Fiera di Napoli si svolgerà dal 28 settembre al 31 dicembre.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Per quanto riguarda il punto n. 2°) si conferma che il provvedimento per la disciplina delle Fiere, sarà quanto prima sottoposto al Consiglio dei Ministri e successivamente presentato al Parlamento.

« Tale provvedimento è destinato ad evitare un'inflazione delle manifestazioni fieristiche e a tutelare la perfetta osservanza del calendario nazionale che verrà fissato ».

Il Ministro
TOGNI.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere — richiamandosi agli affidamenti ricevuti circa l'esercizio, da parte dello Stato, del diritto di prelazione sul Palazzo Barberini in Roma, (seduta del 22 novembre 1948) in vista della imminente scadenza dei termini — se gli organi responsabili abbiano considerato la possibilità immediata di utilizzazione dello storico edificio destinandolo a sede, veramente incomparabile, di « Galleria nazionale », ricordando come da decenni uno dei più grandi complessi di opere d'arte che siano al mondo (certo il più grande riguardo alla pittura italiana del seicento e del settecento) sia andato in parte disperso, o ceduto, o malamente immagazzinato in attesa di sistemazione.

« Si tratta quindi di creare la possibilità di restituire alla città di Roma, alla quale fu esplicitamente destinato dai donatori, il complesso imponente delle Gallerie Corsini, Torlonia, Monte di Pietà, ecc, cui potrebbe aggiungersi anche la Galleria di Palazzo Venezia, al fine di liberare questo solenne edificio per destinarlo ad uso esclusivo di rappresentanza e di congressi internazionali.

« Il mancato esercizio del diritto di prelazione, da parte dello Stato, di un così insigne monumento, non mancherà di suscitare, nel mondo della cultura, impressione penosa e profonda ». (1280).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha da tempo dovuto constatare l'assoluta insufficienza dello spazio riservato alla Galleria nazionale d'arte antica di Roma nel Palazzo Corsini e la difficoltà di conseguire in tale palazzo una migliore e definitiva sistemazione delle preziose raccolte della predetta galleria. Pertanto, non appena ebbe notizia dell'alienazione del Palazzo Barberini, si adoperò per vedere assicurato al demanio dello Stato l'insigne edificio che considerava come la possibile degna sede di quella galleria, in ciò esaudendo anche il voto di numerosi studiosi e del Consiglio superiore delle Antichità e Belle arti, i quali

auspicano che la città di Roma, culla dell'arte barocca, abbia in uno dei suoi più bei palazzi dell'epoca, una grande raccolta di opere d'arte barocca, della quale era vivamente sentita la mancanza. Il Palazzo Barberini, sotto questo aspetto, è da considerarsi la sede più degna per ospitare tale raccolta.

« In proposito il Ministero fa presente:

1°) che fin dal 30 ottobre 1949 ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto del Palazzo Barberini per conto del demanio dello Stato;

2°) che sono tuttora in corso di perfezionamento gli atti per l'acquisto del palazzo stesso;

3°) che è preciso intendimento del Ministero della pubblica istruzione di continuare ad adoperarsi attivamente affinché il Palazzo Barberini divenga sede della Galleria d'arte antica ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

DI LEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la revoca del provvedimento di esclusione dal concorso per i ruoli speciali transitori per le scuole medie di quei candidati che non presentarono il diploma di laurea o copia autentica, già esibita nei concorsi ordinari, facendone esplicito riferimento nella domanda; e che non presentarono il certificato con il voto di laurea, richiesto dalla lettera z) del concorso, in quanto ritennero di esserne esentati perché risultante dal titolo di studio stesso.

« Quanto sopra si richiede per le seguenti ragioni:

1°) essendo stati numerosi (oltre 6000) i concorrenti che sono incorsi in tale errore;

2°) perché l'esclusione non potrebbe giustificarsi per la mancanza del titolo specifico che determina l'ammissione, in quanto, facendone riferimento, è implicitamente come presentato;

3°) per venire incontro ai numerosi lavoratori della scuola che da anni si sacrificano e prestano servizio come fuori ruolo ». (2030).

RISPOSTA. — « Il bando relativo ai concorsi per i ruoli speciali transitori non ha fatto altro che riprodurre, nell'articolo concernente l'elencazione dei documenti da presentare per ottenere l'ammissione ai concorsi stessi, le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto 14 febbraio 1949, n. 236.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« A norma del detto regolamento (e quindi del bando di concorso) i candidati erano tenuti a presentare il certificato dei voti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, in questi due casi:

1°) quando il titolo fosse sfornito dei voti;

2°) quando il candidato fosse stato esonerato dal presentare il titolo di studio (fosse o meno il titolo stesso fornito dei voti) per averlo precedentemente presentato ai concorsi ordinari.

« Ne consegue che non erano in regola tutti quei candidati i quali, interpretando il bando e regolamento a modo loro, non avevano presentato né il titolo di studio, né il certificato di voti per aver presentato il titolo di studio, fornito dei voti, ai concorsi ordinari.

« Ora, a norma dell'articolo 7 del bando, la mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporta la esclusione dal concorso. E poiché il certificato dei voti elencato sotto la lettera « i » del bando era un documento come un altro, da presentare nei due casi suddetti, è evidente che la sua « mancanza » doveva comportare la esclusione dal concorso.

« L'errore in cui sono incorsi i candidati esclusi sta nel fatto di aver preteso di intuire a modo loro la causa per la quale il Ministero richiedeva la presentazione del certificato dei voti, ancorché i voti stessi figurassero nel titolo di studio, presentato per i concorsi ordinari. È evidente che tale pretesa è del tutto arbitraria perché non è compito del candidato di andare alla ricerca delle cause che hanno indotto il Ministero ad agire in un determinato modo.

« Quanto è stato sinora detto dimostra che la interpretazione del bando da parte del Ministero è stata esatta, e che, per conseguenza, legittimi sono stati i provvedimenti di esclusione, anzi non solo legittimi, ma « inevitabili » ed irretrattabili per le seguenti tre fondamentali ragioni:

1°) se il Ministero avesse ammesso o riammettesse ora i candidati esclusi, la Corte dei conti si rifiuterebbe certamente di registrare il decreto di approvazione della graduatoria, in quanto in essa figurerebbero candidati che non avrebbero dovuto partecipare ai concorsi, per non aver prodotto, nei termini, il titolo richiesto per l'ammissione;

2°) se il Ministero revocasse ora i provvedimenti di esclusione non c'è dubbio che la riammissione ai concorsi dei candidati già esclusi (fra i quali certamente vi sarebbero dei futuri vincitori) sarebbe lesiva degli interessi e dei diritti stessi di altri candidati am-

messi al concorso i quali vedrebbero compromesso l'esito del concorso stesso o, per lo meno, vedrebbero spostata la loro posizione in graduatoria.

« Ora è evidente che, a concorsi ultimati, basterebbe che fosse accolto il facilmente prevedibile ricorso di uno solo dei candidati predetti per annullare l'intera graduatoria e ricominciare da capo;

3°) Giova, infine, rilevare che — a prescindere se sia giuridicamente possibile acquisire agli atti il titolo di studio in precedenza presentato all'Ufficio concorsi ordinari quando, per ovviare appunto a tale necessità, si sia fatto, coi citati regolamenti e bando, obbligo tassativo di esibire il certificato dei punti — il detto Ufficio concorsi non è in grado di trasmettere ai ruoli transitori i titoli di cui è questione, dovendo tenerli a disposizione della Corte dei conti per il controllo in corso sugli atti dei concorsi ordinari espletati subito dopo l'inizio del corrente anno scolastico.

« Discende da ciò, posto che possa darsi risposta affermativa alla richiamata questione di diritto, che, nell'ipotesi dell'ammissione degli anzidetti candidati già esclusi, bisognerebbe invitare le Commissioni giudicatrici dei concorsi R. S. T. a sospendere i loro lavori, che per taluni sono in via di ultimazione e per tutti gli altri sono in una fase abbastanza avanzata, per attendere che l'Ufficio concorsi ordinari abbia la possibilità di trasmettere i titoli di studio in questione.

« In caso contrario le dette Commissioni non potrebbero valutare tali titoli mancando essi agli atti, con la quale cosa si arriverebbe, oltretutto, all'assurdo di omettere la valutazione proprio del titolo in base al quale il candidato ha acquisito il diritto di partecipare al concorso ».

Il Ministro
GONELLA.

DI VITTORIO. — Ai Ministri della difesa e del tesoro. — « Per conoscere:

a) le ragioni che hanno impedito sinora la presentazione al Parlamento del disegno di legge — da tempo predisposto — per la modificazione del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, sul pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi delle truppe alleate, provvedimento che sarebbe destinato anche a dare tranquillità al personale dipendente dagli Uffici requisizioni alleate;

b) le ragioni della mancata regolare corrispondenza al personale tecnico del Genio militare per le requisizioni alleate, che presta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

servizio presso gli uffici liquidatori periferici, dei rimborsi ad esso dovuti delle spese di viaggio e delle diarie inerenti ai servizi, comandati fuori sede; nonché le ragioni per le quali il personale amministrativo dipendente dagli stessi Uffici non riceve da anni il compenso del lavoro straordinario ad esso imposto dai propri superiori per esigenze di servizio ». (3198).

RISPOSTA. — « 1°) Il regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, sul pagamento degli indennizzi di requisizioni effettuate dalle truppe alleate, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio è stato già presentato al Senato il 17 agosto.

« 2°) Il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione al personale degli Uffici del Genio militare per le requisizioni alleate sono state effettuate regolarmente fino a tutto dicembre 1949. Dopo tale epoca le missioni sono state sospese avendo i detti Uffici esaurito completamente i fondi di bilancio.

« Per quanto si attiene, poi, al lavoro straordinario, il Ministero ha sempre provveduto a corrispondere tempestivamente i compensi per lavoro straordinario effettuato dal predetto personale.

« Le esigenze di bilancio non hanno però consentito né consentono di assicurare al personale stesso un lavoro straordinario continuativo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
AVANZINI.

DONATINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se avendo escluso, per il momento, la ricostruzione del ponte sull'Arno a Empoli in quanto si ritiene sufficientemente assicurato il transito dal ponte Bailey, installato in luogo del ponte distrutto, non ritenga d'includere, nei finanziamenti del corrente esercizio la ricostruzione del ponte alla Motta, non sostituito da alcuna opera provvisoria.

« La necessità di ripristinare, con tale lavoro, il collegamento fra importanti centri industriali e agricoli è stata fatta presente dai comuni della zona e dalla Deputazione provinciale di Firenze, e l'ha riconosciuta il Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana ». (3268).

RISPOSTA. — « Dato il notevole importo della spesa occorrente per provvedere alla ricostruzione del ponte sull'Arno in località « La Motta », spesa che è stata prevista in lire 120

milioni e considerata la limitata disponibilità dei fondi assegnati in bilancio per l'esercizio corrente, fondi che non sono sufficienti per provvedere alle opere di rilevante importo non è possibile, almeno per ora, disporre, la esecuzione dei lavori proposti.

« Si oppone quindi alla realizzazione della richiesta lo stesso motivo di ordine finanziario che vieta la ricostruzione del ponte sull'Arno ad Empoli ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FABRIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se e quando intenda dare attuazione all'accordo intervenuto fra le categorie interessate in merito alla produzione delle marmellate. Tale accordo fu reso noto dallo stesso Ministero nel marzo 1950 con comunicato stampa ». (2783).

RISPOSTA. — « La divergenza sorta circa la possibilità o meno di preparare marmellate con polpe di frutta solfitate ha avuto inizio oltre un anno fa ed ha assunto, come è noto, un aspetto polemico fra le due Associazioni, che attualmente raggruppano gli industriali conservieri vegetali, con inevitabili riflessi sulla produzione.

« Finalmente nel marzo scorso, dopo molteplici riunioni tenute presso questo Ministero le due Organizzazioni hanno raggiunto sulla questione un accordo di massima.

« Senonché, data la peculiarità della materia e l'indeterminatezza di qualche punto del testo dell'accordo, che si sarebbe prestata a non univoche interpretazioni, questo Ministero invitava le due associazioni, le quali in proposito avevano manifestato successive perplessità, a concretare un testo maggiormente rispecchiante, anche nella forma, l'identità di vedute delle due organizzazioni.

« Ed in verità nel comunicato di cui è cenno, era esplicitamente detto che « il Ministro dell'industria e del commercio, si era riservato di portare sul testo dell'accordo il proprio attento esame, insieme all'Alto Commissario dell'igiene e della sanità pubblica ».

« Nell'intento di agevolare al massimo le trattative tra le due associazioni, questo Ministero ha dato incarico a un professore di Università di prestare la sua assistenza tecnica e, sulla base delle ultime, recentissime notizie in possesso di questo Ministero che segue attentamente tutta la faccenda, un accordo completo sembra ormai prossimo.

« Non appena detto accordo sarà raggiunto, questo Ministero provvederà d'intesa con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

l'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica e le altre Amministrazioni interessate, all'emanazione di un apposito provvedimento in materia ».

Il Ministro

TOGNI.

FANELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali provvidenze il Governo è disposto a prendere per attenuare le disastrose conseguenze del nubifragio che nella giornata del 26 giugno 1950 si abbatté sul territorio del comune di Terelle, in provincia di Frosinone, distruggendo l'intero raccolto.

« L'interrogante fa, inoltre, presente che tale comune fu completamente distrutto dalla furia della guerra ed ora gli abitanti, dopo aver tanto lavorato e sofferto, si vedono privati finanche del pane ». (3092).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvedimenti a favore degli agricoltori del comune di Terelle danneggiati dal nubifragio del 26 giugno 1950, in quanto nello stato di previsione della spesa, non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

« Tuttavia, per le zone dove — nel corso del corrente anno — si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state, da tempo, date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura affinché, nel quadro generale dell'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori danneggiati dai nubifragi.

« Il potere del Ministero dell'interno, nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, tramite gli Enti comunali di assistenza, che provvedono ad erogare sussidi ai bisognosi ».

Il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste

SEGNI.

FANELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per diminuire il livello del lago di Posta Fibreno (comune di Vicalvi), in provincia di

Frosinone, onde evitare che, ogni anno, si verifichino gravi danni alla coltivazione con l'impedimento di realizzare il secondo raccolto ». (2620).

RISPOSTA. — « Il comprensorio del lago di Posta sito nel territorio del comune di Vicalvi (Frosinone) della superficie di 65 ettari, è stato classificato di bonifica con regio decreto 7 aprile 1921, n. 699.

« Il progetto di massima compilato nel 1921 dell'importo, ai prezzi del tempo, di lire 550 mila, contemplava prevalentemente la sistemazione delle gronde del lago.

« Circa i danni che annualmente vengono prodotti alle colture dalle esondazioni del lago, si premette che il fiume Fibreno, emissario del lago della Posta, ha nel tratto fra l'incile ed il ponte Tapino la sezione ostruita, sia per le torbide del torrente Carpe'lo sia per gli interrimenti prodotti dal rio Fontechiari e sia, infine, per i ruderi di antiche costruzioni, per cui le acque, nel periodo in cui aumenta considerevolmente la portata, e cioè a primavera, non trovando sfogo sufficiente nell'emissario, esondano sulle campagne basse intorno al lago, impedendo le coltivazioni e producendo ristagni con sviluppo di anofeli e quindi di malaria.

« I lavori per impedire le esondazioni consistono sostanzialmente nello scavo di fondo e nell'ampliamento della sezione trasversale del Fibreno in tratti saltuari per conseguire una efficiente sezione idrica.

« Eliminato il pericolo delle esondazioni mediante abbassamento del pelo liquido del lago, dovrà evitarsi però che nei periodi in cui si abbassa il livello del lago, rimangano scoperte le zone marginali del lago ed asciugati i canali di irrigazione.

« Per evitare questo secondo grave inconveniente, è necessaria la costruzione di un edificio di ritenuta, da ubicare a monte del ponte Tapino in guisa da mantenere il livello del lago pressoché costante.

« Le suddette opere, salvo piccole varianti da accertare in sede di progetto esecutivo, sono previste nel progetto di massima sopracitato, il quale, pertanto, può servire di base per il progetto esecutivo, opportunamente aggiornato nei prezzi.

« Occorre peraltro tenere presente che esiste una domanda, 11 luglio 1949, della Società idroelettrica Alto Liri « S.I.A.L. » corredata da progetto in data 29 giugno 1949, per la utilizzazione idroelettrica del Liri-Fibreno, con la costituzione di un grande serbatoio al lago della Posta, che se attuato, renderebbe

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

evidentemente superflue le opere di sistemazione più sopra descritte.

« Su tale domanda l'Ufficio del Genio civile di Frosinone ha già riferito al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici.

« Pertanto, si ritiene opportuno di rimettere ogni decisione al completamento della istruttoria relativa alla domanda di concessione succitata.

« Infine, si fa presente che la sistemazione del torrente Carpello fino al ponte Tapino è in parte inclusa nel programma, ora approvato, relativo ai lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra, e che è stata già autorizzata la presentazione della relativa perizia dell'importo presunto di lire 4.000.000 ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, date le caratteristiche della strada Marittima che unisce la Casilina all'Appia, intenda procedere alla statizzazione del tronco stesso, onde dargli una sistemazione confacente alle necessità dell'intenso traffico in esso convogliato, che riguarda le provincie di Frosinone e Latina ». (3232).

RISPOSTA. — « La strada Marittima che unisce la Casilina all'Appia ha le caratteristiche richieste dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1949, n. 547, per essere classificata fra le statali.

« La istruttoria tecnica relativa è stata già compiuta ed ora dovrà iniziarsi la procedura prevista dal citato articolo chiedendo preliminarmente l'assenso del Ministero del tesoro al quale si chiederanno i fondi occorrenti per i lavori che si dovranno eseguire su detta strada per darle le caratteristiche delle strade statali.

« Comunque ogni definitiva determinazione resta subordinata al fattore finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FARALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga giunto il momento di procedere alla normalizzazione dei Consigli d'amministrazione delle tre Casse marittime, le cui gestioni

da circa un decennio sono affidate all'arbitrio di commissari non sempre competenti e obiettivi ». (3251).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la Cassa Marittima Tirrena, con sede in Genova, è in corso, da parte di questo Ministero, la nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione, dopo che sono state apportate, con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1949, le necessarie modifiche allo statuto della Cassa stessa.

« Per la Cassa Marittima Adriatica, con sede in Trieste non è stato possibile effettuare una conveniente sistemazione in dipendenza della particolare situazione nella quale detta Cassa è venuta a trovarsi per la costituzione del territorio libero di Trieste.

« Infine, per la Cassa Marittima Meridionale, con sede in Napoli, sono sorte notevoli difficoltà, tra le categorie interessate, in sede di determinazione di quelle modifiche statutarie, che rendano possibile la ricostituzione dei normali organi di amministrazione e la fine della gestione commissariale.

« Ad ogni modo mi pregio assicurare che questo Ministero segue attentamente la situazione di quest'ultima Cassa e non manca di svolgere tutta la propria opera acciocché sia ad essa dato un nuovo assetto democratico ».

Il Ministro
MARAZZA.

FARINI E SERBANDINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere i motivi per i quali il Ministero non ha ancora disposto affinché vengano liquidate le competenze e indennità di smobilitazione spettanti ai partigiani, ufficiali e soldati, dell'Aeronautica, contrariamente a quanto è già stato fatto dall'Esercito e dalla Marina; e se non crede opportuno disporre affinché questo atto di doverosa giustizia e di riconoscimento verso i combattenti della libertà dell'Aeronautica, che hanno ben meritato dalla Patria, sia infine compiuto ». (3227).

RISPOSTA. — « Si comunica che questa Amministrazione ha già regolarmente corrisposto a tutti i partigiani, ufficiali ed avieri dell'Aeronautica, che a suo tempo hanno avanzato la regolare domanda, le indennità loro spettanti, soddisfacendoli di ogni competenza dovuta in base alle vigenti disposizioni di legge.

« Ciò posto, la mancata liquidazione a favore di altri eventuali aventi diritto alle indennità predette è da attribuirsi esclusivamente al fatto che gli interessati non hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

avanzato la prescritta domanda, che pure deve costituire il documento base necessario per poter corrispondere le competenze in argomento ».

Il Ministro
PACCIARDI.

FASSINA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario impartire opportune disposizioni alle casse di risparmio affinché, in deroga alle norme dei loro particolari statuti, siano autorizzate a concedere anche alle cooperative edilizie che costruiscono per i loro soci, ammesse al contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, mutui di ammortamento trentacinquennale, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 8 della predetta legge per gli Istituti per le case popolari.

« Quanto sopra per dare pratica attuazione alla già citata legge, la quale, all'articolo 1 prevede il contributo in misura costante per 35 anni agli enti e società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, costruiscono case popolari.

« L'interrogante fa presente che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, in mancanza di tali disposizioni, non concede alle cooperative edilizie, mutui di durata superiore ai 25 anni, non ritenendo ad esse applicabile il disposto dell'articolo 8 della sopracitata legge 2 luglio 1949, n. 408 ». (3155).

RISPOSTA. — « La questione è stata già sottoposta all'esame dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, la quale nel marzo 1950 ha precisato che il mancato accoglimento di domande di mutuo di cooperative edilizie non deriva da inesatta interpretazione data dalle sue associate al citato articolo 8, ma da un equivoco nel quale sono cadute, invece, le cooperative medesime: queste, infatti, riterrebbero erroneamente di poter beneficiare anche della norma di tale articolo che autorizza le Casse di risparmio a derogare ai rispettivi statuti per quanto concerne i limiti di durata dei mutui, norma che, giusta quanto riconosciuto anche dal Ministero dei lavori pubblici riguarda soltanto gli Istituti per le case popolari che vengono sotto tale riflesso distinti dalle altre aziende.

« Comunque le Casse di risparmio, data la loro particolare natura, non possono rimanere insensibili ai fini di ordine sociale perseguiti dalle cooperative edilizie e quindi non mancheranno di esaminare con la migliore disposizione le richieste di mutuo di cui trattasi,

entro i limiti, s'intende, posti dai rispettivi statuti e ciò al fine di evitare un turbamento al necessario equilibrio tra impieghi ed impegni e conseguentemente al grado di liquidità del complesso aziendale.

« Ma con lettera del 18 corrente si è pregata la Banca d'Italia di richiamare nuovamente l'attenzione dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane sull'opportunità di invitare le proprie associate all'applicazione in favore delle cooperative del disposto dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

« Detto articolo 1 del testo unico, nell'indicare specificatamente gli enti mutuanti — fra i quali le casse di risparmio — precisa che i prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari ed economiche possono essere consentiti dagli enti stessi anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano.

« Tale disposto non è stato abrogato dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che prevede, fra l'altro, la concessione agli Istituti per le case popolari di mutui con ammortamento trentacinquennale.

« In base a quanto precede si ritiene che le casse di risparmio potrebbero concedere alle cooperative edilizie — al pari degli Istituti per le case popolari — mutui ammortizzabili in 35 anni e nei limiti, s'intende, imposti dalla necessità di evitare turbamenti al necessario equilibrio fra gli impieghi ed impegni e conseguentemente al grado di liquidità del complesso aziendale.

« Questo Ministero si riserva di fare definitive comunicazioni dopo la risposta della Banca d'Italia ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle migliaia di aspiranti esclusi dai concorsi classi I, Avv. I-bis, II, Avv. I, IV classe, per non aver esibito il documento di cui alla lettera i) dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 luglio 1949.

« L'interrogante — mentre fa presente che la mancata esibizione del predetto documento (che in ogni caso non era se non un duplicato di altro in possesso dello stesso ufficio concorsi del Ministero) fu determinata dall'erronea interpretazione cui dettero luogo le norme ministeriali concernenti il cennato concorso — chiede se l'onorevole Ministro non ritenga di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

dover esaminare la possibilità di disporre la riapertura dei termini per la presentazione dell'anzidetto documento, onde sanare l'attuale situazione in cui si trovano i candidati esclusi ». (1916).

RISPOSTA. — « Il bando relativo ai concorsi per i ruoli speciali transitori non ha fatto altro che riprodurre, nell'articolo concernente l'elencazione dei documenti da presentare per ottenere l'ammissione ai concorsi stessi, le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

« A norma del detto regolamento (e quindi del bando di concorso) i candidati erano tenuti a presentare il certificato dei voti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, in questi due casi:

1°) quando il titolo fosse sfornito dei voti;

2°) quando il candidato fosse stato esonerato dal presentare il titolo di studio (fosse o meno il titolo stesso fornito dei voti) per averlo precedentemente presentato ai concorsi ordinari.

« Ne consegue che non erano in regola tutti quei candidati i quali, interpretando bando e regolamento a modo loro, non avevano presentato né il titolo di studio, né il certificato di voti per aver presentato il titolo di studio, fornito dei voti, ai concorsi ordinari.

« Ora, a norma dell'articolo 7 del bando, la mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporta la esclusione dal concorso. E poiché il certificato dei voti elencato sotto la lettera « i » del bando era un documento come un altro, da presentare nei due casi suddetti, è evidente che la sua « mancanza » doveva comportare la esclusione dal concorso.

« L'errore in cui sono incorsi i candidati esclusi sta nel fatto di aver preteso di intuire a modo loro la causa per la quale il Ministero richiedeva la presentazione del certificato dei voti, ancorché i voti stessi figurassero nel titolo di studio, presentato per i concorsi ordinari. È evidente che tale pretesa è del tutto arbitraria perché non è compito del candidato di andare alla ricerca delle cause che hanno indotto il Ministero ad agire in un determinato modo.

« Quanto è stato sinora detto dimostra che la interpretazione del bando da parte del Ministero è stata esatta, e che, per conseguenza, legittimi sono stati i provvedimenti di esclusione, anzi non solo legittimi, ma « inevitabili » ed « irrimediabili » per le seguenti tre fondamentali ragioni:

1°) se il Ministero avesse ammesso o riammettessero ora i candidati esclusi, la Corte dei conti si rifiuterebbe certamente di registrare il decreto di approvazione della graduatoria, in quanto in essa figurerebbero candidati che non avrebbero dovuto partecipare ai concorsi per non aver prodotto, nei termini, il titolo richiesto per l'ammissione;

2°) se il Ministero revocasse ora i provvedimenti di esclusione non c'è dubbio che la riammissione ai concorsi dei candidati già esclusi (fra i quali certamente vi sarebbero dei futuri vincitori) sarebbe lesiva degli interessi e dei diritti stessi di altri candidati ammessi al concorso i quali vedrebbero compromesso l'esito del concorso stesso o, per lo meno, vedrebbero spostata la loro posizione in graduatoria.

« Ora è evidente che, a concorsi ultimati, basterebbe che fosse accolto il facilmente prevedibile ricorso di uno solo dei candidati predetti per annullare l'intera graduatoria e ricominciare da capo;

3°) giova, infine, rilevare che — a prescindere se sia giuridicamente possibile acquisire agli atti il titolo di studio in precedenza presentato all'Ufficio concorsi ordinari quando, per ovviare appunto a tale necessità, si sia fatto, coi citati regolamenti e bando, obbligo tassativo di esibire il certificato dei punti — il detto Ufficio concorsi non è in grado di trasmettere ai ruoli transitori i titoli di cui è questione, dovendo tenerli a disposizione della Corte dei conti per il controllo in corso sugli atti dei concorsi ordinari espletati subito dopo l'inizio del corrente anno scolastico.

« Discende da ciò, posto che possa darsi risposta affermativa alla richiamata questione di diritto, che, nell'ipotesi dell'ammissione degli anzidetti candidati già esclusi, bisognerebbe invitare le Commissioni giudicatrici dei concorsi R. S. T. a sospendere i loro lavori, che per taluni sono in via di ultimazione e per tutti gli altri sono in una fase abbastanza avanzata, per attendere che l'Ufficio concorsi ordinari abbia la possibilità di trasmettere i titoli di studio in questione.

« In caso contrario le dette Commissioni non potrebbero valutare tali titoli mancando essi agli atti, con la quale cosa si arriverebbe, oltretutto, all'assurdo di omettere la valutazione, proprio del titolo in base al quale il candidato ha acquisito il diritto di partecipare al concorso ».

Il Ministro

GONELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

FRANZO E FERRERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, perdurando l'attuale preoccupante contrazione nel consumo di riso nell'interno del paese, non ritenga di dover concedere, analogamente a quanto di recente è stato praticato per altri prodotti ed a quanto è stato pure praticato in passato per il trasporto del riso, una significativa riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto di detto prodotto dalle zone produttrici del nord a quelle consumatrici, come ulteriore e più apprezzabile riduzione di quella concessa per la spedizione a grande velocità dei colli di riso da venti e da dieci chilogrammi ». (3202).

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale numero 4509 del 19 maggio 1950 sono state concesse particolari agevolazioni tariffarie per le spedizioni a grande velocità di riso di produzione nazionale e costituite da un sol collo di peso fino a 20 chilogrammi in base ai prezzi ridottissimi e alle modalità seguenti:

a) lire 150 per le spedizioni fino a 10 chilogrammi; lire 250 per le spedizioni da oltre 10 fino a 20 chilogrammi;

b) inoltre con treni accelerati o con treni viaggiatori accelerati provvisti di bagagliaio senza pagamento delle soprattasse previste dall'articolo 75 delle Tariffe;

c) stazioni mittenti: quelle situate sulla linea Pisa-Faenza-Rimini o al nord di essa; stazioni destinatarie: quelle di tutta la rete.

« I prezzi relativi a tali spedizioni sono notevolmente al di sotto del costo vivo e rappresentano un grave sacrificio fatto dall'Amministrazione ferroviaria.

« Devesi, inoltre, far presente che, a seguito di premure dell'Ente nazionale risi, è in corso di approvazione un provvedimento con il quale si estende il peso dei pacchi-riso da 20 a 25 chilogrammi al prezzo di lire 300, il che comporta un'ulteriore sacrificio dell'Azienda ferroviaria per venire incontro alle necessità della produzione.

« Per ciò che concerne le spedizioni a carro, esse sono effettuate con i prezzi delle classi 84 e 86, i cui rendimenti unitari sono di lire 5,54 e lire 4,69, e cioè anch'essi al disotto del costo medio ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

FRANZO E FERRERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, in occasione delle rilevanti migrazioni interne corrispondenti ai lavori stagionali di monda e trapianto del riso, non ritenga opportuno concedere ridu-

zioni tariffarie più sensibili delle attuali a favore dei gruppi di mondariso e precisamente ripristinare la vecchia concessione della riduzione del 70 per cento sul costo normale dei biglietti di III classe.

« Tale richiesta pare oggi proponibile in armonia con le facilitazioni ferroviarie di recente adottate per incrementare i viaggi delle masse operaie ». (3201).

RISPOSTA. — « Nell'ante-guerra, il Ministro delle comunicazioni, valendosi delle facoltà consentitegli dalle leggi in vigore, concedeva, per i viaggi delle mondariso affluenti nelle provincie di Milano, Novara, Pavia e Vercelli per la campagna risicola, la riduzione del 70 per cento. Trattavasi di concessione di carattere eccezionale, non contemplata dalle normali riduzioni di tariffa che prevedevano, per tali viaggi, l'applicazione della Concessione speciale XI, ossia una riduzione del 50 per cento.

« Nel dopo-guerra, per i criteri restrittivi adottati in materia di facilitazioni tariffarie, date le direttive in proposito del Ministero del tesoro, le riduzioni di carattere nazionale, dell'entità sopra specificata, non furono più accordate.

« Per le mondariso, tuttavia, nel 1946, in considerazione che l'Ufficio interregionale monda di Vercelli, che organizza i cointesi viaggi, fidando nella concessione della riduzione del 70 per cento aveva fatto il preventivo in base a tale riduzione, venne eccezionalmente consentita la facilitazione del 70 per cento « ma con tassativa riserva che non sarebbe stata più rinnovata per gli anni successivi ».

« Negli anni 1947-48, infatti, i viaggi delle mondariso si sono effettuati in base alla predetta Concessione speciale XI (operai, braccianti e lavoratori agricoli: riduzione del 50 per cento), divenuta, nell'anno 1949, in seguito alla riforma tariffaria, Concessione speciale V (operai, braccianti e lavoratori agricoli: riduzione del 40 per cento). In base a tale concessione si sono effettuati i viaggi nel corrente anno.

« Trattandosi di lavori agricoli stagionali, che richiedono un impiego di mano d'opera commisurata alla necessità della campagna e alle esigenze dei lavori stessi, non sembra che una riduzione maggiore della attuale possa determinare un più vasto assorbimento di detta mano d'opera.

« D'altra parte, le condizioni deficitarie del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria non consentono di concedere riduzioni di più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

vasta portata, senza causare un onere rilevante per il bilancio stesso; né, tale onere sarebbe circoscritto ai soli viaggi delle mondariso perché, per ragioni di equità, qualsiasi maggiore facilitazione dovrebbe essere estesa agli altri Enti che ne fruivano nell'anteguerra.

« Per le suesposte ragioni non è possibile derogare da quanto è stato accordato negli ultimi due anni, e cioè l'applicazione dell'apposita Concessione speciale V in vigore, oltre ad altre agevolazioni — non contenute nella Concessione stessa — quali le facilitazioni circa il minimo dei viaggiatori prescritto per viaggio e il pagamento differito dei viaggi di andata ai luoghi di lavoro ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

FRANZO E FERRERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, tenuta presente la vitale importanza che ha per l'economia agricola delle zone pianeggianti del Vercellese, Novarese e Lomellina l'arricchimento della rete dei canali d'irrigazione mediante il sollecito compimento del canale « Elena », non ritenga possibile disporre, affinché l'opera in questione sia portata a termine e diventi utilizzabile anche prima del 1952.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se non reputi sia giunto il momento di presentare un proprio disegno di legge per una nuova e più autonoma regolamentazione dei rapporti tra le Amministrazioni demaniali dei canali e gli enti attuali distributori di acque irrigue nelle zone sopraccitate ». (3308).

RISPOSTA. — « La questione concernente la costruzione del canale « Elena » ha già formato oggetto di ampia discussione al Senato in sede di esame del bilancio delle Finanze per l'esercizio presentemente in corso. Pertanto non si può che confermare quanto in quella sede fu detto in relazione alle osservazioni mosse dall'onorevole senatore Cerruti: ai lavori sarebbe stato dato tutto l'impulso necessario per portare a compimento l'opera entro il più breve tempo e possibilmente non oltre il 1951, sempre che le opere stesse possano fare assegnamenti su quegli ulteriori stanziamenti di bilancio all'uopo occorrenti.

« In merito alla prospettata necessità di snellire l'Amministrazione generale dei canali demaniali di irrigazione (canali « Cavour ») si fa presente che il Ministero condivide tale ordine di idee. Qualora tale fine non venisse conseguito con le nuove norme — già in corso

di elaborazione — dirette a rendere più snelli gli ordinamenti che fanno capo alle disposizioni che regolano l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, non si mancherà di prendere le iniziative per adottare i provvedimenti legislativi che si manifestassero necessari all'uopo ».

Il Ministro
VANONI.

GASPAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere a quali criteri si ispira la ripartizione alle varie provincie e comuni dei fondi I.N.A.-Casa, avendo constatato nell'ultima ripartizione per la provincia di Varese delle differenze che possono essere interpretate come ingiustificate sperequazioni.

« Infatti, mentre al capoluogo sono stati assegnati 110 milioni, ne sono stati assegnati 135 a Busto Arsizio e soltanto 45 a Gallarate ». (3257).

RISPOSTA. — « I criteri seguiti dal Comitato per la ripartizione dei fondi assegnati alla gestione I.N.A.-Casa risultano, in provincia di Varese, quelli stessi adottati in tutte le altre provincie dello Stato.

« In particolare è da rilevare che, tenute presenti le somme deliberate lo scorso anno, Gallarate beneficiò, nel triennio 1949-51, di 312 milioni e Busto Arsizio di 478 milioni. La differenza è giustificata dal fatto che la popolazione residente in Gallarate, al 31 dicembre 1947, è di 27.900 unità contro 50.325 unità di Busto Arsizio; che quest'ultimo centro ha avuto nell'ultimo decennio un incremento di popolazione del 17 per cento, mentre Gallarate lo ha avuto del 14 per cento; e che, infine, Busto ha una popolazione attiva non agricola di 24.834 unità contro le 13.637 unità di Gallarate.

« Per quanto concerne il capoluogo, la somma assegnatagli nel piano del secondo anno è la differenza fra il contingente spettantegli per il triennio e gli stanziamenti deliberati lo scorso anno ».

Il Ministro
MARAZZA.

GERACI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non creda ormai indilazionabile, nell'interesse di tantissimi nostri concittadini, molti dei quali in disastrose condizioni finanziarie, promuovere — ritenuto che ormai gli Uffici consolari italiani negli Stati Uniti di America hanno liquidato le successioni di nostri connazionali, relativamente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

a quei compendi che non poterono essere trasferiti in Italia, per la consegna agli aventi diritto, a causa del blocco dei beni italiani all'estero è del sopravvenire degli eventi bellici — quel provvedimento legislativo, tante volte promesso, inteso a sanare quella situazione, anche in rapporto al cambio da applicarsi per la corresponsione in lire dei dollari, che, in quel tempo, era di 19 lire per un dollaro, mentre oggi è di gran lunga più favorevole ». (3287).

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri già da tempo si è interessato alla questione riguardante le successioni liquidate dai nostri Uffici consolari negli Stati Uniti d'America i cui compendi successivi non poterono essere trasferiti in Italia, per la consegna agli aventi diritto, a motivo del blocco a quell'epoca dei beni italiani in America e del sorgere del conflitto bellico.

« Al riguardo furono esperite, alla ripresa delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti d'America lunghe e complesse indagini che permisero di identificare quasi tutti i compendi successivi colà rimasti giacenti per gli anzidetti motivi.

« Si è reso in un primo momento necessario di risolvere la questione concernente il cambio, che è stata decisa, d'intesa col Ministero del tesoro, nel senso che i crediti degli aventi diritto, in dollari, risalenti al 1941, epoca in cui le eredità in questione vennero introitate dai nostri Uffici consolari negli Stati Uniti d'America devono essere considerati oggi in lire al cambio attuale e non a quello del 1941 (lire 19 per un dollaro).

« Il relativo provvedimento legislativo è tuttora in corso di perfezionamento a cura del Ministero del tesoro e si spera che al più presto gli interessati possano entrare in possesso delle somme di loro spettanza ».

Il Ministro
SFORZA.

GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se — in considerazione che la campagna agrumaria nell'Italia meridionale si svolge anche con la massima intensità alla stazione di Rosarno (Reggio Calabria) — intende dare categoriche disposizioni agli uffici competenti onde finalmente e con la massima urgenza, per l'incombere della campagna prossima, siano iniziati e smaltiti i lavori, per cui è già pratica presso il compartimento di Reggio Calabria, di prolungamento, nella suddetta stazione, dell'asta di manovra e di ripristino del secondo binario

di scalo alla piccola velocità, al fine di rendere agevole l'opera di caricamento e di smistamento dei carri agrumi ». (3194).

RISPOSTA. — « Nella stazione di Rosarno sono attualmente in via di ultimazione alcuni lavori riguardanti il ripristino del quarto binario passante e la riparazione definitiva di altri binari, riattivati provvisoriamente in un primo tempo, per un importo complessivo di lire 7.250.000.

« Con la prossima ultimazione di tali lavori, le condizioni della stazione saranno notevolmente migliorate rispetto a quelle attuali.

« Non si è ritenuto strettamente indispensabile fino ad oggi, il ripristino del secondo binario di scalo dato che gli attuali binari di scalo possono far fronte, seppure con qualche difficoltà, al traffico che vi si svolge. Comunque, la questione verrà riesaminata, e se necessario, l'impianto verrà realizzato, beninteso qualora le condizioni di bilancio lo permettano.

« Si porrà anche allo studio l'eventualità di prolungare l'asta di manovra lato Reggio Calabria, provvedimento di cui non si è fino ad ora riscontrata una urgente necessità ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GERACI. — *Al Governo.* — « Per conoscere se risponde a verità che il Ministro del commercio con l'estero stia procedendo alla liberalizzazione del citrato di calcio e dell'acido citrico — provvedimento questo che renderà possibile ai prodotti biologici esteri di invadere immediatamente e totalmente il mercato italiano, frustrando l'estrazione dei due cennati prodotti del succo di bergamotto; che non ha altra possibilità d'impiego — e, nell'affermativa, se non ritenga di soprassedere subito alla iniziata liberalizzazione, atteso che essa provocherebbe infallantemente il crollo della già tanto provata « economia del bergamotto », la quale va invece salvaguardata in considerazione che esso è di giovamento alla nostra bilancia commerciale, come dimostra l'esportazione effettuata, nel 1949, per oltre un miliardo ». (3285).

RISPOSTA. — « In merito questo Ministero desidera assicurare che né il citrato di calcio, né l'acido citrico sono compresi tra le merci che saranno prossimamente liberalizzate con il decreto in corso di pubblicazione.

« Questo Ministero dà analoga assicurazione che i suddetti prodotti non sono nem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

meno compresi tra le merci che, quanto prima, verranno liberalizzate per raggiungere l'aliquota del 60 per cento di liberalizzazione concordata in sede O.E.C.E. ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
TOGNI.

RISPOSTA. — « L'acido citrico, a seguito del concorde parere dei Ministeri interessati, non è stato compreso nella lista di merci che saranno liberalizzate con il decreto ministeriale di prossima pubblicazione. Allo stato attuale non è, altresì, prevista l'inclusione dello stesso prodotto nella lista che formerà oggetto della ulteriore liberalizzazione (60 per cento del commercio di importazione dai Paesi O.E.C.E.).

« Per quanto concerne, invece, il citrato di calcio, esso è stato incluso nella lista per il 60 per cento, di cui sopra, in quanto, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'industria e del commercio, le fabbriche italiane di acido citrico (Arenella e Bosurgi) hanno assunto l'impegno di acquistare tutta la produzione italiana di citrato di calcio ottenuto dal succo di bergamotto. Non si ritiene pertanto che la liberalizzazione del citrato di calcio possa recare danno alla produzione nazionale di tale materia prima ».

*Il Ministro
del commercio con l'estero*
LOMBARDO.

GERACI E SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, con l'articolo 16 dell'ordinanza ministeriale emanata in data 14 aprile 1950, viene sospesa l'applicazione degli articoli 16 e 17 dell'ordinanza 20 aprile 1949, e per sapere — nel caso che esse non siano più che giustificate — se non si ravvisi l'opportunità di richiamare in vigore i sopracitati articoli 16 e 17, onde non danneggiare in maniera alcuna gli insegnanti medi non di ruolo ex combattenti, reduci e partigiani ». (2916).

RISPOSTA. — « Proroga al 31 dicembre 1951 il termine per l'applicazione del beneficio della riserva del 50 per cento dei posti non di ruolo ai reduci, combattenti e categorie similari (vedi legge 4 luglio 1950, n. 537 in *Gazzetta Ufficiale* n. 174), con circolare n. 3200 è stato abrogato l'articolo 16 dell'ordinanza 14 aprile 1940 sul conferimento delle supplenze e degli incarichi negli istituti medi e

sono stati richiamati in vigore gli articoli 16 e 17 dell'ordinanza dello scorso anno ».

Il Ministro
GONELLA.

GERACI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda improcrastinabile ripristinare, presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, che possiede l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio, l'Ufficio economato, già ivi esistente, onde rimuovere lo sconcio, che si verifica con tanta frequenza, di lasciare un capoluogo ed una provincia di grande importanza giuridica e commerciale priva del sufficiente rifornimento di valori bollati o carente della varietà dei tagli, costringendo gli interessati a rifornirsi a Messina con perdita di tempo e di denaro ». (2666).

RISPOSTA. — « L'Ufficio economato, al quale è annesso il servizio dei valori bollati esiste solo presso alcune Intendenze di finanza che provvedono al rifornimento delle altre ad esse aggregate.

« Nel caso specifico per la Calabria esiste un Ufficio economato presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro e da detto Ufficio dipende anche l'Intendenza di finanza di Co-senza.

« L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria è invece rifornita dal vicino magazzino di Messina.

« Allo stato attuale non si ravvisa l'opportunità e la necessità di istituire un nuovo ufficio Economato presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, che effettui la distribuzione dei valori bollati sia perché tale ufficio dovrebbe servire solo per la provincia di Reggio Calabria e sia per il maggior onere che ne deriverebbe all'erario.

« Quanto agli inconvenienti lamentati si tratta di fatti sporadici dipendenti da circostanze impreviste e lo scrivente ha dato disposizioni affinché essi siano prevenuti ».

Il Ministro
VANONI.

GIACCHERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere a quali conclusioni la Commissione per la riforma della Scuola sia giunta per quanto riguarda l'insegnamento dell'esperanto nelle ultime due classi delle scuole magistrali, in riferimento alla relazione in data 5 dicembre 1949, della Federazione esperantista italiana, relazione inviata insieme al formulario del 27 ottobre 1949, protocollo n. 1871 del Ministero ». (2503).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « I nuovi programmi d'insegnamento non sono ancora stati stabiliti dalla Commissione per la riforma della Scuola.

« È, peraltro, da avvertire che, con la riforma in corso, gli Istituti saranno autorizzati ad istituire anche corsi facoltativi, fra i quali potrà essere compreso anche l'insegnamento dell'esperanto. Comunque ogni decisione in proposito sarà lasciata alle autorità scolastiche locali ».

Il Ministro
GONELLA.

GIAMMARCO E FABRIANI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per venire incontro alle finanze locali, specialmente di quei comuni sinistrati dalla guerra, che, dal 1° gennaio 1950, non beneficiano più della integrazione di bilancio.

« La mancata applicazione del progetto di riforma della finanza locale, che doveva avere decorrenza proprio dal 1° gennaio 1950, ha reso insostenibile la vita dei detti comuni che, privati della integrazione, si sono visti d'un tratto diminuiti i loro bilanci di una fonte di entrata con grave pregiudizio finanziario ». (2417).

RISPOSTA. — « La questione si riconnette alle norme contenute nell'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato e l'assunzione di mutui da parte degli Enti locali al fine di assicurare il pareggio economico dei bilanci dei comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, relativamente agli anni 1948 e 1949.

« Per l'anno 1950 i comuni in parola, pur non fruendo delle agevolazioni predette, avrebbero potuto però trovare i presupposti per il riequilibrio dei loro bilanci ove avessero avuto modo di attuare le misure previste dai disegni di legge presentati dal Governo al Parlamento, contenenti disposizioni in materia di finanza locale e norme sulla perequazione tributaria.

« Detti schemi di legge, tendenti a fornire nuovi mezzi e a riordinare le finanze dei comuni e delle provincie, sono però tuttora in corso di esame da parte delle Assemblee legislative e il ritardo frapposto alla loro approvazione (dato che avrebbero dovuto entrare in vigore con il 1° gennaio 1950) ha reso indispensabile, per non aggravare la già precaria condizione finanziaria di detti Enti, predisporre di urgenza un nuovo provvedimento.

« Con il primo — legge 30 luglio 1950, numero 574 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1950, è stata disposta la concessione per l'esercizio finanziario 1950 di contributi in capitali da parte dello Stato in relazione al minore introito che ai comuni e alle provincie deriva dalla mancata applicazione di alcune supercontribuzioni.

« Con il secondo — legge 30 luglio 1950, n. 575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* pre-citata — si è disposto di anticipare l'applicazione delle nuove aliquote massime per l'imposta di consumo per l'energia elettrica e gas-luce per illuminazione e riscaldamento.

« Gli accennati provvedimenti contribuiranno ad alleviare la situazione degli Enti in parola, che si era determinata nella attesa dell'approvazione dei noti provvedimenti a carattere più vasto di cui sopra è cenno e che attualmente sono all'esame delle Assemblee legislative ».

Il Ministro
VANONI.

GIOLITTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e come intenda provvedere immediatamente — in ottemperanza alle norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946 (legge 21 agosto 1949, n. 610) — al pagamento delle somme liquide prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, e in particolare delle pensioni arretrate a favore dei pensionati della Compagnia del Canale di Suez, i quali devono ancora percepire le pensioni relative al periodo giugno 1940-giugno 1946; e per avere assicurazione che detto pagamento sarà effettuato come prescritto dall'articolo 3 della legge 21 agosto 1949, n. 610, e cioè al cambio ufficiale per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese (pari a lire italiane 1850 per ogni lira egiziana) ». (2544).

RISPOSTA. — « Per l'esecuzione della legge 21 agosto 1949, n. 610, venne predisposto uno schema di decreto presidenziale, che, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, fu dal predetto Organo di controllo restituito non registrato con le seguenti osservazioni:

1°) divergenza tra legge e regolamento per quanto concerne il tasso di cambio da applicare sui pagamenti effettuati in Italia. La legge predetta infatti parla di « cambio ufficiale » intendendosi con tale dizione il cambio corrente che all'epoca dell'esecuzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

dell'Accordo ammontava a lire 1447,25, mentre nel regolamento fu fissata la cifra di lire 1850 basatasi appunto sul cambio corrente. Si è reso pertanto necessario, redigendo la nuova legge, di eliminare l'espressione « cambio ufficiale » potendo prestarsi ad equivoci, con conseguenza di notevole rilievo in danno degli interessati;

2°) mancato controllo preventivo sui pagamenti da effettuarsi in Egitto dall'incaricato del Tesoro, le modalità di tale pagamento costituiscono secondo la Corte dei conti una specie di gestione speciale — extra bilancio — che sfugge al suo controllo preventivo, per cui occorre apposta legge di autorizzazione (non essendo sufficiente una norma regolamentare) munita del parere preventivo della Corte.

« In conseguenza di ciò, è stato predisposto un nuovo disegno di legge, sul quale le sezioni unite della Corte dei conti hanno espresso, in via di massima, parere favorevole salvo talune osservazioni che sono state accolte dal Tesoro, introducendo le conseguenti modifiche nel disegno medesimo.

« Il disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri, sarà presentato alle Camere ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

GIOVANNINI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare ad evitare che enti cooperativi di singole aziende, spacci dell'E.N.A.L., di C.R.A.L., delle A.C.L.I. svolgano la propria attività senza le prescritte licenze, estendendo le vendite anche a consumatori non soci, aprendo a tal fine botteghe sulle pubbliche vie, procedendo con criteri di speculazione anziché di mutualità; attività questa che si confonde con quella tipicamente commerciale, ma alla quale detti enti fanno una illecita concorrenza, perché fruiscono di esenzioni fiscali, facilitazioni sugli affitti, sul credito, sui trasporti, ecc.

« Ed in particolare, per conoscerò se siano a conoscenza delle ragioni che hanno determinato la recente serrata dei commercianti dell'alimentazione, i quali non potranno né assolvere la propria funzione, né sostenere gli oneri fiscali, sempre più gravi se tale concorrenza, che si svolge non in condizioni di parità, dovesse continuare inalterata, nonostante gli espliciti richiami fatti dal prefetto di Venezia alle autorità locali contro l'estendersi di questi abusi ». (2846).

RISPOSTA. — « Questo Ministero desidera innanzi tutto far presente che, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire dalla Confederazione generale del commercio circa presunte illegalità riscontrate nell'attività degli spacci degli E.N.A.L. e dei C.R.A.L., il 28 marzo 1950, promosse una riunione alla quale parteciparono i rappresentanti delle Amministrazioni e degli enti interessati.

« A conclusione di tale riunione, fu redatto e sottoscritto un regolare verbale dal quale risulta che sulle questioni sollevate dalla suddetta Confederazione, fu raggiunto un accordo dagli intervenuti ritenuto soddisfacente.

« Considerando comunque l'attività di vendita in genere degli enti predetti, questo Ministero deve, innanzi tutto, far presente che l'articolo 1 del regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174, assoggetta all'obbligo di una speciale licenza comunale, soltanto gli enti privati e le persone che intendono esercitare il commercio all'ingrosso o al minuto.

« Per quanto riguarda gli E.N.A.L. è da tener presente che, in base al regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 532, cui ha fatto seguito il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624 (che ha cambiato la denominazione dell'O.N.D.) gli E.N.A.L. sono da considerarsi istituzioni di diritto pubblico e, pertanto, come è stato chiarito con varie circolari diramate dal cessato Ministero dell'economia nazionale, non sono assoggettabili alle disposizioni del citato regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

« Per quanto riguarda i C.R.A.L. si fa presente che essi partecipano della natura giuridica dell'E.N.A.L. di cui costituiscono l'organizzazione periferica e, pertanto, anch'essi sono sottratti alla disciplina del suddetto regio decreto-legge n. 2174.

« È ovvio, però, che sia l'E.N.A.L. che i C.R.A.L. devono limitare la vendita dei prodotti ai soli soci e, in verità, come risulta dal verbale accluso, la Direzione dell'E.N.A.L. è energicamente intervenuta presso quegli spacci colpevoli di infrazione alle norme suddette, arrivando, persino, alla chiusura degli stessi.

« Per quanto riguarda gli enti cooperativi, si fa presente che, avendo essi come scopo della loro costituzione finalità mutualistiche, gli stessi possono vendere ai propri soci senza bisogno di alcuna licenza.

« Di tale avviso si è dimostrata anche la Confederazione generale italiana del commercio.

« Qualora detti Enti desiderino estendere la loro vendita anche ai non soci, è necessario

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

che gli stessi, come chiarito con circolare 36/2719 del Ministero del lavoro in data 25 luglio 1949, si muniscano della regolare licenza prevista dal ripetuto regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

« Si fa presente infine che i prefetti hanno ricevuto precise istruzioni per la retta osservanza delle norme che regolano l'attività commerciale.

« Dall'unito verbale si potrà anche rilevare che gli Enti in parola, per quanto riguarda le gestioni indirette, sono sottoposti al pagamento di tutte le tasse di concessione governative e di tutte le imposte dirette, esclusi soltanto i tributi locali.

« È da tener presente a tal riguardo che le gestioni indirette degli spacci di vendita, costituiscono l'assoluta maggioranza, essendo quelle dirette attualmente pochissime ».

Il Ministro dell'industria e commercio
TOGNI.

GRECO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se ha notizia che la Corte di appello di Catanzaro continua a non essere in grado di poter funzionare, e ciò pur essendo stato recentemente aumentato l'organico.

« L'interrogante, riferendosi ad altre sue interrogazioni, chiede di sapere se finalmente si è persuasi che il mancato funzionamento della Corte di appello di Catanzaro, nella quale l'espletamento delle cause penali è ridotto del 50 per cento, mentre le cause civili ormai non si discutono quasi più, dipende dal fatto che sulla stessa Corte gravano ben nove distretti giudiziari con una mole eccessiva di lavoro, mentre d'altra parte, malgrado l'aumento dell'organico, i magistrati assegnati sono restii a raggiungere una sede che per molti è ritenuta non desiderabile.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro, nell'interesse generale della giustizia e nell'interesse particolare della stessa Corte d'appello di Catanzaro, non ritenga di risolvere il gravissimo inconveniente, assegnando finalmente i distretti di Locri e di Palmi alla giurisdizione della sezione sedente in Reggio Calabria, dalla quale poi i due distretti di Locri e di Palmi distano solo poche ore di treno e di auto, mentre dagli stessi distretti per raggiungere la Corte di Catanzaro occorre perdere due intere giornate.

« L'interrogante ritiene se non sia pure il caso di pensare alla istituzione di una sezione di Corte nella città di Cosenza per ser-

vire almeno i distretti del Cosentino più lontani da Catanzaro.

« L'interrogante opina che così e cioè assegnando i due distretti di Locri e di Palmi alla sezione di Reggio e istituendo una sezione a Cosenza, si metterà in condizione la Corte di appello di Catanzaro di poter assolvere alle sue funzioni nei riguardi degli altri numerosi distretti che le rimangono assegnati ». (3259).

RISPOSTA. — « Si conferma il contenuto della nota di questo Ministero del 12 novembre 1948 relativa alla risposta data ad analoga interrogazione.

« Si informa, inoltre, che la richiesta di comprendere nella sezione di Reggio Calabria i due tribunali predetti, potrà essere presa in esame qualora, in sede di revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie, si ritenga di dover rendere definitiva l'istituzione della sezione stessa.

« In detta sede sarà del pari esaminata la proposta per istituire anche in Cosenza una sezione distaccata di Corte d'appello, poiché occorre accertare se, resa eventualmente definitiva la sezione di Reggio, il lavoro giudiziario che residuerà alla Corte di Catanzaro sia tale da consentire un'equa ripartizione, senza grave pregiudizio per l'esistenza della Corte stessa.

« In merito al funzionamento dei servizi presso la Corte di Catanzaro si rileva che attualmente figurano scoperti dodici posti di consigliere di appello. Tale situazione si ricollega alla legge 17 novembre 1948, n. 1589, con la quale il numero dei consiglieri della Corte di Catanzaro fu elevato da 18 a 23 (5 per la sezione di Reggio). Allo scopo di ovviare alla lamentata deficienza di personale, questo Ministero rivolse varie interpellanze a tutti i magistrati per predisporre almeno, in via di applicazione, la loro destinazione alla Corte di Catanzaro ma nessuno vi aderì. Successivamente anche alcuni magistrati con sede a Cosenza destinati in promozione a detta Corte hanno rinunciato alla promozione stessa pur di non raggiungere la sede ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

GRECO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se e come intendano effettivamente di prorogare il termine di cui all'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531, che andrà fatalmente per scadere al 23 agosto prossimo e ciò in considerazione che gli aventi diritto alla maggiorazione dei contributi terremoto non hanno potuto prov-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

vedere ai prescritti adempimenti, non per loro negligenza, ma per le perplessità interpretative cui ha dato luogo la legge in questione, legge che andrebbe completamente frustrata se il termine di cui all'articolo succitato non dovesse avere la richiesta, promessa e tanto ormai attesa proroga ». (3128).

RISPOSTA. — « È in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge col quale saranno dettate norme integrative ed interpretative del decreto-legge 3 settembre 1940 e della legge 29 luglio 1949, n. 531, riguardanti la maggiorazione dei sussidi per terremoto.

« Col provvedimento stesso sarà stabilito altresì che ove venga acclarato che effettivamente la mancata tempestiva presentazione delle documentate domande di sussidio non sia da attribuire a negligenza degli interessati, sia accordata una proroga alla presentazione delle domande ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

GRECO. — *Al Ministro dei trasporti.* —

« Per conoscere le ragioni per le quali ci si ostina — nel quadro generale del grave abbandono in cui si lascia il compartimento ferroviario di Reggio Calabria, il quale è certo fra i più importanti della intera rete e che pertanto formerà oggetto di particolare interpellanza essendosi ormai rese inutili e frustranee al riguardo le reiterate interrogazioni dei vari settori della Camera — ci si ostina a rendere sempre più rare e sempre più insufficienti le comunicazioni dirette fra due grandi città come Reggio e Messina, sotto lo specioso motivo che esse possono ritenersi bene allacciate attraverso quello che è invece il più lungo e disagiata periplo, attraverso lo scalo di Villa San Giovanni.

« L'interrogante chiede di sapere se veramente il bilancio nazionale dei trasporti affida la sua consistenza alla economia della spesa rifiutata per l'effettuazione in via di esperimento di una corsa-traghetto serale fra Reggio e Messina che soddisfi alle imprescindibili esigenze stagionali estive delle due città e alle necessità degli interscambi turistici che vengono a cessare — incredibile ma vero! — con il tramonto del sole; così come lo stesso bilancio nazionale dei trasporti seguita ad affidare la sua consistenza alla economia della spesa — poco più, poco meno di un milione — rifiutata per dotare la grande stazione centrale della città di Reggio, sede del compartimento, di un ambiente indispensa-

bile per la istituzione dell'ufficio turistico che serve non solo all'E.P.T. ma altresì alla azienda autonoma di soggiorno e turismo.

« L'interrogante desidera conoscere se è con economie di siffatto genere che si rimedia effettivamente alle deficienze del bilancio e si attua una politica dei trasporti veramente intesa al maggiore incremento delle comunicazioni e alla valorizzazione turistica del Mezzogiorno ». (3303).

RISPOSTA. — « Il servizio delle navi traghetto fra Messina e Reggio Calabria Marittima è già per l'Amministrazione ferroviaria, anche allo stato attuale, assai oneroso rispetto alla utilizzazione delle corse stesse.

« Infatti il servizio viaggiatori non solo non è tale da coprire le spese di esercizio, ma risulta in diminuzione negli anni 1948 e 1949.

« Altrettanto dicasi per quanto riguarda il servizio merci, nonostante che molte corse, per una migliore utilizzazione, vengono impegnate con merci che sarebbero invece di competenza del transito di Villa San Giovanni, con conseguente spesa più elevata per il maggior percorso marittimo e del più lungo percorso terrestre da Reggio Marina e Villa.

« In considerazione di quanto sopra e del fatto che la nuova coppia di corse serali richiesta sarebbe con ogni probabilità ancora meno frequentata delle attuali, e dato che anche nell'anteguerra, non erano più di cinque le coppie di corse fra Messina e Reggio, l'Amministrazione ferroviaria non crede sia opportuna l'effettuazione della sesta coppia richiesta.

« L'onere economico che ne deriverebbe all'Amministrazione ferroviaria dall'effettuazione di tale coppia sarebbe notevole, tenuto presente che una coppia di corse di navi traghetto ha un costo vivo, per solo consumo di nafta, che va dalle 20 alle 55 mila lire secondo il tipo di navi impiegato, oltre all'impegno, per la nuova coppia, di un turno di equipaggi in più, mentre non si ritiene che il provvedimento corrisponda ad effettive reali esigenze del pubblico.

« Comunque comunicazioni serali, sia pure via Villa San Giovanni, esistono già fra le due città con la corsa 114 (Messina p. 20,30) e treno 81 (Reggio C. a. 22), corsa 90 (Messina p. 23,05) e treno A.253 (Reggio C. a. 0,15), treno 90 (Reggio C. p. 23,35) e corsa 101 (Messina a. 0,45), con le quali due ultime comunicazioni si impiegano 70', cioè solo 20' in più delle corse dirette su Reggio M. (percorrenza 50').

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Circa l'istituzione di un Ufficio turistico nella stazione di Reggio Calabria C., si fa presente che, data l'assoluta mancanza di locali utilizzabili allo scopo, si è consentito che l'Ente provinciale del turismo provveda alla costruzione di un chiosco su area ferroviaria.

« Naturalmente, come sempre praticato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per tutte le concessioni del genere, il predetto Ente dovrà provvedere a propria cura e spese alla costruzione del chiosco ed al suo arredamento ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GRECO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se ha notizia e come consideri che mentre tuttora si perseguono penalmente gli inadempimenti agli obblighi di servizio premilitare del periodo fascista, tale servizio non lo si vuole poi riconoscere agli effetti del congedamento delle classi 1923-24-25, danneggiando ingiustamente tutti coloro che lo hanno prestato ». (3226).

RISPOSTA. — « In merito, premesso che la questione non può riguardare la Marina militare che fino dall'anno 1947 ha provveduto a disporre il congedamento dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 non aventi obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, si informa che l'istituto premilitare non ha mai dato titolo, neppure nel tempo nel quale vigeva, ad abbreviazione del servizio di leva.

« Invero, giusta il disposto dell'articolo 85, comma ultimo, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, il possesso del requisito della istruzione premilitare era soltanto una delle condizioni per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per uno dei dieci titoli indicati nell'articolo stesso.

« Si soggiunge che, d'altra parte, a norma dell'articolo 84 del citato testo unico, anche i giovani ammessi all'eventuale congedo anticipato erano e sono obbligati alla ferma di leva unica di 18 mesi.

« Il Ministro per la difesa aveva ed ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari in possesso dei requisiti prescritti per fruire di tale beneficio; il servizio premilitare eventualmente prestato, però, non era e non è considerato servizio militare utile, né comportava o comporta riduzione del periodo di ferma.

« Per quanto concerne in particolare la posizione militare dei giovani appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925, si informa che, come è noto, essa è stata ormai definita, in quanto i giovani stessi sono stati ammessi all'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo subito dopo il compimento del periodo di istruzione presso i Centri addestramento reclute ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GRECO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se si sono considerate le conseguenze della « liberalizzazione » del citrato di calcio e dell'acido citrico, che immettendo sul mercato italiano i prodotti biologici esteri colpisce inesorabilmente la produzione del citrato di calcio e dell'acido citrico ricavati dal succo di bergamotto (il quale non avrebbe altra possibilità di impiego) e depaupera così una attività dell'agro reggino, che in cifre di esportazione nel 1949 rappresentò per l'economia nazionale un ammontare di oltre 1 miliardo ». (3316).

RISPOSTA. — « L'acido citrico, a seguito del concorde parere dei Ministeri interessati, non è stato compreso nella lista di merci che saranno liberalizzate con il decreto ministeriale di prossima pubblicazione. Allo stato attuale non è, altresì, prevista l'inclusione dello stesso prodotto nella lista che formerà oggetto della ulteriore liberalizzazione (60 per cento del commercio di importazione dai paesi O.E.C.E.).

« Per quanto concerne, invece, il citrato di calcio, esso è stato incluso nella lista per il 60 per cento, di cui sopra, in quanto, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'industria e commercio, le fabbriche italiane di acido citrico (Arenella e Bosurgi) hanno assunto l'impegno di acquistare tutta la produzione italiana di citrato di calcio ottenuto dal succo di bergamotto. Non si ritiene pertanto che la liberalizzazione del citrato di calcio possa recare danno alla produzione nazionale di tale materia prima ».

Il Ministro
LOMBARDO.

GRECO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente esaminare la situazione che andrà a determinarsi con l'applicazione della disposizione numero 1507/50 del 6 aprile 1950, del comando generale dell'Arma dei carabinieri, la quale dispone il congedamento di ben 1500

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

sottufficiali, che nelle ultime note caratteristiche hanno riportato la qualifica di due.

« La suddetta disposizione si richiama alla circolare n. 1588/31-1 del 28 agosto 1947, comma c), relativa al collocamento a riposo dei sottufficiali dell'Arma per limiti di età e se ne ritiene diretta conseguenza e quindi in perfetta armonia con la stessa, in quanto quest'ultima prevede il mantenimento in servizio soltanto dei sottufficiali in possesso di « spiccati requisiti ». In realtà invece vi è tra le due disposizioni una aperta contraddizione, perché il nuovo provvedimento viene a colpire anche quei sottufficiali che per tutta la loro carriera sono stati ininterrottamente classificati con punti tre e quindi in possesso degli spiccati requisiti, sol perché per un qualsiasi insignificante caso sfortunato hanno riportato la classifica di due nelle ultime note; mentre al contrario mantiene in servizio quelli che hanno riportato note scadenti per tutta la loro carriera e quindi incapaci ed immeritevoli sol perché nelle ultime note caratteristiche hanno riportato, per caso, la classifica di tre. Perché è ovvio che gli spiccati requisiti di un sottufficiale si debbono rilevare dal complesso di tutta l'attività di servizio e non dall'esame delle ultime note soltanto.

« Pertanto la nuova disposizione integrativa del comando generale dell'Arma non è conforme allo spirito e alle finalità della circolare che dispone il collocamento a riposo per limiti di età salvo il mantenimento in servizio degli elementi più idonei e più meritevoli; anzi ha il tenore e la forma di un vero e proprio provvedimento disciplinare e pertanto costituisce addirittura una menomazione del prestigio del sottufficiale stesso, perché in forza del provvedimento suddetto il sottufficiale viene congedato per punizione, non collocato a riposo per limiti di età, il che solo può costituire un provvedimento giusto ed insindacabile ». (3195).

RISPOSTA. — « È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale=2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al disotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

« D'altra parte, costoro, generalmente ammogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di tramutamento.

« Esigenze organiche, di bilancio e d'impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

« Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, il comando generale dell'Arma cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti dal disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, relativo al collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera.

« Tale provvedimento mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« Il provvedimento prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, il comando generale dell'Arma dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire la licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia, sono stati concessi due mesi di proroga.

« Ciò posto, se i sottufficiali che in sede di giudizio caratteristico hanno riportato la qualifica di « buono con punti due » non sono di scarso rendimento — ed in realtà non sono stati considerati tali — è logicamente da escludere che essi siano di spiccati requisiti (come non lo sono neanche quelli qualificati buoni con punti tre) e che possano quindi aspirare all'ulteriore mantenimento in servizio ai sensi del citato emanando provvedimento.

« Daltra parte, per le considerazioni sopra svolte, non si può sostenere che il loro collocamento in congedo sia stato disposto « per punizione » né il provvedimento è stato comunque motivato in modo da costituire una menomazione del prestigio degli interessati che, si ripete, non avevano alcun diritto a rimanere ancora in servizio.

« Comunque, le loro doglianze non hanno più ragione di essere, in quanto il comando generale dell'Arma, procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 16 luglio 1950 ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti o richiamati, ad eccezione soltanto di coloro che possono realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè, che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di « non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità) ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GRECO, SPOLETI, TERRANOVA RAFFAELE, CERAVOLO, QUINTIERI, GERACI E SURACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere perché il progetto di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 1948 concernente l'approvazione della Convenzione stipulata tra il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed il sindaco di Reggio Calabria, in data 22 maggio 1948 avente per oggetto la concessione in uso allo Stato dell'edificio del Museo di Reggio Calabria che accolga il materiale archeologico dello Stato e quello di proprietà del comune fondendo nel Museo nazionale anche il Museo civico, non sia stato ancora presentato alla Camera per la conversione in legge, creando così una intollerabile

condizione di disagio allo Stato e al comune di Reggio Calabria, che trovasi di aver fatte tutte le consegne dei propri materiali alla Soprintendenza, e dando modo a qualche interessato di continuare ancora a svolgere attività deleteria e dannosa agli interessi della città di Reggio Calabria ». (2497).

RISPOSTA. — « Il progetto di legge concernente il passaggio allo Stato del Museo civico di Reggio Calabria sarà quanto prima presentato al Parlamento ».

Il Ministro
GONELLA.

GRECO. — *Al Governo.* — « Per conoscere se non intenda, analogamente a quanto si sta provvedendo per la città di Messina, ed in vista delle stesse esigenze in diritto e in fatto, istituire anche un punto franco nel porto di Reggio Calabria, del tutto necessario, anzi indispensabile, ai fini dello sviluppo dell'economia regionale calabrese e altresì nell'interesse dell'economia nazionale ». (3258).

RISPOSTA. — « I punti franchi sono diretti a consentire una maggiore libertà di movimento ai porti che, per la loro felice posizione geografica, hanno possibilità di svolgere una importante funzione di testa di ponte per i commerci di transito, e di attrarre nella propria sfera forti correnti di traffico.

« Non sembra che tali condizioni si verifichino nei confronti del porto di Reggio Calabria.

« D'altra parte, avendo gli Enti economici di Messina approntato da tempo idonee aree da adibire a punto franco, anche sotto tale aspetto, non si ravvisa quale utile giovamento possa trarne la regione calabrese dalla istituzione nel porto di Reggio Calabria di un altro punto franco.

« Pertanto, nell'attuale situazione, non è possibile aderire alla proposta ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda di dare le disposizioni più volte promesse per la progettazione ed esecuzione della strada di allacciamento Prioli-Santa Domenica-Scalo ferroviario Gallico (Reggio Calabria) prevista nella legge 25 giugno 1906, n. 255, tabella D) e ormai assolutamente indispensabile ai bisogni della popolazione ». (2967).

RISPOSTA. — « Come è noto le frazioni Prioli e Santa Domenica del Rione Gallico del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

comune di Reggio Calabria, sono situate a cuneo fra i torrenti San Biagio, Santa Domenica e Gallico.

« Le frazioni stesse sono inoltre poste a quote inferiori alle quote degli alvei dei torrenti stessi per cui quegli abitati sono soggetti alla minaccia di straripamenti in seguito ad eventuali piene. Tale minaccia è poi aggravata dal fatto che manca il ponte di passaggio al paese sul torrente San Biagio.

« Questo Ministero ha portato il suo esame sulla questione prospettata ed è venuto nel convincimento che per scongiurare i pericoli lamentati già opportuno costruire la strada arginale ed il ponte di cui sopra, i quali lavori potrebbero essere ammessi ai benefici previsti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.

« Senonché, data la rilevante spesa che si dovrebbe sostenere in confronto alle tante necessità da soddisfare e la modesta assegnazione dei fondi, non è stato possibile includere i lavori di cui trattasi fra quelli da eseguirsi nel corrente esercizio finanziario.

« È stata peraltro esaminata la possibilità, ove sia dato il modo di formare il programma delle spese straordinarie da eseguirsi nel Mezzogiorno, il cui disegno di legge com'è noto, trovasi ancora allo esame del Parlamento, di comprendere nel detto programma anche la costruzione della strada in parola per un importo di circa 40 milioni, escludendosi per ora la costruzione del ponte cui occorrerebbe una spesa di oltre 30 milioni che avendo un carattere di minore urgenza potrebbe essere attuata in un secondo tempo non appena cioè reperiti i fondi necessari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GRECO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'Africa italiana e del tesoro.* — « Per conoscere come intendano venire incontro alla situazione sempre più disastrosa degli italiani in Libia, i quali, per le requisizioni da parte delle Autorità di occupazione, non hanno potuto avere ancora alcun indennizzo in quanto rivolgendosi all'Autorità d'occupazione sono da questa rimandati all'Autorità italiana, mentre l'Autorità italiana sostiene che il risarcimento è dovuto dall'Autorità d'occupazione.

« L'interrogante ritiene se non sia il caso, nelle more della risoluzione dell'elegante dibattito diplomatico, che il Governo italiano, al quale certo debbono stare più a cuore le sorti dei suoi malcapitati cittadini in Libia di quanto non stiano alle Autorità di occupa-

zione, venga incontro alle gravi esigenze dei richiedenti con una liquidazione anche provvisoria, salvo trattenuta e rivalsa in sede definitiva e come e quando di ragione ». (3018).

RISPOSTA. — « Il punto 19 dell'Allegato XIV al Trattato di pace, allegato che fissa le disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti dall'Italia, dice: « Le disposizioni del presente Allegato non saranno applicabili alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie che saranno loro applicate saranno incluse negli accordi che, ai termini dell'articolo 23 del presente Trattato, regoleranno la sorte di tali territori ».

« Come è noto, in mancanza di un accordo fra gli S.U.A., la Gran Bretagna, la Francia e l'U.R.S.S. (cui era stato delegato, in base all'articolo 23 del Trattato, il compito di stabilire le sorti delle ex-colonie italiane), la questione fu rimessa all'O.N.U., che nella deliberazione del 21 novembre 1949 decise la sorte della Libia, ma non trattò le questioni economiche e finanziarie connesse con la cessazione della sovranità italiana sulla ex-colonia, stabilita dall'articolo 23 del Trattato.

« Tali questioni dovranno perciò essere regolate in opportuna sede.

« Non si ritiene quindi, che in mancanza di qualunque dispositivo che al momento regoli la questione, le Amministrazioni interessate siano in condizione di prendere in esame le richieste di indennizzo relative ai danni di guerra subiti in Libia.

« Si assicura d'altra parte che il Governo italiano, anche a mezzo della sua Rappresentanza in Tripoli, provvede ad assistere ed aiutare i connazionali più bisognosi colà residenti. Per altro è opportuno ricordare che l'analoga questione dei danni di guerra in genere, non è stata ancora risolta né tradotta in provvedimenti positivi anche in considerazione dell'entità dell'onere finanziario che l'indennizzo importerà per l'Erario e quindi per il contribuente italiano ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

GUADALUPI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se — in relazione a precedenti assicurazioni date all'interrogante con risposta del Ministro dell'epoca — non ritenga opportuno disporre di urgenza per l'accoglimento dell'istanza più volte ripetuta dalla amministrazione comunale di Palagianello (Taranto) per l'impianto del servizio telefonico, unico del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

la provincia Jonica che ancora oggi — nonostante le attuali leggi e gli impegni assunti — inspiegabilmente ne è privo con grave danno di quella economia e di tutti i cittadini ». (3266).

RISPOSTA. — « Nel maggio 1949 venne, in merito, risposto che un apposito disegno di legge, inteso a riaprire i termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed era in corso di presentazione al Parlamento.

« In effetti tale disegno di legge è divenuto la legge 23 febbraio 1950, n. 111.

« Ma è da ricordare che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande non metteva tutti i comuni in condizione di avere assicurato il collegamento telefonico, poiché l'accoglimento delle domande stesse era subordinato alla consistenza dei fondi a disposizione, purtroppo molto limitati, tali da permettere il collegamento solo di poche decine di comuni.

« Pertanto molte amministrazioni comunali rimasero ugualmente prive di telefono.

« Ond'è che si è sentita la necessità di provvedere, con altro disegno di legge, a proporre un finanziamento tale da rendere possibile il collegamento telefonico di tutti i comuni della Repubblica ancora privi di esso.

« Tale provvedimento è stato ormai già approvato dai due rami del Parlamento, ed è in corso di pubblicazione.

« Posso assicurare che, in base ad esso, la richiesta del comune di Palagianello potrà essere senz'altro accolta ».

Il Ministro

SPATARO.

GUADALUPI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere se ed in quale modo intendono venire incontro, ciascuno per la sua competenza, al lavoratore Stefanizzo Vito da Muro Leccese (Lecce), che in data 7 aprile 1950 si ebbe la sua modesta casa di abitazione completamente distrutta dallo scoppio di un ordigno esplosivo preparato dal Cavamonti Carluccio Giovanni che decedette avendosi anche la sua vicina casa di abitazione distrutta.

« In ogni caso, considerando le precarie condizioni economiche dell'istante, modesto lavoratore che in 33 anni di lavoro si era costruita una sua piccola casa, e che oggi subisce un notevole danno senza avere alcuna re-

sponsabilità per quel disgraziato accidente, se non ritengano giusto provvedere:

1°) a disporre perché l'Amministrazione comunale di Muro Leccese provveda a tutte le opere di puntellamento e di demolizione dell'indicato piccolo fabbricato senza rivalersi della spesa da sopportare sul proprietario, riconoscendo la ragione di pubblica utilità, la causa di forza maggiore e le condizioni economiche del proprietario;

2°) alla concessione di congruo sussidio allo Stefanelli, facendolo beneficiare di quelle provvidenze in materia disposte;

3°) a considerare benevolmente l'istanza indirizzata con raccomandata n. 1323, 20 giugno 1950, dallo Stefanizzo Vito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame della sua triste situazione ». (3265).

RISPOSTA. — « In merito si risponde:

1°) lo stabile dello Stefanizzi è stato già opportunamente puntellato a cura e spese dell'amministrazione comunale;

2°) un sopraluogo del Genio civile ha accertato che la totale demolizione dello stabile non è affatto necessaria e che sono sufficienti alcuni lavori di concatenamento e rafforzamento delle strutture lesionate e la ricostruzione di un muro a primo piano maggiormente dissestato, il tutto per una spesa preventivata in lire 250.000. Il comune, però, che nessun obbligo giuridico ha di provvedere per le opere di riparazione in parola, e che ha già sostenuto quelle per i lavori già eseguiti e per le cure sanitarie di certa Ruggeri Luigia, anche essa povera, non è in grado, a causa anche delle difficili condizioni del suo bilancio, di assumersi la nuova spesa.

« Il comune intanto ha assunto, a titolo assistenziale, impegno di pagare per ora il fitto della locazione di una casetta che lo Stefanizzi si troverà in Muro;

3°) per assistenza a favore sia dello Stefanizzi, che delle altre famiglie colpite la prefettura provvederà, tramite l'E.C.A., con una assegnazione straordinaria di fondi ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

GUADALUPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, premesso che è stato approvato il decreto n. 499 relativo alla carriera dei maestri elementari (abolizione del grado XII e sviluppo della carriera dal grado XI al grado VIII) per cui la decorrenza dal beneficio è stata fissata al 1° luglio 1951, per il che non verrebbero a beneficiarne quei maestri che saranno collocati a riposo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

dal 1° ottobre 1950 avendolo chiesto per effetto del decreto n. 262 del 7 aprile 1948, se non ritenga opportuno disporre perché:

1°) i maestri che dovranno essere collocati a riposo a decorrere dal 1° ottobre 1950 siano trattenuti in servizio sino al 31 dicembre 1951 di maniera che possono usufruire del beneficio della revisione della carriera;

2°) ove non sia possibile accogliere la richiesta precedente disporre:

a) che la pensione, di cui la indicata categoria dovrebbe godere, venga liquidata in base ai miglioramenti che decorreranno dal 1° luglio 1951;

b) che sia concessa la facoltà di ritirare la domanda di collocamento a riposo ». (3229).

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento legislativo concernente l'aggiunta del grado VIII nella carriera dei maestri elementari dovrà essere sottoposto ancora all'approvazione del Senato e comunque non diverrà operativo di effetti che dal 1° luglio 1951, se non subirà modifiche.

« Ovviamente, pertanto, tale provvedimento non può riguardare il personale magistrale collocato a riposo prima del 1° luglio 1951;

« Allo stato dell'attuale legislazione (articolo 3 della legge 12 luglio 1949, n. 386) non è possibile prorogare al 31 dicembre 1950 il collocamento a riposo dei maestri che lo hanno chiesto ai sensi della citata legge, in quanto la stessa fissa tassativamente al 1° ottobre 1950 la decorrenza dei provvedimenti di quiescenza;

« Quanto alla possibilità di ritirare le domande di collocamento a riposo, già prodotte, si fa presente che, per principio generale di diritto, tale provvedimento può essere preso in esame solo nel caso in cui gli uffici scolastici competenti non abbiano già emesso i relativi decreti di collocamento a riposo ».

Il Ministro
GONELLA.

GUADALUPI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere — in relazione a precedente interrogazione (n. 2004) e relativa risposta del 27 febbraio 1950, n. 18/266/271-317, del Ministro dei trasporti — come hanno inteso stabilire l'indirizzo tariffario, essendosi da tempo raccolti i dati di costo e di traffico, che fu detto essere necessari per accordare una concessione speciale di tariffa per il trasporto ferroviario di vino in botti.

« Se infine, di fronte alla grave crisi che continua a pesare nel campo vitivinicolo, non ritengano di accogliere con provvedimenti di urgenza i voti ancora una volta formulati da tutte le categorie di operatori economici di questo importante settore della economia nazionale ed espressi in termini chiari al III Convegno nazionale vitivinicolo del giugno 1950 di Lecce e per cui avrebbero nuovamente chiesto: applicazione immediata di congrue riduzioni tariffarie dirette senza alcuna convenzione e formalità per tutti i trasporti di vino in fusti quali che siano la provenienza e la destinazione e concessione di agevolazioni particolari per il ritorno dei fusti vuoti ». (3271).

RISPOSTA. — « Premetto che con provvedimento del dicembre 1949 è stata facilitata la tassazione dei vini in damigiane e in bottiglie che era prima ad un livello tariffario sensibilmente più forte di quello dei vini a carro completo. Con questo provvedimento il traffico vinicolo è venuto ad avvantaggiarsi nell'unico settore in cui era di fronte ad una tassazione elevata che presentava dei margini per una riduzione tariffaria.

« La tassazione ordinaria infatti del vino in serbatoi e in fusti (classi 56, 68, 70 rispettivamente per carichi da 5, 10 e 15 tonnellate entro 600 chilometri, che scende alle classi 58, 73, 75 per distanze superiori ai 600 chilometri) è da considerare eccezionalmente bassa e non remunerativa dei puri costi di esercizio del trasporto ferroviario, come le recenti indagini condotte dalle ferrovie hanno ampiamente dimostrato. Non è quindi possibile dare un miglioramento generale di tariffa.

« È bensì vero che delle riduzioni sono state accordate ai trasporti eseguiti con carri serbatoi, ma trattasi in questo caso di veicoli privati i cui oneri di manutenzione e ammortamento sono a totale carico dei proprietari.

« Ed è questa la preminente ragione per cui i trasporti eseguiti con tali mezzi fruiscono oggi di prezzi più vantaggiosi di quelli stabiliti in tariffa.

« Per quanto concerne il trasporto dei recipienti vuoti è da osservare che la voluminosità della merce determina una scarsa utilizzazione del materiale rotabile; con rendimenti che non compensano, neppure in parte, il costo vivo del trasporto ferroviario.

« Neanche per questo settore riesce quindi possibile concedere delle facilitazioni tariffarie ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

GUERRIERI FILIPPO E GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere, anche in via d'urgenza, in favore dell'Istituto tecnico industriale di La Spezia, il cui commissario governativo ha disposto il licenziamento di tutto il personale per il 15 luglio 1950 a causa delle insostenibili condizioni finanziarie nelle quali è venuto a trovarsi ». (2690).

RISPOSTA. — « L'Istituto tecnico industriale non governativo di La Spezia è gestito dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e funziona usufruendo dei locali e dell'attrezzatura della scuola tecnica industriale statale, il cui direttore funge anche da preside dell'Istituto stesso.

« Come tutti gli istituti di istruzione non governativi anche l'Istituto tecnico industriale di La Spezia non ha personale di ruolo ed i singoli insegnamenti vengono conferiti, con incarichi generalmente annuali, dall'Ente che mantiene l'Istituto;

« Sui rapporti di impiego fra insegnanti ed ente, l'autorità scolastica non ha perciò alcuna ingerenza, essendo l'attività che essa esercita limitata alla vigilanza sul funzionamento didattico-disciplinare della scuola e al controllo dei titoli di studio e di abilitazione del personale insegnante assunto.

« Ciò premesso, si comunica che data la deficienza dei contributi di cui l'Istituto gode e l'entità ragguardevole delle spese da sostenersi il Commissario governativo del Consorzio aveva effettivamente disposto il licenziamento di tutto il personale con decorrenza 15 luglio 1950.

« Il Ministero, che aveva concesso all'Istituto, sotto forma di sussidi straordinari, la somma di 8 milioni di lire, di cui 4 nell'esercizio finanziario 1947-48 e altrettanti nel 1949-1950, venuto a conoscenza del progettato licenziamento del personale dell'Istituto stesso, è subito intervenuto assicurando il suo interessamento inteso a sanare la situazione finanziaria dell'Ente.

« In seguito a ciò, il Commissario governativo del Consorzio ha disposto la revoca del provvedimento di licenziamento del personale dell'Istituto in questione ».

Il Ministro
GONELLA.

IMPERIALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se siano state o meno espletate tutte le pratiche burocratiche per la costruzione

del carcere giudiziario a Foggia, ed in caso affermativo, se non ritengano finalmente opportuno di disporre perché vengano iniziati quei lavori, tenuto conto delle incresciose condizioni esistenti che, non solo non fanno onore alla nostra giustizia per il fatto che attualmente viene adibito un vecchio ed indecente ex ricovero di mendicizia in un capoluogo di provincia ove pure esiste un tribunale, ma soprattutto non fanno onore alla nostra civiltà per la grave constatazione della noncuranza verso tanti infelici, che vicende tristi della vita incatenano a quelle dolorose pareti.

« D'altra parte l'interrogante esprime il desiderio che i prefati Ministri esaminando la questione in oggetto, non dimentichino che quei lavori potrebbero procurare pane a molta manodopera disoccupata che tanto spaventosamente, specie nel campo dell'edilizia, vive in quella città ». (3028).

RISPOSTA. — « La soluzione della questione relativa alla costruzione del nuovo carcere giudiziario di Foggia non è stata ritardata per causa delle pratiche burocratiche, come si potrebbe ritenere dato il lungo tempo trascorso dall'epoca in cui le pratiche stesse hanno avuto inizio ma da motivi di ben altra portata ed importanza.

« Il Ministero dei lavori pubblici pur avendo disposto gli adempimenti necessari per quanto riguarda la compilazione del progetto dell'opera, stessa affidato ad un libero professionista non può per ora provvedere alla costruzione del carcere giudiziario in parola sia perché il costo dell'opera di lire 700 milioni è alquanto elevato in confronto alla limitata disponibilità di fondi assegnati, sia perché con i fondi di bilancio possono eseguirsi solo lavori di riparazione, sistemazione e completamento di opere pubbliche già esistenti e non lavori di nuove costruzioni ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici

CAMANGI.

IMPERIALE, PELOSI, ASSENNATO, CAPACCHIONE E DI DONATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga di dovere, prima del nuovo anno scolastico, provvedere finalmente alla statizzazione della scuola media legalmente riconosciuta « Mozzillo Jaccarino », sorta il 1917 in Manfredonia, città ancora oggi priva di una scuola media di Stato, malgrado i suoi 32.000 abitanti ed una rilevante popolazione scolastica.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« E per conoscere, altresì, se non ritenga di dovere, al più presto e comunque alquanto prima dell'ottobre, confermare il funzionamento, in Manfredonia, delle sezioni staccate del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, come richiesto da quella amministrazione comunale ». (3006).

RISPOSTA. — « Premesso che la scuola media « Mozzillo Jaccarino » non può essere statizzata, in quanto la statizzazione può essere concessa soltanto alle scuole pareggiate, mentre quella in parola è solo legalmente riconosciuta, si informa che il Ministero ha già istruita la pratica per la creazione in Manfredonia di una scuola media governativa, pratica che sarà presa in attento esame in relazione alla disponibilità di fondi concessi dal Tesoro per la istituzione di nuove scuole.

« Per quanto attiene la conferma delle sezioni staccate del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, che hanno funzionato in Manfredonia nel 1949-50, si assicura che, al momento di stabilire quali delle sezioni staccate, concesse nei decorsi anni, dovranno essere confermate, il Ministero esaminerà la possibilità di confermare quelle già funzionanti in Manfredonia ».

Il Ministro
GONELLA.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se corrisponde a verità che egli abbia concesso autorizzazione di massima a formare a Lecco un centro autonomo mutualistico indipendente dalla sede provinciale e centrale dell'I.N.A.M. Tale affermazione è stata avanzata dal presidente dell'Unione industriali di Lecco nella riunione tenuta presso l'Unione stessa il 14 luglio 1950 ». (3172).

RISPOSTA. — « La notizia di cui trattasi è destituita da ogni fondamento poiché nessuna autorizzazione di massima è stata data a chicchessia allo scopo di formare a Lecco un centro autonomo mutualistico indipendente dalla sede provinciale e centrale dell'Istituto nazionale assicurazione malattie ».

Il Ministro
MARAZZA.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non credono sia necessario dare immediatamente disposizioni per la esecu-

zione e il completamento del ponte sull'Adda della linea ferroviaria Colico-Chiavenna e della strada nazionale dello Spluga.

« Tale ponte, distrutto dai bombardamenti, è attualmente in condizione di pericolo per il transito ferroviario e precario con un passaggio di fortuna per il traffico stradale ». (3178).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione del ponte promiscuo sull'Adda a Fuentes della linea ferroviaria Colico-Chiavenna e della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è stato già concordato tra questo Ministero e quello dei lavori pubblici il progetto relativo, anche in relazione al previsto ampliamento della sede della strada, e ciascuna Amministrazione provvederà all'esecuzione dei lavori per la parte di rispettiva spettanza.

« Per la parte ferroviaria si deve ancora stanziare la relativa spesa, ma si ritiene che l'esecuzione dei lavori possa aver luogo nel corrente esercizio finanziario, così come è previsto per la parte della strada statale.

« Intanto, in attesa della ricostruzione del ponte definitivo, si sta provvedendo al rafforzamento di alcune stilate in legno del ponte ferroviario provvisorio, eseguito in deviazione, fiancheggiando dette stilate con castellature laterali di sussidio, in ferro, in modo che la sicurezza dell'esercizio su tale ponte ferroviario sia maggiormente garantita ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere il motivo che lo ha indotto ad autorizzare l'Ufficio regionale del lavoro di Milano a violare gli articoli 13, 14, 15 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed il decreto ministeriale 1° ottobre 1942, tuttora in vigore, per quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 14 della suddetta legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Infatti, l'A.G.I.P. (Azienda generale italiana petroli) ha potuto assumere maestranze non qualificate facendone diretta richiesta nominativa e l'Ufficio del lavoro ha provveduto a « regolarizzare » direttamente la faccenda, rilasciando arbitrariamente i prescritti nulla osta, che, a termini di legge dovranno essere staccati dagli Uffici di collocamento delle località in cui hanno sede i cantieri petroliferi.

« L'interrogante informa che un gruppo di lavoratori, 21 in totale, preventivamente scelti e segnalati da alcuni notabili della località, è stato così assunto dalla direzione del can-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tiere A.G.I.P. di Caviaga (Milano). Fatto, questo, che ha causato il giusto risentimento e malcontento dei disoccupati dei comuni di Cavenago d'Adda, Basiasco e Caviaga ai quali è stato sottratto, con violazione di legge, un posto di lavoro cui potevano legittimamente aspirare.

« L'interrogante, dopo questo esposto, chiede di conoscere quale provvedimento l'onorevole Ministro intenda adottare per revocare la sua disposizione e ripristinare il diritto dei lavoratori disoccupati dei comuni segnalati ». (2981).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'esercizio della richiesta nominativa nel settore di cui trattasi, deve considerarsi tuttora vigente il decreto ministeriale 1° ottobre 1942, col quale vengono precisate le categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa; ciò in base al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Il sopracitato provvedimento ministeriale, per quanto riguarda specificamente l'industria del petrolio e dei gas idrocarburi, enumera ben 14 qualificazioni e specializzazioni, in base alle quali è consentito l'esercizio di detta richiesta nominativa, anche in ordine alle qualifiche generiche di:

- a) guardiano diurno e notturno, custode, portiere e sorvegliante;
- b) lavoratori ausiliari;
- c) apprendisti.

« Inoltre, la menzionata legge n. 264 (all'articolo 14, comma secondo, lettera a) stabilisce che è ammessa la richiesta nominativa, oltre che per i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti, anche per lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per numero di unità superiore alle nove ».

Il Ministro
MARAZZA.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è a conoscenza che l'Ufficio liquidazioni partigiani del distretto militare di Milano, a causa dell'esaurimento dei fondi dal Ministero stanziati il 16 marzo 1950, da diversi giorni non può procedere alla liquidazione degli assegni spettanti ai partigiani.

« E, ciò premesso, per chiedere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare per stanziare al predetto ufficio un fondo

necessario a garantire che le indennità dovute siano regolarmente consegnate ai partigiani ». (2688).

RISPOSTA. — « Si fa seguito alla risposta fornita in data 9 giugno 1950 per precisare che alla lamentata deficienza di fondi per il pagamento degli assegni dovuti ai partigiani, verificatisi presso il Comando militare territoriale di Milano, è stato posto rimedio disponendo il passaggio a detto Comando di 10 milioni che risultavano disponibili per il cenato scopo presso il Comando militare territoriale di Padova. Detta cifra è stata sufficiente per corrispondere le somme dovute fino al termine dell'esercizio finanziario scaduto il 30 giugno 1950.

« Per l'esercizio 1950-51, in applicazione della legge sull'esercizio provvisorio, per il pagamento degli assegni in parola sono state concesse anticipazioni pari ad un terzo degli stanziamenti previsti nell'apposito capitolo di bilancio ».

Il Ministro
PACCIARDI.

LA MARCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare in favore dei coltivatori le cui terre sono state colpite dalla recente alluvione abbattutasi nella zona di Gela e Vittoria.

« Una violenta grandinata con chicchi di eccezionale grandezza e l'allagamento che ne è seguito hanno distrutto quasi totalmente il raccolto di alcune centinaia di ettari di terreno coltivati a grano, cotone, pomodoro e vigneti nella zona di « Spina Santa » e « Passo di Piazza », dove, com'è noto, trovò orrenda morte un bambino di sei anni travolto dalle acque.

« È peraltro opportuno chiarire che quasi ogni anno la stessa zona ha subito disastri simili per la mancanza di adeguati sistemi di terrazzamento delle colline vicine, per cui le acque si scaricano immancabilmente con enorme violenza nelle zone sottostanti.

« È convinzione dell'interrogante che la responsabilità del disastro, cui sono interessate varie centinaia di piccoli affittuari, ricade maggiormente sui grossi proprietari, i quali, non essendo direttamente interessati al raccolto, in quanto ricevono l'estaglio dovuto dagli affittuari, si rifiutano ostinatamente di eseguire quelle opere di sistemazione del terreno che potrebbero evitare, se non completamente, almeno in parte, simili disastri ». (2954).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvedimenti a favore dei coltivatori delle zone di Gela e di Vittoria recentemente colpiti da violenti grandinate, in quanto nello stato di previsione della spesa non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

« Possono, peraltro, i danneggiati avvalersi dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, il quale prevede casi di esenzioni fiscali, previa istanza dell'Intendenza di finanza, entro 30 giorni dall'avvenuto infortunio.

« Per i casi, poi, in cui il nubifragio abbia arrecato danni al capitale fondiario, con necessità cioè di sistemazione dei terreni e di reimpianti delle colture arboree, gli interessati possono avanzare istanze all'Ispettorato provinciale della agricoltura, per le provvidenze di cui al decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, il quale prevede l'erogazione di contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende agrarie.

« Infatti con circolare 1° dicembre 1948, n. 121, furono impartite disposizioni agli Ispettorati stessi affinché fossero seguiti criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori danneggiati da nubifragi.

« Per quanto riguarda, infine, l'esecuzione delle opere di sistemazione dei terreni, opere che potrebbero prevenire altri danneggiamenti del genere, si fa presente che tutta l'attività in materia di miglioramenti fondiari è, per la Sicilia, attribuita agli organi del Governo regionale, al quale questo Ministero ha prospettato quanto fatto presente ed al quale dovranno essere avanzate le domande di contributo ».

Il Ministro

SEGNÌ.

LA MARCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, in relazione all'esposto sottoscritto da tutti i partiti politici, enti ed associazioni di Riesi ed inviato al Ministro nel marzo 1950 (con il quale si chiedeva, fra l'altro, la costruzione di un edificio scolastico, di un ospedale, il completamento della fognatura, il completamento della linea ferroviaria Canicatti-Riesi-Caltagirone, la continuazione della strada Riesi-Gallitano, iniziate 6 anni fa, la costruzione della diga Cipolla, ecc.) come il Governo intenda venire incontro alle aspirazioni unanimesi di quella travagliata popolazione ». (2836).

RISPOSTA. — « Per la costruzione dell'edificio scolastico, dell'ospedale, per il completamento della fognatura il comune di Riesi avrebbe potuto chiedere i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 539.

« Senonché il comune interessato non ha provveduto ad avanzare alcuna domanda formale così come prescrive l'articolo 14 della legge stessa.

« Pertanto, non ostante l'esposto presentato dai partiti politici di Riesi, non è stato possibile prendere alcun provvedimento in proposito. Ove la domanda dovesse pervenire non si mancherà di prenderlo nella migliore considerazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

« Per la prosecuzione dei lavori di sistemazione di altri tratti della strada comunale Riesi-Gallitano, in aggiunta al primo lotto di lavori disomma urgenza, già eseguiti per l'importo di 7 milioni, sui fondi a sollievo della disoccupazione operaia, il comune in parola può invocare, trattandosi di lavori di stretto conto comunale, la stessa legge 3 agosto 1949, n. 589. Si osserva però che anche per questi lavori occorre la richiesta del comune interessato.

« Per quanto concerne la ferrovia Canicatti-Caltagirone si fa presente che si tratta di un tronco di linea da costruire in un secondo tempo giusta proposta formulata dalla Commissione interministeriale per lo studio del piano regolatore delle ferrovie e quindi alla sua attuazione si provvederà dopo che saranno stati attuati i provvedimenti ferroviari riconosciuti di maggiore urgenza nella Sicilia.

« In merito, infine, alla richiesta di contributo da concedere per la costruzione della diga di Cipolla a Mare sull'Imera meridionale, le cui acque sono state concesse alla ditta ingegner Giuseppe Puleo, con regio decreto 9 dicembre 1928, n. 14936, si fa presente che essa è in corso di esame per vedere se esista la possibilità di accoglierla in relazione alla disponibilità dei fondi che devono ancora essere reperiti ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

LA ROCCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere in base a quali criteri molti allievi dei corsi di qualificazione istituiti a sollievo della disoccupazione, vengono espulsi dai corsi stessi col pretesto che si assentano per oltre cinque giorni a causa malattia. Sebbene i detti allievi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

abbiano compiuti i necessari passi presso gli organi provinciali, esibendo i documenti di rito, non sono stati riammessi ai corsi, né è stata loro corrisposta alcuna indennità per il periodo di malattia ». (3333).

RISPOSTA. — « Nessun limite fisso di tempo è stato stabilito dal Ministero per la esclusione, in caso di malattia, degli allievi dei corsi di addestramento professionale per disoccupati, istituiti a norma della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« D'altro canto è opportuno tenere presente che, date le finalità dei corsi in parola, gli allievi possono essere esclusi dalla frequenza nel caso in cui si assentino, per malattia od altro motivo, per un periodo di tempo tale da rendere impossibile, con la loro riammissione, il conseguimento di una soddisfacente preparazione professionale; si ha motivo di ritenere che, nei casi cui si fa riferimento, possa essersi verificata quest'ultima ipotesi.

« Qualora, tuttavia, si specificeranno tali casi, non si mancherà di dare disposizioni per gli opportuni accertamenti.

« Per quanto concerne, poi, il godimento delle integrazioni previste dall'articolo 52 della citata legge, deve rilevarsi che tali integrazioni devono essere corrisposte, a norma dell'articolo surriferito — secondo comma — per ogni giornata effettiva di presenza, e pertanto nulla è dovuto ai frequentanti che si assentano dai corsi, anche se la loro assenza è dovuta a malattia ».

Il Ministro
MARAZZA.

LATORRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disciplinare e limitare l'afflusso di suore nelle scuole materne ed asili-nido della provincia di Taranto, ciò che non permette l'occupazione di numerose maestre diplomate per tali istituzioni ». (3234).

RISPOSTA. — « Allo stato vigente della legislazione il personale proposto alle scuole materne viene liberamente sciolto ed assunto dagli Enti laici e religiosi e dai privati che amministrano le scuole stesse.

« Il Ministero della pubblica istruzione si limita ad esercitare sulla generalità delle scuole materne un potere di semplice vigilanza che, per quanto riguarda il personale insegnante, si concreta nell'accertamento dei requisiti di ordine didattico che il personale stesso deve possedere per potere esplicare le sue mansioni.

« Ogni altra facoltà di controllo relativa all'amministrazione delle scuole di cui si parla e all'assunzione del personale anzidetto presuppone la piena « tutela » sulle istituzioni in parola che di regola spetta all'Amministrazione dell'interno. A quest'ultima in particolare va poi deferita ogni questione attinente agli « asili-nido » poiché il personale normalmente impiegato in detti asili, i quali hanno esclusivamente carattere assistenziale ed ospitano bimbi di età tenerissima, non rientra tra il personale insegnante delle scuole materne che può interessare questo Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sui provvedimenti che, ad attuazione di un programma di pacificazione nazionale e di abrogazione, anche nei loro effetti, delle leggi di epurazione, intendano adottare a favore di quei funzionari di grado V e, in modo speciale, dei magistrati di appello, i quali, colpiti irrimediabilmente, in un periodo di accesa agitazione politica (tra il gennaio ed il giugno 1946) dalla sanzione del collocamento a riposo, di cui al decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716, si trovano in condizione di non avere potuto liquidare neppure il massimo della pensione; sicché sono condannati a scontare per tutta la vita falli mai commessi, o tutt'al più, per molti altri completamente cancellati ». (3157).

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo del 7 febbraio 1948, n. 48, ispirato a larghi criteri di clemenza e di pacificazione, si volle porre termine al doloroso capitolo dell'epurazione, restringendo l'ulteriore attività epurativa ai casi di maggiore colpevolezza. In quell'occasione, il Governo non mancò di fermare la sua attenzione sulle situazioni relative ai funzionari dei gradi più elevati collocati a riposo in base alle leggi del 1944 e del 1945: situazioni che, pur non determinate da intendimenti punitivi, ebbero tuttavia uno svolgimento parallelo a quello dell'epurazione.

« Senonché, in considerazione del tempo trascorso e dell'avvenuto rinnovamento dei quadri direttivi dell'Amministrazione, non fu ravvisata la possibilità di una radicale revisione di quei provvedimenti, che avrebbero arrecato un grave turbamento alla vita amministrativa. D'altra parte, il rimedio dell'opposizione concesso ai detti funzionari dai

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

decreti legislativi 22 gennaio 1945, n. 19, e 25 giugno 1946, n. 16, già di per sé offriva la via per un riesame delle singole posizioni individuali, ai fini della revoca dei provvedimenti non sorretti da valida giustificazione. In effetti, questo riesame è stato quanto mai coscienzioso ed equanime. Su circa 300 ricorsi già esaminati ben 180 hanno trovato accoglimento. Altri ricorsi sono stati accolti in sede giurisdizionale, onde i funzionari allontanati dall'impiego in base alle citate disposizioni si riducono ad un esiguo numero. Per quanto riguarda, in particolare, i consiglieri di Corte di appello ed i magistrati di grado equiparato, si fa presente che su 22 collocati a riposo 9 sono stati riammessi in servizio a seguito di ricorso al Consiglio dei Ministri od al Consiglio di Stato.

« Tuttavia, il problema continua ad essere oggetto della dovuta attenzione; ed il Governo si riserva di precisare il suo pensiero in sede di ratifica del citato decreto legislativo, anche in relazione ai preannunciati emendamenti di iniziativa parlamentare, per i quali è già stato chiesto lo stralcio del provvedimento alla competente Commissione per le ratifiche ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI.

LEONETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ravvisi la necessità di disporre il sollecito pagamento dello stipendio e degli arretrati spettanti agli ex avventizi e salariati delle belle arti assunti in ruolo fin dal gennaio 1950 a seguito di regolare concorso, sanando così una ingiusta situazione che si potrae da oltre sei mesi ». (3005).

RISPOSTA. — « Da notizie pervenute risulta che gli ex avventizi e salariati, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e assunti in ruolo dal 1° dicembre 1949 in poi hanno già percepito lo stipendio come pure tutti gli arretrati, salvo qualche caso sporadico causato da rettifica di atti amministrativi.

« Soltanto i vincitori dei concorsi ad architeti aggiunti ed assistenti, nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, non hanno, fino a qualche giorno fa, percepito alcun assegno, in quanto i relativi decreti non erano ancora stati registrati dalla Corte dei conti.

« Ora i decreti di nomina dei due concorsi innanzi specificati sono stati regolarmente registrati rispettivamente il 16 giugno 1950 ed

il 30 giugno ed i relativi ruoli di variazione sono stati inviati agli Uffici provinciali del Tesoro per la conseguente emissione delle note modello degli interessati ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

LOMBARDI COLINI PIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano in corso o si intendano adottare d'urgenza per corrispondere alla ansiosa istanza della madre Lina Natalino, che invoca la restituzione del piccolo figlio Mariano, di venti mesi, rapitole con inganno il 15 aprile 1950 a Bari, dal padre naturale del bambino, Nicola Michas, suddito greco, il quale in un primo tempo non volle, e poi volendo non poté se non con frode, riconoscere il figlio, essendo coniugato con altra donna.

« Il suddito greco, Nicola Michas, trattiene tuttora ad Atene il bimbo Mariano Natalino, e tenterebbe con nuova frode di dargli la cittadinanza greca ». (3245).

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri, quando gli venne segnalato il caso della Michelina Natalino, non mancò di incaricare la rappresentanza diplomatica italiana in Atene di interessare l'autorità ellenica.

« Il Ministero ellenico dell'ordine pubblico, in seguito ai passi svolti dalla predetta nostra Rappresentanza, ha fatto pervenire un esposto dell'ingegner Nicola Michas, già agente consolare greco a Bari.

« In tale esposto l'ingegner Michas giustifica il suo atto adducendo che egli avrebbe precedentemente riconosciuto il figlio naturale nato dalla sua relazione con la Michelina Natalino e che il riconoscimento stesso avrebbe avuto luogo in conformità non solo alle leggi greche, ma anche alle leggi italiane.

« Sta di fatto che il Michas, con atto a rogito del notaio Nicola Domenico di Mauro a Bari n. 17983 di repertorio in data 10 gennaio 1950 registrato a Bari l'11 dello stesso mese, ebbe a riconoscere il bambino Mariano come suo figlio naturale avuto dalla Michelina Natalino e che tale atto venne annotato in margine all'atto di nascita del bambino stesso nei registri dello stato civile del comune di Napoli.

« Comunque l'esposto dell'ingegner Nicola Michas è già in possesso del Ministero della giustizia; essendo d'altra parte in corso, avanti all'autorità giudiziaria di Bari, una azione penale in seguito a querela sporta dal-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

la Michelina Natalino, spetta esclusivamente alle predette autorità di pronunciarsi su tutte le questioni giuridiche inerenti al caso ».

Il Ministro
SFORZA.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le cause che ostacolano l'emanazione del provvedimento per il riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio del personale non di ruolo dell'Amministrazione statale del sud e delle isole, interrotto a seguito degli eventi bellici. Tale personale è stato escluso dai benefici di cui ai decreti n. 375 del 1947 e n. 625 del 1948 ». (3133).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che il disegno di legge per la disciplina di talune situazioni riferentesi ai pubblici dipendenti non di ruolo, la cui elaborazione è stata necessariamente lunga per la varietà e complessità delle questioni cui il provvedimento dava luogo, e che soddisfa alle esigenze segnalate, è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato il 20 luglio 1950 alla Camera dei deputati con procedura di urgenza (stampato n. 1497) ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere per quali ragioni — contrariamente alle assicurazioni più volte date alla popolazione di San Giovanni in Fiore e di recente confermate personalmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale — l'opera per la valorizzazione della Sila non ha dato inizio ai lavori per la costruzione della strada San Giovanni in Fiore, frazione Fantino; e per sapere se non ravvisi l'opportunità, considerata la grave disoccupazione, di intervenire prontamente per l'inizio immediato dei lavori che difficilmente potrebbero aver luogo nella stagione invernale ». (3274).

RISPOSTA. — « L'autorizzazione all'Opera per la valorizzazione della Sila di istituire un cantiere-scuola di lavoro sul tronco stradale Gimmella Fantini-San Giovanni in Fiore, fu data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella sua competenza, con provvedimento del 17 giugno 1950.

« L'opera Sila immediatamente comunicò l'incondizionata adesione sia al programma tecnico dei lavori che alle norme di gestione del cantiere.

« Inoltre, poiché erano sorte difficoltà circa il finanziamento dei lavori, in quanto gli stanziamenti relativi sul bilancio di quel Ministero erano esauriti, l'Opera Sila, nello intendimento di iniziare al più presto l'attività del cantiere allo scopo di lenire la grave disoccupazione esistente nella zona, si dichiarò disposta ad anticipare i fondi occorrenti e prendeva di conseguenza contatti col Genio civile di Cosenza per le modifiche da apportare al progetto originariamente presentato per adeguarlo alle osservazioni fatte dai competenti organi in sede di istruttoria del progetto stesso.

« Ha quindi provveduto ad eseguire tutte le operazioni tecniche preliminari, quali il tracciamento dell'asse stradale, lo studio delle sezioni, ecc.

« Attualmente i lavori sono già stati iniziati ».

Il Ministro
SEGNI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

a) l'ammontare complessivo delle somme stanziare per la Calabria nel passato esercizio con la legge sugli Enti locali;

b) l'elenco dei comuni calabresi che hanno beneficiato degli stanziamenti unitamente alla indicazione delle opere finanziate e dei relativi importi ». (3273).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già preso impegno di rendere pubblici i dati relativi alle assegnazioni di lavori in tutte le regioni italiane, tuttavia nell'attesa si espongono qui di seguito i dati richiesti.

« *Viabilità ordinaria.* — Contributo per complessive lire 18.891.650 corrispondenti ad un importo di lavori di lire 377.833.000, specificati come appresso:

Provincia di Catanzaro:

1°) Feroleto Antico, costruzione strada allacciamento frazione Galli, lire 8.000.000;

2°) Vibo Valentia, costruzione strada allacciamento Vena Superiore-Vena Media, lire 2.000.000;

3°) Guardavalle, costruzione strada allacciamento frazione Pietracupa, lire 50 milioni;

4°) Pontepaone, costruzione strada allacciamento con Gentrache, lire 27.400.000;

5°) Mairate, costruzione strada allacciamento alla strada provinciale, lire 10.000.000;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

6°) Sant'Onofrio, costruzione strada allacciamento alla frazione Cavalleria, lire 20 milioni.

Provincia di Cosenza:

1°) San Marco Argentano, costruzione strada variante alla strada provinciale, lire 15 milioni;

2°) Pedace, costruzione strada allacciamento frazione Jotta e scalo ferroviario, lire 29.073.000;

3°) Maicrè, costruzione strada allacciamento frazione Vrsi, lire 7.000.000;

4°) Crosia, costruzione strada allacciamento alla strada provinciale n. 116, lire 2 milioni 100.000;

5°) Apriliano, costruzione strada allacciamento frazione San Nicola, lire 3.600.000;

6°) Civita, costruzione strada allacciamento alla strada statale n. 105, lire 14.000.000;

7°) Orsomarso, costruzione strada allacciamento con Mormanno-Campolongo, lire 50 milioni;

8°) Villapiana, costruzione S. C. « Pantano », lire 12.000.000.

Provincia di Reggio Calabria:

1°) Bagnara, costruzione strada allacciamento frazione Marinella, lire 23.660.000;

2°) Bruzzano, costruzione strada allacciamento alla Nazionale jonica, lire 6.000.000;

3°) Maropati, costruzione strada allacciamento alla frazione Tritanti, lire 15 milioni;

4°) Samo, costruzione passerella sul fiume « La Verte », lire 18.000.000;

5°) Villa San Giovanni, costruzione strada allacciamento frazione Campo Piale, lire 35.000.000;

6°) Ardore, costruzione strada allacciamento frazione Bombile, lire 30.000.000.

« *Edilizia.* — Per la esecuzione dei lavori concernenti l'edilizia scolastica il contributo è stato di lire 20.425.000 su una spesa complessiva prevista per la esecuzione delle opere di lire 408.500.000.

« I comuni di quella regione ammessi a beneficiare delle agevolazioni suddette sono quelli qui sotto elencati con l'indicazione per ciascuno di essi dell'importo dell'opera ammessa a contributo:

Catanzaro:

comune di Caccuri, ampliamento edificio scolastico, lire 5.000.000;

comune di Filogaso, costruzione edificio scolastico capoluogo, lire 15.000.000;

comune di Parghelia, costruzione edificio scolastico capoluogo, lire 30.000.000;

comune di Sersale, costruzione edificio scolastico capoluogo, lire 35.000.000;

comune di Tiriolo, completamento edificio scolastico capoluogo, lire 28.000.000;

comune di Gagliate, costruzione edificio scolastico, lire 12.000.000;

comune di San Sostene, costruzione edificio scolastico, lire 15.000.000.

Cosenza:

comune di Crosia, edificio scolastico, lire 12.000.000;

comune di Calopezzati, edificio scolastico, lire 5.000.000;

comune di Firmo, edificio scolastico, lire 20.000.000;

comune di Nocera, edificio scolastico, lire 3.500.000;

comune di Rocca Imperiale, edificio scolastico, lire 30.000.000;

comune di Santa Caterina Albanese, edificio scolastico, lire 17.000.000;

comune di San Vincenzo La Coste, edificio scolastico, lire 5.000.000;

comune di Sant'Agata D'Esaro, edificio scolastico, lire 15.000.000;

comune di San Sosti, edificio scolastico, lire 29.000.000.

Reggio Calabria:

comune di Terranova-Sappo Minulio, edificio scolastico, lire 16.000.000;

comune di Anoina, frazione Anoina Superiore, asilo edificio scolastico, lire 13.000.000;

comune di Portigliola, edificio scolastico, lire 24.000.000;

comune di Giffone, edificio scolastico, lire 35.000.000;

comune di Locri, edificio scolastico, lire 30.000.000;

comune di Villa San Giovanni, edificio scolastico nelle frazioni di: Campopiale, lire 6.000.000; Muralò, lire 4.000.000; Particello, lire 4.000.000.

« *Opere igieniche.* — In materia di opere igieniche (acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere minori), risulta assegnato un contributo corrispondente ad un importo di lavori di lire 520.000.000.

« Di tale contributo beneficiano i seguenti comuni, delle tre provincie calabresi per le opere segnate a fianco:

Provincia di Catanzaro:

comune di Arena, acquedotto, lire 10 milioni;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

comune di Caraffa San Flori, acquedotto, lire 20.000.000;

comune di Feroleto Antico, acquedotto, lire 5.000.000;

comune di Monterosso Calabro, acquedotto, lire 15.000.000;

comune di Rombiolo, acquedotto, lire 25 milioni;

comune di Serrastretta, acquedotto, lire 6.000.000;

comune di Soverato, acquedotto, lire 15 milioni;

comune di Squillace, acquedotto, lire 4 milioni;

comune di San Calogero, acquedotto, lire 6.000.000;

comune di San Costantino, acquedotto, lire 8.000.000;

comune di Falerna, fognatura, lire 10 milioni;

comune di Esca sull'Jonio, fognatura, lire 7.000.000;

comune di Nocera Tirinese, fognatura, lire 15.000.000;

comune di Serrastretta, fognatura, lire 2.200.000;

comune di Mileto, fognatura, lire 15 milioni;

comune di Ricadi, cimitero, lire 10 milioni.

Totale, lire 173.200.000.

Provincia di Cosenza:

comune di Acquapesa, acquedotto, lire 15 milioni;

comune di Belmonte, acquedotto, lire 12 milioni;

comune di Morano-Principato-Castrolibero, acquedotto, lire 8.800.000;

comune di Frascineto, acquedotto, lire 10.000.000;

comune di Laino Castello, acquedotto, lire 2.000.000;

comune di Luzzi, acquedotto, lire 8 milioni;

comune di Maierà, acquedotto, lire 10 milioni;

comune di Pedavigliano, acquedotto, lire 6.000.000;

comune di Rende, acquedotto, lire 6 milioni;

comune di San Cosmo Albanese, acquedotto, lire 25.000.000;

comune di San Lorenzo Bellizzi, acquedotto, lire 15.000.000;

comune di Castrolibero, fognatura, lire 14.000.000;

comune di Mandatoriccio, fognatura, lire 6.000.000;

comune di Bisignano, fognatura, lire 8 milioni;

comune di San Donato Ninea, cimitero, lire 3.000.000;

comune di Montegiordano, cimitero, lire 7.000.000;

comune di Verbicaro, cimitero, lire 6 milioni;

comune di Lago, cimitero, lire 3.000.000.

Totale, lire 164.800.000.

Provincia di Reggio Calabria:

comune di Calanna, acquedotto, lire 7 milioni;

comune di Casoleto, acquedotto, lire 8 milioni;

comune di Monasterace, acquedotto, lire 37.000.000;

comune di Oppido Mamertina, acquedotto, lire 43.000.000;

comune di Pazzano, acquedotto, lire 8 milioni;

comune di Staiti, acquedotto, lire 14 milioni;

comune di Grotteria, fognatura, lire 10 milioni;

comune di Sant'Alessio d'Aspromonte, fognatura, lire 8.000.000;

comune di Scido, fognatura, lire 6 milioni;

comune di Bruzzano Zefferino, cimitero, lire 20.000.000;

comune di Melito Porto Salvo, ospedale, lire 21.000.000.

Totale, lire 182.000.000.

« *Opere di illuminazione elettrica.* — Per la costruzione di impianti di energia elettrica per la pubblica illuminazione in comuni della Calabria, per un importo complessivo annuo di lire 1.957.500, corrispondente ad un importo di lavori di lire 43.500.000.

« I comuni per i quali le relative domande sono state già ammesse al godimento del contributo statale sono:

1° Davoli (Catanzaro), importo lavori, lire 8.000.000; contributo annuo, lire 360.000;

2° Carolei (Cosenza), importo lavori, lire 5.000.000; contributo annuo, lire 225.000;

3° Roseto Capo Spulico (Cosenza), importo lavori, lire 6.000.000; contributo annuo, lire 270.000;

4° San Vincenzo La Costa (Cosenza), importo lavori, lire 1.000.000; contributo annuo, lire 45.000;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

5°) Montebello Lonicò (Catanzaro), importo lavori, lire 8.000.000; contributo annuo, lire 360.000;

6°) Crucoli (Catanzaro), importo lavori, lire 2.000.000; contributo annuo, lire 90.000;

7°) Agnana Calabria (Reggio Calabria), importo lavori, lire 3.500.000; contributo annuo, lire 157.500;

8°) Bova Superiore (Reggio Calabria), importo lavori, lire 10.000.000; contributo annuo, lire 450.000.

« Oltre alle suntuose concessioni, sono state approvate le proposte formulate circa l'accoglimento favorevole delle istanze dei comuni di Zumpano (Cosenza) per un importo di lavori di lire 3.988.500 e corrispondente contributo di lire 179.482,50; Carfizzi (Catanzaro) per un ammontare di lavori di lire 5 milioni, con annualità di contributo di lire 225.000; Filogaso (Catanzaro) per un importo di spesa per la esecuzione dei lavori ritenuti ammissibili in lire 5.000.000 e corrispondente contributo di lire 225.000 ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

MANCINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali possibilità esistano di venire incontro alle necessità igienico-sanitarie di San Giovanni in Fiore, grosso comune silano di oltre 20.000 abitanti, attualmente sprovvisto di qualsiasi attrezzatura ospedaliera, tenendo conto che l'amministrazione comunale ha la possibilità di utilizzare un immobile offerto da privati purché destinato ad uso ospedaliero ».

RISPOSTA. — « In relazione all'iniziativa dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore diretta ad utilizzare, per il costruendo ospedale civile, un immobile ricevuto in donazione da privati, questo Alto Commissariato ha invitato detta amministrazione a far compilare il progetto tecnico della sede ospedaliera, con riserva di patrocinarne il finanziamento presso il Ministero dei lavori pubblici, nella cui competenza rientra, come è noto, l'erogazione dei fondi diretti allo scopo ».

« In attesa degli atti richiesti all'amministrazione comunale in parola, questo ufficio è comunque in grado di assicurare di aver già provveduto ad interessare il Ministero dei lavori pubblici perché nel detto comune possa

essere istituito un ospedale-tipo di 60 posti letto in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

L'Alto Commissario

COTELLESA.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere, se, in considerazione della particolare situazione di disagio della Calabria ed anche dell'esiguità degli stanziamenti disposti nell'esercizio decorso nel settore dell'edilizia popolare, non ritenga doveroso disporre adeguati stanziamenti a favore degli istituti case popolari e I.N.C.I.S. della Calabria in sede di ripartizione dei fondi da assegnare nell'esercizio in corso, in base alla legge sull'incremento edilizio ». (3306).

RISPOSTA. — « Si precisa che nel decorso esercizio finanziario, sono stati concessi sull'autorizzazione di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, contributi per nuove costruzioni di case popolari importanti una spesa di lire 924.000.000 agli Istituti autonomi delle case popolari di Catanzaro e Cosenza ed all'Ente edilizio di Reggio Calabria, e per lire 835 milioni per costruzioni da eseguirsi da altri enti e società nelle stesse provincie ».

« Le costruzioni finanziate ammontano perciò complessivamente, a lire 1.759.000.000 ».

« L'importo della spesa appare alquanto significativo per dimostrare che non sono stati esigui gli stanziamenti disposti nel settore dell'edilizia popolare a favore della Calabria ».

« Per quanto riguarda la richiesta di adeguati stanziamenti nell'esercizio in corso, sempre nel settore dell'edilizia della Calabria, si assicura che le esigenze segnalate saranno tenute presenti, nei limiti del possibile, in base all'assegnazione di nuovi fondi per l'incremento edilizio ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla trasformazione in scuola di avviamento a indirizzo agrario della scuola agricola per contadini di Marsiconuovo (Potenza) ».

« L'auspicata trasformazione si rende tanto più necessaria in quanto nessuna scuola agraria esiste in quella zona, che pure è una delle più suscettibili di sviluppo agricolo ed è compresa nei vasti programmi di lavoro di bonifica e trasformazione agraria, attualmente in corso in Lucania ». (3163).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Si fa, anzitutto, presente che di norma il Ministero esamina la opportunità della creazione o della trasformazione di scuole in seguito a motivata proposta dei sindaci dei comuni interessati.

« Ora, nessuna proposta è pervenuta al Ministero da parte dell'Amministrazione comunale di Marsiconuovo per la trasformazione di quella scuola agricola per contadini in scuola di avviamento ad indirizzo agrario: e, per conseguenza, nessuna pratica di tale senso è stata avviata.

« Ciò premesso, si assicura che il Ministero svolgerà le necessarie indagini per esaminare la possibilità di esaudire la richiesta ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di aderire al voto espresso ed ampiamente motivato dalla Deputazione provinciale di Potenza, disponendo la restituzione al Museo archeologico di Potenza dei tesori d'arte che da autorità fasciste vennero allontanati da quel museo e destinati alla Antiquaria in Reggio Calabria ». (2532).

RISPOSTA. — « Si premette che la Soprintendenza alle antichità di Reggio Calabria, interpellata sulla questione dell'attribuzione del patrimonio artistico di origine lucana — conservato nelle raccolte di altre regioni — a favore del Museo provinciale di Potenza, pur esprimendosi in senso negativo per un impoverimento del dipendente Museo nazionale di Reggio Calabria, ha suggerito quanto già ebbe a proporre, a suo tempo il Consiglio superiore delle antichità e belle arti in una analoga questione circa il materiale archeologico rinvenuto nella provincia di Matera: e cioè la cessione di qualche doppione o di altri oggetti da convenirsi, senza menomare sostanzialmente le collezioni del nuovo Istituto di Reggio Calabria.

« Ciò premesso, si informa che, allo scopo di addivenire ad una risoluzione definitiva in merito, il Ministero ha deciso di sottoporre quanto prima la questione all'esame del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che venga assicurata la stabilità della

sede, ai maestri del ruolo speciale transitorio, in maniera che anche questi benemeriti insegnanti possono convenientemente sistemarsi e godere una maggiore tranquillità spirituale ed economica, che permetterà loro di assolvere il compito delicato cui sono preposti ». (3183).

RISPOSTA. — « L'articolo 15 del decreto legislativo 7 agosto 1948, n. 1127, stabilisce che l'assegnazione di sede dei maestri appartenenti al ruolo speciale transitorio è disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti dopo effettuati i trasferimenti e le nomine dei vincitori dei concorsi.

« Il suddetto articolo stabilisce inoltre che in mancanza di posti vacanti i maestri del ruolo speciale transitorio occupano i posti temporaneamente disponibili per l'assenza dei rispettivi titolari.

« Si fa osservare che i maestri in questione costituiscono una categoria *sui generis*, in quanto, se da un lato partecipano della natura giuridica dei maestri del ruolo ordinario, specie per quanto concerne la stabilità dell'ufficio e un certo sviluppo di carriera, dall'altro si avvicinano ai maestri provvisori, specialmente per ciò che concerne la instabilità della sede d'insegnamento.

« La norma surriferita trova, peraltro, la sua giustificazione nel fatto che agli effetti della destinazione, tenuto conto delle caratteristiche su'esposte dei maestri del ruolo speciale transitorio non si può non dare la preferenza ai maestri del ruolo normale ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quale è il pensiero della Commissione per la valorizzazione dei combustibili nazionali in merito:

1°) alla possibilità economica di impiego di ligniti torbo-xiloidi per produrre vapore in impianti di produzione di energia termoelettrica erigendi in sito;

2°) alla possibilità e convenienza di utilizzare per lo scopo suindicato la lignite dell'importante giacimento del Mercure, sito nelle provincie di Potenza e Cosenza e, in relazione, per conoscere il parere dello stesso onorevole Ministro sulla opportunità di procedere alla esecuzione di sondaggi per fornire — integrando con ulteriori accertamenti l'attuale disponibilità di circa 15 milioni di tonnellate — la necessaria base e giustificazione alla progettazione e al dimensionamento di un impianto di produzione di energia elet-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

trica, quale potrebbe sorgere in sito, anche per iniziativa privata, a seguito dei risultati dei sondaggi che, per concorde parere di noti esperti, si prevedono positivi ». (4068).

RISPOSTA. — « Con nota n. 3792, questo Ministero faceva riserva di fornire ulteriori notizie in merito all'argomento non appena l'apposita Commissione istituita con decreto ministeriale 20 maggio 1948 avesse ultimato i propri lavori.

« Questo Ministero, in possesso ora di tutti gli elementi utili per una esauriente risposta, fa presente che:

1°) la valorizzazione del bacino lignifero del Mercure presenta indubbiamente un notevole interesse sia dal punto di vista della consistenza delle risorse di materia prima, sia da quello dell'impiego che tali ligniti possono trovare;

2°) la migliore utilizzazione di dette ligniti, a seguito delle indagini e esami tecnici effettuati da questo Ministero, si è dimostrata nell'impiego delle stesse per produzione di energia elettrica;

3°) questo Ministero ha già espresso il proprio parere favorevole per la costruzione *in loco* di una centrale termoelettrica da 30 mila kilovatt su tre sezioni (caldaia-turboalternatore) da 10.000 kilovatt ciascuna, delle quali due in funzione e una di riserva, con una produzione annua di 100 milioni di kilovatt-ore, pari a 5000 ore di funzionamento a pieno carico di due sezioni;

4°) con il previsto programma di sfruttamento delle risorse minerarie e la costruzione della centrale in parola, potranno trovare impiego circa 700 operai e non è da escludere che la attivazione di una nuova sorgente di energia potrà incoraggiare il sorgere, nella zona del Mercure, di nuove imprese industriali ».

Il Ministro
TOGNI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda avviare a sollecita conclusione la pratica relativa all'istituzione di una scuola media in Senise (Potenza).

« Detto comune è al centro di una vasta e popolosa zona, priva di qualsiasi istituto di istruzione, per cui la richiesta della scuola media risponde ad una sentita esigenza di numerosi comuni ». (3164).

RISPOSTA. — « Non esiste agli atti del Ministero alcuna pratica relativa alla istituzione di una scuola media statale a Senise. Le nor-

me che regolano la istituzione delle scuole governative sono contenute nel regio decreto 6 giugno 1925, n. 1925, n. 1084, e si possono riassumere nei seguenti termini:

« Il sindaco del comune deve farne domanda al Ministero corredandola degli atti necessari, come della pianta dell'edificio scolastico, della deliberazione del comune per l'assunzione degli obblighi di legge inerenti al mantenimento della scuola, di una relazione dell'ispettore scolastico sulle condizioni dell'istruzione elementare del comune, ecc.

« Tutti i predetti atti dovranno essere trasmessi al competente provveditore agli studi, il quale ne curerà l'inoltro al Ministero, esprimendo il suo parere circa la opportunità di concedere la istituzione.

« Dopo di che il Ministero esaminerà la possibilità e la opportunità di addivenire all'auspicata istituzione della scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non intenda rivedere le disposizioni relative agli esoneri dell'imposta di consumo sul vino, in maniera da estenderli — in tutto o in parte — anche a quegli artigiani che, pur valendosi dell'opera di altri lavoratori per la coltivazione dei propri vigneti e la fabbricazione del vino, eseguono essi stessi gran parte dei lavori necessari.

« L'invocato provvedimento risponde alla duplice esigenza di aiutare la piccola proprietà coltivatrice e il misero artigiano dei comuni rurali, nei quali la prestazione di lavoro agricolo da parte degli artigiani è frequentissima ed è prevista persino nell'applicazione dei contributi unificati previdenziali ». (2903).

RISPOSTA. — « Sono note le ragioni che determinarono, con la modifica dell'articolo 30, n. 2, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, la limitazione dell'esenzione dell'imposta comunale di consumo sul vino a favore dei soli produttori manuali coltivatori di fondi, nei sensi e nella misura disposti con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

« Tale limitazione fu adottata in accoglimento dei voti manifestati dai comuni che avevano sempre lamentato come — per effetto dell'esenzione consentita per tutti i produttori in genere e senza alcuna limitazione di quantità — una notevolissima parte di materia imponibile fosse sottratta alla correzione del tributo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Basta, infatti, considerare che su 34 milioni di ettoltri quale produzione nazionale annua media, venivano assoggettati all'imposta soltanto 21 milioni di ettoltri di vino.

« L'esenzione è stata quindi circoscritta nella più ristretta cerchia dei produttori manuali coltivatori, per prevalenti considerazioni di carattere sociale, e trova applicazione sempreché sussista la condizione della manuale coltivazione da parte del produttore (o di altri membri della sua famiglia), nel senso che tale annuale coltivazione riguardi, senza esclusioni, tutte le operazioni del ciclo produttivo, ammettendosi tuttavia l'intervento dell'opera di terzi nei casi che ciò sia richiesta per la estensione del fondo.

« In ogni caso la circostanza che il produttore eserciti anche altra attività, artigiana o professionale, non pregiudica la concessione della particolare franchigia, sempreché sussista la condizione suaccennata ».

Il Ministro
VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile che si adegui all'attuale valore della moneta il limite di pagamento dei mandati da parte degli uffici postali, portandolo almeno a lire 500.000, in maniera da evitare ai percipienti il disagio di lunghi viaggi, per riscuotere delle somme relativamente misere ». (3161).

RISPOSTA. — « Si premette che la richiesta di aumentare ad almeno lire 500 mila il limite di somma dei pagamenti dei titoli di spesa dello Stato da estinguersi presso gli uffici postali non è di esclusiva competenza di questa Amministrazione.

« Tuttavia, questo Ministero, considerato che il limite di lire 10.000, precedentemente concordato con l'Amministrazione centrale delle poste per i pagamenti presso gli uffici postali fuori capoluogo di provincia, si era reso inadeguato, all'avvenuto deprezzamento della moneta, nel 1945 ottenne dalla stessa Amministrazione la elevazione a lire 20.000, portata poi a lire 35.000, per il pagamento di ogni specie di titoli, compresi quelli per pensione.

« È da notare, intanto, che non vi è limite di somma per il pagamento in provincia di stipendi, retribuzioni ed assegni dovuti al personale statale in attività di servizio.

« A seguito dei miglioramenti disposti a favore dei pensionati, la stessa Amministrazione, opportunamente pregata, si compiace di disporre che presso gli uffici postali ve-

nissero pagate fino a lire 60.000 le pensioni in genere e senza limite di somma sia le pensioni dei grandi invalidi, che le differenze, di qualsiasi importo, derivanti dalle perequazioni delle pensioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 221. Alla richiesta di elevazione del limite per il pagamento di qualsiasi altro titolo di spesa, è stato invece comunicato « che le attuali condizioni di lavoro degli uffici postali, nonché la preoccupante situazione circa la sicurezza ed il trasporto dei fondi, non consentono di aderire alla richiesta di che trattasi » (nota 10 novembre 1949, n. IX-1449/38. 65 Min. P.T.).

« L'Amministrazione centrale delle tasse e imposte sugli affari invece ha aderito alla proposta della scrivente ed ha autorizzato gli Uffici del registro fuori capoluogo ad estinguere i titoli di spesa dello Stato fino a lire 60 mila.

« In data 26 giugno 1950, con nota n. 17253 della Direzione generale del Tesoro è stato di nuovo pregato il Ministero delle poste e telecomunicazioni di riprendere in benevolo esame la precedente richiesta di portare a lire 60.000 il limite di ogni altro pagamento presso gli uffici postali, in considerazione che, frattanto, potevano ritenersi modificate le difficoltà che si opponevano all'accoglimento, facendo altresì note le analoghe proposte pervenute da alcuni Ministeri e da vari uffici, nonché le giuste osservazioni sollevate dai creditori della disparità dei limiti fissati tra i pagamenti presso gli Uffici del registro (lire 60 mila) e quelli presso gli uffici postali (lire 35 mila) fuori capoluogo.

« Si è in attesa della risposta.

« Ma per le difficoltà prospettate in precedenza dalle poste non è neanche proponibile il limite di lire 500 mila ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

MAROTTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se abbia provveduto a colmare i vuoti nell'organico del tribunale di Potenza e se non intenda accogliere il voto espresso dal consiglio dell'Ordine degli avvocati, relativo al ripristino della seconda sezione di quel tribunale, la cui necessità è confermata dalla enorme mole di lavoro arretrato solitamente pendente e non evitabile colla semplice reintegrazione degli attuali organici ». (3162).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la deficienza numerica del personale di magistratura in pianta presso il tribunale di Potenza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

si provvederà a ricoprire il posto di giudice attualmente vacante in occasione del prossimo conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori di prima nomina.

« Circa la istituzione di una seconda sezione presso il detto tribunale, si assicura che la richiesta sarà esaminata in sede di riordinamento delle piante organiche in rapporto alle esigenze dei singoli uffici già segnalate dai capi delle Corti di appello ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

MARTINO GAETANO e SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è vero che il progetto per l'acquedotto di Pachino trasmesso al Ministero il 16 novembre 1949 per essere finanziato in virtù della legge Tupini non sia stato ancora approvato. In caso affermativo per sapere quali ragioni abbiano finora impedito il finanziamento dell'opera suddetta, e se e come l'onorevole Ministro intenda provvedere ». (3197).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione dell'acquedotto integrativo del comune di Pachino (Siracusa) non sono stati compresi nel programma esecutivo delle opere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, numero 589, per l'esercizio 1949-50, perché i fondi di bilancio, molto limitati in confronto alle numerose domande qui pervenute per ottenere i benefici di cui alla legge stessa, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di più limitato importo.

« La richiesta del comune di Pachino sarà però tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MASSOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere perché, mentre nel corso di questi ultimi anni il suo Ministero ha sempre dato, a parlamentari ed a rappresentanti sindacali, assicurazione circa la sistemazione in un nuovo ente, oppure in altri Ministeri, del personale e degli impiegati dell'U.N.S.E.A. tale assicurazione è stata clamorosamente smentita recentemente dal previsto licenziamento di oltre 4700 impiegati, deciso dal Consiglio dei Ministri ». (2800).

RISPOSTA. — « L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) è sorto nel 1945 per compiti strettamente connessi

con il funzionamento degli ammassi dei prodotti agricoli.

« Con il ritorno alla normalità nella situazione degli approvvigionamenti alimentari, la funzione dell'anzidetto ufficio è venuta ad esaurirsi e si è presentato il problema della sua soppressione o della sua trasformazione in organo di indagini di natura statistico-economica e di esecuzione di particolari compiti nel settore dell'agricoltura.

« Quest'ultima soluzione — trasformazione dell'Ente — avrebbe presentato indubbi vantaggi ai fini del migliore espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel campo dell'economia agraria, soprattutto per la circostanza di una esistente attrezzatura burocratica che avrebbe potuto immediatamente essere utilizzata per il conseguimento dei fini sopra cennati.

« Senonché, al fine di evitare la creazione di nuovi organismi e la eventualità di interferenze con l'attività degli organi statali che oggi operano alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerata altresì l'opportunità di non apportare sensibili aggravii al bilancio statale, si è ritenuto di accedere alla prima soluzione — soppressione dell'Ente — prevedendo l'utilizzazione di parte del personale dell'U.N.S.E.A. alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura, per l'espletamento di particolari compiti, tra i quali rientrano quelli sopra cennati, ed alle dipendenze di altre Amministrazioni statali (Finanze, Catasto, Tesoro) che in special modo hanno necessità di personale ».

Il Ministro
SEGNI.

MASTINO GESUMINO e MASTINO DEL RIO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano prendere per soccorrere adeguatamente la popolazione agricola del comune di Escalaplano (Nuoro) colpita dalla totale perdita del raccolto in conseguenza di un incendio che ha distrutto, nell'area, i cereali ammassati per la trebbiatura ». (3203).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'interno, il cui potere di intervento, nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, tramite gli Enti comunali di assistenza, ha disposto una assegnazione di lire quattro milioni per erogazioni straordinarie a favore delle famiglie bisognose del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

comune di Escalaplano colpite dalla perdita del raccolto in conseguenza dell'incendio che ha distrutto, nell'aia, i cereali ammassati per la trebbiatura.

« Per i provvedimenti di competenza del Ministero delle finanze, si comunica che, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e della qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« Si assicura che, a tal fine, sono state già chieste le opportune informazioni all'Intendenza di finanza di Nuoro e, verificandosi le predette condizioni, sempreché l'infortunio in questione non sia stato causato da fatto doloso si provvederà sollecitamente alla concessione della moderazione dei tributi sopra indicati.

« I Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, malgrado ogni buona volontà, non hanno la possibilità di un intervento, in quanto non dispongono di fondi che consentano la erogazione di contributi per i danni lamentati ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

MATTEUCCI. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per sapere se è a conoscenza:

a) dello smantellamento del Laboratorio batteriologico veterinario militare in Roma, iniziato da qualche tempo per ricavare due o tre alloggi al solo scopo di favorire persone dipendenti dal suo Dicastero;

b) della pubblicazione che in merito è apparsa su un periodico di indole tecnico professionale che fin dal 1949, prevedendo tale smantellamento, poneva in evidenza i danni che ne sarebbero derivati;

c) del pubblico intervento del professor Puntoni preside della Facoltà di medicina nell'Università di Roma in difesa della necessità di mantenere in vita il detto Laboratorio batteriologico veterinario militare.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro riterrà di adottare per salvaguardare un Istituto scientifico di rinomanza internazionale ». (3286).

RISPOSTA. — « Si comunica che questa Amministrazione non ha mai avuto né ha alcuna intenzione di procedere allo smantellamento del Laboratorio batteriologico militare; questa Amministrazione si è soltanto limitata ad adeguare la struttura del predetto stabilimento alle attuali necessità del servizio ippico militare.

« Il Laboratorio in questione, infatti, ha sempre potuto svolgere, come tuttora svolge, la sua normale attività.

« I lavori in atto presso il Laboratorio stesso hanno lo scopo di ripristinare:

a) alcuni locali vuoti che, ad avviso degli organi tecnici del servizio, sono esuberanti rispetto alle attuali ridotte esigenze del Laboratorio;

b) altri locali risultati non necessari alle esigenze familiari del direttore del Laboratorio che da tempo fruisce di alloggio demaniale ricavato nello stabilimento stesso.

« Ciò al fine di trasformare i predetti locali, in relazione alla nota carenza di alloggi ed all'assoluta indisponibilità in Roma di immobili demaniali, in alloggi da assegnare al personale militare dipendente, non in linea preferenziale, ma secondo le norme vigenti in materia di alloggi demaniali.

« Si soggiunge che questa Amministrazione è a conoscenza degli articoli pubblicati sulla questione da quotidiani e riviste scientifiche, dei quali, per quanto coincide con gli interessi economici e funzionali del servizio ippico veterinario, sarà tenuto debito conto ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere i motivi che si oppongono ad accordare una riduzione sul costo dei biglietti cinematografici per i mutilati di guerra, in diversità di quanto si attua per l'E.N.A.L.

« Poiché si ritiene che per la citata categoria, che ha benemerienze evidentemente superiori, non possano frapporsi ostacoli, si chiede un sollecito intervento ». (3138).

RISPOSTA. — « L'articolo 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, prevede la esenzione dai diritti erariali per i biglietti gratuiti concessi dagli esercenti di cinematografi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori.

« Nessuna esenzione o riduzione dei diritti erariali è invece prevista per gli altri invalidi e mutilati di guerra. Risulta tuttavia che in genere ciascun esercente, secondo propri criteri, concede qualche agevolazione, riducendo il prezzo netto del biglietto d'ingresso ai propri locali. Ma necessariamente modesta è l'entità di queste agevolazioni, data la notevolissima incidenza del diritto erariale sul prezzo del biglietto e dato che il diritto medesimo, qualunque sia la riduzione accordata, deve essere corrisposto sull'intero prezzo del biglietto.

« La eventuale commisurazione del diritto erariale sul prezzo pagato in misura ridotta (analogamente a quanto è consentito per gli iscritti all'E.N.A.L. dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) importerebbe, peraltro, una modifica alle disposizioni legislative vigenti per i diritti erariali sui pubblici spettacoli, che ovvie esigenze di carattere tributario impediscono, almeno per ora, di attuare.

« Sarà tuttavia svolto ogni più efficace intervento presso l'Associazione generale italiana dello spettacolo perché gli esercenti di cinematografi mantengano e possibilmente rendano più sensibili ed uniformi le agevolazioni sinora praticate ai mutilati di guerra ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

MAZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi che ostano all'approvazione del riaccoppiamento di servizio per il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che interruppe il servizio nel 1943 a causa degli eventi bellici.

« L'interrogante fa presente che il provvedimento sanerebbe la sperequazione esistente tra il personale in servizio al 1943 nell'Italia settentrionale e quello nell'Italia meridionale, in quanto quest'ultimo, sebbene abbia maturato da anni l'anzianità agli scatti di stipendio ed altri benefici che ne deriverebbero dal riaccoppiamento, non può beneficiarne a causa della mancata approvazione della legge che sembra sia da tempo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ». (3137).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che il disegno di legge per la disciplina di talune situazioni riferentesi ai pubblici dipendenti

non di ruolo, la cui elaborazione è stata necessariamente lunga per la varietà e complessità delle questioni cui il provvedimento dava luogo, e che sodisfa alle esigenze segnalate, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato il 20 luglio 1950 alla Camera dei deputati con procedura d'urgenza (stampato n. 1497) ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

MICHELI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali nella zona di Todino (Perugia), nel corso dell'attuale trebbiatura vengono arrestati i coloni che si rendono colpevoli di appropriazione indebita di grano nei confronti dei proprietari, mentre vengono lasciati a piede libero gli istigatori, i mandanti, che sono i maggiori responsabili del disordine e che al momento dell'arresto dei coloni hanno dichiarato agli agenti della forza pubblica di essere stati essi stessi a dare l'ordine al riguardo.

« Tali fatti sono accaduti anche in aziende agrarie, in comune di Todi, appartenenti ad Enti di beneficenza ». (3293).

RISPOSTA. — « Su disposizioni della competente autorità giudiziaria l'Arma dei carabinieri ha proceduto e procede nella provincia di Perugia, su denuncia delle parti lese, per appropriazione indebita, nei confronti dei contadini responsabili della illegale trattenuta di grano, e, per istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, a carico di coloro che sono identificati quali sobillatori di tali azioni.

« Anche nella zona del comune di Todi, gli organi di polizia sono intervenuti tempestivamente, procedendo sinora alla denuncia di 18 coloni, di cui uno solo in istato di arresto, per fragranza di reato, su denuncia scritta dal presidente dell'Opera Pia « Varalli-Cortesi », proprietaria della colonia « Crispino », e di 5 dirigenti di Camere del lavoro, tutti a piede libero, non prevedendo la legge penale per il reato loro ascritto la preventiva cattura.

« I mandanti non hanno mai affermato agli agenti della forza pubblica di essere stati essi stessi a dare l'ordine della trattenuta.

« Se ciò si fosse verificato, l'Arma avrebbe proceduto al loro arresto, come si è verificato per un caso del genere nel comune di Torgiano ».

Il Ministro

SCELBA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

MICHELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere come, indipendentemente dai provvedimenti generali allo studio, intenda impedire la rovina finanziaria degli Istituti ospedalieri causata dalla cronica insolvenza dell'Istituto nazionale malattia lavoratori che va giorno per giorno aggravandosi. Così il credito degli ospedali umbri ha raggiunto ormai la cifra di circa 300 milioni; a titolo di esempio, la situazione creditoria di uno di tali ospedali, che era al 31 dicembre 1949 nei riguardi della Mutua predetta di lire 16.929.684, è passata al 10 luglio 1950 a lire 29.574.455.

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro non ritenga disporre provvedimenti immediati per il finanziamento della Mutua, nei riguardi degli ospedali, già aggravati da crediti verso i comuni e verso gli altri enti, sia mediante anticipazioni, sia mediante la urgente liquidazione di crediti che l'Istituto malattie vanterebbe verso lo Stato, o in qualsiasi altro modo che si ritenga opportuno, in modo da salvare gli ospedali da una situazione disastrosa ». (3294).

RISPOSTA. — « La grave crisi finanziaria dell'Istituto nazionale assicurazione malattie è dovuta al grave disquilibrio verificatosi tra l'onere delle prestazioni assicurative e le entrate dell'Istituto medesimo; ed è questa situazione che ha causato i ritardi nel pagamento delle rette ospedaliere. Ciononostante l'Istituto ha sempre cercato di soddisfare, sia pure parzialmente, i suoi debiti verso gli ospedali, con una proporzionale ripartizione delle disponibilità tra le varie esigenze dell'assistenza.

« Il delicato problema della situazione deficitaria dell'I.N.A.M. ha formato oggetto di attento studio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotterà tutte le misure atte a risolvere il problema e ad impedire il formarsi di nuovi disavanzi nella gestione.

« Nel frattempo, sono stati concessi all'I.N.A.M., da parte di altri Istituti di previdenza, finanziamenti di importo notevole, che hanno impedito più sensibili aggravamenti della situazione debitoria dell'Istituto verso enti o persone.

« La situazione degli ospedali umbri si inquadra in quella generale delle pendenze debitorie dell'Istituto malattie e al riguardo si assicura che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nulla tralascerà pur di addivenire ad una sollecita e definitiva soluzione della questione, e, nell'ambito del problema generale, non mancherà di tenere in

particolare evidenza le necessità delle Amministrazioni ospedaliere dell'Umbria ».

Il Ministro
MARAZZA.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere per quali motivi è stata esclusa la licenza magistrale dai titoli di ammissione alle Accademie militari ». (3125).

RISPOSTA. — « Si comunica che la esclusione del diploma di abilitazione magistrale dall'elenco dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi ordinari delle Accademie militari è determinata dalla particolare natura degli insegnamenti che si svolgono presso i predetti Istituti e dalla necessità di richiedere agli aspiranti all'ammissione alle Accademie un corredo di studi che costituisca un fondamento idoneo ad assimilare con successo gli insegnamenti stessi.

« Al riguardo, infatti, occorre considerare che l'ordinamento degli studi delle Accademie militari prevede fra le materie di insegnamento quasi tutte le discipline che costituiscono il programma del biennio propedeutico di ingegneria, materie che nell'Istituto magistrale o non formano oggetto di esame o vengono scarsamente sviluppate.

« Si soggiunge che la esclusione dai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei giovani in possesso del titolo di studio di che trattasi trae origine dalle stesse considerazioni che vietano a detti giovani di accedere alle varie Facoltà universitarie (il diploma di abilitazione magistrale, come è noto, consente, previo esame di concorso, unicamente la iscrizione alla Facoltà di magistero).

« In proposito, inoltre, debbesi tener presente che la durata degli studi è di sette anni per il conseguimento del diploma anzidetto, mentre è di otto anni per il conseguimento dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione tecnica.

« La esclusione del ripetuto diploma di abilitazione magistrale dai titoli validi per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari, quindi, trova il suo fondamento anche in motivi di ordine equitativo, dato che, in caso contrario, i giovani in possesso del diploma in parola, per la minore durata degli studi compiuti, verrebbero a trovarsi in condizioni di sensibile vantaggio rispetto agli altri concorrenti, che pure hanno una maggiore preparazione culturale ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

MIEVILLE E ALMIRANTE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se non intendano, con opportuni decreti, porre fine alle disposizioni per cui ex ufficiali e militari della repubblica sociale italiana sono tenuti a restituire gli assegni ricevuti durante il servizio militare prestato appunto nella repubblica sociale italiana ». (2539).

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione è stata impartita per la restituzione da parte di ex ufficiali e militari della sedicente repubblica sociale italiana degli assegni riscossi durante il servizio militare prestato alle dipendenze del governo di detta repubblica, quale corrispettivo del lavoro da essi fornito.

« Il Ministero del tesoro ha invece emanato norme particolari per tutti i personali statali tendenti al recupero delle somme percepite in più dal personale statale che ha prestato servizio alle dipendenze della sedicente repubblica sociale.

« In particolare, mentre nel febbraio 1947 fu disposta, a scopo cautelativo, una trattativa del quinto del solo stipendio, con circolare dell'aprile dello stesso anno detta trattativa venne ridotta ad una misura pari alla metà di quella operata fino allora, ma non superiore in ogni caso a lire cinquecento mensili; infine con circolare dell'agosto 1949 venne disposta, nei riguardi del personale in pensione, la sospensione incondizionata di ogni trattativa e nei riguardi del personale in attività di servizio la sospensione nel solo caso che in via approssimativa risultasse estinto il debito costituito da assegni e mensilità anticipate riscosse sotto lo pseudo governo della repubblica sociale italiana.

« Può pertanto affermarsi che nei riguardi del personale che ha prestato servizio al Nord dopo l'8 settembre 1943 le disposizioni emanate sono unicamente rivolte a garantire alle Amministrazioni dello Stato il ricupero degli assegni e stipendi di diverse mensilità anticipate dallo pseudo governo della repubblica sociale italiana, senza pregiudizio degli assegni riscossi a titolo di corrispettivo del servizio prestato, i quali devono essere determinati da un apposito provvedimento di legge, attualmente allo studio, onde poter effettuare il conguaglio di cui è cenno nell'articolo 17 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 ».

Il Ministro della difesa

PACCIARDI.

MONTERISI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare il collocamento in congedo dei sot-

tufficiali dell'Arma dei carabinieri della classe 1900 e più anziane che, pur non avendo riportato ininterrottamente il giudizio di non idoneità all'avanzamento siano stati classificati ottimi per 3 anni, e ciò per evitare che elementi giovani che hanno ben meritato dalla Patria si trovino di punto in bianco sul lastrico, taluni con carico di famiglie numerose ». (3340).

RISPOSTA. — « È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

« Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale=2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

« D'altra parte, costoro, generalmente amogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perché non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di trasferimento.

« Esigenze organiche, di bilancio e d'impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

« Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, il comando generale dell'Arma cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti massimi di età previsti dal disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, relativo al colloca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

mento a riposo del personale dell'Arma in carriera.

« Tale disposizione mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

« Il provvedimento prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari trattenuti o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

« Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, il comando generale dell'Arma dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ». Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire la licenza speciale pre-congedo di 30 giorni, ad eccezione di quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia, sono stati concessi due mesi di proroga.

« Il comando generale dell'Arma poi procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 16 luglio 1950 — ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti o richiamati, ad eccezione soltanto di coloro che possano realmente considerarsi di « spiccati requisiti » (e cioè, che abbiano meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità).

« Naturalmente, per motivi ovvi, nel dettare le norme applicative si è dovuto stabilire una certa graduatoria ai fini del congedamento in parola, cercando di temperare la necessità dell'Amministrazione con quelle degli interessati, e perciò una qualsiasi deroga dei criteri adottati si risolverebbe, inevitabilmente, in un ingiustificato vantaggio di una categoria a danno di un'altra ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per cui l'Amministrazione ferroviaria, pur avendo

preso in consegna dal dicembre 1949 il fabbricato della stazione di Serre di Rapolano, nella linea Chiusi-Siena, non ha ancora disposto per il suo funzionamento, malgrado le continue sollecitazioni fatte dagli organi provinciali e l'intenso traffico di viaggiatori e di merci di quel centro industriale, importante per la presenza di numerose cave di travertino in piena efficienza lavorativa ». (3230).

RISPOSTA. — « La fermata di Serre di Rapolano, sulla linea Empoli-Chiusi, è da tempo in esercizio per l'espletamento del servizio viaggiatori e bagagli.

« Detta fermata, sin dall'epoca della sua attivazione, che risale al settembre 1943, venne però lasciata impresenziata, non ritenendosi economicamente conveniente per l'Amministrazione ferroviaria assegnarvi un agente con l'incarico della vendita dei biglietti, dato lo scarso movimento di viaggiatori allora previsto (12 al giorno).

« Si deve peraltro far rilevare che ciò non impone alcuna limitazione di viaggio, in quanto i viaggiatori possono ugualmente partire dalla località per qualsiasi destinazione, senza pagamento di sopratassa, venendo muniti del biglietto di viaggio dal personale del treno.

« Comunque, in relazione alla recente richiesta del sindaco del comune di Rapolano, e tenuto conto che il numero dei viaggiatori è salito ad una media di 30 al giorno, sono state avviate le pratiche per il presenziamento della fermata di cui trattasi: tali pratiche stanno per essere concluse e si ritiene che il provvedimento possa essere quanto prima attuato.

« In merito, al servizio merci, si fa presente che esso venne richiesto alle Ferrovie dal sindaco di Rapolano e dalla Società laterizi Poggetti, ma non è stato possibile aderirvi data la rilevante spesa che si sarebbe dovuta incontrare per la costruzione degli impianti relativi, spesa non giustificata dalle scarse previsioni di traffico della località.

« Tuttavia l'Amministrazione ferroviaria fece conoscere, fin dal 1947, agli interessati che non sarebbe stata aliena dal riprendere in esame la questione qualora essi avessero provveduto alla costruzione degli impianti predetti a proprie spese ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se è disposto a concedere il contributo chiesto ai sensi della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Roccastrada (Grosseto) per la costruzione dell'ospedale con annesso asilo ». (3254).

RISPOSTA. — « Non vi è alcuna ragione perché questo Ministero non sia disposto a concedere al comune di Roccastrada per la costruzione dell'ospedale con annesso asilo, il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Non può essere però precisato quando tale contributo potrà essere concesso per il fatto che molte sono le domande del genere qui pervenute e molto limitata è la disponibilità dei fondi sui quali poter fare gravare la spesa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno emanare disposizioni affinché i concorrenti dichiarati idonei nel concorso per esami al grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza e non ammessi a frequentare il corso per mancanza di posti, vengano ammessi alla frequenza del nuovo corso, senza sostenere nuovi esami e seguendo l'ordine di graduatoria ». (3231).

RISPOSTA. — « L'avanzamento delle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza al grado di vicebrigadiere è regolato dal regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1941, secondo il quale l'ammissione al corso di abilitazione per la promozione all'anzidetto grado viene effettuata mediante due distinti concorsi, uno per titoli ed uno per esami, per il numero dei posti di volta in volta fissato dal Ministero.

« Nel citato decreto non è prevista la possibilità che i concorrenti dichiarati idonei nel concorso per esami e non ammessi a frequentare il corso per mancanza di posti siano ammessi alla frequenza di un successivo corso, secondo l'ordine della graduatoria precedente senza sostenere nuovi esami.

« Tale disciplina, che è in perfetta aderenza alle norme fondamentali sullo stato giuridico del personale statale, non si ritiene possa essere modificata.

« Ai concorsi per esami al grado di vicebrigadiere, infatti, partecipano sempre un numero enorme di concorrenti, sicché, nonostante ogni rigorosa selezione, gli idonei rappresentano un contingente oltremodo rile-

vante in relazione alla esiguità dei posti messi a concorso.

« Ove si volesse innovare nei sensi proposti, per molti anni resterebbero bloccati i concorsi per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere e verrebbero in tal modo frustrate le legittime aspirazioni di carriera per tutte le guardie scelte e le guardie che, maturata la anzianità di grado richiesta dal regolamento per poter partecipare al concorso in parola, vedrebbero preclusa la possibilità di ammissione a successivi concorsi per il raggiungimento dei prescritti limiti di età ».

Il Ministro
SCELBA.

MORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per impedire lo scioglimento della cooperativa agricola Ravennate di Ostia Antica — dopo 60 anni di attività svolta, prima per la bonifica della zona e, dopo la guerra, per la ricostruzione mercé il sacrificio e la tenacia dei lavoratori — e la suddivisione fra i pochi, che per situazioni di privilegio sono riusciti a restare soci della Cooperativa stessa, dell'ingente patrimonio e dei 500 ettari di terreno concesso in enfiteusi e ciò per non danneggiare i numerosi mezzadri che da molti anni, con grandi sacrifici hanno lavorato il terreno e che non sono riusciti a diventare soci della cooperativa, nonostante ogni sforzo e nonostante fossero disposti a sopportare anche gli oneri conseguenti ». (2360).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno premettere un breve cenno per riassumere quale sia dal punto di vista giuridico la posizione dell'amministrazione finanziaria nei riguardi della Cooperativa agricola tra Ravennati di Ostia: in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, la tenuta demaniale di Ostia — avente una estensione di circa 608 ettari — venne con atto 14 gennaio 1928, n. 7544 di rep. data in enfiteusi alla Cooperativa predetta a decorrere dal 1° gennaio 1928 e verso pagamento dell'annuo canone di lire 50.000. A seguito di rettifiche verificatesi durante il decorso degli anni, soprattutto per espropri per costruzione di strade di bonifica, e per la vendita di una quota del diretto dominio fatta dalla Cooperativa alla Società anonima bonifiche appoderamenti (S.A.B.A.) e di un'altra quota ai signori Gregorio Graziosi, Serafino Gavelli, Virgilio Graziosi, Emilio De Marchis e Celeste Guadagnini, l'utile domi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

nio di cui presentemente la Cooperativa agricola ravennate di Ostia dispone si è ridotto a ettari 452.

« Del canone relativo, ammontante oggi ad annue lire 37.210, la Cooperativa ha chiesto l'affranco.

« Trattasi dell'esercizio di un diritto da parte della Società e qualora sussistessero le premesse volute dalla legge (articolo 971 Codice civile) e previa revisione del canone (articolo 962 Codice civile) l'Amministrazione non potrebbe non prenderla in considerazione. In ogni modo tale richiesta è per ora in corso di esame.

« Questi sono in breve i rapporti di carattere patrimoniale che la Cooperativa ha con l'Amministrazione finanziaria e quindi per quanto si riferisce ad un eventuale suo scioglimento, giova dire che non ha veste alcuna per intervenire, rientrando tale facoltà nei poteri degli organi dello Stato, ai quali è affidata la vigilanza e la tutela degli enti cooperativistici.

« La richiesta contenuta nell'ultima parte va rivolta al Ministero del lavoro e previdenza sociale ».

Il Ministro
VANONI.

MORO ALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano predisposto per evitare il danno grave e ingiustificato che alla Fiera del Levante di Bari deriverebbe dal contemporaneo svolgimento di una Fiera di Napoli. E ciò in attuazione di disposizioni di legge e per considerazioni di opportunità e di giustizia a tutela di Fiere già affermatesi in campo nazionale e internazionale ». (3289).

RISPOSTA. — « Nella seduta del 22 luglio 1950 alla Camera dei Deputati fu affermato:

1°) che il Governo annette valore assolutamente preminente alla Fiera del Levante di Bari, che ha una eccezionale importanza agli effetti dell'intensificazione dei rapporti commerciali con l'Oriente, così necessari all'economia nazionale;

2°) che, per quanto riguarda la Fiera di Napoli, si tratta di una nobile iniziativa, ma essa è a carattere locale e, come tale, non è stata neppure inclusa nel calendario delle Fiere nazionali;

3°) di aver disposto che i presidenti delle Camere di commercio di Bari e di Napoli si fossero messi d'accordo circa la data delle due manifestazioni, con la direttiva che la

Fiera di Napoli abbia luogo prima o dopo quella di Bari, e mai nello stesso periodo.

« Si comunica, oggi, che l'accordo è stato raggiunto, e che, pertanto, la Fiera di Bari sarà tenuta, come di consueto, dal 9 al 26 settembre, mentre la Fiera di Napoli si svolgerà dal 28 settembre al 31 dicembre ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.

MORO ALDO. — *Al Ministro della difesa.*

— « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri già trattenuti o richiamati alle armi e posti in congedo con la circolare n. 1507/50 del 6 aprile 1950; provvedimenti che dovrebbero essere intesi sia a ritardare l'attuazione del congedamento, sia ad assicurare il riassorbimento dei congedati nell'Amministrazione dello Stato, sia ad assicurare a tutti questi fedeli servitori dello Stato un, sia pur modesto, trattamento di quiescenza ». (3099).

RISPOSTA. — « In ordine alle suddette tre richieste, si fa presente quanto segue:

1°) I sottufficiali (e i militari di truppa) dei carabinieri trattenuti e richiamati, attualmente alle armi, avrebbero dovuto essere inviati in congedo appena cessate le esigenze di mobilitazione e dell'immediato dopoguerra, nonché della situazione dell'ordine pubblico relativa al periodo delle elezioni politiche. E ciò, fra l'altro, in rapporto alle necessità di bilancio, le quali, com'è noto, impongono all'Arma di rientrare nei limiti stabiliti dagli organici.

« Il problema dei congedamenti è stato pertanto affrontato sin dallo scorso anno ed infatti, in considerazione della speciale situazione degli interessati ed allo scopo di immettere gli stessi nella vita civile a scaglioni (per una maggiore facilità di sistemazione), è stato disposto che i congedamenti avessero inizio dai militari di classi più anziane e quindi da coloro che avevano già raggiunto o via via raggiungessero i limiti di età previsti da uno schema di disegno di legge (che attende di essere esaminato dal Consiglio dei Ministri) concernente il collocamento a riposo dei militari effettivi, sulla base dei limiti di età anziché di servizio, come dispongono le norme vigenti.

2°) Com'è noto, vige attualmente (per disposizione di legge) il divieto di assunzione di personale non di ruolo e pertanto non si rende possibile attuare il riassorbimento del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

personale di che trattasi, come personale civile non di ruolo, da parte delle Amministrazioni dello Stato.

3°) Per quanto riguarda la situazione economica del personale in argomento si precisa che:

i « trattenuti » hanno già tutti maturato il diritto al massimo della pensione (che verrà loro riliquidata sulla base degli aumenti di recente stabiliti), all'atto dello scadere dei vigenti « limiti di servizio »;

i « richiamati » godranno della maggiorazione della pensione per il periodo trascorso alle armi presso « reparti mobilitati », mentre il servizio che essi in atto prestano non è valido a tal fine e pertanto un loro ulteriore trattenimento alle armi non arreherebbe ad essi alcun beneficio da questo punto di vista.

« La situazione di questi ultimi sottufficiali è stata tuttavia oggetto di attenta considerazione da parte dell'Amministrazione della difesa che, pur non nascondendosi le difficoltà di un esito favorevole delle eventuali iniziative in materia, sta studiando la possibilità di promuovere al riguardo l'emana-zione di apposito provvedimento legislativo che preveda la concessione agli interessati di una indennità *una tantum* ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MORO GEROLAMO LINO, AMBRICO E BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti di contingenza — in attesa che il disegno di legge n. 976, già approvato dal Senato della Repubblica, diventi norma esecutiva — essi intendono adottare allo scopo di evitare la chiusura dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (E.N.A.P.I.) e degli altri Enti per l'assistenza all'artigianato (tra cui l'Ente mostra mercato dell'artigianato di Firenze, l'Istituto veneto per il lavoro di Venezia, ecc.), la sopravvivenza dei quali è legata allo stanziamento dei fondi previsti dallo stesso disegno di legge n. 976.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se lo stanziamento di lire 110.000.000, iscritto nei capitoli 31, 32 e 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, per il corrente esercizio 1949-50, sia disponibile nell'esercizio stesso a beneficio dei citati Enti di assistenza all'artigianato ». (2459).

RISPOSTA. — « La legge 4 luglio 1950, n. 483, contenente disposizioni relative alla

utilizzazione delle disponibilità del bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 20 luglio 1950, viene incontro alla suddetta richiesta ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
AVANZINI.

NUMEROSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende provvedere ai lavori di completamento della strada di accesso alla stazione di Vairano-Caianello (provincia di Caserta) dal comune di Valle Agricola, Prato, Pratella, ecc., nonché alla costruzione del ponte sul Volturmo, per mettere in comunicazione detti comuni a sinistra del fiume Volturmo con quelli di Vairano-Patenora o di Caianello a destra di detto fiume.

« In proposito si ricorda che detta strada fu in parte costruita dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli fin dal 1932 per circa 2 chilometri a destra e 2 chilometri a sinistra del Volturmo senza mai completarla fino alla stazione di Vairano-Caianello e senza costruire il ponte sul Volturmo, necessario per mettere in comunicazione i due tronconi di strada costruiti.

« Attualmente gli abitanti di circa 10 comuni posti alla sinistra del Volturmo per giungere a Vairano devono attraversare il fiume a piedi e con carretti durante l'estate, data la poca acqua, e d'inverno devono percorrere circa 32 chilometri girando sul posto dei « Quattro Venti » per giungere alla stazione di Vairano-Caianello.

« Trattasi di un'opera, di completamento necessaria ed urgente nell'interesse di molti comuni, che da anni attendono la soluzione di questo importante problema di notevole interesse generale per i traffici, l'agricoltura e il commercio di una vasta zona ». (3334).

RISPOSTA. — « Non è stato fino ad ora possibile, per mancanza di fondi, provvedere al completamento della strada comunale obbligatoria Pratello-Scalo ferroviario di Vairano-Patenora dato l'elevato importo del costo dell'opera che ascende a 250 milioni di cui gran parte sarà assorbita dal ponte sul Volturmo.

« Sarà tuttavia esaminata la possibilità di comprendere la spesa di che trattasi nel programma delle opere riguardanti la sistemazione della rete stradale da finanziarsi coi fondi stanziati con la legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla Cassa del Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

NUMEROSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende provvedere con la necessaria sollecitudine alla sistemazione della strada costruita dagli alleati nel 1944 che partendo dalla via Nazionale Aversa-Napoli (località Purgatorio) attraversa la provinciale Trentola-Parete e finisce sulla provinciale Santa Maria a Cubito, per Quiliano, Marano e Napoli da una parte e per via Ischitella, Villa Literno e Cancellò Arnone dall'altra.

« Detta strada della lunghezza di circa 7 chilometri, costituisce l'unica comunicazione esistente al centro di una vasta zona agricola a cultura intensiva e costituisce, anche nelle attuali condizioni di abbandono, un notevole patrimonio che va distruggendosi con enorme danno dei traffici in genere e di oltre centomila agricoltori delle due provincie di Napoli e di Caserta.

« Si fa notare che l'importanza e l'utilità della urgente sistemazione di detta strada è stata riconosciuta da oltre un anno dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ». (3196).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile fino ad ora provvedere al finanziamento dei lavori di sistemazione della strada costruita dagli Alleati nel 1944 che partendo dalla strada statale Aversa-Napoli attraversa la provinciale Trentola-Parete e finisce sulla provinciale Santa Maria a Cubito, perché in base alla legislazione in vigore, lo Stato non poteva assumere a suo carico la esecuzione dei lavori di sistemazione occorrenti per rimettere in efficienza la strada in parola, in quanto arteria non classificabile come statale.

« La spesa necessaria per la sistemazione stessa potrà essere, peraltro, eventualmente inclusa nel programma delle opere stradali da eseguirsi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno, programma che è in corso di formulazione a condizione però che gli Enti locali interessati ne facciano una esplicita richiesta ed inizino nel contempo la istruttoria per classificazione della strada come provinciale ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

NUMEROSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se intende intervenire con la necessaria sollecitudine per eliminare i gravi inconvenienti che ora si verificano nel servizio telefonico a Caserta e nei più importanti comuni di detta provincia, inconvenienti dovuti al man-

cato ripristino della centrale telefonica ed alla scarsità di personale esistente nel capoluogo.

« In proposito si ricorda che vi sono nella provincia di Caserta moltissimi comuni tuttora privi di collegamento col capoluogo e che Aversa, importante centro agricolo e commerciale, distante da Caserta 10 chilometri, deve corrispondere col capoluogo attraverso allacciamento con Napoli: quanto ciò rende difficile, spesso dannoso e solo causa di perdita tempo il servizio telefonico è facile immaginare ». (3335).

RISPOSTA. — « È di imminente pubblicazione la legge, recentemente approvata dal Parlamento, che permetterà l'impianto gratuito del servizio telefonico in tutti i comuni che ne sono ancora privi.

« Il ripristino dell'impianto automatico di Caserta, distrutto dalla guerra e provvisoriamente sostituito da uno manuale, fa parte invece del programma di più immediata realizzazione, e si può quindi assicurare che entro il prossimo anno, o, al massimo, nei primi mesi di quello successivo, Caserta avrà nuovamente la sua rete automatica.

« Infine, per quanto riguarda il ripristino della linea Caserta-Aversa, è da notare che fu quest'ultimo comune, nell'occasione del ripristino delle linee telefoniche rimaste interrotte in quella zona a causa della guerra, a chiedere di essere collegato direttamente con Napoli, anziché attraverso Caserta come nell'anteguerra.

« Comunque, per venire incontro ai desiderata di quella popolazione, si sono presi accordi con la Società esercizi telefonici per la realizzazione di un nuovo circuito diretto fra i due centri, che si spera di poter attivare entro poche settimane ».

Il Ministro
SPATARO.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando il comune di Nova Siri (provincia di Matera), costantemente ignorato dai vari Governi succedutisi in Italia dall'unificazione, potrà vedere iniziati i lavori dell'edificio scolastico, il di cui progetto, rielaborato secondo i suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pare sia stato relegato in archivio se non addirittura cesinato ». (3291).

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Nova Siri (Matera) sono in parte finanziati con il fondo lire E.R.P.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« In base agli accordi internazionali che regolano la erogazione nei fondi provenienti dal piano E.R.P. i progetti delle opere comprese nei programmi predisposti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche devono essere sottoposti al preventivo esame ed approvazione di apposito comitato misto costituito dai rappresentanti della missione E.C.A. in Italia e dai rappresentanti di questo Ministero, salvo lo svolgimento delle ulteriori procedure prescritte dalle vigenti disposizioni.

« Il predetto comitato, al cui esame fu sottoposto il progetto relativo alla costruzione dell'edificio scolastico di Nova Siri, ritenne che detto progetto dovesse essere perfezionato e migliorato nella struttura tecnica.

« Provvedutosi alla rielaborazione il nuovo progetto è stato riesaminato dal predetto comitato e successivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Si è richiesto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato. Quando esso sarà pervenuto al Ministero, ove nulla osti, si provvederà all'appalto ed al sollecito inizio dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PAGLIUCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se ha dato disposizioni all'Ispettorato agrario compartimentale di Potenza per la sollecita applicazione dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1950, n. 144 e se conseguentemente ha provveduto per l'assegnazione dei fondi necessari ». (2829).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste diramò, da tempo, istruzioni a tutti gli Ispettorati compartimentali agrari per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

« Fra l'altro, gli Ispettorati vennero invitati a formulare la previsione — sia pure largamente approssimativa, non potendo gli Ispettorati stessi disporre di elementi di assoluta certezza, relativi ad una attività dipendente essenzialmente dalla privata iniziativa — del fabbisogno di spesa per la concessione di sussidi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

« In seguito all'entrata in vigore della legge 22 marzo 1950, n. 144, con la quale il detto decreto legislativo venne ratificato e il cui articolo 2 ha elevato al 45 per cento della spesa il limite massimo del sussidio concedibile — quando trattasi di opere di particolare onerosità — per le opere di miglioramento

fondiario da eseguire su terreni acquistati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha congruamente aumentato, rispetto al fabbisogno preventivato dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Basilicata, l'assegnazione di fondi per la concessione di sussidi del genere relativamente alle opere eseguite su terreni ricadenti nella circoscrizione territoriale del predetto Ispettorato.

« Di tale aumento il Ministero ha dato comunicazione all'Ispettorato ».

Il Ministro
SEGNI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga di disporre che nelle operazioni conclusive dello scrutinio di merito comparativo, per le promozioni dei direttori didattici al grado VII (ispettore scolastico di circoscrizione), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, siano fatti salvi i diritti morali alla promozione dei direttori didattici ex combattenti, provenienti dal concorso direttivo 3 gennaio 1925, che, pur vincitori con più di 105/150, furono assunti con tre anni e tre mesi di ritardo nel ruolo direttivo, e precisamente dal 1° luglio 1930, mentre gli altri direttori vennero assunti in data 1° febbraio 1927.

« Per effetto di tale ritardata assunzione in ruolo, i direttori ex combattenti del concorso 1925 non poterono partecipare al concorso ispettivo di merito distinto, bandito col decreto ministeriale 21 dicembre 1936 e, pur vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo di idoneità successivamente bandito col decreto ministeriale 12 maggio 1939, gli stessi direttori ex combattenti, menomati nell'anzianità di ruolo, corrono ora il rischio di non essere classificati con il minimo dei punti occorrenti (oltre cento punti) per la promozione al grado ispettivo proprio per la mancanza dei tre anni di anzianità perduti, in attesa dei provvedimenti riparatori (regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1948, e decreti ministeriali di nomina 18 giugno 1930).

« L'interrogante riterrebbe equo, agli effetti del calcolo dell'anzianità direttiva — da limitare con un massimo di venti anni per tutti gli scrutinandi — computare come anzianità direttiva gli anni 1927, 1928 e 1929, trascorsi nell'attesa del provvedimento riparatore, ai direttori ex combattenti predetti, che risultarono vincitori delle prove scritte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

del concorso ispettivo 1939-41 e che giustamente attendono la promozione al grado superiore ». (3261).

RISPOSTA. — « Si chiede se, in occasione dello scrutinio per le promozioni per merito comparativo dei direttori didattici al grado VII non si ritenga opportuno, per i direttori didattici ex combattenti assunti a seguito del concorso indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1925, di calcolare ad essi non l'anzianità dal 1° giugno 1930, data con cui furono assunti in ruolo, bensì l'anzianità dal 1° febbraio 1927, data con la quale furono assunti in ruolo gli altri direttori che nel medesimo concorso erano riusciti vincitori. Secondo quanto si afferma l'equità della valutazione della anzidetta maggiore anzianità deriva dalla circostanza che i direttori di cui trattasi, intanto furono nominati in ruolo col ritardo di più di tre anni rispetto ai loro colleghi del medesimo concorso, in quanto essi per altrettanto tempo attesero il provvedimento riparatore che consentì la loro assunzione nel ruolo dei direttori didattici.

« Appare evidente che si parte dal presupposto che la categoria di persone cui si fa riferimento avrebbero avuto un qualsiasi ingiusto pregiudizio nello svolgimento del concorso al quale avevano partecipato e che tale ingiusto pregiudizio fu poi riparato. Ma le cose non stanno così, che anzi il regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1918, ossia il provvedimento che consentì l'assunzione in ruolo di quei candidati, venne a costituire la concessione di un beneficio e, per di più, di un assai notevole beneficio.

« Per convincersi di ciò occorre tener presente che, per l'articolo 4 del citato bando di concorso 3 gennaio 1925, agli esami del detto concorso potevano essere ammessi anche i maestri che erano sforniti del titolo di studio (abilitazione alla direzione didattica) quando per essi concorressero le condizioni volute dalle disposizioni allora vigenti. Quei candidati, normalmente, se avessero superato le prove d'esame, avrebbero conseguito il titolo di abilitazione. Era previsto, però, che essi qualora avessero riportato una votazione complessiva non inferiore a punti 120/150 e avessero superato le prove d'esame con una media di almeno 40/50, con votazioni singole non inferiori a 35/50, avrebbero potuto essere compresi nelle graduatorie dei vincitori « nel limite dei posti eventualmente disponibili, formando un ultimo gruppo delle graduatorie stesse », ossia, in tanto la nomina in ruolo avrebbe potuto essere concessa, in quanto con

la nomina dei vincitori che si erano presentati col titolo di studio in regola, non si esaurissero tutti i posti che erano stati messi a concorso.

« Ultimato il concorso si ebbe questo risultato: con la graduatoria delle donne si poterono ricoprire tutti i 100 posti per i quali il concorso era stato bandito e anzi molte candidate, pur avendo riportato votazioni elevate, superiori al minimo previsto, non poterono essere assunte in ruolo; con la graduatoria dei maschi, invece, non si poterono ricoprire i 600 posti per i quali la gara era stata indetta, pur nominandosi anche coloro che si erano presentati sprovvisti del titolo di studio richiesto (abilitazione alla direzione didattica) e avevano conseguito, come sopra si è detto, una votazione complessiva di almeno 120/150 con votazione media non inferiore ai 40/50 nelle prove d'esame e con votazioni singole di almeno 35/50.

« Tra coloro che, presentatisi al concorso senza il possesso del titolo di studio, avevano conseguito votazioni inferiori a quelle ora indicate, era un gruppo di ex combattenti, i quali chiesero che per tale loro qualità fosse ad essi concessa la nomina, quantunque nei loro confronti non si fossero verificate le condizioni previste dal bando 3 gennaio 1925.

« Tale richiesta fu presa in considerazione soltanto tre anni dopo, col regio decreto 10 ottobre 1929, n. 1918, in forza del quale fu stabilito che, agli effetti della assunzione nel ruolo dei direttori didattici a seguito del concorso bandito col decreto ministeriale 3 gennaio 1925, la nomina poteva essere concessa ai candidati che si erano presentati senza il diploma di abilitazione alla direzione didattica, quando fosse comprovata la loro qualità di ex combattenti, sempre che nelle prove d'esami avessero riportato una media non inferiore ai 35/50 con non meno di 30/50 nelle singole prove. L'articolo 2 del decreto stabiliva, poi, espressamente che le nomine da disporsi nei sensi ora indicati, avrebbero avuto effetto dalla data in cui esse sarebbero state conferite. Le nomine furono infatti disposte qualche mese dopo la pubblicazione del citato decreto n. 1918, avvenuta il 12 novembre 1929, e dopo la normale *vacatio legis*, e furono conferite con effetto dal 1° luglio 1930.

« Da quanto si è detto risulta ben evidente:

1°) che i direttori ex combattenti della guerra 1915-18 ebbero, con l'assunzione in ruolo, un beneficio di assai notevole portata per effetto del regio decreto 10 agosto 1929, n. 1918, che non fu, quindi, un provvedimento riparatore. Va aggiunto, anzi, che il beneficio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

loro concesso non fu concesso ad altri candidati dal medesimo loro concorso, che negli esami relativi avevano pur riportato votazioni non inferiori a quelle da essi conseguite;

2°) che sarebbe del tutto anti-giuridico, oltre che non equo, calcolare ai detti direttori, a qualsiasi effetto, un'anzianità di ruolo maggiore di quella corrispondente alla data della loro assunzione nel ruolo dei direttori didattici ».

Il Ministro
GONELLA.

PALLENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire con un chiarimento interpretativo ufficiale sulla nota questione del pagamento della giornata, nelle ricorrenze delle festività nazionali ed infra-settimanali, regolate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, a seguito delle contrastanti interpretazioni che continuano a creare controversie nel mondo del lavoro ». (3040).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha da tempo rilevato l'opportunità di riesaminare le disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1949, n. 260, al fine di eliminare quei contrasti di interpretazione derivanti dal testo attuale della legge medesima.

« Si assicura che a tal uopo questa Amministrazione ha già preso i necessari contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a suo tempo promosse il provvedimento legislativo in argomento, e si riserva di presentare alla Presidenza medesima concrete proposte per la soluzione delle questioni insorte ».

Il Ministro
MARAZZA.

PALLENZONA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno un intervento presso le industrie siderurgiche italiane allo scopo di indurle ad usare, nel processo per la preparazione degli acciai speciali, il manganese prodotto dalle miniere liguri le quali si trovano in stato di crisi per il fatto che il manganese da loro prodotto viene posposto all'uso di consimile minerale di produzione estera.

« Tale fatto pregiudica la condizione di dette miniere, la cui produzione, pur incidendo in bassa percentuale sul totale del minerale usato dalla siderurgia italiana, tiene occupato qualche centinaio di lavoratori specializzati, fra cui parecchie vedove di lavo-

ratori purtroppo deceduti a seguito di silicosi contratta nelle stesse miniere.

« La grave ripercussione di una eventuale deprecabile chiusura delle miniere stesse non ha poi bisogno di particolare segnalazione ». (3041).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno premettere che il manganese prodotto dalle miniere liguri ha un assai povero contenuto metallico — non superiore al 30-32 per cento dopo l'arricchimento — mentre ha un elevato tenore di silice che raggiunge circa il 40-45 per cento, oltre ad altre impurità.

« Paragonato al prodotto similare straniero (48-50 per cento contenuto metallico) il manganese italiano si trova in evidente, assoluta condizione di inferiorità sia per la qualità che per il prezzo di vendita.

« Tali cause concomitanti — scarso contenuto metallico e prezzo elevato — rendono l'impiego di tale minerale antieconomico presso le industrie siderurgiche italiane che, come ben si sa, sono pressate dalla necessità di ridurre i propri costi di produzione e, quindi, i prezzi di vendita.

« Né d'altra parte è da dimenticare che i prodotti siderurgici possono trovare facilità di collocamento solo se approntati con materie prime di qualità pregiata.

« Questo Ministero, tuttavia, non marcherà di intervenire presso le industrie siderurgiche italiane allo scopo di indurle ad utilizzare nella massima misura possibile i suddetti minerali nazionali, sottoponendoli eventualmente, se possibile, ad un preventivo trattamento di arricchimento ».

Il Ministro
TÒGNI.

PERRONE CAPANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se risponde al vero che sono in corso lavori per l'apertura di alcuni negozi al pian terreno del Palazzo di Giustizia di Pesaro allo scopo di immettervi le aziende commerciali costrette a lasciare il lato opposto della strada destinato alla demolizione in esecuzione del piano regolatore, e per conoscere inoltre se i detti Ministeri non intendono intervenire affinché le predette esigenze commerciali trovino altrimenti la loro giusta soddisfazione evitando così di deturpare irrimediabilmente la facciata di uno dei pochi palazzi pesaresi di nobile estetica settecentesca, ed impedendo una « commercializzazione » della sede degli uffici giudiziari certo non consona alla dignità ed alla efficienza delle funzioni che in esso debbono svolgersi ». (3199).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Il Palazzo di Giustizia di Pesaro è l'ex Convento dei francescani conventuali che officiavano la Chiesa di San Francesco.

« Nel gennaio del corrente anno il comune di Pesaro chiedeva a quella Soprintendenza ai Monumenti di poter utilizzare, come botteghe, alcuni vani del piano terreno prospicienti la via San Francesco.

« Allestito un disegno esso veniva approvato dalla Soprintendenza in quanto era prevista una soluzione (con la sostituzione di porte e finestre) che non alterava il valore artistico di quella architettura.

« Le mostre delle nuove porte erano previste in pietra e la Soprintendenza prescriveva che le vetrine dei negozi non dovessero invadere la facciata, ma essere contenute entro la luce netta delle porte.

« La Soprintendenza non mancherà di vigilare affinché il lavoro sia eseguito in stretta conformità al disegno a suo tempo approvato.

« Dal canto suo il Ministero di grazia e giustizia, è del parere che il progetto predisposto dal comune di Pesaro, tendente ad una utilizzazione più economica dei locali ove sono alloggiati gli Uffici giudiziari, sia tale da assicurare il decoro degli uffici stessi e risponda ai bisogni del servizio.

« Comunque, ove la specie e la natura dell'attività che verrà a svolgersi nei locali in questione dovessero riuscire lesive e non consono al prestigio ed al rispetto dovuto agli Uffici giudiziari, il Ministero competente non mancherà di intervenire decisamente al fine di eliminare l'inconveniente ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

PERRONE CAPANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Affinché dica se non crede opportuno, in dipendenza della definitiva approvazione e promulgazione della nuova legge ospedaliera, disporre o raccomandare che le Amministrazioni degli ospedali si astengano dall'effettuare (salvo casi di evidente inefficienza fisica o di comprovata indegnità, e sino all'espletamento dei concorsi da espletarsi in dipendenza della predetta legge) licenziamenti per limiti di età o per altri motivi di quei sanitari che, dopo il 1938, cioè dopo la sospensione dei regolari concorsi, ottennero rituale nomina, così impedendo il conferimento di nuovi incarichi di favore e quindi la creazione di inte-

ressi nuovi in contrasto coi principi e le norme della su ripetuta, futura legge organica della materia ». (3267).

RISPOSTA. — « Il provvedimento di ratifica con modificazioni del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, è in corso di esame al Senato, con procedura di urgenza, per cui è da ritenere che ne sia prossima l'approvazione.

« La invocata legge potrà finalmente consentire, dopo tanti anni di sospensione dei concorsi sanitari, che gli ospedali provvedano a riordinare i propri quadri in modo consono alle esigenze dei servizi.

« Questo Alto Commissariato, dal canto suo, desidera assicurare che porrà ogni sua cura per esigere da parte delle Amministrazioni ospedaliere la pronta osservanza della legge, appena questa sarà approvata e pubblicata.

« Premesso quanto sopra, non si ritiene opportuno in questo particolare momento di intervenire presso le Amministrazioni degli ospedali perché sospendano i licenziamenti ed evitino di assumere altri interini fino alla entrata in vigore della nuova legge; e ciò anche in considerazione del fatto che le Amministrazioni predette stanno dando prova di essere penose della sorte dei loro servizi sanitari non compromettendosi con affrettati provvedimenti ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia finalmente possibile accogliere ormai il voto antico e costante della popolosa e operosa città di Manfredonia (Foggia) di conseguire la statizzazione della sua scuola media Mozzolino-Jaccarino, sorta sin dal 1917 per la munificenza di due benefattori, i quali donarono per la fondazione e lo sviluppo di essa tutte le proprie sostanze, e che ha sempre degnamente funzionato.

« E per sapere inoltre se è nel proposito del Ministero della pubblica istruzione e degli organi da esso dipendenti confermare, e tempestivamente, anche per il prossimo anno scolastico, le sezioni distaccate in Manfredonia del liceo classico, liceo scientifico, istituto tecnico e istituto magistrale, che colà vi funzionano dal 1944 ». (3056).

RISPOSTA. — « Premesso che la scuola media « Mozzillo Jaccarino » non può essere statizzata, in quanto la statizzazione può es-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

sere concessa soltanto alle scuole pareggiate, mentre quella in parola è solo legalmente riconosciuta, si informa che il Ministero ha già istruita la pratica per la creazione in Manfredonia di una scuola media governativa, pratica che sarà presa in attento esame in relazione alla disponibilità di fondi concessi al Tesoro per la istituzione di nuove scuole.

« Per quanto attiene alla conferma delle sezioni staccate del Liceo classico, del Liceo scientifico, dell'Istituto magistrale e dell'Istituto tecnico, che hanno funzionato in Manfredonia nel 1949-50, si assicura che, al momento di stabilire quali delle sezioni staccate, concesse nei decorsi anni, dovranno essere confermate, il Ministero esaminerà la possibilità di confermare quelle già funzionanti in Manfredonia ».

Il Ministro
GONELLA.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Perché dica se non crede che sia ormai da considerarsi maturata la necessità di una pronta statizzazione della strada litoranea Manfredonia-Barletta, la quale mentre congiunge tra loro comuni, frazioni e porti di notevole rilievo, ha un particolare valore turistico ed abbrevia di oltre 60 chilometri il percorso tra il Gargano e Bari, si che, resa idonea al grande traffico, valorizzerà tutto un cospicuo complesso di interessi e di rapporti con sensibile vantaggio dell'intera regione pugliese e della stazione idrotermale di Margherita di Savoia ». (3295).

RISPOSTA. — « La strada Manfredonia-Barletta e più precisamente il tratto compreso fra il bivio con la strada statale n. 89 presso Manfredonia e il ponte sull'Ofanto sulla strada statale n. 16 nei pressi di Barletta non possiede i requisiti previsti dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per la classifica con decreto presidenziale.

« Occorrerebbe quindi una apposita legge con relativo finanziamento e non si ritiene, almeno per ora, soprattutto per motivi di ordine finanziario, di poterla proporre ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, stante il crescente disordine in mezzo al quale (per la vera e propria gara di disobbedienza alle norme regolamentari che si svolge tra autocaristi, automobilisti, velocipedisti, possessori di veicoli a trazione animale o di micromotori

e pedoni) si va attuando in tutta Italia la circolazione stradale con il risultato di una quotidiana e sempre più alta serie di incidenti mortali o quasi, e di danni alle cose, non creda di disporre anzitutto un maggior rigore nella concessione di abilitazioni alla guida di motori, indi un congruo aumento degli effettivi della polizia stradale e, da parte di questa, un più continuo e vigile controllo della circolazione stessa, che peraltro si estenda in modo particolare anche alle ore notturne e si eserciti, piuttosto che con lunghe e ripetute vessazioni dei guidatori di macchine automobili per la visione di documenti, che novantanove volte su cento sono in regola, esigendo che, nel circolare, si osservino con scrupolo limiti di velocità, si tenga senza eccezione la propria mano, si effettuino secondo regola le curve, i sorpassamenti, i passaggi a livello e gli incroci, con particolare riguardo, nei confronti di questi ultimi, all'uso dei fari antiabbaglianti, e infine si rispettino tutti i dettati del codice della strada, infliggendo ai contravventori le sanzioni di legge o denunciandoli senza pietà all'autorità giudiziaria ». (3296).

RISPOSTA. — « La frequenza degli incidenti stradali è un fenomeno doloroso ma purtroppo strettamente connesso con l'intensità della circolazione la quale, come è noto, assume di giorno in giorno proporzioni maggiori ed aspetti sempre più complessi.

« Il Ministero dei lavori pubblici, cui è devoluta, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (codice della strada), approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nelle norme stesse relative alla tutela delle strade e alla circolazione stradale in genere e, in particolare, a quella dei veicoli e dei pedoni, ed il Ministero dei trasporti cui compete, a sua volta ai sensi della sopraindicata disposizione di legge, la vigilanza sulla circolazione degli autoveicoli e sui conducenti degli stessi, si sono da tempo prospettati la necessità di eliminare, per quanto è possibile, le cause principali dei vari incidenti, mediante lo studio e l'impiego dei mezzi che, a tal fine, si appalesassero più idonei.

« Subito dopo i recenti eventi bellici, il problema della sicurezza della circolazione stradale, si è ripresentato in tutta la sua vasta portata assumendo, anzi, importanza maggiore del passato, e i Ministeri predetti, in uno a quello degli interni, hanno subito provveduto, ciascuno nell'ambito della propria

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

competenza, a richiamare l'attenzione di tutti gli organi competenti sulla necessità di pretendere da tutti gli utenti della strada l'applicazione più rigida di tutte le disposizioni relative alla circolazione sia dei veicoli ed autoveicoli che dei pedoni. In particolare gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile si sono orientati verso un maggior rigore negli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alla guida, appunto per tener conto della maggiore perizia richiesta dalla accresciuta intensità del traffico.

« È ovvio che il traffico potrà raggiungere l'auspicata sicurezza solo quando ciascuno utente della strada osserverà il comportamento stabilito dalla legge per la sua categoria.

« Infatti, non è possibile imputare ai soli automobilisti la causa dei sinistri in quanto l'esperienza ha dimostrato che anche altre categorie di utenti (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale, ecc.), possono col loro comportamento irregolare provocare incidenti.

« A tal proposito non è senza importanza rilevare che il rapido diffondersi delle motoleggere, delle biciclette a motore e dei motofurgoncini, ha saturato la circolazione, specie nell'interno delle città, motivo per cui si rende ormai necessaria una particolare regolamentazione di questi tipi di veicoli, e a ciò si sta provvedendo.

« Inoltre, perché il citato testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione è apparso non più rispondente alle nuove esigenze della moderna circolazione, si è iniziato, di concerto con gli altri Dicasteri ed Enti interessati, la revisione ed il coordinamento delle norme in esso contenute, secondo criteri più rispondenti alle necessità dell'intensificato traffico stradale.

« In tale sede sarà anche esaminata l'opportunità di aumentare le sanzioni pecuniarie con cui dovranno essere colpiti i trasgressori di tali norme.

« Il Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza, nell'ambito della sua specifica competenza, ha adottato a sua volta misure idonee ad assicurare un maggior controllo della circolazione e, conseguentemente, ad infrenare numerosi incidenti stradali che si verificano.

« A tal fine lo stesso Ministero dell'interno ha provveduto a riorganizzare la polizia stradale su base compartimentale ed a coordinare ed intensificare i servizi di vigilanza e di patugliamento.

« In seguito a ciò l'azione di repressione si è notevolmente intensificata e ciò ha contribuito certamente a ridurre sensibilmente le infrazioni alle norme sulla circolazione ed a infrenare l'aumento del numero degli incidenti.

« Pur tuttavia rimane certo che anche in questo campo, come in altri, più che reprimere occorre prevenire e che si potranno ottenere risultati soddisfacenti solo creando la cosiddetta « coscienza stradale », cioè la convinzione in tutti gli utenti della strada e sin dalla più tenera età che le norme di circolazione sono rivolte non solo alla tutela della vita altrui ma anche della propria e che soltanto dalla simultanea e collettiva osservanza di esse scaturisce quella garanzia di sicurezza indispensabile alla moderna circolazione.

« Da ciò discende la necessità di diffondere in tutti i modi la conoscenza delle norme di comportamento stradale, sia nelle scuole, sia nelle officine, sia nei luoghi di pubblico spettacolo, a mezzo di opuscoli, volantini, manifesti murali, cortometraggi cinematografici, annunci radiofonici.

« Nei limiti del possibile sarà agevolato il ripristino della segnaletica stradale profondamente devastata dagli eventi bellici più recenti, specialmente nell'interno delle città, dove il numero degli incidenti è più elevato.

« In proposito però occorre tener presente che la cosa importa una spesa tutt'altro che lieve la quale incombe agli Enti proprietari delle strade.

« Comunque con recente circolare del Ministero dei lavori pubblici sono stati interessati i prefetti a consigliare ed incoraggiare gli Enti che hanno governo di strade ad apporre i cartelli contenenti richiami a pericoli ed a prudenza.

« L'impiego simultaneo e concorrente di tutti questi mezzi preventivi e repressivi dovrebbe sortire l'effetto auspicato in quanto investirà il fenomeno circolatorio in tutta la sua complessità e cioè in tutti i suoi soggetti (pedoni, ciclisti, automobilisti, conducenti di veicoli a trazione animale, ecc.) ».

Il Ministro

D'ARAGONA.

PETRONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intende prendere a seguito di una causa svoltasi tra due imprese appaltatrici di opere pubbliche (con l'intervento in un primo tempo anche del pubblico ministero, successivamente non presentatosi, poiché i fatti di cui all'articolo 353 del codice

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

penale erano amnistiati) e conchiuse con la sentenza della prima Sezione del tribunale civile di Salerno 15 gennaio-6 aprile 1948, nella quale, fra l'altro si legge: « indubbiamente questo processo ha offerto una pagina poco edificante sul modo con cui, a volte, si svolgono gli appalti: vedrà pertanto la competente autorità se non sia il caso di ristabilire l'equilibrio turbato e di riparare alla grave lesione sofferta dagli interessi dello Stato onde evitare che, attraverso frodi del genere, si locupletino ingiustamente dei privati a danno soprattutto dello Stato e poi anche a danno di altri privati ».

« Poiché dalla stessa sentenza risulta che l'opera pubblica di cui trattasi (una variante sulla strada statale n. 19), messa in appalto per lire 15.000.000 ed attribuita col ribasso di appena il 7,15 per cento, avrebbe potuto essere assunta dall'impresa anche col ribasso del 50 per cento, restando l'appalto egualmente remunerativo, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati presi o s'intenda prendere sia per far rientrare nelle casse dello Stato il maltolto e sia perché in avvenire non si ripetano tali sconci ».

RISPOSTA. — « In merito alle irregolarità nell'appalto e nell'esecuzione dei lavori di una variante della strada statale n. 19 sul tratto Eboli-Salerno, lavori aggiudicati il 16 marzo 1946 mediante licitazione privata tenutasi presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, all'Impresa Del Mese Mario, col ribasso del 7,15 per cento per la cifra netta di lire 14.387.107,50, si comunica che, in base ai risultati della laboriosa inchiesta amministrativa, solo recentemente conclusasi, sono emerse indubbie responsabilità che appaiono rivestire carattere penale, oltreché amministrativo-disciplinare, sia a carico dell'Impresa che di impiegati dipendenti.

« Di conseguenza questo Ministero, seguendo la consueta prassi adottata in casi del genere, ha trasmesso gli atti all'Avvocatura generale dello Stato affinché il detto organo esamini nella sua specifica competenza se e quali figure di reati ricorrono a carico dell'impresa e degli impiegati, per la denuncia alla autorità giudiziaria.

« Nell'attesa sono stati adottati i provvedimenti di sospensione cautelare nei riguardi di due impiegati, essendosi da tempo provveduto a sospendere l'impresa dagli inviti a gare per l'appalto di lavori, riservandosi quest'Amministrazione ogni ulteriore provvedimento in base ai risultati del giudizio penale.

« In merito ai provvedimenti per impedire per l'avvenire, il ripetersi di episodi del genere, si fa presente che questo Ministero esercita, come sempre ha fatto, una vigilanza costante, intervenendo, ogni volta, a prevenire e a reprimere abusi e punendo con inflessibile rigore nei riguardi dei responsabili.

« La progressiva eliminazione delle imprese indiziate e convinte di irregolarità e degli impiegati sospetti o convinti di collusione, nonché il salutare effetto dei provvedimenti adottati dal Ministero, lascia bene sperare che per il futuro non abbiano a ripetersi casi del genere ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se intenda stanziare i fondi necessari per la spesa occorrente per la sistemazione della strada consortile di bonifica, detta del Pelliccio, interessante la intera popolazione agricola di Norma e Sermoneta (Latina), tenuto conto che si tratta di un'antica aspirazione, sentita per i gravi disagi cui sono sottoposti quegli agricoltori per la coltivazione dei propri terreni e per il trasporto da essi dei prodotti, tenuto conto ancora che si tratta di spesa non rilevante (2 o 3 milioni) e che i benefici che la produzione locale ne risentirebbe sarebbero veramente sensibili ed apprezzabili ». (3336).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si sta da tempo interessando per addivenire alla costruzione della strada di bonifica del Pelliccio, richiesta dalla popolazione agricola di Norma e Sermoneta.

« Dopo aver disposto un esame preliminare, a mezzo dell'ufficio del Genio civile di Latina e del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, per accertare se detta strada poteva rivestire i caratteri di opera pubblica di bonifica, con lettera 27 luglio 1950, si è autorizzata l'istruttoria sul progetto, dell'importo di lire 2.486.000, presentato dal Consorzio di bonifica di Latina a quell'ufficio.

« Si è anche disposto che, non appena esaurita detta istruttoria, il progetto venga inoltrato al Ministero, per gli ulteriori provvedimenti.

« Riguardo al finanziamento dell'opera, pur non potendosi, in questo momento, dare un affidamento preciso, si ritiene che non possano sorgere difficoltà, in considerazione soprattutto del suo non rilevante costo ».

Il Ministro
SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Tornando al problema specifico, è da rammentare che un primo passo è stato compiuto con il recente provvedimento di trasferimento all'A.N.A.S. della strada ex Littoria (decreto presidenziale 28 giugno 1950, n. 650).

« Nell'attesa di potere effettuare il passaggio delle altre strade, che ne abbiano i requisiti, ai comuni ed alla provincia, il Consorzio ha tuttavia provveduto alla manutenzione di esse, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, all'uopo adattandosi i consorziati a subire un aumento del 50 per cento sui contributi pagati nell'anno 1949.

« Ma una piena e soddisfacente soluzione del problema non potrà aversi se non quando gli Enti locali prendano in consegna quella parte della rete stradale per la quale ad essi compete l'obbligo della manutenzione a termine di legge ».

Il Ministro
SEGNI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso ripristinare il funzionamento, in Priverno (Latina) dell'Ufficio del registro, per dar modo alle popolazioni dei paesi montani di Roccagorga, Maenza, Roccasecca, Prossedi, Pisterno e Sonnino, facenti parte di quel mandamento, di poter più agevolmente, senza perdita di intere giornate e di gravi spese, di sbrigare pratiche di registrazione, successioni, tasse ed imposte inerenti l'attività degli Uffici del registro ». (3224).

RISPOSTA. — « Il ripristino degli Uffici finanziari di Priverno è stato chiesto, con apposita istanza, dalle autorità amministrative del comune omonimo.

« Detta richiesta ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione istituita per la revisione delle circoscrizioni finanziarie, la quale, sulla base della risultanze dell'istruttoria, all'uopo disposta, ha manifestato parere favorevole al ripristino degli uffici anzidetti.

« Si deve aggiungere che il Consiglio di Stato, nella seduta del 13 aprile 1950, ha esaminato lo schema di decreto concernente il riordinamento delle circoscrizioni per le provincie centro-meridionali ed ha per altro avanzato alcune riserve circa la forma che il provvedimento dovrà assumere.

« Superata la questione di forma, il Ministero delle finanze confida di potere entro breve termine dare corso al provvedimento predisposto ».

Il Ministro
VANONI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro del tesoro.* « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che le somme liquidate per danni di guerra vengano soddisfatte mediante gli Uffici postali o i sindaci dei singoli comuni degli interessati, onde evitare a questi disagi e spese di viaggio per raggiungere i capoluoghi di provincia, nonché perdite di tempo, spese notarili e di testimonianze, spesso esose ». (3278).

RISPOSTA. — « Gli indennizzi per danni di guerra vengono pagati dalle Intendenze di finanza su ordini di accreditamento e quindi i corrispondenti ordinativi debbono necessariamente essere emessi sulla sezione di tesoreria provinciale presso la quale l'accreditamento è effettuato.

« Per altro, qualora la somma non ecceda le lire 60.000, la sezione di tesoreria, su analogo indicazione apposta sull'ordinativo di pagamento, provvede a rimetterne l'importo all'interessato a mezzo dell'ufficio postale di sua residenza.

« Giova avvertire che a richiesta e senza limitazione di somma l'importo può essere commutato in vaglia cambiario della Banca d'Italia a nome dell'interessato e rimessogli al suo domicilio mediante assicurata con sola trattenuta delle spese postali.

« Esiste perciò la possibilità ed il modo di evitare ai danneggiati disagi e spese per la riscossione degli indennizzi per danni di guerra, senza che occorra adottare altri particolari provvedimenti ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali siano i reali motivi che ostacolano ancora la ripresa della ricostruzione della chiesa parrocchiale di Cisterna (Latina) rimasta da mesi incompiuta e se non ritenga di rimuovere con la massima urgenza, gli eventuali ostacoli di impedimento, tenuto conto che quella chiesa è l'unica di cui si è stabilita la ricostruzione in quella città, che ha subito le note gravissime distruzioni a causa della guerra, e tenuto conto ancora del grave disagio dei fedeli, che assistono oggi alle funzioni religiose dopo oltre cinque anni, in una anacronistica piccolissima baracca di legno ». (3277).

RISPOSTA. — « Il ritardo lamentato nella ripresa dei lavori di ricostruzione della Chiesa parrocchiale di Cisterna (Santa Maria Assunta) è dovuto in parte all'istruttoria relativa all'approvazione del progetto per il quale si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

PIETROSANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza che nella zona di Sezze l'O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti) possiede terreni espropriati a privati cittadini per l'appoderamento, che non è stato effettuato, mentre, trattandosi di terreni che rispondono con canoni, essa Opera non proceda all'affrancazione, pur non essendo fra gli scopi per i quali l'Opera fu creata, quello di sostituirsi a privati per riscuotere canoni enfiteutici, ma quello di procedere a bonifica e ad appoderamento dei terreni. Si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda l'onorevole Ministro adottare ». (3223).

RISPOSTA. — « I terreni che l'Opera Nazionale Combattenti possiede in territorio di Sezze hanno la superficie complessiva di ettari 1240 circa.

« La massima parte di essi — ettari 740 circa — è stata appoderata. I rimanenti 500 ettari circa non sono stati appoderati perché in massima parte — ettari 300 circa — sono condotti da numerosi contadini di Sezze e di altri comuni (500 circa) i quali, sia nei confronti dell'Opera Nazionale Combattenti che nei confronti dei precedenti proprietari (Di Stefano di Terracina) hanno accampato in loro favore un preteso diritto di colonia perpetua, e quindi hanno opposto una tenace resistenza ad ogni tentativo di diversa sistemazione di tali terreni, incoraggiati in ciò anche dal fatto che nel nuovo catasto i terreni stessi sono riportati sotto il titolo di « economie contestate ».

« Per porre fine a questo stato di cose l'Opera Nazionale Combattenti è disposta a riconoscere ai contadini, che da lungo tempo conducono quei terreni, il diritto, molto discutibile, di colonia perpetua e procedere, mediante affrancazione, al trasferimento in loro favore del pieno dominio dei terreni stessi.

« Trattative in questo senso sono già state avviate da tempo per tramite delle organizzazioni sindacali ».

Il Ministro
SEGNÌ.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza che le strade dell'Agro Pontino in gestione dell'Opera Nazionale Combattenti ed al consorzio di bonifica di Latina, siano ridotte in stato pressoché impraticabili, con gravi intuibili danni per il traffico, anche agricolo e turistico; e per conoscere altresì

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per il riattamento delle strade predette, onde eliminare le giustificatissime lamentele degli agricoltori, autotrasportatori e delle popolazioni dell'Agro Pontino ». (3225).

RISPOSTA. — « È noto che la vasta rete stradale dell'Agro Pontino, a suo tempo eseguita in concessione dall'Opera Nazionale Combattenti e dal Consorzio di bonifica di Latina, comprendente strade costruite come strade di bonifica e strade interpoderali, è stata fortemente danneggiata dalla guerra.

« I lavori di ripristino, ammontanti ad alcune centinaia di milioni, sono stati già eseguiti per la massima parte. Resta ancora da effettuare:

a) il ripristino della strada Lungomare, per cui è stato recentemente di sposto un primo stanziamento di 10 milioni ed è in corso di presentazione, a cura dell'Opera Nazionale Combattenti, il relativo progetto-stralcio;

b) il ripristino di 36 chilometri di strade per un importo di 80 milioni, a cura del Consorzio di bonifica di Latina;

c) il riattamento di alcune strade interpoderali. Inoltre, sono state progettate ricostruzioni di ponti, ponticelli, opere d'arte, ecc.

« È presumibile che nel prossimo anno si procederà, ulteriormente, per il completamento dei lavori di ricostruzione, ma ciò sarà sempre in relazione alle disponibilità finanziarie.

« Per quanto riguarda la manutenzione, occorre precisare che delle strade costruite dal Consorzio dell'Opera (oltre 500 chilometri) la maggior parte sono strade che, per le loro caratteristiche, avrebbero dovuto essere prese in consegna, parte dall'A.N.A.S., parte dalla provincia e parte dai comuni, con il conseguente carico dell'obbligo e delle spese della manutenzione agli Enti anzidetti.

« Sono ovvie ed intuitive le difficoltà che gli Enti locali per ragioni di carattere finanziario, hanno fin qui opposto alla presa in consegna delle strade, nonostante gli obblighi derivanti dalle leggi relative ed in particolare dall'articolo 17 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

« D'altra parte la questione non è specifica alla bonifica dell'Agro Pontino né alle sole strade costruite come opere di bonifica, ma investe il problema generale della viabilità minore e richiede, per la sua soluzione, provvedimenti di più vasta portata che dovranno inevitabilmente venire promossi dal Ministero dei lavori pubblici, per la necessaria salvaguardia e funzionalità della rete viabile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

è dovuto sentire, sia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia quello del Consiglio di Stato ed in parte alle operazioni di collaudo del lotto di lavori precedenti.

« I lavori relativi al terzo lotto sono stati aggiudicati, a licitazione privata, il 25 luglio 1950 ed ora è in corso la stipulazione del contratto, allo scopo di emettere subito il decreto ministeriale di approvazione del contratto stesso che dovrà poi essere sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

« Non appena avranno avuto esito i suddetti adempimenti, sarà dato immediato corso all'esecuzione dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se abbia avuto notizie che nei castagneti di Norma (Latina) e delle zone circostanti, si è andata, da tempo, manifestando e sviluppando una malattia che localmente è chiamata « mal d'inchiostro », che attacca le radici dei castagni, li fa appassire e ne produce implacabilmente la distruzione.

« L'interrogante quindi chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti l'onorevole ministro intenda disporre per combattere, possibilmente, la malattia, e se possa ed intenda predisporre la fornitura gratuita di castagni giapponesi, per rimpiazzare le piante distrutte, se possa od intenda erogare sussidi o concorsi nelle spese per le nuove piantagioni da effettuare, tenuto conto che la produzione dei castagni, per le zone montane predette, è cespite pressoché preponderante di guadagno e rimane ancora uno dei pochi motivi di attaccamento alle montagne da parte delle popolazioni interessate ». (3337).

RISPOSTA. — « Il « mal dell'inchiostro » del castagno, determinato dal parassita vegetale noto con il nome di « *Phytophthora cambivora* », apparve anche in provincia di Latina molti anni or sono. La malattia destò, nei primi tempi, qualche preoccupazione, ma in seguito, con l'adozione dei comuni mezzi di lotta e stante il lento potere di diffusione proprio di tale infezione, essa venne circoscritta a zone di estensione limitata e ridotta, per la stessa resistenza offerta naturalmente dalle varietà di castagno nostrane, ad uno stato cronico non grave che difficilmente conduce a morte le piante colpite. Tanto è vero che nella provincia di Latina non venne mai intesa la necessità di effettuare la sostituzione del castagno nostrano con soggetti innestati su piede

giapponese (*Castanea crenata*), particolarmente resistenti alla malattia stessa.

« Si ritiene, pertanto, che l'allarme, fra i proprietari di castagneti in territorio di Norma (Latina), non rifletta tanto il mal dell'inchiostro che in provincia di Latina interessa una superficie complessiva di soli 50 ettari circa, quanto il « cancro della corteccia del castagno » prodotto dall'« *Endothia parasitica* », altro fungo le cui manifestazioni patologiche fino a circa 3 anni fa si confondevano con quelle del « mal dell'inchiostro ».

« Fin dal primo apparire della grave malattia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si preoccupò di ostacolarne la diffusione sia con la emanazione, nel 1947, di apposite ordinanze da parte delle prefetture di Alessandria, Genova e Savona (le prime provincie italiane nelle quali comparve l'*Endothia*) atte ad impedire che il legname contenente spore fosse trasportato fuori dalle zone infette, sia con il promuovere da parte della Stazione di patologia vegetale di Roma, di concerto con la Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze, studi e ricerche sui mezzi più idonei a limitare i danni del flagello.

« Sono stati impiantati tre centri sperimentali atti ad allevare e diffondere anche da noi alcuni ibridi che in America hanno dato buoni risultati, quali la *Castanea dentata* (castagno americano) incrociato con la *Castanea cremata* (castagno giapponese) o meglio con la *Castanea mollissima* e con la *Castanea seguini* della Cina.

« Per quanto l'*Endothia* si sia diffusa sensibilmente anche in Italia (nella provincia di Latina risultano colpiti circa ettari 250 di castagneti) non ha raggiunto per intensità e velocità le proporzioni lamentate in altri Paesi.

« Comunque, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ben consapevole dell'importanza che il patrimonio castanile riveste nel quadro dell'economia nazionale, continuerà ad essere vigile ed operante, non omettendo alcun intervento atto a trasferire dal campo sperimentale a quello pratico quegli accorgimenti tecnici ritenuti necessari a scongiurare il grave pericolo determinato dall'*Endothia*, non appena potranno considerarsi definitivi i buoni risultati parziali già conseguiti al riguardo dalla stazione di patologia vegetale di Roma e dalla stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.

« Nel contempo, è stato predisposto un disegno di legge — tuttora all'esame del Ministero del tesoro — recante provvedimenti per la tutela del patrimonio castanile nazionale e che potrà dare, mediante la distribuzione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

soggetti resistenti, contribuiti nelle spese occorrenti per le nuove piantagioni, ecc., la possibilità anche ai proprietari dei castagneti situati nel territorio di Norma di salvare le loro colture ».

Il Ministro
SEGNI.

PIGNATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere le ragioni per le quali dalla legge relativa alla « costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » — approvato dalla IV Commissione del Senato e dalla V Commissione della Camera dei deputati, rispettivamente il 15 giugno 1950, e il 7 luglio 1950 — siano stati esclusi gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate di polizia.

« L'interrogante ravvisa l'opportunità che il Governo presenti con urgenza al Parlamento una analoga proposta di legge per la costruzione di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, e che, comunque, estenda a questi la sopraccitata legge.

« Fa inoltre rilevare che il legislatore, nell'affrontare il problema degli alloggi per le Forze armate — ivi compresa la Guardia di finanza, che pur non dipende dal Ministero della difesa — è stato mosso da motivi che sono ancor più evidenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il servizio del quale è caratterizzato da una maggiore mobilità, le cui conseguenze di ordine familiare — ai fini del migliore andamento del servizio — sono meritevoli della massima considerazione ». (3186).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, che da tempo si interessava al fine di ottenere facilitazioni nell'assegnazione di alloggi I.N.C.I.S. per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate di polizia, ha già preso intese con i Dicasteri finanziari e della difesa per la integrazione — a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — dello schema di disegno di legge concernente la costruzione, a cura dell'I.N.C.I.S., di alloggi da cedere in locazione a ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza ».

Il Ministro
SCELBA.

PINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che lo hanno determinato ad escludere la colonia dell'U.D.I. di Messina

dal piano di finanziamento dell'anno in corso, e se non creda giusto ripararvi d'urgenza annullando l'ingiustificata esclusione. Si fa presente al riguardo:

1°) che nel 1949 l'U.D.I. di Messina ha gestito una colonia di 200 bambini;

2°) che nel rapporto ufficiale inviato dalla prefettura di Messina al Ministero dell'interno, la gestione di detta colonia è stata indicata come una delle migliori;

3°) che mentre l'U.D.I. è stata esclusa, sono rimaste ammesse ben 14 colonie della Pontificia Commissione di assistenza, 4 del C.I.F., 3 delle A.C.L.I., 2 della A.N.C.A. ». (3252).

RISPOSTA — « Nel ripartire i fondi a disposizione la preferenza è stata data — e non poteva essere diversamente — agli enti, aventi adeguata attrezzatura tecnica e finalità esclusivamente assistenziali; mentre l'U.D.I. è una associazione politica; e più precisamente l'organizzazione femminile del Partito comunista italiano.

« Peraltro nessun danno è stato arrecato all'assistenza — che è quella che dovrebbe contare — avendo ricevuto istruzioni il prefetto di indirizzare i bambini bisognosi, segnalati dall'U.D.I., agli enti assistenziali esistenti nella provincia ».

Il Ministro
SCELBA.

PINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali rapide misure, intendano adottare contro il preoccupante intensificarsi dei casi di tifo addominale nel centro di Pozzo di Gotto, nella borgata Militi, ed in altri punti del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Al riguardo si fa rilevare:

a) che tale insorgenza, a carattere endemico, è determinata a Pozzo di Gotto dalla mancanza totale di fognature e di qualsiasi opera igienica e nella borgata Militi, dalla presenza di una condotta la quale, provenendo dal centro urbano di Barcellona, convoglia, oltre le acque fetide di rifiuto della locale fabbrica di nicotina, quelle luride di alcune fogne che vi s'innestano;

b) che questa condotta-fogna attraversa l'abitato di tutta la borgata Militi rimanendo, contro ogni norma legale d'igiene, completamente scoperta ed a livello della strada; e che alcuni proprietari di Barcellona, in dispregio di ogni legge e di ogni senso civico, hanno con la violenza deviato per tor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

naconto personale queste acque luride ed inquinate, servendosene per irrigare i loro appezzamenti di terreno a coltura orto-frutticola, posti nelle immediate vicinanze del centro abitato;

c) che infine la locale Amministrazione comunale e le autorità provinciali e regionali del ramo, malgrado da tempo sollecitate, non hanno curato di intervenire in modo tempestivo contro i responsabili e di dare esecuzione al progetto, già varato, di riparazione del tratto di strada Barcellona-Militi, progetto che prevede la copertura e la sistemazione della conduttura-fogna.

« Ciò premesso, l'interrogante chiede altresì di sapere se gli onorevoli Ministri non ritengano della massima urgenza, ciascuno per il proprio settore, provvedere:

a) affinché siano apprestate le opportune misure igienico-sanitarie, di carattere profilattico e curativo;

b) a dare pronta esecuzione al progetto di sistemazione del tratto stradale Barcellona-Militi, con conseguente copertura della costruzione della rete di fognatura in Barcellona Pozzo di Gotto, oltre al completamento dell'acquedotto già in costruzione avanzata;

c) perché siano applicati i più severi provvedimenti di rigore contro quei proprietari che, illegalmente o con violenza, hanno deviato a scopo irriguo le acque di fogna, e perché, in attesa della copertura del canale di scarico, sia nel modo più assoluto impedito il ripetersi di così grave inconveniente ».
(2566).

Risposta. — « Nel periodo dal 27 marzo al 26 aprile 1950 si sono verificati nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, quattro casi di febbre tifoide nei rioni di Pozzo di Gotto e Barcellona Centro.

« Dalle indagini epidemiologiche eseguite dal personale tecnico dell'Ufficio sanitario provinciale di Messina e di quel laboratorio di igiene e profilassi, è risultato che i quattro casi si sono verificati in due nuclei familiari lontani fra di loro e senza alcun rapporto di parentela e di vicinanza: l'origine della malattia è da attribuire presumibilmente ad infezione contratta fuori del centro abitato, trattandosi di contadini che vivono spesso in campagna e che sono facilmente esposti al contagio attraverso l'ingestione di verdura e frutta contaminate o di acque sospette.

« È stato tempestivamente disposto il ricovero ospedaliero dei pazienti che sono stati trattati con cloromicetina. Tre di essi sono guariti, il quarto invece, certo Italiano Car-

melo, affetto da forma ipertossica, è deceduto in quinta giornata di malattia.

« È stato altresì disposto d'intensificare le misure profilattiche, estendendo la vaccinazione antitifo-paratifica a larghi strati della popolazione.

« Inoltre l'ufficiale sanitario di quel comune è stato invitato ad intensificare la vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, latterie, bar, dolcerie, mercati, ecc., con l'adozione delle norme igienico-sanitarie più rigorose.

« Benché si possa escludere l'origine idrica dell'infezione, l'Ufficio provinciale di sanità pubblica di Messina, considerate le precarie condizioni dell'approvvigionamento idrico di quel centro abitato, i cui due acquedotti convogliano acque provenienti da sorgive subalvee superficiali, in tubi di argilla, ha disposto l'intensificazione della vigilanza sulla clorazione delle acque.

« Il Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte di propria competenza, ha fatto conoscere quanto segue:

« Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è sprovvisto di una rete di fognatura, mentre per quanto riguarda l'alimentazione idrica sono in corso i lavori di completamento dell'acquedotto Baele il quale avrà una portata di 70 litri al minuto secondo equivalenti a circa 200 litri di acqua al giorno per abitante.

« Per il completamento della rete esterna dell'acquedotto e del serbatoio è prevista una spesa di 18 milioni di lire. La relativa perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale è stata inviata all'assessorato regionale ai lavori pubblici che l'ha richiesta.

« Dopo il completamento della rete esterna sarà esaminata la possibilità di provvedere alla costruzione della rete interna. A tal fine il comune ha predisposto la redazione di un progetto per un primo lotto di lavori dell'importo di 48 milioni di lire.

« Per quanto riguarda la costruzione della fognatura, trattandosi di opera di interesse comunale, quell'Amministrazione ha già provveduto a far redigere due progetti: uno per un primo lotto di lire 60 milioni e l'altro per un secondo lotto di lire 30 milioni, quest'ultimo relativo alla località di Pozzo di Gotto.

« Sarà esaminata la possibilità di provvedere al finanziamento di detti lavori.

« Per quanto riguarda infine la sistemazione della strada Barcellona-Militi, nel cui progetto il comune avrebbe previsto anche la copertura della fogna scoperta, il comune in parola potrà avvalersi delle provvidenze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

disposte con la legge 3 agosto 1949, n. 489, sempreché l'opera stessa sia ritenuta ammissibile ai benefici di detta legge in confronto alle altre numerose richieste del genere già pervenute.

« Si informa pertanto che l'andamento epidemiologico della forma morbosa in parola viene attualmente seguito, e che dal 26 aprile 1950 non sono stati segnalati ulteriori casi di malattia e si assicura che sarà cura di questo Alto Commissariato di intensificare le misure dirette alla eliminazione degli inconvenienti igienico sanitari segnalati ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere — di fronte alla penosa situazione del personale dipendente dall'ospedale d'isolamento per malattie infettive di Messina, alle sue modestissime richieste di miglioramenti, ed all'inconcepibile atteggiamento della Giunta comunale — se non credano opportuno intervenire a difesa del giusto diritto di tale benemerita categoria ».

RISPOSTA. — « Il Sindacato provinciale ospedalieri di Messina, aderente alla C.G.I.L., ha avanzato, a suo tempo, le seguenti richieste:

1°) applicazione dei minimi salariali stabiliti dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti ospedalieri;

2°) corresponsione dell'indennità di contagio a tutto il personale indistintamente che presta servizio all'interno dell'ospedale;

3°) applicazione dell'articolo 13 del contratto nazionale di lavoro che prevede un congedo annuale obbligatorio per i dipendenti;

4°) aumento del gettone per il medico di guardia da lire 500 a lire 1500.

« Essendo sorte divergenze fra i rappresentanti sindacali della categoria e l'Amministrazione comunale circa l'applicabilità ed i limiti del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale per il personale ospedaliero, nei confronti dei dipendenti del nosocomio in questione, che rivestono la qualifica di impiegati comunali la prefettura è intervenuta subito promuovendo la nomina da parte della Giunta municipale di una apposita Commissione comunale, la quale è venuta di recente alle seguenti conclusioni:

1°) in ordine alla richiesta di applicazione dei minimi salariali, stabiliti dal con-

tratto nazionale di lavoro per gli ospedalieri, con i relativi aumenti di legge, non potersi far luogo all'accoglimento della domanda, non essendo applicabile al rapporto d'impiego pubblico un contratto nazionale regolante i rapporti d'impiego privato;

2°) in riguardo alla indennità di contagio che l'Amministrazione fornisce i viveri in natura e che, quindi, la valutazione di tale somministrazione è da considerarsi di gran lunga superiore e comprensiva della indennità di contagio richiesta;

3°) respingere la richiesta dell'aumento delle giornate di congedo, essendo tale materia già disciplinata dal vigente regolamento organico (30 giorni per il personale impiegatizio, 20 giorni per il personale subalterno);

4°) accogliere la domanda di aumento del gettone di presenza per il medico di guardia da lire 500 a lire 1500.

« Di quanto precede è stato informato a suo tempo il Ministero dell'interno competente in materia di vigilanza e di controllo amministrativo degli Enti locali.

« Premesso quanto sopra, questo Alto Commissariato non ritiene di intervenire nella vertenza ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica.*
COTELLESA.

PIRAZZI MAFFIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere perché nell'assegnazione dei fondi « Case per i lavoratori » (I.N.A.-Case) i principali comuni dell'Ossola per il 1950-51 furono esclusi, specie i centri industriali di Domodossola, Villadossola, Rumianca e Varso.

« L'ingiustificata esclusione, per usare un benigno termine parlamentare, ha provocato nella zona un vero risentimento dovuto a svariati fattori:

1°) perché il competente Ministero da anni è edotto sulle tristi condizioni dell'edilizia nel comune di Villadossola, centro industriale dove la statistica edilizia e sanitaria (1946) e di cui il Ministero è a conoscenza, porta per sommi capi, i seguenti dati:

famiglie domiciliate in Villadossola, n. 2078;

case igieniche abitabili, n. 256;

case adattabili, n. 156;

case igienicamente inabitabili, numero 227;

2°) perché le popolazioni ossolane, per vecchie tradizioni ospitali, ospitano circa seimila famiglie di cittadini meridionali, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

hanno aggravato con la loro presenza le non floride condizioni economiche della zona e resa impossibile una sistemazione semicivile degli abitanti per quanto riguarda le case di abitazione;

3°) perché i centri industriali dell'Ossola non possono sopperire coi loro mezzi all'incremento edilizio, tenuto conto che nella maggioranza, gli stabilimenti, opifici, ecc., hanno la sede centrale a Milano, Torino, ecc., dove pagano le maggiori tasse, rimandando ai comuni tutti gli oneri relativi». (3250).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che per la zona di Domodossola, nel piano del secondo anno predisposto dal Comitato di attuazione previsto dalla legge sulla gestione I.N.A.-Casa, era disponibile un contingente di soli 13 milioni, tenuto conto delle notevoli somme a suo tempo deliberate per il piano del primo anno.

« Ad onta di ciò, il Comitato in questione ha deliberato di dover ripartire un contingente superiore (28,5 milioni).

« In attuazione, inoltre, ai criteri normalmente seguiti per la ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni di cui trattasi, risulta essere stata data la preferenza ai comuni non compresi nel piano del primo anno (in guisa da assicurare una certa rotazione durante il settennio) e che hanno avuto un notevole incremento di popolazione.

« Per quanto concerne in particolare Domodossola e Villadossola, è opportuno rilevare che in favore dei comuni suddetti, furono deliberate nel piano del primo anno costruzioni per l'importo di milioni 70 ed 85 rispettivamente.

« Si può, comunque, fare affidamento che, nei piani successivi, sarà esaminata la possibilità di disporre ulteriormente, con le somme che si rendano necessarie, in favore dei comuni maggiori che ancora ne abbiano diritto ».

Il Ministro

MARAZZA

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) se sia stato accantonato un terzo dei posti disponibili nelle scuole medie inferiori e superiori, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, da conferire mediante concorso riservato al personale statale di altri ruoli organici;

2°) nell'affermativa, perché non si provvede a bandire i concorsi;

3°) nel caso che il terzo dei posti non sia stato accantonato, perché non si provvede a farlo ». (2777).

RISPOSTA. — « In occasione dei concorsi a cattedre recentemente espletati non si è nemmeno presentata la questione sull'applicabilità dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i suddetti concorsi erano stati banditi — ed il termine di presentazione delle domande era già scaduto — prima che entrasse in vigore il citato decreto.

« La questione si presenta invece per i concorsi da bandire prossimamente.

« A questo proposito si fa, però, presente che il Ministero ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato sulla applicabilità o meno dell'articolo 13 del menzionato decreto legislativo anche nei concorsi a cattedre di scuole medie; ciò in quanto la disposizione contenuta in tale articolo, messa in rapporto a successive norme di legge, lascia adito a dubbi sulla esatta interpretazione da dare alla disposizione medesima.

« Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni non appena possibile ».

Il Ministro

GONELLA.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — con riferimento a precedente interrogazione e a relativa risposta del Ministero — se sia stata ultimata l'istruttoria ed a quali conclusioni sia giunta, per la inclusione dell'abitato del comune di Laerru, provincia di Sassari, duramente colpito dalle alluvioni nel novembre 1949, fra quelli da consolidare a cura e a spese dello Stato ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, e in specie, per la costruzione del canale di guardia a protezione dell'abitato del predetto comune.

« Si fa presente che tale opera dovrebbe per misura precauzionale, venire eseguita prima delle piogge autunnali onde prevenire, nella eventualità di abbondanti precipitazioni, il ripetersi di sinistri così gravi come quelli verificatisi in diversi precedenti nubifragi ». (3309).

RISPOSTA. — « La proposta di includere l'abitato di Laerru, in provincia di Sassari, duramente colpito dalle alluvioni del 1949, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato è stata sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale ha ritenuto necessaria una ulteriore e più dettagliata istruttoria che attualmente è in corso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

a cura dell'ufficio del Genio civile di Sassari che è stato sollecitato ad espletare la pratica stessa.

« Le opere proposte consistono essenzialmente nella costruzione di un canale di guardia a monte del suddetto abitato per una spesa presunta di lire 15 milioni.

« Non appena sarà stato emanato il provvedimento dell'inclusione dell'abitato in parola fra quelli da consolidare a cura dello Stato, sarà subito provveduto alla esecuzione dei relativi lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se sia informato che 50 operai dipendenti dall'impresa Bertoni, appaltatrice per conto dell'A.N.A.S. dei lavori per la strada Santa Teresa Gallura-Castelsardo, sono creditori di notevoli somme verso l'impresa stessa per salari da quest'ultima non corrisposti, ragione per cui quei lavoratori e le loro famiglie versano in gravi condizioni di disagio.

« Si fa presente che l'impresa Bertoni giustifica il mancato adempimento dei propri impegni verso i lavoratori col fatto che sebbene l'esecuzione dell'opera sia già giunta ad una fase avanzata tanto che l'A.N.A.S., ha da tempo emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa appaltatrice per l'importo di ben 14 milioni circa, tali mandati non si sono potuti riscuotere presso il provveditorato alle Opere pubbliche della Sardegna, asserendo quest'ultimo a giustificazione della propria inadempienza, di non disporre dei fondi necessari.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda adottare perché la ditta appaltatrice possa riscuotere al più presto i mandati di pagamento emessi dall'A.N.A.S. e trovarsi così in condizione di corrispondere ai lavoratori i salari ad essi dovuti ». (3310).

RISPOSTA. — « Il ritardo nel pagamento dei mandati alla impresa Bertoni, appaltatrice dei lavori della strada Santa Teresa Gallura-Castelsardo diretti dall'A.N.A.S., ma pagati dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Cagliari, è dipeso dalla impossibilità di impegnare la relativa spesa, mancando la disponibilità dei fondi.

« In seguito allo sblocco dei fondi di bilancio è stato disposto l'impegno della spesa relativa.

« Conseguentemente sarà disposto il pagamento degli acconti maturati dovuti all'impresa anzidetta per i lavori di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

1°) quali opere da eseguirsi in Sardegna siano finora state ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, dall'entrata in vigore della medesima;

2°) quando sarà formulato il nuovo programma esecutivo delle opere da eseguirsi ai sensi della sopradetta legge e quali opere richieste dai comuni della Sardegna si prevede che potranno essere ammesse al contributo ». (3160).

RISPOSTA. — « Si precisa che per quanto riguarda la Sardegna sono state ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, dall'entrata in vigore della legge stessa ad oggi le seguenti strade:

1°) *Strade:*

a) Tempio (Sassari), costruzione strada allacciamento frazione Vacci Ieddi, lire 10 milioni;

b) Putifigari (Sassari), costruzione strada allacciamento con Alghero, lire 10 milioni;

c) Amministrazione provinciale Nuoro, costruzione strada provinciale Desulo-Fonni, lire 30.000.000;

d) Sarule (Nuoro), costruzione strada allacciamento con Ottane, lire 16.000.000;

e) Palmos Suergiu (Cagliari), costruzione strada allacciamento frazione Matzacara e Is Sorigus, lire 8.000.000;

« Si fa inoltre presente che si sono proposte le assegnazioni seguenti:

a) Morgongiori (Cagliari), completamento strada comunale per Uras e Ales, lire 6.000.000;

b) Aldomaggiore (Cagliari), costruzione strada allacciamento scalo ferroviario Borore, lire 25.000.000;

c) Amministrazione provinciale Cagliari, completamento lavori stradali, lire 30.000.000;

d) Sant'Antonio Ruinas, costruzione strada allacciamento con Megorella, lire 22 milioni;

e) Chiaromonti (Sassari), strada di allacciamento con Chirralzo, 2° lotto, lire 30 milioni;

f) Tresnuraghes (Nuoro), strada allacciamento ponte Alabe, lire 33.000.000;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

2°) *Opere igieniche:*

- comune di Isili, fognature, lire 25 milioni;
- comune di Alghero, acquedotto, lire 24.000.000;
- comune di Sindia, acquedotto, lire 23 milioni;
- comune di Ozieri, acquedotto, lire 20 milioni;
- comune di Iglesias, fognatura, lire 20 milioni;
- comune di Terralba, fognatura, lire 20 milioni;
- comune di Montresta, acquedotto, lire 14.000.000;
- comune di Benetutti, fognatura, lire 10.000.000;
- comune di Domusnova, fognatura, lire 6.000.000;
- comune di Sanluri, cimitero, lire 7 milioni;
- comune di Tempio Pausania, cimitero, lire 6.000.000;
- comune di Marrubia, lavatoio, lire 2.300.000;

3°) *Opere di edilizia scolastica:**Cagliari:*

- comune di Senorbì, edificio scolastico elementare, 1° lotto, lire 21.800.000;
- comune di Nuraminis, edificio scolastico elementare, lire 20.000.000;
- comune di Assemini, edificio scolastico elementare, lire 40.000.000;
- comune di Arborea, ampliamento edificio scolastico elementare, lire 8.000.000;
- comune di Domusnovas, completamento edificio scolastico elementare, lire 31 milioni;
- comune di Paulilatino, completamento edificio scolastico elementare, lire 30.000.000;

Nuoro:

- comune di Sadali, edificio scolastico elementare, lire 15.000.000;
- comune di Bosa, completamento edificio scolastico elementare, 2° lotto, lire 20 milioni;
- comune di Sinscola, costruzione edificio scolastico elementare, 1° lotto, lire 45 milioni;

Sassari:

- comune di Chiaramonti, completamento edificio scolastico elementare, lire 30 milioni;

comune di Bonorva, completamento edificio scolastico elementare, lire 25.000.000;

comune di Mores, costruzione edificio scolastico elementare, lire 20.000.000;

4°) *Opere idrauliche:*

« È stata già disposta la concessione del contributo statale di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, in favore dei comuni di Osilo (Sassari), Perdasdefogu (Nuoro) e Domusdemaria (Cagliari), per la installazione degli impianti di energia elettrica per la pubblica illuminazione per un importo complessivo delle opere di lire 29.000.000, ed un corrispondente contributo annuo di lire 1.305.000, per 35 annualità.

5°) *Opere marittime:*

« Nessun comune, fino ad oggi, ha avanzato domanda per ottenere i benefici di cui trattasi.

« Per quanto riguarda i programmi delle opere da eseguirsi ai sensi della legge stessa, si avverte che essi sono in corso di elaborazione e che saranno possibilmente definiti entro breve termine. Saranno comunque tenute presenti, nell'ammettere a contributo le varie richieste quelle opere che risulteranno maggiormente necessarie e più urgenti e che interessino in particolare centri minori, così come vuole la legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Pertanto allo stato delle cose non è possibile indicare le opere che potranno essere ammesse a contributo nell'esercizio finanziario corrente ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando verranno assegnati gli stanziamenti necessari per ultimare la strada provinciale San Francesco di Aglienta-Posto Vignola (provincia di Sassari) costruita per soli 2 chilometri e lasciata indi in abbandono, mentre per il completamento di quell'opera così necessaria in detta zona e tanto attesa dalla popolazione locale, restano ancora da costruire 8 chilometri di strada.

« Si fa presente che detta strada venne iniziata, con eccezionale procedura di urgenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche, nell'aprile del 1948, quando, infatti, nella prima decade di quel mese di elezioni politiche, l'allora Ministro Tupini telegrafava ai comuni interessati lo stanziamento di 30 milioni per l'appalto del primo lotto dei lavori; esauriti poi i fondi assegnati nella costruzione dei

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

primi 2 chilometri, i lavori sono stati poi sospesi, con promessa da parte delle autorità competenti di includere il completamento dell'opera alle prossime assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna: il che però finora non è stato fatto.

« L'interrogante chiede di conoscere in quale programmazione di opere in Sardegna verrà incluso il completamento di detta strada, quale somma verrà stanziata e quando i lavori potranno essere ripresi ». (3311).

RISPOSTA. — « La costruzione del primo lotto della strada San Francesco d'Aglienta-Posto Vignola in provincia di Sassari fu finanziata con i fondi per la esecuzione a cura dello Stato di opere pubbliche di interesse di enti locali anche a sollievo della disoccupazione.

« Il secondo lotto della strada in questione non ha potuto essere finora eseguito perché questo Ministero non ha successivamente più ottenuto assegnazioni di fondi del genere.

« Ciò stante per assicurare il completamento dell'opera questo Ministero ha impartito disposizioni al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna perché tenga presente tale esigenza nella formulazione del programma dei lavori stradali che potranno essere finanziati con i fondi che saranno messi a disposizione della Cassa del Mezzogiorno ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda provvedere alla provincializzazione della strada Sassari-Usini-Ittiri-Romana già da tempo richiesta dai comuni interessati e dalla stessa Amministrazione provinciale di Sassari.

« Si fa presente che detta strada è divenuta un'arteria di notevole traffico in una zona della provincia di Sassari fra le meno fornite di vie di comunicazione, mentre i comuni sui quali ricade l'obbligo di provvedere alla manutenzione, non sono in condizioni di assolvere a tale compito, non consentendolo le loro possibilità finanziarie, talché detta strada è già ora abbastanza mal ridotta, e continuando l'attuale situazione finirebbe ben presto per divenire completamente impraticabile ». (3021).

RISPOSTA. — « Non risulta che per la strada comunale Sassari-Usini-Ittiri-Romana sia stata avanzata richiesta di classificazione tra le provinciali.

« Pertanto non pare esatta l'asserzione che la provincializzazione di detto tratto di strada sia stata da tempo richiesta dai comuni interessati e dalla stessa Amministrazione provinciale di Sassari.

« Nel caso dovesse pervenire la richiesta di cui trattasi essa sarà esaminata con la migliore considerazione in base al disposto dell'articolo 13, lettera D della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

« Allo stato delle cose peraltro la manutenzione della strada stessa deve essere fatta a cura e spesa degli Enti interessati ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga di poter accogliere la richiesta del comune di Ittiri (Sassari) di essere ammesso ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la sostituzione di parte della tubazione attuale con tubazione più rilevante che a partire dalla camera di immissione delle acque di Turrighe si colleghi direttamente fino al deposito di « Pedru e Dala », onde eliminare l'inconveniente che si verifica attualmente di perdita dell'acqua necessaria per l'approvvigionamento idrico del paese.

« Si fa presente che esiste regolare richiesta di detto comune espressa con deliberazione del Consiglio comunale in data 3 novembre 1949, n. 35 ». (3338).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Ittiri (Sassari) intesa ad ottenere la concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per il miglioramento di quell'acquedotto sarà tenuta presente ai fini di un possibile accoglimento in sede di formazione dei programmi esecutivi di tale genere di opere, compatibilmente con le disponibilità dei fondi assegnati ed in confronto alle numerose altre analoghe domande qui pervenute per ottenere i benefici della legge anzidetta ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga di poter accogliere la richiesta del Consiglio comunale di Ittiri (Sassari) secondo deliberazione del 12 febbraio 1950, n. 6, per la costruzione in detto comune di locali idonei per un dispensario antitracomatoso e antimalarico, servizi che attualmente si trovano in locali privati presi in lo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

cazione e non idonei all'uso per ragioni di igiene e di decoro cittadino. Si fa presente che per tale costruzione il comune sarebbe disposto a fornire l'area di sua proprietà». (3339).

RISPOSTA. — « Da accertamenti eseguiti da questo Alto Commissariato risulta che nel comune di Ittiri funzionano due dispensari antitracomatosi, uno pubblico ed uno scolastico. I locali di quello pubblico non risultano effettivamente del tutto idonei allo scopo, ma, per il momento non si trova nel comune altro fabbricato disponibile in migliori disposizioni che possa venir adibito ad ambulatorio. Per quanto riguarda invece il dispensario scolastico, esso è stato sistemato in locale ottenuto nell'edificio della scuola, fornito di due porte, in modo che i malati da una parte entrano per la medicazione e dall'altra escono dopo curati. Detta sala è provvista di un impianto di luce elettrica e di acqua corrente.

« Nessuna proposta relativa alla costruzione nel comune in parola di un nuovo dispensario antitracomatoso risulta pervenuta a questo Alto Commissariato.

« Si può comunque assicurare che una eventuale proposta diretta a tale scopo verrà esaminata con particolare attenzione, compatibilmente alle comprovate esigenze della costruzione stessa sia in relazione all'endemia tracomatoso in quel comune che alle disponibilità di bilancio.

« Qualora infine si venisse nella determinazione di costruire un nuovo dispensario antitracomatoso, negli stessi locali potrebbe venire sistemato l'ambulatorio antimalarico, la cui attività peraltro è, al momento attuale, assai ridotta in seguito alla lotta antianofelica col D.D.T., che ha pressoché interrotta la trasmissione della malattia, in tutta la Sardegna ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.*

POLANO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritenga di poter assegnare un contributo di 5.000.000 di lire per la Mostra dell'artigianato e della piccola industria della Sardegna che si terrà a Sassari dal 14 agosto al 30 agosto 1950, nel quadro delle manifestazioni artistico-culturali previste per il Ferragosto sassarese. Tale contributo ad una così importante manifestazione della vita economica isolana permetterebbe di dare alla Mostra più

ampio respiro e di aiutare nelle spese di partecipazione alla mostra stessa anche quelle imprese artigiane singole o associate che hanno minori disponibilità, nonché di istituire alcuni premi adeguati al merito per le migliori imprese esponenti ». (3282).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene che tale contributo possa essere concesso, in quanto l'importo richiesto è assolutamente sproporzionato allo stanziamento (lire 35 milioni) di cui questo Ministero stesso può disporre, per tutta la durata dell'esercizio finanziario, per sussidiare enti di istruzione professionale e laboratori-scuola ed altre iniziative a carattere artigiano in tutta Italia.

« A parte tali considerazioni connesse ad imprescindibili esigenze di bilancio, è opportuno far presente che il predetto stanziamento deve essere devoluto principalmente ai laboratori-scuola per contenere il pauroso declino dell'apprendistato nelle botteghe artigiane, che assottiglia sempre più la categoria dei maestri d'arte, che tanto prestigio e benefici economici hanno assicurato al Paese con l'affermazione dei loro pregiati manufatti su tutti i mercati mondiali.

« Non si vuole con ciò disconoscere la grande utilità delle mostre e fiere, che hanno lo scopo di estendere la conoscenza e quindi lo smercio dei prodotti, ma tali manifestazioni sono giustificate, salvo casi eccezionali, quando sono economicamente autosufficienti, e questo Ministero è alieno dal proporre concessioni di contributi alle predette manifestazioni, sotto forma di concorso nelle spese di allestimento, anche in relazione a precise deliberazioni adottate dal Consiglio superiore del commercio sull'argomento, appunto per gli inevitabili effetti inflazionistici che ne deriverebbero, con l'incoraggiamento di iniziative che, in tanto sarebbero realizzate, in quanto facenti assegnamento sul concorso finanziario dello Stato.

« Viceversa, più opportuno sembra il sistema della concessione di sussidi per l'assegnazione di premi ai migliori espositori, col che si raggiunge il duplice scopo di assicurare una maggiore affluenza di espositori e di stimolare il miglioramento qualitativo dei prodotti. E questa è ormai la prassi costantemente seguita da questo Ministero nella concessione dei sussidi in parola.

« Nel caso, poi, della Mostra dell'artigianato e piccole industrie della Sardegna, si deve tener anche presente che nel bilancio della Regione sarda figura uno stanziamento di ben 50 milioni di lire per l'artigianato e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

con tale somma può essere fatto fronte, a giudizio di questo Ministero, a qualsiasi esigenza dell'artigianato di quella Regione ».

Il Ministro
TOGNI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali siano i criteri fondamentali del piano di riammodernamento delle ferrovie concesse della Sardegna e quando intenda iniziare l'attuazione di detto piano. In particolare l'interrogante chiede di conoscere se e quando delle automotrici verranno immesse in esercizio sulle predette linee, in conformità agli impegni assunti a suo tempo dal Ministero dei trasporti. L'interrogante chiede all'onorevole Ministro di voler dare in merito le più esaurienti delucidazioni date le vivissime preoccupazioni che turbano i dipendenti delle ferrovie concesse e le popolazioni interessate per le ricorrenti notizie, specie dopo quanto è già stato annunciato per il tronco Tempio-Monti, di una possibile attuazione del piano di smantellamento delle ferrovie concesse ». (3299).

RISPOSTA. — « Si comunica che il piano di ammodernamento delle ferrovie concesse in Sardegna è stato già da tempo predisposto e prevede, per ora, l'acquisto di 44 automotrici Diesel, nonché il rinforzo dell'armamento in alcuni tronchi delle Ferrovie Complementari e delle strade Ferrate Sarde, per una spesa di circa due miliardi.

« A tale ammodernamento si provvederà con carattere di urgenza, non appena sarà approvato il disegno di legge presentato al Parlamento per l'ammodernamento ed il potenziamento delle linee di trasporto concesse all'industria privata, applicando, per il finanziamento, le misure e le modalità che saranno stabilite dalla legge stessa.

« Non è escluso che si possa in un secondo tempo provvedere ad un altro gruppo di lavori, se ciò sarà consentito dalla misura degli stanziamenti previsti dalla legge anzidetta, nel quadro delle urgenti esigenze di tutte le linee di trasporto in concessione in Italia.

« Le nuove automotrici potranno essere immesse in esercizio gradualmente, a partire da un anno dalla loro ordinazione.

« In quanto ai tronchi ferroviari che potrebbero essere convenientemente sostituiti da servizi automobilistici, posso assicurare che nessuna decisione è stata ancora presa nemmeno per il tronco Tempio-Monti: sarà indetta una riunione con i rappresentanti della

Regione sarda per giungere ad una ragionevole decisione nell'interesse dei traffici della Regione stessa ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere:

1°) per la immediata corresponsione dello stipendio relativo al mese di maggio 1950 ai dipendenti dell'U.P.S.E.A. di Cagliari non ancora corrisposto alla data odierna, e venga assicurato il regolare finanziamento di tali stipendi per il mese di giugno 1950 ed i mesi successivi fino a quando esisterà l'Ente;

2°) per la corresponsione, a quei dipendenti, dei miglioramenti economici già concessi ai dipendenti statali ed a quelli di altri enti statali e parastatali;

3°) per confermare agli U.P.S.E.A. l'esecuzione delle operazioni d'ammasso del grano per contingente in conformità della legge istituita tuttora vigente, abrogando la disposizione con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha affidato tali operazioni per la campagna agraria corrente, agli Ispettorati agrari, servendosi questi ultimi tuttavia del personale, dei dati e mezzi dell'U.P.S.E.A. ». (2929).

RISPOSTA. — « Il ritardo verificatosi nel pagamento degli stipendi al personale dell'U.N.S.E.A. e, quindi, anche a quello dell'U.P.S.E.A. di Cagliari, è dovuto all'abolizione della quota funzionale, già spettante all'U.N.S.E.A. stesso in ragione di lire 400 per ogni quintale di grano conferito all'ammasso, abolizione deliberata, come è noto, il 5 novembre 1949 dal Comitato interministeriale dei prezzi, che ha causato gravi difficoltà per il finanziamento del cennato Ente.

« Ciò nonostante l'U.N.S.E.A., che dalla soppressione della quota funzionale sul l'ammasso del grano ha potuto far fronte alle spese ordinarie ed indilazionabili usufruendo di una speciale apertura di credito presso le Banche di complessive lire un miliardo e seicento milioni, ha di recente ottenuto che la concessa apertura di credito sia elevata a lire due miliardi e quattrocento milioni con un ulteriore finanziamento, quindi, da parte degli Istituti di credito, di ottocento milioni per le necessità dei mesi di maggio e successivi.

« In merito alla mancata applicazione a favore del personale dell'U.N.S.E.A. dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 12 aprili

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

le 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, si fa presente che, a norma delle citate disposizioni legislative (rispettivamente articoli 9 e 12) gli Enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato possono estendere al proprio personale i miglioramenti previsti dalle leggi stesse mediante deliberazioni soggette all'approvazione del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro.

« La facoltà che tali Enti hanno in ordine ai suddetti miglioramenti è subordinata alla particolare situazione di bilancio e alle disponibilità finanziarie degli Enti stessi, in quanto a norma dei citati articoli 9 e 12 nessun contributo integrativo a carico del bilancio dello Stato è ammesso a favore degli Enti medesimi per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 12.

« Ciononostante, questo Ministero, rendendosi conto del grave disagio economico in cui è venuto a trovarsi il personale dell'U.N.S.E.A. e malgrado che la situazione finanziaria di tale Ente, per quanto è stato più sopra detto, sia oltremodo critica, ha trasmesso con parere favorevole al Ministero del tesoro due delibere, adottate dal commissario dell'U.N.S.E.A. stesso e concernenti gli aggiornamenti degli stipendi del dipendente personale in applicazione delle citate leggi n. 149 e 130.

« Per quanto, infine, riguarda le operazioni di ammasso per contingente del frumento di produzione 1950, la legge 4 luglio 1950, n. 454, affida agli Ispettorati agrari il compito di sovrintendere alle operazioni in parola secondo le direttive che saranno impartite dai prefetti delle varie provincie.

« Si è ritenuto, infatti, di assicurare tempestivamente in tal modo la organizzazione relativa agli ammassi, nella considerazione che un recente provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri prevede la soppressione e la conseguente liquidazione dell'U.N.S.E.A.

« Peraltro è da far presente non solo che gli Ispettorati agrari sono stati autorizzati ad avvalersi della collaborazione degli U.P.S.E.A., ma anche che, allo scopo di evitare soluzioni di continuità e di ottenere un più diretto e rapido collegamento tra Ispettorati e U.P.S.E.A., è stato disposto da questo Ministero che i dirigenti degli U.P.S.E.A. medesimi partecipino ai lavori dei Comitati provinciali dell'ammasso per contingente, previsti dalla citata legge 4 luglio 1950 ».

Il Ministro
SEGNI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga di poter accordare dei ribassi sulle tariffe ferroviarie in occasione della Mostra regionale e delle manifestazioni artistico-culturali che avranno luogo per il Ferragosto, dal 14 al 30 agosto 1950, a Sassari. Tali ribassi di tariffe da applicarsi sia nelle reti ferroviarie isolate statali e concesse, sia da qualunque punto della intera rete nazionale, e che non dovrebbero essere inferiori a quelli concessi per i partecipanti ai pellegrinaggi dell'Anno Santo, porterebbero un notevole incremento alla stagione turistica in Sardegna ». (3283).

RISPOSTA. — « Per la concessione di riduzioni di tariffa in occasione di fiere, mostre e manifestazioni varie, una apposita commissione interministeriale di cui hanno fatto parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dei trasporti, anche funzionari delle Amministrazioni del Tesoro, dell'Industria e del commercio, della Pubblica Istruzione e del Commissariato per il turismo, ha stabilito dei criteri di massima che le ferrovie dello Stato vanno applicando, d'accordo col Ministero del tesoro.

« In base a tali criteri viene concessa l'applicazione della tariffa n. 3 (riduzione del 30 per cento circa) ai visitatori di talune fiere di carattere nazionale e internazionale di riconosciuto interesse e ai partecipanti a qualche manifestazione di carattere turistico (come ad esempio, il Carnevale di Viareggio) di antica tradizione e particolare importanza.

« La predetta Commissione ha espresso il parere di non dare invece riduzioni per mostre e manifestazioni che dal calendario del Ministero dell'industria e del commercio risultino di carattere provinciale e regionale. La mostra di cui trattasi non figura affatto tra le mostre regionali autorizzate dal predetto Ministero per il corrente anno.

« Indipendentemente da ciò, la ragione del provvedimento che esclude dal beneficio di riduzioni ferroviarie di carattere eccezionale le mostre provinciali e regionali, va ricercata nel fatto che per distanze fino a 250 chilometri le ferrovie dello Stato rilasciano biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi, che comportano una riduzione, rispettivamente, del 20 per cento e del 30 per cento circa sui prezzi della tariffa ordinaria; tali riduzioni sono quasi della stessa entità di quella prevista per manifestazioni di carattere nazionale ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere le ragioni per cui l'I.S.T.A.T., a cinque anni dalla liberazione, non si è ancora messo in grado di tener conto, nell'indice generale della produzione, dei settori meccanico ed edilizio ». (3263).

RISPOSTA. — « L'Istituto Centrale di Statistica, prima della guerra, non effettuava rilevazioni in materia di produzione industriale, limitandosi a pubblicare, nei propri *Bollettini* ed *Annuari*, i non molti dati raccolti ed elaborati, con i più svariati criteri, da altre Amministrazioni pubbliche e da alcune associazioni di categoria.

« Immediatamente dopo la guerra, l'Istituto cercò di far riprendere alle predette Amministrazioni ed associazioni le antiche rilevazioni con gli opportuni perfezionamenti e ampliamenti, ma per difficoltà di carattere organizzativo e funzionale e, per la mutata posizione giuridica delle nuove associazioni di categoria, l'iniziativa non condusse ai risultati pratici desiderati.

« A seguito di tale esperimento l'Istituto ritenne doveroso, nell'interesse del Paese e per corrispondere alle urgenti richieste che gli venivano fatte, di avviare una rilevazione diretta dei principali settori dell'industria.

« L'impostazione e la pratica attuazione di queste rilevazioni dirette, iniziate dal 1946, incontrarono varie difficoltà derivanti principalmente, sia dalle stesse difficoltà intrinseche di alcune rilevazioni che non avevano precedenti in Italia, come quella relativa al settore della meccanica, sia della riluttanza delle ditte industriali a fornire i dati individuali di produzione, sia infine dalla mancanza di una base legale alle richieste dell'Istituto Centrale di Statistica.

« Ciò per tacere delle difficoltà derivanti dal fatto che l'Istituto Centrale di Statistica non dispone di propri organi tecnici periferici.

« Le difficoltà derivanti dalle due prime cause accennate, dovettero essere e vennero in gran parte superate attraverso una lunga ed assidua opera di studio e di convincimento, questa ultima svolta dall'Istituto per assicurare che i dati individuali erano, come sono, tutelati dal più rigoroso segreto di ufficio e che venivano utilizzati esclusivamente per il calcolo dei numeri indici della produzione industriale. Alla terza e più grave difficoltà si è cercato provvisoriamente di ovviare attraverso l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1949, n. 213 che, in applicazione della dispo-

sizione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto Centrale di Statistica, autorizza l'Istituto a compiere, fra l'altro, rilevazioni nel campo della produzione. Nel decreto suddetto tale autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1952.

« Superate le accennate difficoltà di ordine tecnico e giuridico, l'Istituto Centrale di Statistica ha potuto ampliare, nel corso del 1949, il piano delle rilevazioni mensili estendendolo oltre che al settore delle industrie alimentari, a quello, assai più complesso, delle industrie meccaniche, per la maggior parte delle quali non si era mai avuta in Italia una rilevazione periodica dei dati di produzione.

« Mentre completava tale piano di rilevazioni, l'Istituto per soddisfare alle richieste di cui sopra è stato fatto cenno, iniziava ai primi del 1948 il calcolo di un indice provvisorio della produzione industriale (base 1947=100) non comprendente, ovviamente, le industrie alimentari e quelle meccaniche. E, peraltro, da rilevare che nel frattempo l'Istituto ha iniziato anche la pubblicazione di vari indici elementari e di categoria, riguardanti queste ultime classi d'industria per le quali aveva completato la raccolta dei dati. Ultimate, alla fine del 1949 le rilevazioni della meccanica, l'Istituto Centrale di Statistica fin dai primi mesi del corrente anno ha provveduto al calcolo dell'indice completo della produzione industriale la cui composizione ed i cui criteri di elaborazione ha sottoposto, in conformità ad una prassi da esso sempre seguita, all'esame di apposita Commissione di studio.

« L'Istituto ritiene che il nuovo indice potrà essere pubblicato entro il mese di settembre. Può essere utile aggiungere che il nuovo indice viene direttamente calcolato con base 1938=100 e che, al fine di soddisfare anche altre esigenze pratiche, è stato provveduto anche al calcolo di un indice con base post-bellica e precisamente con base 1948=100.

« Con l'inclusione delle industrie alimentari e di quelle meccaniche, l'indice della produzione industriale italiana si troverà ad essere un indice dei più completi e rappresentativi rispetto agli analoghi indici che vengono calcolati dagli altri Paesi.

« In ordine alla mancata inclusione nell'indice, del ramo dell'attività edilizia, si precisa che ciò corrisponde alla prassi seguita anche negli altri Paesi, consacrata da intese intervenute nel campo statistico internazionale. In relazione a tali intese, i pochissimi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

Paesi che comprendono l'attività edilizia nell'indice della produzione industriale forniscono anche un indice non comprendente la attività edilizia.

« Per l'attività edilizia, le cui speciali caratteristiche richiedono una particolare impostazione delle rilevazioni mensili che la riguardano, è previsto il calcolo di un apposito indice di cui l'Istituto Centrale di Statistica sta predisponendo le basi tecniche.

« Intanto, e da tempo, l'Istituto rileva e pubblica dati completi e aggiornati sui permessi di costruzione e di abitabilità rilasciati dai comuni ai sensi delle vigenti disposizioni, con ampia analisi delle dimensioni delle abitazioni, dei vani utili ed eccessori, ecc.

« Inoltre l'Istituto rileva i dati mensili sull'attività edilizia nelle opere pubbliche eseguite dallo Stato o dai concessionari e da altri enti.

« Trattasi di dati della stessa natura di quelli utilizzati dai pochi Paesi di cui sopra è cenno, per il calcolo degli indici mensili dell'attività edilizia. Senonché, come è stato riconosciuto anche in sede internazionale, questi dati, utili per altri fini, non sono idonei a fornire un indice mensile dell'attività edilizia, a motivo, fra l'altro, dello sfasamento esistente (per quanto riguarda ad esempio le abitazioni collaudate) tra i mesi nel corso dei quali avvenne la costruzione e l'epoca, spesso assai posteriore, in cui venne rilasciata la dichiarazione di abitabilità ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

PRETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se si renda conto della necessità di provvedere immediatamente, affinché sia posto fine alla indecorosa situazione per cui i cantonieri delle strade di bonifica Ferrara-Porto Garibaldi e deviazione Tresigallo-Iolanda non percepiscono dal 1° gennaio alcuno stipendio (nonostante che il Ministero dell'agricoltura abbia da tempo assicurato di avere disposto l'assegnazione di lire 4 milioni) in dipendenza della controversia tra Ministero e provincia, in ordine alla presa in consegna della strada; e per sapere altresì se non ritenga opportuno richiamare severamente gli organi responsabili per la inconcepibile insensibilità dimostrata nei confronti della tragica situazione di un gruppo non trascurabile di fedeli e onesti lavoratori dello Stato ». (3262).

RISPOSTA. — « La strada Ferrara-Mare, eseguita con i fondi della bonifica, ha tutte le caratteristiche, sia per i suoi particolari costruttivi, che per le comunicazioni ed allacciamenti mediante essa realizzati, per essere compresa nella rete delle strade nazionali o, quanto meno, in quella delle strade mantenute dalla provincia.

« Non potendo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sostenere ulteriormente l'onere per la manutenzione di un'opera che, a termini dell'articolo 17 della stessa legge di bonifica 13 febbraio 1930, n. 215, avrebbe dovuto da tempo venire posta a carico di altre Amministrazioni, interessò, fin dal settembre 1949, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna ed il prefetto di Ferrara a svolgere trattative ed a prendere accordi con l'A.N.A.S. e con l'Amministrazione provinciale di Ferrara, per la definizione della questione.

« L'Amministrazione provinciale, con lettera 27 dicembre 1949, n. 8682, si dichiarò disposta ad accettare la presa in consegna della strada per tronchi successivi, man mano che venissero sistemati con lavori di manutenzione straordinaria.

« Poiché il primo tronco Ferrara-Tresigallo risultava, a quel momento, già sistemato, l'Amministrazione provinciale, secondo gli accordi intercorsi, avrebbe dovuto prenderne la consegna dal 1° gennaio 1950 e corrispondere, quindi, i salari ai cantonieri addetti.

« Senonché l'esecuzione degli accordi ha subito un ritardo per difficoltà opposte dalla stessa Amministrazione provinciale e di cui il Ministero è stato informato solo recentemente.

« Ulteriori trattative sono state svolte in proposito e la detta Amministrazione provinciale, con lettera 4 agosto 1950, n. 6007, si è definitivamente impegnata a prendere la consegna del tronco Ferrara-Tresigallo, con decorrenza dal 1° settembre 1950, restando a carico del Ministero il pagamento dei salari ai cantonieri, per il periodo 1° gennaio-31 agosto.

« A seguito di questi ultimi accordi ed in base al fabbisogno segnalato ora dal Provveditorato, si è disposto l'accreditamento della somma di lire 3.150.000 per procedere al pagamento dei salari arretrati.

« Contemporaneamente è stata disposta altra assegnazione di 21 milioni per i lavori di sistemazione di un secondo tronco, che dovrà poi essere consegnato all'Amministrazione provinciale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Da quanto precede si rileva, dunque, che non tutti i cantonieri della strada Ferrara-Porto Garibaldi non hanno percepito i salari, ma soltanto quelli addetti al tronco Ferrara-Tresigallo perché, a termini degli accordi intercorsi, avrebbe dovuto provvedervi l'Amministrazione provinciale con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

« Sembra che non si possa accusare di insensibilità alcun ufficio dell'Amministrazione dello Stato, in quanto, sulla base dei ripetuti accordi, doveva ritenersi legittimamente operante, a tutti gli effetti, la consegna di detto tronco Ferrara-Tresigallo.

« Comunque il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di fronte alla mancata esecuzione degli accordi e non appena avutane notizia, è ancora una volta intervenuto per sanare la situazione, mettendo a disposizione i fondi necessari ».

Il Ministro
SEGNI.

PUGLIESE E SPOLETI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se possa assicurare che la Cassa del Mezzogiorno provvederà senza dubbio al completamente degli acquedotti del Lese, del Dacina, di Rossano e Corigliano e di Reggio Calabria, i quali, iniziati da tempo con notevole sforzo economico, rimanendo incompleti, non solo non soddisfano le urgentissime necessità idriche ed igienico sanitarie di grossi comuni della Calabria, ma rendono inutile l'erogazione delle somme già spese per i lavori iniziati che minacciano (ove non siano completati) di andare in malora ». (3253).

RISPOSTA. — « Compito della Cassa per il Mezzogiorno, così come è indicato nella legge e come è risultato dalle discussioni parlamentari, è quello di realizzare opere di carattere straordinario e che formino complessi organici atti ad influenzare in misura notevole le condizioni ambientali delle regioni meridionali.

« La Cassa per il Mezzogiorno non assorbe quelle che sono le competenze istituzionali e normali dei Ministeri competenti in materia di opere pubbliche i quali dovranno continuare ad assolvere il loro normale compito anche per le provincie meridionali.

« Nel quadro della suindicata impostazione saranno tenute in evidenza le necessità per il completamento degli acquedotti calabresi specificatamente indicati nell'interrogazione ».

Il Ministro senza portafoglio
CAMPILLI.

PUGLIESE E TURCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere come intenda ovviare al grave inconveniente derivante dall'ingorgo di forti quantitativi di grano di produzione 1949 nei magazzini del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, ingorgo che pregiudica le operazioni di ammasso del raccolto imminente e già in corso di attuazione ». (2891).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che giacenze di grano di ammasso della campagna 1949 nei magazzini dei Consorzi agrari provinciali si hanno, oltre che in provincia di Catanzaro, anche in molte altre provincie dell'Italia meridionale e insulare.

« Le cause che hanno determinato tali considerevoli giacenze sono state attentamente esaminate d'intesa con l'Alto Commissario dell'alimentazione, in una apposita riunione tenuta dalla Commissione distribuzione grano.

« È stato così possibile accertare in detta riunione che il fenomeno di giacenza del frumento di produzione 1949 è unicamente da attribuirsi al minor ritmo, rispetto a quello registrato nelle decorse gestioni ammasso, con il quale l'industria molitoria procede al ritiro di detto frumento.

« Constatata tale situazione di fatto ed in vista anche della necessità di disporre dei locali necessari per l'immagazzinamento del frumento della corrente campagna, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già predisposto, d'intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, un primo piano di movimento dei grani duri di produzione 1949 per complessivi quintali 300.000 al fine di alleggerire le provincie che hanno maggiori giacenze.

« Per la provincia di Catania, detto piano prevede il trasferimento a Napoli di quintali 50.000 di grano rispetto ai quintali 98.715 attualmente esistenti nei magazzini ammasso del Consorzio agrario di detta provincia.

« Il trasferimento in parola è in corso di attuazione ».

Il Ministro
SEGNI.

REALI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere perché il 2 luglio 1950 improvvisamente è stato revocato il richiamo alle armi e ricollocato in congedo il nominando sottotenente Pirini Armando residente nel comune di Longiano dopo che, con dispaccio n. 2/07056/5 del 10 maggio 1950, gli era stato comunicato, tramite il distretto militare di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

Forlì, il richiamo alle armi per il prescritto servizio di prima nomina, della durata di sei mesi, con inizio dal 15 giugno 1950 al comando del 35° reggimento artiglieria campale in Rimini.

« Il Prini Armando, impiegato al comune in qualità di capo ufficio dello stato civile, ha dovuto essere sostituito per mesi sei, con regolare delibera approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì.

« Ora che il Pirini, per causa indipendente dalla sua volontà, è rimasto per sei mesi privo del suo impiego, si chiede al Ministro della difesa quali provvedimenti intende adottare perché gli sia concesso un indennizzo pari al periodo di tempo di sospensione dal proprio impiego ». (3331).

RISPOSTA. — « Si comunica che la chiamata alle armi del sottotenente di artiglieria di complemento Pirini Armando è stata revocata, in quanto, essendo risultato, successivamente al dispaccio citato, che è pendente a carico del Pirini un procedimento penale per furto, con provvedimento in corso si dispone la sospensione precauzionale dal grado dell'ufficiale, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

« Quanto alla sostituzione dell'interessato nell'impiego civile, si fa presente che trattasi di questione che esula dalla competenza di questo Ministero ».

Il Ministro
PACCIARDI.

REALI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere contro la minaccia della chiusura dell'O.R.B.A.T. (distilleria saccarifera) a Forlimpopoli perché il monopolio del melasso — costituito dall'Eridania, Biaggio consorziati nell'associazione zuccheri — nega al suddetto stabilimento l'assegnazione del melasso necessario alla distillazione. L'O.R.B.A.T. occupa circa 100 operai; la sua chiusura vorrebbe dire la paralisi totale dell'attività industriale del comune di Forlimpopoli ». (3009).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, con nota n. 3009 del 13 luglio 1950, forniva alcune notizie in merito.

« Sciogliendo ora la riserva contenuta nella nota stessa, si comunica che questo Ministero allo scopo di agevolare quelle aziende che non facendo parte del Consorzio zuccheri non ricevono dallo stesso assegnazione di melassa,

ha interessato il Dicastero del commercio con l'estero perché accetti domande di importazione di tale prodotto che saranno avanzate, fino a quando non sarà mutata la presente anormale situazione di mercato, da industriali e commercianti del ramo.

« Pertanto, la Società O.R.B.A.T. potrà approvvigionarsi del quantitativo di melassa occorrente per la propria azienda, ricorrendo al mercato estero ».

Il Ministro
TOGNI.

REALI, BABBI E RICCI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere per indurre la Società Montecatini concessionaria a riattivare, nel comune di Mercato Saraceno, le miniere, ora chiuse, di Monte Giusto, Fondoni, Piavola, Piana, Cà di Guadi, Campitello e Monte Pincio' che, dalle informazioni degli stessi minatori e tecnici risultano ricche di materiale zolfifero sfruttabile industrialmente.

« Allo scopo di attirare l'attenzione del Ministero dell'industria e del commercio è stato costituito in Mercato Saraceno un Comitato cittadino, composto di uomini di ogni tendenza politica, sindacale e di personalità tecniche, il quale in una sua seduta del 20 maggio 1950, dichiarava di non approvare il metodo con cui il Servizio tecnico minerario della Società Montecatini effettuò i sondaggi che, al dire di una comunicazione indirizzata al sindaco con lettera prefettizia in data 28 maggio 1948, n. 1410 (Gab.), determinarono la cessazione delle ricerche, perché negativi. Invece le miniere furono abbandonate non perché gli strati zolfiferi fossero esauriti, ma perché mancavano gli impianti attrezzati modernamente per sfruttare tali strati.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere quale risposta l'onorevole Ministro intende dare alla richiesta del suddetto Comitato, che gli chiede di volere:

1°) interessare l'Ente zolfi italiani perché voglia irviare nella zona un geologo per nuovi studi atti a determinare esattamente i punti ove potere eseguire sondaggi;

2°) voler indurre la Società concessionaria a riprendere l'attività di ricerche, specie dove si trovano le miniere suindicate già un tempo efficienti;

3°) a voler far eseguire attentamente questi studi e sondaggi in maniera da evitare il fatto che dopo un breve periodo di ricerca, tutto ritorni in silenzio, annullando la ripresa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

dei lavori in quella zona, si da togliere a queste popolazioni la loro più importante fonte di vita ». (2972).

RISPOSTA. — « I numerosi affioramenti zolfiferi rinvenuti nei terreni mio-pliocenici della Romagna hanno, in passato, dato luogo a modeste attività estrattive.

« Con l'approfondirsi dei lavori di coltivazione i costi di esercizio sono andati gradatamente aumentando sino a divenire proibitivi e ciò anche per il constatato diminuire, con la profondità, dello spessore e del tenore delle zone utili.

« Molte piccole miniere sono state, per tali ragioni, abbandonate, e l'attività estrattiva si è concentrata sui giacimenti di Peticara e Formignano di gran lunga più ricchi per potenza utile e contenuto in zolfo.

« Le miniere delle Società Trezza Albani, S.N.I.A. e Società nazionale industrie zolfi passarono successivamente alla Società Montecatini. Questa eseguì qualche esplorazione nelle miniere sopraindicate.

« I lavori di esplorazione furono successivamente abbandonati per gli scarsissimi risultati ottenuti.

« Questa è la situazione nel suo complesso.

« Per quanto riguarda le zone Piana, Cà di Guidi e Campitello si fa presente che su queste attualmente non vi sono vincoli minerari, in quanto le ditte che vi hanno eseguito lavori, non avendo rinvenuto mineralizzazioni zolfifere economicamente coltivabili, hanno da tempo rinunciato ai loro diritti.

Le zone di Piavole, Boratella III (Fondoni) e Monte Giusto sono vincolate alla Società Montecatini la quale ha comunicato che gli studi geologici e le ricerche eseguite hanno dato risultati negativi.

« L'Amministrazione ha invitato la Società a lasciare libere le zone per altri eventuali ricercatori.

« La questione della inattività della miniera Monte Pincio, concessa alla Società Bombrini Parodi Delfino, sarà portata all'esame del Consiglio superiore delle miniere nella prossima riunione.

« Devesi, infine, far presente che la Società Montecatini, preoccupata dell'esaurimento delle miniere zolfifere delle Marche e della Romagna, ha iniziato una vasta campagna di ricerche geologiche, geofisiche e meccaniche nella fascia costiera di terreni che va da Ravenna ad Ortona.

« Le ricerche, condotte con i più moderni mezzi di cui la tecnica dispone, permetteranno di dire una parola definitiva sulle ri-

sorse in minerali zolfiferi esistenti nel sottosuolo delle due regioni.

« Data l'importanza di tale campagna e gli ingenti mezzi necessari per svolgerla, non si ritiene opportuno costringere la Società Montecatini a impegnarsi in zone già conosciute per il loro scarsissimo valore minerario ».

Il Ministro
TOGNI.

RESCIGNO. — *Al Governo.* — « Per sapere quali provvidenze intenda adottare per ovviare alla tragica situazione nella quale sono venuti a trovarsi gli avvocati italiani in Egitto, a seguito dell'abolizione in quello Stato dei Tribunali consolari italiani prima e dei Tribunali misti poi, abolizione che dal 15 ottobre 1949 li ha messi nella impossibilità di esercitare la professione, stante l'uso esclusivo della lingua araba davanti ai Tribunali nazionali egiziani. Trattasi, invero, di un esiguo numero di professionisti (una quindicina in tutto), reduci per la maggior parte da campi di concentramento, dove rimasero internati per più di 4 anni, e che potrebbero trovare adeguata sistemazione nelle pubbliche amministrazioni della madre-patria, e più opportunamente in quelle degli affari esteri e della giustizia ». (3090).

RISPOSTA. — « La giurisdizione mista in Egitto ebbe fin dalla sua prima istituzione carattere provvisorio e fu soggetta a numerose proroghe. La sua abolizione fu definitivamente fissata al 15 ottobre 1949 con l'articolo 3 della Convenzione di Montreux dell'8 maggio 1937.

« Gli avvocati iscritti negli Albi delle giurisdizioni miste, prima dell'8 maggio 1937, avevano il tempo per sistemare la loro situazione e quelli che si iscrissero posteriormente a quella data sapevano che la loro opera presso tali giurisdizioni sarebbe venuta a cessare col 15 ottobre 1949.

« Le eventuali previdenze per l'avverarsi di tale avvenimento, che aveva carattere di certezza, avranno od avrebbero dovuto essere prese in considerazione dall'Ordine degli avvocati esercenti innanzi a dette giurisdizioni. Con la dichiarazione, poi, in data 8 maggio 1937 (articolo 7) il Governo egiziano si impegnò ad adottare le misure necessarie affinché gli avvocati iscritti all'Albo misto alla fine del periodo transitorio (15 ottobre 1949) potessero ottenere l'iscrizione con la loro anzianità nell'Albo dell'Ordine degli avvocati presso i tribunali nazionali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« Non risulta che alcun avvocato, cittadino italiano, iscritto all'Albo misto, si sia rivolto, allo scadere del termine del 15 ottobre 1949, a questo Ministero ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « Per incarico del Presidente del Consiglio e per quanto di competenza di questo Ministero si informa che i cittadini italiani, i quali hanno esercitato in Egitto la professione di avvocato e sono rimpatriati a causa di contingenze politiche straordinarie possono, in base alla legge 1° maggio 1942, n. 546, essere iscritti, a seconda dei requisiti da essi posseduti, nell'Albo dei procuratori, in quello degli avvocati e, infine, nell'Albo speciale degli ammessi al patrocinio innanzi alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Come è noto, la legge di cui sopra ha istituito in Roma, presso questo Ministero, una Commissione alla quale spetta di deliberare sulle domande degli interessati, l'ultima delle quali è stata accolta nell'udienza del 19 luglio 1950.

« Circa la prospettata sistemazione dei predetti avvocati presso questa Amministrazione, si osserva che nessun provvedimento può essere adottato in favore degli stessi in quanto, a norma dell'articolo 106 della Costituzione, le nomine in magistratura possono essere disposte soltanto in seguito a concorso ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
TOSATO.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se — premesso che taluni dipendenti di enti locali esplicano, in virtù di regolari ed approvate deliberazioni, funzioni di grado superiore a quello rivestito — non intenda precisare se la indennità di funzione ai medesimi spettanti sia quella del grado rivestito o quella del grado superiore.

« Ai detti dipendenti, invero, viene attualmente corrisposta la indennità di funzione del grado rivestito, mentre essi percepiscono assegni ed altre indennità accessorie del grado superiore, del quale versano anche i vari contributi ». (3185).

RISPOSTA. — « Qualora nel regolamento organico degli Enti non sia tassativamente prevista una maggiore retribuzione per l'esercizio delle funzioni del grado superiore, nessun diritto può vantare il personale che a tali funzioni sia chiamato per circostanze eccezionali, anche se in base a regolari deliberazioni.

« La concessione di uno speciale compenso eventualmente deliberato dalle Amministrazioni, ha carattere meramente facoltativo e non può far sorgere in favore del personale pretese al conseguimento di tutti gli emolumenti né tanto meno della indennità di funzione previsti per il grado superiore a quello rivestito ».

Il Ministro
SCELBA.

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se il Governo intende mantenere gli impegni assunti, relativi alla concessione gratuita al Municipio di Napoli di tutta l'energia elettrica ricavata dalle sorgenti del Volturno, come risulta dalla legge istitutrice dell'Ente del Volturno; e se ritenga che la convenzione del 1936 sia in vigore e, comunque, da mantenersi in vigore ». (2628).

RISPOSTA. — « L'Ente autonomo del Volturno (subingredito al comune di Napoli) in base alla legge 5 luglio 1908, n. 351 e del regio decreto 20 aprile 1913, è concessionario delle acque del Volturno a scopo di produzione di forza motrice da trasportare, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Napoli.

« Con le dette disposizioni di legge fu infatti assentito all'Ente di derivare dal fiume in parola moduli 68,10 di acqua nel tratto compreso fra il torrente Rivolo di Rocchetta e la confluenza col torrente Vandra, per produrre, sul salto di metri 94,50, la potenza nominale variabile da 6.360 e 7.000 HP.

« Col successivo regio decreto 3 settembre 1936, fu inoltre concesso all'Ente stesso di attuare, a modifica della anzicennata precedente concessione nel tratto suindicato, una prima centrale in località Ponterotto, in comune di Colli (Campobasso) automatica, sussidiaria, comandata direttamente da quella sovrastante di Capo Volturno, per produrre con la portata media di moduli 57 e col salto di metri 21,50, medi HP 1.600 e massimi HP 3.010 (sempre da trasformare in energia elettrica), da trasportare nel territorio del comune di Napoli.

« Le concessioni in parola furono assentite in perpetuo e gratuitamente.

« In seguito alla distruzione a causa della guerra dell'impianto di Ponterotto, l'Ente Volturno ha presentato il 1° agosto 1949 una domanda intesa ad ottenere di utilizzare il totale dislivello disponibile tra la quota di scarico dell'impianto di Capo Volturno e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

quella relativa alla confluenza del Vandra, per produrre con la portata di moduli 68,10 energia elettrica in due impianti denominati rispettivamente II e III salto Volturmo.

« Tale istanza trovasi in corso di istruttoria sui cui risultati dovranno pronunciarsi i competenti organi di questo Ministero, nonché il Ministero delle finanze nel caso che la concessione venga deliberata.

« In pendenza dell'esito dell'istruttoria anzidetta, però, l'Ente Volturmo è stato già autorizzato ad iniziare in via provvisoria i lavori relativi al secondo salto.

« Allo stato delle cose, comunque, non è possibile dichiarare se ed entro quali limiti potrà essere assentita la concessione richiesta dall'Ente Volturmo con la domanda 1° agosto 1949. È intanto da precisare che anche quando avrà corso la domanda di concessione anzidetta, la convenzione del 1936 dovrà continuare ad avere vigore nei limiti che da essa scaturiscono ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se intenda disporre il collegamento diretto con Napoli del telefono di Agerola ed il funzionamento del servizio, anche nei giorni festivi, dalle ore 7 alle 23, data la importanza turistica di quel comune, il quale, quest'anno, ha oltre mille famiglie di villeggianti ». (3247).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, nell'anteguerra, Agerola era collegata telefonicamente, come posto pubblico, in estensione della rete urbana di Castellammare di Stabia, allacciata direttamente a Napoli, e possedeva inoltre un collegamento interurbano con Amalfi.

« Entrambi gli impianti furono però distrutti in conseguenza degli eventi bellici.

« Dopo la guerra, come primo provvedimento fu eseguita la riattivazione del circuito con Amalfi, che richiedeva minor lavoro, ma è in programma anche il ripristino del collegamento con Castellammare di Stabia, ripristino che verrà effettuato con la maggiore sollecitudine possibile, compatibilmente con la necessità di dare la precedenza alla riattivazione del servizio telefonico nei centri che ne sono ancora del tutto privi.

« Per quanto si riferisce alla richiesta di prolungamento d'orario nei giorni festivi, si comunica che, per accordi già intervenuti con la società concessionaria di zona, il provve-

dimento richiesto sarà adottato in via sperimentale fino alle ore 22, e per tutto il presente periodo estivo, senza oneri a carico del comune ».

Il Ministro
SPATARO.

ROCCO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando sarà dato corso al risarcimento dei danni causati dalle requisizioni alleate alle case di abitazione dei privati cittadini, in ispecie ai mobili, disposto con decreto 18 agosto 1940, n. 1741, disciplinato e regolato con P. M. 107 del 13 gennaio 1944, Direzione generale del Genio militare, per il cui risarcimento il Governo italiano ha accettato di corrispondere equa indennità in conformità dell'articolo 76 del Trattato di pace, secondo comma, e con riferimento al decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, ed alla circolare numero di protocollo 102563 del 21 febbraio 1949, del Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra (Ufficio requisizione alleata).

« Quest'ultima circolare dispone che i danni prodotti da requisizioni alleate vanno risarciti con criterio affatto diverso da quello dei danni di guerra, intendendosi che il valore degli oggetti mobili, requisiti contemporaneamente all'immobile in cui si trovavano, va pagato per intero secondo il prezzo degli stessi in comune commercio all'atto dell'indennizzo ». (3026).

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro (Sottosegretariato di Stato per i danni di guerra) già da tempo sta provvedendo al pagamento di indennizzi per risarcimento di danni mobiliari ed immobiliari prodotti dagli Alleati in dipendenza di atti non di combattimento o connessi con le requisizioni da essi effettuati.

« Detti pagamenti vengono disposti in base al regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, e non in base al regio decreto-legge 17 agosto 1940, n. 1741, in quanto, com'è noto, quest'ultimo disciplina esclusivamente le requisizioni operate dalle autorità competenti italiane, civili o militari.

« La circolare n. 102563 del 21 febbraio 1949 è stata diramata allo scopo di eliminare dubbi ed incertezze degli uffici addetti alla istruttoria delle pratiche in questione.

« Devesi considerare che, per quanto riguarda il pagamento di indennizzi relativi a danni causati o occasionati da requisizioni, le relative istruttorie si presentano complesse dovendosi accertare l'entità dei danni denunziati dagli interessati senza che vi sia per la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

maggior parte dei casi, possibilità alcuna di prova documentabile proveniente dalle autorità requirenti. Sollecita evasione viene invece data alla definizione di pratiche relative al pagamento di indennizzi per requisizioni di beni o servizi.

« Allo scopo di disciplinare la materia in maniera più organica e di rendere più spedita la trattazione delle relative pratiche, è stato predisposto uno schema di disegno di legge aggiuntivo e modificativo di detto decreto, schema che è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e sarà sottoposto subito all'esame del Parlamento ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i danni di guerra*

AVANZINI.

ROSELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali procedure ed azioni d'urgenza siano previste per affrontare la mancanza d'acqua potabile che in stagione estiva affligge molti comuni ai quali è necessario concedere particolari provvedimenti tecnici-sanitari ». (3249).

RISPOSTA. — « L'esecuzione di opere di interesse comunale è di esclusiva competenza dei comuni stessi come è chiaramente specificato nella legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, che dichiara all'articolo 91 lettera C n. 14 obbligatorie le spese concernenti, fra l'altro, la costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, fognature e cimiteri.

« Lo Stato può venire incontro ai comuni con leggi e speciali provvedimenti che agevolino l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali e precisamente di quelle che attengono ad esigenze essenziali del vivere civile, quali sono quelle che riguardano le opere igieniche.

« La legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilisce appunto la concessione di contributi da parte dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per l'esecuzione delle opere mediante la corresponsione di contributi costanti per 35 anni, nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

« Le disposizioni della legge stessa e le formalità richieste per poter beneficiare dei contributi, sono chiarite analiticamente nell'apposita circolare diramata da questo Ministero il 10 settembre 1949, n. 21274/61-A-1 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ROSELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti si possano adottare per ovviare al disordine con cui poche società gestiscono il patrimonio minerario della provincia di Brescia, causando gravi crisi sociali per quei minatori e montanari; e per conoscere se non intenda ripristinare l'obbligatorio consumo di minerali nazionali, stabilendolo come percentuale sull'intero fabbisogno nazionale ». (2946).

RISPOSTA. — « È nota l'azione concreta che questo Ministero ha svolto e svolge per riportare le imprese minerarie al rispetto dei propri obblighi giuridici e sociali.

« Ed è anche noto che, quando dette imprese non hanno ottemperato tempestivamente alle disposizioni emanate, questo Ministero ha provveduto a revocare le concessioni che alle stesse erano state accordate.

« Questo Ministero desidera confermare che, anche per l'avvenire, continuerà a svolgere un costante e autorevole interessamento, perché siano rispettate tutte le condizioni previste nei decreti di concessione e continuerà ad avvalersi del proprio diritto di revoca in tutti quei casi in cui dovessero manifestarsi inosservanze o infrazioni alle concessioni stesse.

« Per quanto riguarda la richiesta per il ripristino del consumo obbligatorio di minerali nazionali, da parte delle aziende italiane, si fa presente che la questione è attualmente oggetto di attento e obiettivo esame da parte di questo Ministero ».

Il Ministro
TOGNI.

ROSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non si possa rimediare ai molti inconvenienti che sorgono sulla questione della scelta dei libri di testo per le scuole elementari e medie ed in particolare allo sperpero di libri dati in omaggio, alle frequenti variazioni dei libri di testo scelti, con grave disagio degli scolari e delle famiglie, alle inopportune gare di omaggi commerciali fra le case editrici, i cui favori possono influenzare i criteri della scelta. Parrebbe opportuno stabilire apposite commissioni per ogni istituto, incaricate della ricezione e conservazione degli omaggi e della scelta dei testi e su questo o su analogo provvedimento l'interrogante chiede il parere dell'onorevole Ministro ». (3139).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « La scelta dei libri di testo nelle scuole medie avviene dopo maturo esame di un organo collegiale e presenta, quindi, le più ampie garanzie di obiettività. Ad ogni modo il Ministero, consapevole degli inconvenienti determinati dal frequente mutamento dei testi, ha sempre raccomandato di contenere la facoltà di scelta nei limiti strettamente necessari.

« Per quanto attiene ai libri dati in omaggio ai professori dalle varie case editrici, non si vede il modo di eliminare questa consuetudine, la quale, ha, d'altro canto, una finalità e cioè di far conoscere agli insegnanti le nuove pubblicazioni di carattere scolastico perché possano dare un adeguato giudizio sul valore e sulla utilità di esso.

« La questione, comunque, sarà posta allo studio per escogitare quei temperamenti che, facendo salva l'autonomia dell'insegnamento costituiscano una remora ad eventuali abusi.

« Per quanto in particolare riguarda le scuole elementari il Ministero riconosce la esattezza dell'affermazione circa lo sperpero dei libri dati in saggio, sperpero che non è ultima causa del costo dei testi stessi. Effettivamente le case editrici tendevano ad eccedere in questo mezzo di propaganda, ritenendo erroneamente necessario far pervenire i saggi ai singoli insegnanti. All'inconveniente però ha posto rimedio sin dallo scorso anno una circolare ministeriale del 14 giugno 1949, la quale — prevenendo in certo modo il suggerimento — ha organizzato una sistematica raccolta dei saggi presso le direzioni didattiche, rendendo così per la case editrici inutile e improduttivo il lamentato sperpero di copie offerte in saggio.

« Anche per quanto riguarda l'eccessiva frequenza nelle variazioni dei testi prescelti verificatasi in talune scuole elementari, il Ministro ha provveduto, non appena rilevato l'inconveniente, a dare disposizioni affinché nelle varie scuole i testi, una volta ponderatamente valutati e prescelti, non fossero senza gravi ragioni mutati negli anni scolastici successivi. Giova rilevare che in questa materia il Ministero non potrebbe dare agli insegnanti o, per essi, ai direttori e ispettori scolastici disposizioni più vincolanti, dato il principio accolto dalla legislazione vigente, che va rispettato e tutelato, della libertà di scelta da parte di ogni singolo maestro dei mezzi didattici e perciò anche dei libri di testo di cui intende avvalersi nel suo ministero. Consta peraltro che il richiamo fatto dal Ministero con le disposizioni sopracitate ha dato i suoi frutti, e che le variazioni dei

testi verificatesi all'inizio dell'anno scolastico decorso sono state in numero assai meno notevole dell'anno precedente.

« In merito, infine, alle gare degli omaggio commerciale che si istituiscono fra talune case editrici allo scopo di influenzare illecitamente coi loro favori la scelta degli insegnanti, il Ministero e le autorità scolastiche periferiche esercitano la più attiva vigilanza affinché questo deplorabile malcostume venga decisamente stroncato.

« Con recente circolare ministeriale si è ribadito esplicitamente il divieto di chiedere o comunque accettare da editori e librai sconti, percentuali e omaggi di qualsiasi natura. Su questa materia in cui anche pochi casi sporadici sono sufficienti a gettare il discredito sull'intera classe magistrale, il Ministero non ha voluto limitare la propria azione a semplici avvertimenti, ma ha direttamente provveduto a una stretta vigilanza. Tutti gli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono stati inviati nello scorso ottobre nelle varie provincie per seguire da vicino le operazioni di scelta dei libri di testo. A seguito di tali ispezioni che hanno constatato in generale una confortante regolarità nello svolgimento delle operazioni, non sono mancati peraltro accertamenti di casi isolati di grave incomprensione dei propri compiti da parte di insegnanti e di case editrici. I primi sono stati esemplarmente puniti; le seconde diffidate dallo svolgere illeciti mezzi di propaganda sotto pena di esclusione dall'adozione nelle scuole elementari di Stato dei testi da esso pubblicati.

« I buoni risultati conseguiti da tali ispezioni consigliano il Ministero — compatibilmente con le disposizioni di bilancio — a ripeterle anche il prossimo anno, nella convinzione che l'interessamento e la vigilanza diretta degli organi centrali, congiuntamente a quella delle autorità periferiche, costituisca il mezzo più valido per scoraggiare illecite iniziative da parte delle case editrici e per assicurare, sotto ogni aspetto, la maggiore regolarità nella scelta dei testi in tutte le scuole elementari ».

Il Ministro
GONELLA.

SAIJA. — Al Ministro del tesoro. — « Per sapere se — considerato che l'attuale legislazione valutaria non si manifesta particolarmente aderente alle necessità delle categorie commerciali e marittime particolarmente per quanto attiene ai rapporti con l'area della sterlina; considerato che gli organi periferici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

della Banca d'Italia assumono, talvolta, atteggiamenti di interpretazione restrittiva, al punto di dovere consuetudinariamente ricorrere al superiore parere anche per cifre inferiori alle lire 500.000 — non reputi opportuno ed indilazionabile ormai, tenuto anche conto delle medie cifre maneggiate in ogni singolo affare, emanare apposite norme, intese ad elevare la cifra di lire 500.000, di cui alla lettera a stampa n. 278 dell'Ufficio italiano dei cambi, ad almeno lire 2.000.000 e a dare, altresì, le necessarie maggiori facoltà ai predetti uffici periferici della Banca d'Italia, allo scopo di assicurare una più sollecita definizione delle pratiche stesse ». (3131).

RISPOSTA. — « Si premette che la negoziazione delle sterline afferenti a tutte le operazioni commerciali effettuate nell'ambito delle disposizioni di carattere generale che regolano la materia degli scambi con l'estero o che siano debitamente autorizzate, può aver luogo, da parte delle banche, senza alcun limite di somma.

« L'ammontare massimo di lire italiane 500.000, vige quindi esclusivamente per la negoziazione delle sterline afferenti ad operazioni accessorie di quelle commerciali, quali le spese di spedizione, di noli marittimi, terrestri, aerei, di assicurazioni, di competenze a spedizionieri ed altre del genere.

« Ciò stante, non si ritiene assecondabile la richiesta di elevare l'anzidetto limite a lire italiane 2.000.000, anche per non sottrarre le spese della specie ad un pur rapido controllo preventivo che viene del resto effettuato con la massima correttezza ».

*Il Ministro
del commercio con l'estero*
LOMBARDO.

SAIJA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non reputi opportuno intervenire perché, nello spirito di pacificazione nazionale degli animi, ripetutamente dallo stesso onorevole Presidente del Consiglio espresso, vengano evitati episodi indecorosi di cancellazione di nomi a strade, piazze e lapidi ricordanti episodi e personaggi dell'Italia monarchica, che rappresentano prezioso, intimo patrimonio spirituale del popolo italiano, per il quale tali ricorsi, se mai, debbono costituire degno monito per il presente e per il futuro ». (2965).

RISPOSTA. — « Subito dopo il mutamento verificatosi nella forma istituzionale dello Stato, molti comuni hanno chiesto l'autoriz-

zazione a sostituire il nome delle strade e delle piazze intitolate a persone della famiglia Savoia.

« Nessuna autorizzazione in tal senso è stata, però, concessa da questo Ministero, in quanto non è stata ancora risolta la questione del mutamento dei toponimi riferentisi a persone della Casa Savoia.

« Circa gli episodi lamentati, è necessario, per poter dare una esauriente risposta, che siano specificate l'epoca e le località in cui essi si sarebbero manifestati ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

SALA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere cosa vi è di vero su quanto è stato pubblicato dai giornali di Palermo sulla chiusura dell'ospedale n. 1 della C.R.I. sito in via Vincenzo Di Marco e se non sia venuto ormai il tempo non solo di non chiudere gli ospedali, bensì di potenziare gli stessi e migliorarli, sia nella attrezzatura di apparecchi moderni, medicine, assistenza, vitto e stipendio confacente ai sanitari ed impiegati ospedalieri, affinché i nostri ospedali, Croci Rosse, cliniche universitarie diventino in grado di fare fronte non solo ai 500.000 abitanti della città, ma anche a coloro che affluiscono da questa o dalle altre provincie della Sicilia, gente questa che spesso non può essere ricoverata o viene dimessa anzitempo oltre che per la penuria su accennata, anche per deficienza di letti.

« Si chiede d'intervenire subito allo scopo di evitare che gli indigenti debbano essere privati delle cure sanitarie che la Costituzione sancisce a favore dei cittadini ». (2676).

RISPOSTA. — « L'ospedale di C.R.I. n. 1 ebbe origine in tempo di guerra come ospedale militare; successivamente, a causa di vari fattori che determinarono negli anni 1943-44-1945-46 una notevole e critica mancanza di posti letto per l'assistenza sanitaria alla popolazione civile (requisizione di ospedali e cliniche universitarie da parte di autorità militare, distruzioni per azioni belliche, ecc.) il detto ospedale cominciò a svolgere attività anche in questo campo ricoverando prevalentemente infermi affetti da malattie chirurgiche e svolgendo azione di pronto soccorso.

« L'intromissione dell'ospedale di C.R.I. nel campo dell'assistenza civile, ha dato luogo a rimostranze degli altri Enti ospedalieri fatte proprie a varie riprese dalla stampa lo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

cale; particolarmente si è dimostrata contraria al funzionamento dell'ospedale di C.R.I. l'Associazione regionale dei medici ospedalieri, per la considerazione che il detto Istituto svolgerebbe attività per privati interessi.

« Nel 1945, data l'urgente ed assillante richiesta di posti letto per tubercolotici, furono fatti dei tentativi per istituire in detto ospedale, un reparto sanatoriale trasformandone quindi il tipo di assistenza; tentativi che furono fatti cadere sia dalla presidenza locale della C.R.I. che dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

« Recentemente, l'amministrazione dell'ospedale civico di Palermo ha dichiarato, sulla stampa, che la capacità ricettiva del nosocomio è sufficiente per garantire, insieme alle cliniche universitarie, l'assistenza sanitaria civile tanto più che sono in via di completamento il padiglione di chirurgia e quello di dermosifilopatia che daranno un apporto di altri 60 posti-letto.

« Il 15 marzo 1950 il Comitato centrale della C.R.I. decideva la chiusura dell'ospedale di C.R.I. n. 1.

« Il presidente del Comitato regionale, ricevuta la comunicazione, riunì il Comitato direttivo il quale decise di non procedere alla chiusura della istituzione e di trasmettere copia di questa decisione al presidente generale della C.R.I. in Roma ed al Presidente della Regione siciliana.

« Risulta, ora, che si è recato sul posto il vicepresidente generale della C.R.I. per riferire al Comitato centrale di quella associazione in ordine ai provvedimenti da adottare in proposito ».

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.

SALIZZONI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere quali sono i motivi che intralciano la emanazione delle norme di sicurezza riguardanti gli impianti relativi ai depositi di bombole per metano, e per conoscere se ostano difficoltà alla emanazione di norme di carattere provvisorio e temporaneo intese ad evitare i gravi inconvenienti che si verificano alla periferia, in conseguenza dei criteri sperequativi adottati fra le varie provincie, a seguito degli orientamenti induttivi e personali dei funzionari degli uffici competenti ». (3204).

RISPOSTA. — « Si fa presente che, a seguito di opportuni accordi intercorsi fra le varie

Amministrazioni interessate, questo Ministero, con decreto 3 agosto 1950, ha proceduto alla costituzione di una apposita Commissione, che avrà il compito di provvedere alla compilazione delle norme di sicurezza riguardanti gli impianti e i depositi dei gas compressi e liquefatti.

« Detta Commissione inizierà quanto prima i propri lavori, con il preciso scopo di concluderli entro il più breve tempo possibile. Si assicura che si esaminerà anche, nel frattempo, l'opportunità di emanare, nell'attesa di norme definitive, disposizioni di carattere temporaneo e provvisorio ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della difesa e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere lo stato delle pratiche relative alla ricostruzione in Isernia della caserma dei carabinieri, dell'ufficio del Genio civile e del carcere giudiziario; e per sapere se non intendano, comunque, accelerare i tempi di tale ricostruzione, onde consentire che gli stabili di nuova costruzione, finora necessariamente adibiti ad uso dei predetti uffici, vengano invece destinati alle famiglie ancor troppo numerose di senza tetto, la cui esasperazione ha spinto il 18 aprile 1950 una ventina di famiglie, aventi diritto all'abitazione, ad occupare arbitrariamente gli appartamenti di recente costruzione; per conoscere, infine, come intendano finalmente risolvere la grave crisi degli alloggi che si lamenta in quella città disastrosa ». (2442).

RISPOSTA. — « Circa la ricostruzione della caserma per i carabinieri in Isernia si fa presente che il fabbricato nel quale la caserma aveva sede prima degli eventi bellici che ne causarono la distruzione, era di proprietà privata. Pertanto questo Ministero non ha la possibilità allo stato della legislazione di intervenire in proposito.

« Per quanto riguarda la costruzione di un edificio da destinare a sede dell'ufficio del Genio civile, si osserva che nella città di Isernia, che non è capoluogo di provincia, ha sede una sezione autonoma e non un ufficio provinciale del Genio civile a carattere permanente. Questa situazione, pertanto, impedisce di provvedere alla costruzione di un apposito edificio. Tuttavia la suddetta sezione del Genio civile che ha sede in Isernia sta provvedendo alla compilazione di un progetto che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

prevede la ricostruzione di un edificio già sede di altri uffici statali ed andato distrutto per cause di guerra. In tale edificio da ricostruire potrà aver sede la sezione del Genio, salvo poi ad alloggarvi in definitiva gli altri uffici statali che originariamente vi avevano sede.

« Per ciò che si riferisce al carcere giudiziario, la sezione del Genio civile di Isernia ha redatto un progetto generale che prevede la ricostruzione del carcere, per un importo di lire 163.500.000 ed un progetto di stralcio per l'importo di lire 70.000.000 per la costruzione di un primo lotto dell'opera. I due progetti sono all'esame dei competenti organi tecnici.

« Il primo lotto di lavori, dell'importo di lire 70.000.000, potrà essere prontamente eseguito, dato che al finanziamento occorrente questo Ministero provvederà sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

« Per quanto riguarda, infine, il problema dei senzatetto, si fa presente che sono stati finora costruiti in Isernia, a cura dello Stato, n. 198 appartamenti per complessivi 391 vani e per la spesa di lire 355.000.000. Di tali appartamenti 178 sono occupati effettivamente da famiglie già sprovviste di alloggi, mentre 16 sono stati occupati, per ragioni contingenti, dai carabinieri e dalla sezione del Genio civile e 4 alloggi sono stati trasformati in botteghe.

« Inoltre, è stato concesso al comune di Isernia, in base alla legge 2 luglio 1949, numero 408, un contributo annuo del 4 per cento per 35 anni sulla spesa di lire 40 milioni per la costruzione di alloggi popolari da eseguire a cura del comune ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non è a sua conoscenza che i comuni di Torella del Sannio, Fossalto e Pietracupa in provincia di Campobasso, gravemente afflitti da mancanza assoluta di acqua, mancano altresì di carri-botte con i quali approvvigionare di acqua le rispettive popolazioni, essendo costretti ad attingerne dai comuni vicini, distanti, peraltro, da venti a trenta chilometri; se non gli risulta che, a causa di questa situazione, l'infezione tifoidea è in quei centri pressoché stabile; quali provve-

dimenti intenda pertanto adottare, onde far fronte alla incresciosa situazione segnalata ». (2605).

RISPOSTA. — « L'attuale approvvigionamento idrico del comune di Fossalto non presenta carattere di particolare gravità, per quanto il quantitativo di acqua erogato dalla locale fontanina sia ridotto a causa del lungo periodo di magra.

« Per quanto riguarda il comune di Torella del Sannio, quella popolazione usufruisce dell'acqua attinta da alcuni pozzi e da due piccole sorgenti non condottate. Tale acqua, controllata a mezzo di ripetute analisi, ha sempre dimostrato caratteri di potabilità.

« Il comune di Pietracupa infine, viene approvvigionato con acqua fornita dal comune di Frosolone, e che viene giornalmente trasportata a mezzo di autobotte.

« Per quanto riguarda la situazione nel campo delle malattie infettive, ed in particolare per la febbre tifoide, si fa presente che l'incidenza di detta malattia si è mantenuta nei limiti della normale epidemia. Infatti dai bollettini decadali delle denunce di casi di malattie infettive, pervenuti a questo Alto Commissariato, risulta che sino alla fine del mese di luglio del corrente anno, nel comune di Pietracupa si sono verificati n. 3 casi di infezione tifoidea, 1 caso nel comune di Fossalto, e nessuno nel comune di Torella del Sannio.

« Si può comunque assicurare che, salvo l'opera normale di vigilanza devoluta all'ufficio provinciale sanitario, questo Alto Commissariato ha seguito e segue, con particolare attenzione, la situazione igienico-sanitaria nelle suddette località, tanto è vero che, a seguito di richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, è in corso di erogazione la somma di lire 200.000 a favore del comune di Pietracupa a titolo di contributo per l'approvvigionamento idrico.

« Qualora gli altri comuni avanzino, tramite la prefettura competente, regolare richiesta di un contributo, la questione verrà esaminata da quest'ufficio con la massima benevolenza ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*
COTELLESA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come intenda affrontare e risolvere il problema dei contributi per opere di miglioramento fondiario nel Molise, ammontanti oggi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

a circa tre miliardi di lire e le cui numerose domande sostano sui tavoli dell'Ispettorato compartimentale competente, ingenerando giusto malcontento in mezzo alla popolazione rurale laboriosa e paziente del Molise, alla quale non vengono ancora pagati i contributi richiesti anche da alcuni anni». (2077).

RISPOSTA. — « È senza dubbio, rigorosamente obbiettiva la constatazione della insufficienza, rispetto alla entità numerica delle domande di sussidio nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella circoscrizione dell'Ispettorato compartimentale agrario per gli Abruzzi e il Molise e all'importo complessivo dei relativi progetti di opere della somma di novecento milioni di lire, destinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in sede di ripartizione, fra le circoscrizioni dei vari Ispettorati dell'Italia meridionale ed insulare, della somma di sette miliardi di lire, autorizzata con l'articolo 3, lettera c), della legge 23 aprile 1949, n. 165) alla concessione di sussidi per opere ricadenti nell'Abruzzo e nel Molise.

« Non dissimile, tuttavia, è la situazione che si verifica per tutte le altre regioni, corrispondenti, grosso modo, alle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali agrari.

« Se al 1° luglio 1949 trovavansi presso l'Ispettorato compartimentale agrario per gli Abruzzi e il Molise — o in corso di istruttoria, o in attesa di decisione, la quale decisione non poteva essere adottata se non dopo che fosse stata resa disponibile la cennata assegnazione di novecento milioni di lire, cioè fosse, in definitiva, stato reso disponibile il summenzionato stanziamento di sette miliardi di lire — n. 4037 domande di sussidio, corredate di progetti di opere di miglioramento fondiario importanti una spesa complessiva preventivata di lire 4.664.080.000, non meno ragguardevoli erano le cifre che, alla stessa data, riscontravansi per gli altri ispettorati compartimentali agrari.

« Tali, ad esempio:

Calabrie, domande n. 1739, progetti di opere per lire 4.120.000.000;

Campania, domande n. 5475, progetti di opere per lire 7.204.000.000;

Lazio e Umbria, domande n. 5631, progetti di opere per lire 12.207.000.000;

Emilia-Romagna, domande n. 12.345, progetti di opere per lire 14.025.000.000.

« Al 10 novembre 1949 — cioè all'approssimarsi del momento in cui, con l'effettiva disponibilità dello stanziamento di undici miliardi di lire, di cui sette miliardi riservati

all'Italia meridionale ed insulare ai sensi del ricordato articolo 3, lettera c), della legge 23 aprile 1949, n. 165, poteva riprendersi l'emissione dei provvedimenti di concessione dei sussidi — le giacenze erano aumentate, annoverandosi, per gli Abruzzi e il Molise, progetti di opere per 6 miliardi di lire, per la Campania progetti per otto miliardi e mezzo, per le Puglie progetti per 14 miliardi e 800 milioni di lire, per le Calabrie progetti per 5 miliardi e 390 milioni, per la Toscana progetti per 7 miliardi e 260 milioni, per le Marche progetti per 8 miliardi e 484 milioni, per l'Emilia e la Romagna progetti per oltre 16 miliardi, mentre i tre Ispettorati per il Piemonte-Liguria, la Lombardia e le Venezie totalizzavano progetti per ventitré miliardi e mezzo di lire.

« A fronteggiare tali richieste, evidentemente impari erano gli stanziamenti di fondi per sussidi, autorizzati con gli articoli 1, lettera c) e 3, lettera c), della ricordata legge 23 aprile 1949, n. 165, e ammontanti a quattro miliardi e mezzo di lire per l'Italia settentrionale e centrale e a sette miliardi per l'Italia meridionale e insulare.

« Non esiste, pertanto, un « problema di contributi per opere di miglioramento fondiario » nell'Abruzzo e nel Molise, diverso ed avulso da quello riguardante gli analoghi contributi per tutto il territorio della Repubblica o — se vuolsi — per tutta l'Italia meridionale e insulare.

« I bisogni dell'agricoltura della regione abruzzese-molisana furono comunque tenuti ben presenti ed ebbero tutta la possibile considerazione in sede di ripartizione del summenzionato stanziamento, perché l'assegnazione di novecento milioni di lire fatta all'Abruzzo e al Molise occupa il quarto posto nella graduatoria delle assegnazioni fatte alle circoscrizioni dei quattordici Ispettorati compartimentali agrari nei quali è diviso il territorio della Repubblica: essa è superata soltanto da quelle per le Puglie (lire 1300 milioni), per la Campania (lire 1250 milioni) e per l'Emilia e Romagna (lire 1100 milioni).

« Rispetto alle possibilità offerte dal globale stanziamento e alla situazione delle domande per le varie circoscrizioni, l'assegnazione disposta per l'Abruzzo e il Molise può considerarsi di favore — dal punto di vista della proporzionalità aritmetica — ancorché insufficiente. Ciò è potuto avvenire perché il Ministero, nella ripartizione, non volle seguire il criterio della rigorosa proporzionalità con l'importo dei progetti delle opere per le singole circoscrizioni, ma tenere conto an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

che delle particolari necessità dei singoli territori. E in quest'ordine di idee volle il Ministero devolvere a favore degli Abruzzi e del Molise anche qualche economia realizzata, in sede di liquidazione di antichi impegni, nella utilizzazione di autorizzazioni legislative di spesa anteriore a quella contenuta nella già citata legge 23 aprile 1949, n. 165. Praticamente, dal novembre del 1949 in poi sono stati concessi per la circoscrizione Abruzzi e Molise, 1464 sussidi dell'importo complessivo di lire 847.467.000, sussidiandosi progetti di opere dell'importo complessivo di lire 2 miliardi 230.000.000.

« Per il soddisfacimento delle restanti domande e delle nuove che potranno essere presentate dovrà farsi assegnamento su nuove autorizzazioni di spesa e sull'attività della Cassa del Mezzogiorno ».

Il Ministro

SEGNI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali nel comune di Torella del Sannio, in provincia di Campobasso, non sia stato ancora riattivato il servizio di illuminazione elettrica, secondo quanto afferma un corrispondente locale sulle pagine di un autorevole quotidiano romano; e per sapere se non si vada a disporre d'urgenza il ripristino di tale servizio, danneggiato dagli eventi bellici in quell'importante nodo stradale del Molise ». (3246).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione comunale di Torella, con mezzi propri e con offerte volontarie dei cittadini, ha già provveduto al restauro della linea ad alta tensione e di due terzi della rete interna, nonché al ripristino dei fanali facilmente riparabili.

« Il ripristino del residuo terzo della rete interna, riguardante l'illuminazione pubblica di strade secondarie — cui la Società concessionaria (Società Elettrica della Campania) non aveva finora provveduto data l'esistenza di un credito verso il comune di lire 180.000 per canoni arretrati — in seguito all'intervento della prefettura avrà subito luogo a cura della stessa Società, alla quale il comune ha versato, in conto dell'anzidetto debito, la somma di lire 50.000 ».

Il Ministro dell'interno

SCELBA.

SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritiene opportuno intervenire presso le Amministrazioni dei comuni

allo scopo di frenare la tendenza invalsa nelle medesime, diretta ad eliminare, spostare e ridurre i mercati e i posteggi dei venditori ambulanti.

« Infatti, con il solito motivo di salvaguardare esigenze di estetica cittadina, una grave minaccia incombe sulla categoria dei venditori ambulanti, che ha sempre svolto una interessante funzione calmieratrice, nella quale hanno trovato possibilità modeste di vita decine e decine di migliaia di disoccupati, mutilati, pensionati, ecc.

« All'interrogante appare pertanto necessario che il Ministero intervenga, perché le necessità dei venditori ambulanti siano tenute nel dovuto conto, in modo da assicurare loro la possibilità di svolgere il compito di distribuzione dei prodotti fra i ceti meno abbienti ». (3101).

RISPOSTA. — « Al riguardo si premette innanzitutto che l'attività di vendita in forma girovaga è regolata dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e dal relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

« Tale legge subordina l'esercizio dell'attività predetta al rilascio di una speciale licenza da parte dell'autorità comunale, sentita la competente Commissione presieduta dal sindaco e composta di due membri designati rispettivamente dalle organizzazioni dei commercianti e dei venditori ambulanti.

« La Commissione comunale, inoltre (articolo 5 della legge e 22 del regolamento) deve essere interpellata ogni volta che l'autorità comunale intenda adottare provvedimenti per il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti.

« Il regolamento predetto prescrive poi (articolo 51, 2° comma) che « in ogni comune dovranno essere stabilite delle zone in cui il commercio girovago sia normalmente e liberamente consentito e dovranno essere indicate, con apposita ordinanza, le zone in cui per ragioni di ordine pubblico o di polizia stradale è vietato l'esercizio di tale commercio ». La stessa disposizione stabilisce che dove esistono aree destinate permanentemente alla vendita al pubblico mediante concessione di posteggi, la concessione in parola è subordinata all'autorizzazione della autorità comunale.

« Come è evidente, le norme di cui sopra è cenno hanno inteso, fra l'altro, di garantire il libero esercizio del commercio girovago, sempre che, si intende, lo consentano ragioni di ordine pubblico e di polizia stradale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

« In pari tempo, le norme stesse garantiscono l'intervento delle categorie a mezzo dei propri rappresentanti in seno alle commissioni comunali per la regolamentazione concernente i mercati ed i posteggi.

« Senonché i provvedimenti relativi al funzionamento dei mercati, delle fiere, ecc., rientrano nella specifica competenza delle autorità comunali, le quali, allo scopo, non possono non tenere conto delle disposizioni riguardanti la polizia locale, l'edilizia, la circolazione, ecc.

« Tali provvedimenti, su cui devono essere interpellate, come si è accennato, le commissioni comunali per gli ambulanti, sono soggetti al visto dell'autorità tutoria, e quindi ad opportuno controllo ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio
TOGNI.*

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui, a distanza di 13 mesi, non è stata ancora approvata la deliberazione del commissario dell'U.N.S.E.A. relativa ai miglioramenti economici spettanti al personale dell'Ente, a norma della legge n. 149 del 18 aprile 1949.

« La deliberazione in parola è stata già da tempo approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ». (3177).

RISPOSTA. — « La questione concernente l'aggiornamento nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149, degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ebbe a formare oggetto di attento esame da parte di questo Ministero.

« È da tener presente che l'onere finanziario derivante dalla concessione dei predetti miglioramenti economici, dovrebbe essere fronteggiato unicamente con le disponibilità dell'U.N.S.E.A., essendo escluso — come sancito dalla citata legge n. 149 del 1949 — qualsiasi integrazione da parte dello Stato.

« La situazione del suindicato Ente, invece, non soltanto non presenta alcuna possibilità finanziaria, essendo, tra l'altro, cessati i contributi (prevalente fonte di entrata) che l'Ente riscuoteva per ogni quintale di prodotto ammassato, ma già grava dal 1° ottobre 1949 interamente sul bilancio dello Stato per per la rilevante somma di oltre 4 miliardi annui. La suddetta situazione e la mancanza

di una ulteriore necessità, essendosi esauriti i compiti istituzionali, della permanenza dell'Ente in parola, hanno indotto i componenti organi a far luogo alla soppressione dell'Ente medesimo, la quale forma oggetto di apposito provvedimento in corso di emanazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
AVANZINI.*

SCOTTI ALESSANDRO E TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere per quali ragioni, in data 17 luglio 1950, in varie zone della provincia di Asti e di altre provincie, ancora non è stato dato inizio al ritiro del grano all'ammasso per contingenza. E, inoltre, per sapere perché non siano ancora state date disposizioni perché le cartoline siano consegnate agli agricoltori per mezzo posta, mentre, invece, un manifesto del prefetto autorizza a ritirare le cartoline, senza che siano inviate agli interessati ». (3193).

RISPOSTA. — « Alla data indicata risulta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che le operazioni di ammasso in molte provincie del Piemonte erano state già iniziate, come si evince dai primi dati di conferimento pervenuti e che si trascrivono:

Alessandria	all'8 luglio 1950	quintali	30.063
Asti	al 23	»	1.507
Cuneo	al 21	»	27.102
Novara	all'8	»	5.636
Vercelli	all'8	»	2.474

« È opportuno a tal proposito tener presente che la maturazione del cereale nella regione piemontese, prevalentemente montana, avviene con ritardo rispetto alle zone di pianura. Comunque, alla data odierna, in tutte le provincie del Piemonte, sono stati ammassati complessivamente quintali 601.412 a fronte di quintali 1.303.000 di contingente.

« Non sono pervenute lamentele degli agricoltori della predetta regione per il ritardo nell'apertura dei magazzini di ammasso.

« Le istruzioni impartite dal Ministero prescrivono l'invio delle cartoline agli interessati; e, pertanto, qualora i prefetti abbiano autorizzato direttamente il ritiro delle stesse, ciò indubbiamente è stato attuato per facilitare ed accelerare le operazioni di conferimento ».

*Il Ministro
SEGNI.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere per quale ragione i beni già appartenenti al partito nazionale fascista e successivamente incamerati dal Demanio dello Stato, vengono ora venduti a trattativa privata. Molti di questi beni, terreni, fabbricati, macchine, appartenevano ad associazioni, enti che vennero con mezzi più o meno legali soppressi dal Governo o dal partito fascista e privati degli accennati beni immobiliari.

« L'interrogante chiede ancora perché tali beni non vengono restituiti alle dette associazioni od enti che siano stati ricostituiti dopo la caduta del fascismo o quanto meno, anziché venduti a privati non vengono invece assegnati ad enti similari a quelli ai quali i beni vennero tolti dal fascismo ». (2938).

RISPOSTA. — « I beni immobili ex fascisti, quando non occorrono per sopperire ad esigenze statali, vengono in genere venduti all'asta pubblica.

« Il sistema della trattativa privata viene adottato soltanto per le vendite in favore di comuni e di altri enti pubblici o di associazioni assistenziali e simili, cui viene data preferenza, giusta quanto dispone il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, a condizione però che tali enti ed associazioni si impegnino di destinarli a servizi pubblici ed a scopi di interesse generale.

« Quanto ai beni degli enti soppressi dal Governo fascista è da osservare che, se la soppressione e la conseguente devoluzione dei patrimoni vennero effettuate secondo le disposizioni di legge allora vigenti, non essendo finora intervenuta alcuna norma che abbia dichiarato illegittime tali soppressioni e devoluzioni, i beni stessi devono considerarsi legittimamente pervenuti al patrimonio dello Stato.

Di essi non si può ora effettuare la pura e semplice restituzione a quelli dei predetti enti che sono stati ricostituiti, non essendo consentito che beni comunque entrati a far parte del patrimonio dello Stato vengano alienati senza alcun corrispettivo.

« Si potrà tuttavia considerare, come del resto finora si è fatto, la possibilità di accordare a tali enti ricostituiti od a quelli similari, preferenza nella vendita dei beni di cui trattasi purché, naturalmente, gli enti stessi si impegnino a destinarli ai fini indicati nel predetto articolo 38 ».

Il Ministro
VANONI.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti pensa di adottare in merito all'abusivo comportamento tenuto dal procuratore delle imposte di Manduria (Taranto), consistente nell'eseguire la revisione dei redditi dei fabbricati, in contrasto con le disposizioni ministeriali in materia e con le circolari n. 202320 del 20 luglio 1949 e 200219 del 16 febbraio 1950, che vietano di perseguire quei fabbricati adibiti ad uso di abitazione e determinando in tal modo un giusto risentimento nella numerosa categoria dei contribuenti ingiustamente colpiti; se non ritenga opportuno dare tempestive disposizioni richiamando l'applicazione delle norme ministeriali in materia, per le 1365 pratiche già revisionate, di cui 657 già definite con concordati, cui gli interessati sono stati spinti per la ignoranza delle disposizioni loro favorevoli e per la preoccupazione di più gravi tassazioni, tenendo presente che solo per il tempestivo e proficuo intervento dell'Ispettorato compartimentale di Bari, il procuratore di Manduria ha soprasseduto dal dare ulteriore corso in merito ad altri circa novemila casi; ed infine quali provvedimenti disciplinari intende adottare a carico dello stesso procuratore che ha provocato solo una notevole ingiusta esasperazione nei contribuenti, ma anche una ignobile speculazione politica ai danni del Governo, che aveva invece impartito, in materia, disposizioni improntate a criteri di equa moderazione ».

RISPOSTA. — « A seguito di precedente analogia segnalazione del sindaco del comune di Manduria, questo Ministero ha disposto l'invio di un ispettore generale per gli opportuni accertamenti, relativamente alla revisione dei redditi eseguita dall'Ufficio distrettuale delle imposte agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

« Comunque si conferma che, in conformità di quanto affermato sopra, sono state impartite le opportune istruzioni all'Intendenza di finanza di Taranto ed all'Ispettorato compartimentale per la più completa normalizzazione della situazione ed evitare, come desiderato, le cause di malcontento, limitato, del resto, a pochissimi contribuenti ».

Il Ministro
VANONI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non consideri opportuno, nei riguardi di coloro che sono entrati nei ruoli soltanto in questi ultimi tempi, non avendo potuto prima partecipare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

ai concorsi per mancanza dei requisiti politici richiesti dal fascismo, ritenere riscattato d'ufficio, sia agli effetti della ricostruzione della carriera, sia a quelli della pensione, il periodo di supplenza dai medesimi fatto — in base ai documenti già in possesso del Ministero — ed in modo particolare, il computo degli anni di supplenza al grado cui oggi sarebbero pervenuti gli interessati, se non fossero stati impediti di partecipare ai concorsi da un atto positivo di persecuzione politica, annullamento del periodo triennale di prova, riduzione al minimo, se non annullamento completo, dei versamenti per il riscatto degli anni di supplenza agli effetti della pensione ». (3129).

RISPOSTA. — « Per gli insegnanti vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali è già stata stabilita la riduzione ad un anno del periodo di prova per la promozione a ordinario (articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373).

« Per quanto riguarda le altre agevolazioni che si vorrebbe fossero concesse agli stessi insegnanti si comunica che la questione, che di per sé si presenta complessa e delicata, è tuttora allo studio degli uffici competenti ».

Il Ministro
GONELLA.

SPIAZZI E CAPPUGI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere se — in considerazione: del contrasto esistente tra le norme amministrative contenute nel decreto legislativo n. 500 del 13 maggio 1947 e quelle contenute nel decreto legislativo n. 814 del 5 maggio 1948; della determinazione della V Commissione di difesa che con ordine del giorno del 28 ottobre 1949, ha unanimemente riconosciuto l'incontestabile stato di fatto e di diritto degli ufficiali e sottufficiali sfollati al godimento della indennità maggiorata; del fatto che con il 1° luglio 1950 entrerà in vigore l'applicazione dei quattro quinti dello stipendio prevista dalla legge n. 500 del 1947 e quindi la decurtazione degli attuali stipendi o paghe da lire 6000 a lire 10.000 mensili — non sia opportuno concedere entro il 1° luglio 1950 agli sfollati (in attesa delle more di legge e di ogni altra prassi burocratica) un congruo anticipo sulle specifiche competenze che di iniziativa parlamentare e governativa verranno determinate in sede di discussione del bilancio della difesa ». (3024).

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, che è successivo al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, ha tassativamente stabilito che, ai fini della determinazione degli assegni di sfollamento, l'indennità militare deve calcolarsi nelle misure vigenti prima dell'aumento disposto dallo stesso decreto legislativo n. 814.

« Ne consegue che l'Amministrazione militare si trova nell'impossibilità di calcolare per i sottufficiali sfollati l'indennità militare nelle misure in vigore al momento della cessazione dal servizio, come previsto dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500.

« E appena il caso di far presente che la stessa disposizione viene applicata anche per gli ufficiali.

« Quanto alla determinazione della V Commissione di difesa, si fa presente che la determinazione medesima venne adottata in relazione alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli, intesa a stabilire che, in deroga al citato decreto legislativo n. 814, il trattamento economico spettante agli sfollati sia determinato tenendo conto delle misure aumentate dell'indennità militare.

« Senonché l'iniziativa è tuttora allo stato di proposta di legge e conseguentemente — contrariamente a quanto affermato nella determinazione in parola — non esiste al presente alcuno « stato di diritto » alla percezione dell'indennità militare maggiorata.

« L'Amministrazione militare, peraltro, preoccupata di andare incontro nella maggior misura possibile alle necessità dei militari cessati dal servizio per riduzione di quadri, ha da tempo intavolato trattative in proposito con il Ministero del tesoro.

« Il predetto Ministero ha recentemente comunicato la sua adesione di massima ad un provvedimento inteso a stabilire la riliquidazione degli assegni di sfollamento sulla base degli aumenti di stipendio e dell'indennità militare, esclusa per quest'ultima ogni retroattività. Inoltre si terrà conto, per l'indennità di carovita, delle variazioni dei nuclei familiari.

« Mentre si spera che tale provvedimento possa seguire sollecitamente il suo corso, questo Ministero, pur rendendosi conto dello stato di disagio in cui verranno a trovarsi i militari che dal 1° luglio 1950 subiranno la decurtazione di un quinto degli assegni di sfollamento, non ha la possibilità di corrispondere « anticipi » agli interessati, non es-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

sendo consentita la cessione di anticipi in attesa del perfezionamento di provvedimenti legislativi ».

Il Ministro della difesa

• PACCIARDI.

SPOLETI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere se risponda a verità che si stia procedendo alla libera introduzione nello Stato del citrato di calcio e dell'acido citrico.

« Tale provvedimento renderebbe possibile ai prodotti biologici di invadere immediatamente e totalmente i mercati italiani, danneggiando in forma irreparabile la produzione del citrato di calcio e dell'acido citrico ricavati dal succo di bergamotto, che in tal modo, non avrebbe altra possibilità di impiego.

« Ciò aggraverebbe la situazione dei bergamotticoltori della provincia di Reggio Calabria già tanto provata dalla contingenza bellica e dalle precarie condizioni dei mercati internazionali, nei quali, pur fino al decorso anno, si è esportato per oltre un miliardo, con vantaggio dell'economia nazionale ». (3302).

RISPOSTA. — « L'acido citrico, a seguito del concorde parere dei Ministeri interessati, non è stato compreso nella lista di merci che saranno liberate con il decreto ministeriale di prossima pubblicazione. Allo stato attuale non è, altresì, prevista l'inclusione dello stesso prodotto nella lista che formerà oggetto della ulteriore liberazione (60 per cento del commercio d'importazione dai paesi O.E.C.E.).

« Per quanto concerne, invece, il citrato di calcio, esso è stato incluso nella lista per il 60 per cento, di cui sopra, in quanto, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'industria e commercio, le fabbriche italiane di acido citrico (Arenella e Bosurgi) hanno assunto l'impegno di acquistare tutta la produzione italiana di citrato di calcio ottenuto dal succo di bergamotto. Non si ritiene pertanto che la liberazione del citrato di calcio possa recare danno alla produzione nazionale di tale materia prima ».

Il Ministro

LOMBARDO.

STELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che l'ufficio doganale di Chiasso si è rifiutato di ammettere alla libera esportazione « erbe macinate destinate alla fabbricazione del vermouth » dichiarando che l'esportazione stessa non era più possibile sotto la voce tariffa do-

ganale 777 (di libera esportazione), pretendendo che l'esportatore abbia a denunciare le V.T.D. 63 e 932 (spezie non nominate), voci per le quali occorre la licenza di esportazione.

« In proposito si osserva che, mentre per l'importazione di erbe miscelate, l'applicazione delle voci V.T.D. 63 e 932 sarebbe logica ed opportuna perché cautelative in quanto atte a difendere l'Erario che esige elevate tariffe doganali per i vegetali qualificati « droghe » che potrebbero essere clandestinamente introdotti se miscelati con erbe aromatiche medicinali per le quali sono richieste basse tariffe doganali, non trova giustificazione per la esportazione perché l'Erario stesso ha interesse a favorirne l'esodo. Né va trascurato che la licenza di esportazione provoca ritardi che finirebbero con il provocare l'annullamento degli ordini a tutto vantaggio dei paesi esteri produttori ed esportatori degli stessi vegetali ». (1961).

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva formulata con l'interlocutoria, datata 15 marzo 1950, si comunica che tanto la voce doganale 63, quanto la 777 e la 932, sotto cui potrebbero essere classificate le erbe secche aromatiche triturate destinate alla fabbricazione del vermouth, sono ormai di libera esportazione sia verso l'area della sterlina che verso l'area del dollaro ».

Il Ministro

VANONI.

STUANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se è a conoscenza dello scandalo scoppiato negli stabilimenti siderurgici di Dalmine (Bergamo), nei quali sono stati licenziati due componenti del Consiglio di gestione, colpevoli soltanto di aver denunciato, come era loro preciso dovere, delle manovre speculative in danno del complesso industriale e dell'I.R.I.

« E per sapere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere in difesa dei lavoratori ingiustamente colpiti, e in difesa degli interessi dell'azienda minacciati da manovre speculative ». (863).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto, si fa presente che, a quanto risulta a questo Ministero, il provvedimento di licenziamento di due componenti del Consiglio di amministrazione della società Dalmine è stato adottato per motivi disciplinari.

« Trattandosi di questione sulla quale può pronunciarsi soltanto l'autorità giudiziaria,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

la quale è stata adita dai due interessati, questo Ministero non ha di conseguenza alcuna facoltà di intervenire nella questione ».

Il Ministro
TOGNI.

SURACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno dare corso ai desiderata della popolazione di Grotteria (Reggio Calabria), come da istanza inviata a suo tempo dall'Amministrazione di quel comune al Ministero, circa l'istituzione di un servizio automobilistico che unisca Grotteria con Locri ». (3315).

RISPOSTA. — « La necessità di provvedere di adeguate comunicazioni il centro di Grotteria è stata già avvertita dal Ministero dei trasporti, il quale ha incaricato il dipendente Ispettorato compartimentale per la motorizzazione della Calabria di procedere all'esame della questione per avviarla a soddisfacente soluzione.

« La questione ha pertanto formato oggetto di trattazione in recente riunione compartimentale tenutasi a Catanzaro, nella quale riunione, oltre a riconoscersi la opportunità di fare attivare la relazione automobilistica Grotteria-Locri, prolungata eventualmente fino a Bovalino, sono state raccolte le considerazioni, in base alle quali ciascuna delle numerose aziende, che frattanto hanno presentato proposta di attivazione del servizio, ha affermato un proprio titolo o diritto per l'assegnazione della linea.

« L'istruttoria è ora in corso di completamento dovendo l'Ispettorato compartimentale per la Calabria riferire in senso conclusivo a questo Ministero, dopo aver vagliato, in rapporto alle finalità di traffico da conseguire ed alle posizioni concessionali attuali delle singole richiedenti, le proposte fatte dalle aziende e le considerazioni svolte dalle medesime, in occasione di detta riunione.

« Questo Ministero provvederà a sollecitare il ripetuto Ispettorato compartimentale l'invio della conclusiva relazione illustrativa, per poter poi, sulla base degli elementi e dati di giudizio raccolti, dare alla questione — nel quadro delle disposizioni che disciplinano la materia delle concessioni automobilistiche — una soluzione il più possibile rispondente al pubblico interesse da conseguire.

« A tutto ciò si confida di poter addivenire entro breve tempo, atteso l'avanzato stato d'istruttoria della ripetuta questione ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

TONENGO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere, se in vista della prossima riforma della tariffa doganale non intendano intervenire per ridurre al minimo, se non abolire, i dazi di importazione sui concimi azotati, i prezzi alti dei quali sono gli elementi più gravi della odierna crisi agricola.

« Tale diminuzione di dazi servirebbe ad attenuare gli ingiustificati monopoli di alcune grandi industrie ed organizzazioni che, dimentiche dei lucri passati e per smaltire a caro prezzo le loro scorte, mantengono l'attuale stato di cose a tutto danno degli agricoltori ». (3221).

RISPOSTA. — « I dazi previsti dalla nuova tariffa doganale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, numero 422, sono, per i concimi azotati bianchi, del 15 per cento e, per la calciocianamide, del 20 per cento.

« La tariffa d'uso che è entrata in applicazione il 15 luglio 1950 è, per le stesse voci, dell'11 per cento. Dazio da ritenersi giustificato, se si considerano le condizioni di inferiorità, non certo per difetto di organizzazione tecnica, in cui opera attualmente la nostra industria, specialmente per quanto riguarda la calciocianamide.

« La riduzione apportata al dazio del primitivo progetto ed alla tariffa generale è stata comunque concordata su conforme parere delle Commissioni parlamentari, tenendo conto di tutta la situazione economica, industriale ed agricola del Paese.

« L'affermazione che i prezzi dei fertilizzanti sarebbero la più grave determinazione dell'odierna crisi agricola non trova fondamento nella realtà; la crisi ha cause ben più generali e profonde. I fertilizzanti sono tra gli elementi concorrenti alla produzione il cui prezzo è spostato di meno dalla base prebellica.

« Comunque, la spesa relativa costituisce aliquota modestissima del complessivo onere della gestione aziendale ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TONENGO, RIVERA E MONTERISI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che l'ammasso granario, stabilito nella misura di 16 milioni di quintali, si effettui immediatamente, onde i piccoli produttori, per i quali sono aumentate le spese tutte, trovino immediata possibilità d'incasso e non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

debbano cedere a speculatori, i quali già si preparano ad approfittare del disagio economico, della incapienza dei magazzini e della necessità di vendere, specialmente da parte dei piccoli produttori stessi.

« E per conoscere, altresì, se l'onorevole Ministro non creda di intervenire presso gli enti che avevano l'obbligo di consegnare gli elenchi nominativi dei produttori agli Ispettorati agrari, per richiamarli a questo loro dovere, dato che questa mancanza è la causa delle difficoltà e del danno indicato ». (3069).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alla legge 4 luglio 1950, n. 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione 1950, ha impartito tutte le disposizioni necessarie per l'immediato inizio delle operazioni di ammasso, operazioni che in parecchie provincie sono già in corso di avanzato svolgimento.

« La situazione è stata anche oggetto di particolareggiato esame, in tre successive riunioni di ispettori agrari compartimentali e provinciali, che hanno avuto luogo a Milano, Roma e Napoli, nel corso delle quali sono state impartite ulteriori disposizioni per la normalizzazione delle operazioni di ammasso di quelle provincie, dove ancora non vi si era provveduto.

« Dall'esame della situazione è risultato che, salvo poche eccezioni, quasi in tutte le provincie gli uffici degli U.P.S.E.A. hanno fornito agli Ispettorati agrari elenchi nominativi di produttori e la richiesta collaborazione di mezzi e di personale. Nelle poche provincie, ove tale collaborazione è mancata, gli Ispettorati agrari hanno provveduto ugualmente a far fronte ai loro compiti, con gli elementi a loro disposizione ».

Il Ministro
SEGNÌ.

TROISI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, ai fini di realizzare una sensibile economia a vantaggio dell'Erario, di disporre, conformemente alla condotta dei privati, per un più largo uso della ricostituzione e riparazione dei pneumatici consumati, invece di procedere all'acquisto dei pneumatici nuovi ».

RISPOSTA. — « Per le note gravissime difficoltà che si incontravano nell'approvvigionamento delle gomme ed in considerazione del loro alto costo, nell'immediato dopo-guerra e fino al 1947, questa Amministrazione, allo scopo di utilizzare al massimo le coperture

non altrimenti sostituibili, fu costretta a fare largo ricorso ai procedimenti di rigenerazione dei pneumatici.

« Successivamente, però, con il normalizzarsi della produzione, il ricorso a tali procedimenti, pienamente giustificato nel cennato periodo, ha subito una sensibile diminuzione in quanto, anche dal lato economico, si sono avuti risultati non soddisfacenti.

« Invero, anche a voler prescindere da taluni inconvenienti di ordine vario che tali procedimenti comportano, fra i quali, ad esempio, la difficoltà di compiere un preventivo efficace collaudo delle coperture ricostituite, il costo della rigenerazione, pur essendo ovviamente inferiore al prezzo di acquisto dei pneumatici nuovi, non può non essere considerato molto elevato ove si tenga conto della indubbia minor durata di esercizio che le gomme rigenerate presentano rispetto a quelle nuove.

« Si assicura, comunque, che i progressi della tecnica della rigenerazione sono attentamente seguiti da questa Amministrazione per il caso che nuovi procedimenti giustificino realmente, dal lato economico, il ricorso ad essi ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

TROISI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga necessario disporre il finanziamento, anche parziale, per la ripresa dei lavori di rimozione della « Secca del Trave » nel porto di Monopoli (provincia di Bari), iniziati nel 1934 e poi sospesi per gli eventi bellici, lasciando nel fondo i materiali da salpare; e ciò anche in considerazione della disponibilità del ricostruito parco effossorio, mentre il perdurare dell'attuale stato di cose è di grande nocuoimento allo sviluppo industriale e commerciale di quel porto ». (3238).

RISPOSTA. — « Tra le due testate dei moli di tramontana e di levante del porto di Monopoli, una vasta zona rocciosa, denominata « Secca del Trave », limita e rende difficoltose le manovre di ingresso e di attracco dei piroscafi, anche di limitato pescaggio, alla banchina « Solfatara ».

« Antecedentemente agli eventi bellici venne provveduto alla estirpazione di una parte di tale secca ed alla pilonatura di altra zona della secca stessa per la profondità di un metro.

« Per la prosecuzione di tali lavori vennero successivamente impartite disposizioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

all'ufficio del Genio civile di Bari, affinché provvedesse alla compilazione di una perizia per la esecuzione degli scavi occorrenti per la creazione di un sufficiente canale che consentisse il passaggio ai piroscafi che debbono ormeggiare nel porto.

« Tale ufficio, dopo avere eseguito gli scandagli necessari e dopo avere accertato che per la completa estirpazione della « Secca del Trave » occorrerebbe escavare ben 80.000 metri cubi di roccia con una spesa non inferiore ai 40 milioni, in conformità alle disposizioni ricevute, ha compilato la perizia 17 aprile 1950 nella quale è prevista l'escavazione, fino alla profondità di metri 7, della parte antistante alla imboccatura del porto e di quella più prossima alla banchina « Solfatara ».

« L'importo di tale perizia è risultato di lire 30 milioni.

« L'elaborato di cui è cenno, è stato già sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale ha espresso parere favorevole di approvazione.

« Peraltro, il predetto consesso ha anche espresso l'avviso che con i lavori previsti nella perizia in questione e con la eventuale successiva escavazione di una ristretta zona verso nord, tale da rendere uniforme la larghezza di metri 150 del canale compreso fra la secca e la testata del molo sottoflutto, l'accesso alla banchina « Solfatara », dovrà considerarsi perfettamente assicurato, e che le ulteriori vaste escavazioni sembrano superflue nella attuale configurazione del porto e nella attuale limitatissima entità del traffico.

« I lavori dovranno essere necessariamente eseguiti dal servizio escavazione porti di questo Ministero, non disponendo le ditte private degli speciali mezzi occorrenti (frangiroccia) per la pilonatura ed il salpamento delle materie da escavare.

« Senonché il predetto servizio escavazione, in atto, ha impegnati tali mezzi speciali in altri importanti lavori ed è difficile prevedere, fin da ora, quando i medesimi potranno essere disponibili.

« Non appena i suddetti mezzi d'opera si saranno resi disponibili potrà essere esaminata la possibilità della esecuzione dei citati lavori a mezzo del servizio escavazione porti ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

TROISI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno venire incontro alle necessità dei vecchi pensionati della previdenza so-

ciale, che per infermità non possono recarsi a riscuotere personalmente l'assegno, né si trovano in condizioni di sopportare la spesa per la procura; all'uopo potrebbe disporsi la efficacia, ai fini del pagamento, di semplici deleghe ». (3332).

RISPOSTA. — « Le disposizioni vigenti consentono già il pagamento delle pensioni I.N.P.S. a persona diversa dal beneficiario, quando gli incaricati siano muniti di regolare delega, loro rilasciata dagli interessati su apposito modello (IV-5073-dl) fornito dallo stesso Istituto e vistato dal sindaco per confermare l'esistenza in vita del pensionato.

« La procedura non comporta nessuna spesa per i pensionati ».

Il Ministro

SPATARO.

TROISI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente:

a) evitare la vendita all'asta dell'Enopolio di Barletta (provincia di Bari) che esercita una così benefica azione a favore dei piccoli coltivatori;

b) promuovere la ricostruzione dei consorzi viticoltori, a difesa e presidio dell'importante settore della nostra economia agraria ». (3159).

RISPOSTA. — « L'Ente economico della viticoltura è stato autorizzato a procedere alla alienazione dell'Enopolio di Barletta (Bari) a causa delle note esigenze di carattere finanziario.

« L'asta pubblica di vendita, bandita sulla base del prezzo di valutazione determinato dalla Commissione provinciale di stima, è andata deserta per mancanza di valide offerte di acquisto.

« È di avviso questo Ministero che le recenti vendite di altri immobili effettuate dall'Ente della viticoltura possano consentire, per il momento, di sospendere l'alienazione in questione.

« Comunque, se al termine di chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente l'Enopolio di Barletta dovesse risultare invenduto, la sua destinazione dovrà essere stabilita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, e cioè di concerto con il Ministero del tesoro.

« Per quanto concerne la richiesta di costituzione dei consorzi dei viticoltori, si fa presente che da tempo il Ministero dell'agricol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

tura ha prospettata la necessità della ricostituzione di consorzi per la difesa dei settori produttivi agricoli e che attualmente il relativo schema legislativo è oggetto di studio da parte delle altre Amministrazioni interessate, alle quali sono state rivolte vive premure allo scopo di ottenerne l'assenso per l'ulteriore corso del provvedimento stesso ».

Il Ministro
SEGNÌ.

TROISI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano necessario ed urgente, al fine di assicurare il pieno utilizzo degli impianti, disporre che almeno un terzo dei 40 miliardi destinati, con recente provvedimento legislativo alla industrializzazione del Mezzogiorno e da erogarsi da parte dei tre Banchi meridionali, sia riservato al credito di esercizio a ciclo produttivo, che per la natura premiente delle industrie meridionali si esaurisce nel periodo annuale o nel più breve periodo di campagna; e ciò per non frustrare i fini perseguiti dalle leggi in favore del Mezzogiorno, data la grave deficienza di disponibilità liquide delle aziende industriali, oberate dall'onere degli interessi e delle quote di ammortamento dei prestiti ». (3237).

RISPOSTA. — « I finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 1598, recante disposizioni sull'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, devono essere concessi, ai sensi dell'articolo 9, unicamente per la costruzione, ricostruzione, riattivazione, trasformazione ed ampliamento degli stabilimenti tecnicamente organizzati esistenti nei territori indicati all'articolo 1 del decreto stesso.

« La ragione di tale disposizione è facilmente intuibile se si tiene conto che, con l'emanazione del decreto suddetto, il Governo ha inteso incoraggiare soprattutto l'afflusso di nuovo capitale verso le regioni meridionali, concedendo, nel contempo, particolari condizioni di favore per quanto riguarda agevolazioni fiscali.

« Il Governo, si è proposto, in altri termini, di agevolare la ripresa industriale del Mezzogiorno, finanziando quelle aziende che si proponevano e si propongono di aumentare le fonti di ricchezza delle regioni interessate attraverso la creazione o il rimodernamento di stabilimenti tecnicamente organizzati, che avessero anche potuto assorbire nuova mano d'opera e sviluppare quei settori industriali mancanti o deficienti nelle regioni stesse.

« È intuitivo, pertanto, che il credito di esercizio esula dagli scopi che la legge si è proposta raggiungere, soprattutto se si tien poi conto che, all'atto dell'emanazione del decreto n. 1598, entrava contemporaneamente in vigore il decreto n. 1419, che aveva appunto come ragione d'essere la concessione del credito per l'esercizio a favore delle medie e piccole industrie, che, come è noto, costituiscono l'assoluta maggioranza delle aziende esistenti nell'Italia meridionale.

« Né deve essere anche sottovalutata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, che ratificò e rese operante il decreto n. 159 e che prescrive: « i finanziamenti possono essere concessi nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione della iniziativa ».

« Di conseguenza, l'imprenditore è chiamato a concorrere con i propri mezzi alla realizzazione dell'iniziativa ed uno dei modi attraverso i quali tale concorso può concretarsi, è appunto la disponibilità finanziaria liquida per l'esercizio dell'azienda.

« D'altra parte, è noto che è stato recentemente approvato dal Parlamento un disegno di legge, che prevede la costituzione di Istituti regionali per il credito alle aziende industriali.

« Scopo di tale legge è appunto quello di favorire la concessione del credito per l'esercizio delle medie e piccole industrie. Il Governo è venuto incontro alle aziende meridionali attraverso l'emanazione di un complesso di norme che prevedono tutti i possibili casi di finanziamento per le aziende stesse.

« Per quanto riguarda, infine, l'« onere degli interessi », questo Ministero fa presente che i finanziamenti di cui alle leggi sopra richiamate, sono concessi a un tasso relativamente basso (non superiore al 5,50 per cento) in quanto è previsto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi stessi ».

*Il Ministro dell'industria
e del commercio*

TOGNI.

TROISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga equo emanare un provvedimento inteso a riconoscere, agli effetti della pensione, gli anni di servizio prestati presso l'Enef e l'Opera nazionale balilla degli insegnanti di educazione fisica, collocati a riposo d'autorità in data 1° ottobre 1923 ». (3150).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato è allo studio di una apposita Commissione interministeriale, istituita allo scopo di predisporre uno schema di disegno di legge che disciplini la complessa materia del trattamento di pensione degli insegnanti di educazione fisica. Con tale disegno di legge potranno essere eventualmente regolate anche le rivalutazioni dei servizi indicati ».

Il Ministro
GONELLA.

TRULLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di andare incontro alla vivissima attesa della popolosa ed operosa città di Manfredonia per la statizzazione della scuola media Mozzillo-Jaccarino, che sin dal lontano 1917 funziona egregiamente; e se l'onorevole Ministro intenda dare una definitiva sistemazione della istruzione media nella predetta cittadina, provvedendo con quella urgenza che il caso comporta, alla creazione di una scuola media di Stato, non senza confermare tempestivamente, anche per il prossimo anno scolastico, le sezioni staccate del liceo classico, scientifico, istituto tecnico, istituto magistrale.

« Il numero elevato degli alunni (ben 120 domande sono già state presentate per l'ammissione alla prima media) mostra chiaramente che il problema dovrebbe avere una immediata favorevole soluzione ». (3077).

RISPOSTA. — « Premesso che la Scuola media « Mozzillo Jaccarino » non può essere statizzata, in quanto la statizzazione può essere concessa soltanto alle scuole pareggiate, mentre quella in parola è solo legalmente riconosciuta, si informa che il Ministero ha già istruita la pratica per la creazione in Manfredonia di una scuola media governativa, pratica che sarà presa in attento esame in relazione alla disponibilità di fondi concessa dal Tesoro per la istituzione di nuove scuole.

« Per quanto attiene alla conferma delle sezioni staccate del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, che hanno funzionato in Manfredonia nel 1949-50, si assicura che, al momento di stabilire quali delle sezioni staccate, concesse nei decorsi anni, dovranno essere confermate, il Ministero esaminerà la possibilità di confermare quelle già funzionanti in Manfredonia ».

Il Ministro
GONELLA.

TRULLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere, se ad integrazione dell'opportuno provvedimento emanato per ricordare Guglielmo Marconi nelle scuole ed accademie d'Italia, nel 74° anniversario della nascita del grande scienziato, non ritenga opportuno, d'intesa con gli altri Ministri competenti (dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni), predisporre quanto è necessario per la erezione del monumento a Marconi in Roma, deliberato dopo la morte di Lui, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1939. Ciò tanto più che l'imponente opera risulterebbe, a quanto pare, già approntata dall'artista che ne ebbe l'incarico, in applicazione del predetto provvedimento di legge, per il che non rimarrebbe che scegliere, d'intesa col comune di Roma, l'area adatta da destinare a così imponente opera, la cui realizzazione risponde all'unanime voto del popolo italiano.

« Chiede di conoscere altresì se la « Fondazione Marconi », alla cui custodia venne affidata la villa Grifone di Pontecchio — culla della radiotelegrafia — abbia provveduto a decorosamente sistemare detta villa come museo di preziosi ricordi marconiani, in modo che essa, insieme al vicino Sacratio di Sasso-Marconi, costituisca per i turisti italiani e stranieri una meta di alto interesse spirituale ». (2520).

RISPOSTA. — « Questo Ministero concorda in pieno circa la necessità di onorare in forma solenne la memoria di Guglielmo Marconi.

« In proposito si sta esaminando, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, Direzione generale dello spettacolo e il Consiglio nazionale delle ricerche, se sia il caso di riprendere il progetto della erezione di un monumento ovvero di creare un istituto scientifico da intitolare all'illustre scienziato.

« Per quanto riguarda il restauro alla villa Grifone in Pontecchio (comune di Sasso Marconi), si informa che, a seguito delle intese intervenute tra il Ministero dei lavori pubblici e questo Ministero, il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna ebbe ad autorizzare nel febbraio scorso l'esecuzione dei relativi lavori per l'importo di lire 6.579.520 ».

Il Ministro
GONELLA.

TRULLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga urgente ed equo modificare il regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55, anche in via transitoria, allo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

scopo di concedere ai funzionari delle amministrazioni provinciali dello Stato, che ne hanno fatto richiesta, di essere temporaneamente distaccati presso il Sottosegretariato pensioni di guerra e ciò, tanto per accelerare al massimo i servizi svolti da detto Sottosegretariato, quanto per venire incontro ai legittimi desideri di un piccolo numero di benemeriti funzionari, pressati da imprescindibili esigenze di tornare alla propria città ». (2809).

RISPOSTA. — « Per assecondare la proposta di cui sopra, occorrerebbe prevedere, legislativamente, una deroga al regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55, il quale, porta, a sua volta, una temporanea deroga all'articolo 101 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

« La nuova deroga si proporrebbe il fine di ammettere il comando presso le amministrazioni centrali di personale delle amministrazioni provinciali in genere, dato che tale forma particolare di comando non è prevista né dall'articolo 101 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (il quale pone in via normale il divieto di comandi da una ad altra amministrazione, nonché dalle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali, e viceversa, ammettendoli in via assolutamente eccezionale soltanto per funzionari di grado non inferiore al sesto — quando sia richiesta una specifica competenza — con autorizzazione da disporre con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri), né dal citato regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 55, il quale consente in via temporanea i comandi da una ad altra amministrazione centrale nonché dalle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali.

« In generale si ritiene — da un punto di vista generale — che in luogo di proporre nuove deroghe sarebbe più opportuno prevedere l'abrogazione del predetto decreto n. 55, essendo ormai venute a cessare le particolari ed eccezionali situazioni contingenti che consigliarono a suo tempo l'ammissione di deroghe al sistema posto dall'articolo 101 del decreto n. 2960.

« Per quanto, poi, riguarda la Direzione generale per le pensioni di guerra è da rilevare che, in quest'ultimo periodo di tempo, è stato ivi assegnato un congruo numero di elementi di ruolo e non di ruolo. Considerato inoltre che con provvedimento legislativo in corso di emanazione è prevista, tra l'altro, l'utilizzazione presso i servizi delle pensioni di guerra di 200 elementi non di ruolo dell'U.N.S.E.A., sembrano non sussistere le esi-

genze funzionali di servizio che potrebbero giustificare la deroga stessa, assecondando l'iniziativa proposta ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo cui il Consiglio dei Ministri avrebbe accantonato la proposta del Ministro del tesoro, già annunciata dalla stampa, di assegnare al benemerito Comitato nazionale « Pro vittime politiche » per l'esercizio 1950-51 un finanziamento di lire 50 milioni per l'esplicazione dei suoi compiti assistenziali e ciò in considerazione che anche a questa categoria di assistiti dovrebbe provvedere il Ministero dell'interno tramite i propri organi e con i propri fondi.

« Per sapere altresì, dato che la notizia di cui sopra sia esatta, se non ravvisi l'opportunità di rivedere tale decisione, che praticamente importa la liquidazione del Comitato stesso e quindi la cessazione oltre che della assistenza materiale che esso provvedeva ad assicurare, con scrupolo e con una conoscenza di situazioni familiari e personali che esso soltanto possiede, anche di quella morale di cui è sempre bisognosa la categoria delle vittime politiche che ancora e non per colpa propria, risentono delle conseguenze delle persecuzioni subite sotto il cessato regime fascista ». (3126).

RISPOSTA. — « Si comunica che la questione di un ulteriore finanziamento al Comitato nazionale pro vittime politiche, sarà al più presto ripresa in esame dal Governo ».

Il Sottosegretario di Stato
MARTINO.

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se corrisponda al vero la notizia, secondo la quale la seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas starebbe per chiudere gli uffici e, nel caso che la notizia fosse confermata, per sapere come saranno regolati i mutui per la ricostruzione delle case danneggiate dalla guerra, e cui fino ad ora ha provveduto la predetta seconda Giunta ». (3305).

RISPOSTA. — « Si può assicurare che la notizia secondo la quale la seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas starebbe per sopprimere i propri Uffici è destituita di qualsiasi fondamento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali è fermo da alcuni mesi un notevole numero di piani di ricostruzione già approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e per i quali è stato pure emesso il decreto di assunzione dell'onere di attuazione da parte dello Stato con l'obbligo del rimborso da parte del comune interessato.

« Per conoscere ancora quali saranno le pratiche modalità di applicazione dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1949, n. 409, affinché non derivino ai comuni maggiori oneri di quelli che risultavano in base alla legge precedente valida al momento in cui è stata fatta la domanda dai comuni stessi ». (2930).

RISPOSTA. — « I comuni che hanno chiesto che lo Stato si sostituisca ad essi nell'attuazione dei piani di ricostruzione sono 89.

« Finora sono stati emanati e sono già stati registrati o sono in corso di registrazione alla Corte dei conti 50 decreti ministeriali di intervento statale. Altri 8 decreti sono in preparazione. Le rimanenti 31 istanze sono in avanzato corso di istruttoria.

« Sono pervenuti finora al Ministero i progetti per l'attuazione parziale o totale dei piani in 11 comuni. Cinque di questi sono stati approvati: gli altri sono all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si è provveduto a sollecitare i competenti uffici del Genio civile perché inoltrino al più presto i progetti esecutivi dei piani di ricostruzione dei comuni per i quali è intervenuto il decreto ministeriale di intervento statale.

« Gli uffici hanno assicurato che, nonostante la laboriosità dei progetti, questi saranno al più presto inviati al Ministero.

« Per l'attuazione dei piani di ricostruzione da parte dello Stato in sostituzione dei comuni che non siano in grado di provvedervi, l'articolo 11 della legge 25 giugno 1949, n. 409, migliora le condizioni precedentemente in vigore in quanto stabilisce che per i comuni aventi una popolazione non superiore ai 5000 abitanti, il rimborso della spesa che all'uopo potrà essere anticipata dallo Stato potrà essere effettuato per la metà del suo ammontare.

« Com'è noto, il rimborso di cui trattasi dovrà avvenire in 30 annualità uguali e senza interessi, a partire dal terzo anno successivo a quello nel quale verrà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

« Salvo il miglioramento anzidetto sono ancora in vigore le disposizioni precedenti ed in particolare le norme di cui al decreto legi-

slativo 10 aprile 1947, n. 261, e perciò non può verificarsi nessun maggiore onere a carico dei comuni ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

VIGORELLI, GIAVI, CAVINATO E BELLIARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se conosca ed approvi i motivi per i quali il questore di Alessandria ha vietato un comizio indetto dal P.S.U. in cui l'avvocato Punzo avrebbe dovuto parlare sul tema: « I socialisti e la Corea ». (3264).

RISPOSTA. — « Il divieto di pubblici comizi per la Corea è stato disposto dal questore di Alessandria per tutti i partiti politici e per evitare temuti turbamenti dell'ordine pubblico ».

Il Ministro
SCELBA.

VOLGGER, GUGGENBERG ED EBNER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende applicare affinché gli articoli 11, 14, primo capoverso, e specialmente l'articolo 15, primo e secondo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264, vengano finalmente rispettati nella provincia di Bolzano.

« Gli interroganti segnalano al Ministro che, a quanto sembra, i disoccupati locali, in maggior numero appartenenti al gruppo etnico italiano, sono gli ultimi a poter trovare impiego nonostante la mole dei lavori pubblici che viene eseguita attualmente nella provincia, come risulta anche dal fatto riferito dal giornale *Alto Adige* in data 6 maggio 1950, che un numero di disoccupati ha invaso il giorno 6 maggio 1950 il municipio di Merano, non vedendo evidentemente altra possibilità per far valere i loro diritti garantiti dalla legge.

« Segnalano inoltre al Ministro — per citare soltanto un esempio — che il collocatore di Curon in Val Venosta anche dopo questo incidente ha distribuito centinaia di nulla osta per lavoratori non residenti in provincia senza qualsiasi autorizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro.

« Segnalano infine che il competente Ispettorato del lavoro di Bolzano sembra disinteressarsi completamente della questione ». (3123).

RISPOSTA. — « Esperiti i necessari accertamenti, è stato rilevato che effettivamente il collocatore di Curon in Val Venosta rilasciò,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

in data anteriore al 31 marzo 1950, nulla osta per l'avviamento al lavoro di circa 700 forestieri senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della M. O. di Bolzano.

« Per ciò il predetto collocatore fu fatto dimettere ed il servizio del collocamento per il comune di Curon in Val Venosta fu assunto dall'Ufficio di collocamento di Malles.

« Nello stesso tempo l'Ufficio regionale del lavoro e della M. O. di Trento ha provveduto a regolarizzare i movimenti migratori autorizzati dal collocatore di Curon in Val Venosta, anche perché, per la quasi totalità dei casi, gli immigrati, essendo in possesso di qualifiche di cui i disoccupati locali erano sprovvisti, avevano titolo per la autorizzazione alla immigrazione temporanea ».

Il Ministro
MARAZZA.

VOLGGER. — Al Ministro della difesa. —
« Per conoscere se non intende presentare con urgenza un provvedimento legislativo riguardante lo stanziamento di fondi straordinari per il pagamento delle indennità delle espropriazioni, delle occupazioni temporanee ed altri danni arrecati ad immobili dall'Amministrazione militare nel corso della costruzione di opere militari, specialmente al confine settentrionale.

« L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro specialmente sul fatto che le somme d'indennizzo tempestivamente pagate sarebbero dagli interessati certamente investite nella vita economica, cosicché al fisco deriverebbero nuovi introiti, mentre la ritardata liquidazione delle somme dovute agli interessati fa gravare annualmente sul bilancio dello Stato alcune centinaia di milioni di soli interessi che devono essere pagati ai danneggiati ». (3192).

RISPOSTA. — « Si informa che questo Ministero già da tempo sta cercando di poter dare un'adeguata soluzione alla questione proposta ed a tale scopo non ha mancato di prendere gli opportuni contatti con le altre Amministrazioni interessate.

« Il problema è di vaste proporzioni e la difficoltà di esso è data soprattutto dalla entità dei fondi occorrenti per effettuare i pagamenti in questione, fondi che è assolutamente impossibile reperire tra quelli annualmente assegnati per le esigenze delle Forze armate.

« Si assicura che la questione in argomento non viene trascurata da parte di questa Am-

ministrazione, che insisterà ancora presso il Ministero del tesoro per lo stanziamento dei fondi occorrenti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ZAGARI. — Al Ministro dell'interno. —
« Per sapere se non si intenda finalmente procedere alle pubbliche elezioni dell'Amministrazione comunale di Isola Liri, ponendo così fine ad un'anormale situazione che va a tutto detrimento della popolazione locale ». (3290).

RISPOSTA. — « Le elezioni per la rinnovazione generale, ai sensi dell'articolo 280 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, del Consiglio comunale di Isola Liri, furono procrastinate, in un primo tempo, per dar modo al commissario prefettizio di procedere all'urgente riordinamento dei servizi, all'assemblamento delle finanze comunali, ed alla risoluzione di problemi essenziali per l'Amministrazione. /

« Successivamente, non vennero effettuate perché non fu ravvisata, per ragioni di economia e per quelle già accennate, la necessità delle elezioni, mentre già si avvicinava il periodo di scadenza, per compiuto quadriennio, della maggior parte dei Consigli comunali, tanto più che si era anche in attesa della riforma della legge elettorale amministrativa, tuttora all'esame del Parlamento.

« Intanto, su iniziativa parlamentare, è stata approvata e promulgata la legge 12 maggio 1950, n. 255, per la quale (articolo 1, comma 2°) rimangono in carica le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950 ».

Il Ministro
SCELBA.

ZANFAGNINI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno. —
« Per sapere che cosa rappresenti nell'ordinamento giuridico amministrativo dello Stato l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo con sede in Roma, a cui i prefetti sono stati obbligati, da disposizione ministeriale, a presentare i piani di assistenza da essi formati per le rispettive provincie ». (3087).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio.

« L'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, riconosciuto giuridicamente con decreto presidenziale 29 luglio 1949, n. 659, esplica la sua attività assisten-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1950

ziale nelle principali città d'Italia, in coordinamento con l'O.N.M.I., coi Provveditorati agli studi, con gli Uffici di polizia del minore e con i tribunali dei minorenni.

« In base allo statuto l'Ente ha per iscopo, fra l'altro, di mettere la propria competenza tecnica a disposizione degli enti ed istituti pubblici e privati che operano nel settore della protezione e dell'assistenza minorile ».

« Si è ravvisata l'opportunità di avvalersi, per le colonie estive, della collaborazione del-

l'Ente predetto soprattutto sotto il profilo scientifico e per l'efficace apporto che l'Ente stesso può recare nel campo dell'osservazione psico-pedagogica.

« In quanto ai piani provinciali per l'assistenza estiva essi vengono decisi, come nel passato, dal Ministero ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.